

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 luglio 2015

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **149.** Sentenza 24 giugno - 14 luglio 2015
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla legislazione statale, di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati.
 – Legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), art. 5.
 – Pag. 1
- N. **150.** Sentenza 26 maggio - 14 luglio 2015
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Retribuzione aggiuntiva per le festività civili nazionali ricadenti di domenica - Esclusione.
 – Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), art. 1, comma 224.
 – Pag. 5
- N. **151.** Sentenza 9 giugno - 14 luglio 2015
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Edilizia abitativa agevolata - Criteri per l'accesso ai benefici.
 – Legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera b).
 – Pag. 11
- N. **152.** Sentenza 9 giugno - 14 luglio 2015
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi - Programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea - Avvalimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Consip spa quale centrale di committenza.
 – Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) - convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - art. 9, comma 8-bis.
 – Pag. 16
- N. **153.** Sentenza 9 giugno - 14 luglio 2015
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Contenimento della spesa pubblica - Tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale statale - Obbligo di adeguamento delle Regioni.
 – Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 - art. 13, commi 1, 2, 3 e 4.
 – Pag. 19



N. 154. Sentenza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Operazioni in materia catastale - Estensione dell'abilitazione ai soggetti iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici.

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 - art. 26, comma 7-ter.

..... Pag. 25

N. 155. Sentenza 12 maggio - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Disposizioni varie per il consolidamento dei conti pubblici [istituzione e disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU); riduzione del Fondo perequativo; riduzione e soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio; riduzione e soppressione dei trasferimenti erariali ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna; istituzione e disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); istituzione del Fondo di solidarietà comunale].

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 - artt. 13 e 14, comma 13-bis; legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), art. 1, commi 380, 383 e 387.

..... Pag. 36

N. 156. Sentenza 12 maggio - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica (fissazione in via pattizia degli obiettivi delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta per gli anni 2013-2016; determinazione statale in caso di mancato raggiungimento dell'accordo; attuazione del patto di stabilità interno per gli enti locali ricompresi nei territori di tutte le autonomie speciali; concorso al riequilibrio finanziario anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali).

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), art. 1, commi 454, 456, 457 e 459.

..... Pag. 59


N. 157. Sentenza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Erogazione degli indennizzi agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.

- Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), art. 3, comma 7.

..... Pag. 71



N. 158. Sentenza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Poteri del Consiglio regionale in regime di prorogatio - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive - Riordino territoriale dei Comuni.

- Legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”).

- Pag. 74

N. 159. Ordinanza 8 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Legge di stabilità 2013 - Clausola di salvaguardia a tutela delle autonomie speciali.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), art. 1, comma 554.

- Pag. 80

N. 160. Ordinanza 10 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Contratti di lavoro a tempo determinato - Prosecuzione.

- Delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013, art. 4.

- Pag. 83

N. 161. Ordinanza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e di provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), artt. 47 e 68.

- Pag. 85

N. 162. Ordinanza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Esclusione dell'indagato, imputato o condannato per reati di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), art. 91, comma 1, lettera a).

- Pag. 89



N. 163. Ordinanza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

- Disegno di legge 12 agosto 2013, n. 51-38-*bis* - Norme stralciate I stralcio (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013, art. 1, commi 1, lettera c), 2, punti 1-*bis*) e 1-*ter*), e 3.

..... Pag. 92

N. 164. Ordinanza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Attività edilizia nelle zone a bassa sismicità - Semplificazione amministrativa.

- Legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, recante «Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23», art. 2.

..... Pag. 94

N. 165. Ordinanza 8 - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari per i soggetti indagati o imputati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 89, comma 4.

..... Pag. 96

N. 166. Ordinanza 8 - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Legge di stabilità della Regione siciliana per il 2014.

- Disegno di legge della Regione siciliana n. 670 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 15 gennaio 2014, artt. 3, commi 3, 8 e 9; 5, commi 2, 3, 5 e 6; 6, commi 8 e 9; 8, comma 2; 9, comma 3; 10; 11, comma 8; 12, commi 5 e 6, limitatamente al terzo periodo; 13, commi 5, 6, limitatamente al secondo periodo, 7 e 8; 14; 17, commi da 1 a 6, 8, 9 e 10; 19; 22, commi 2, secondo periodo, e 4; 23, commi 2 e 3; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, comma 13; 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7; 33; 34, commi 2 e 6, limitatamente al primo periodo; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19.

..... Pag. 100

N. 167. Ordinanza 8 - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Misure per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto.

- Delibera legislativa della Regione siciliana relativa al disegno di legge n. 381-3-306-346 (Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 marzo 2014, artt. 7, commi 2, 3 e 4, e 13, commi 2 e 3.

..... Pag. 102



N. 168. Ordinanza 8 - 15 luglio 2015

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Immunità parlamentare - Ricorso proposto dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, avverso la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 16 ottobre 2013 (doc. IV-*quater* n. 2).

– Pag. 104

N. 169. Sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti di locazione ad uso abitativo registrati ai sensi di normativa dichiarata illegittima con la sentenza n. 50 del 2014.

– Decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80 - art. 5, comma 1-*ter*.

– Pag. 107

N. 170. Sentenza 23 giugno - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) - Sanzioni disciplinari (trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio).

– Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150), art. 13, comma 1, secondo periodo.

– Pag. 112

N. 171. Sentenza 7 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Riconversione industriale del settore bieticolo-saccarifero - Nomina di un commissario *ad acta* da parte del competente Comitato interministeriale.

– Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116 - art. 30-*ter*.

– Pag. 118


N. 172. Ordinanza 8 giugno - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria nelle Province autonome di Bolzano e di Trento.

– Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, commi 15, 16, 17 e 22.

– Pag. 126



N. 173. Ordinanza 8 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pagamento dei ratei arretrati, ancorché non liquidati, dei trattamenti pensionistici.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - art. 38, comma 4.

– Pag. 128

N. 174. Ordinanza 8 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - art. 18, comma 19.

– Pag. 129

N. 175. Ordinanza 8 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Assunzione di igienisti dentali.

- Delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014, relativa al disegno di legge n. 475, recante «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale».

– Pag. 132

N. 176. Sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione - Destinazione di una quota delle maggiori entrate per incrementare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 - art. 4, comma 6-ter.

– Pag. 134

N. 177. Ordinanza 8 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Contribuzione a carico del bilancio regionale per oneri sostenuti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione per il pagamento dei trattamenti pensionistici al proprio personale in quiescenza.

- Delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 724/A (Variazioni di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie"), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 maggio 2014 - art. 6, comma 5.

– Pag. 138



ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **59.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 3 giugno 2015

Sanità pubblica - Disposizioni straordinarie della Regione Molise per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza - Previsioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato - In particolare: facoltà dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASReM) e degli enti del Sistema sanitario regionale (SSR) di disporre la proroga, anche fino al 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nonché di prorogare gli incarichi originari di collaborazione coordinata e continuativa; possibilità di proroga, altresì, per i contratti libero-professionali in essere del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari regionali - Ricorso del Governo - Impugnativa rivolta all'intera legge regionale e, in subordine, agli articoli specificamente indicati e alle disposizioni ad essi collegate - Denunciata violazione del blocco automatico del *turn over* del personale sanitario regionale - Insussistenza (accertata dagli organismi di monitoraggio dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari) delle condizioni per avvalersi della deroga al blocco richiesta dalla Regione - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute - Interferenza con i poteri e gli obiettivi di contenimento della spesa del personale affidati al Commissario *ad acta* - Contrasto con la disciplina statale in tema di procedure di stabilizzazione e proroghe di contratti ad esse finalizzate.

- Legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (intero testo; in subordine, artt. 2, commi 1, 2, 3 e 4).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174 (come modificato dall'art. 2, comma 76, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 583, della legge 23 dicembre 2014, n. 190); decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 4-*bis*; decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 4, commi 6 e 9; legge 23 dicembre 2009, n. 191, artt. 1, comma 604, e 2, commi 82 e 85; D.P.C.M. 6 marzo 2015, artt. 2 e 4; delibere del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2012, lett. A), punto 13, lett. a) e b), 7 giugno 2012 e 21 marzo 2013, lett. C), nonché 24 luglio 2009, punto 5; legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 426.

Pag. 141

N. **60.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 3 giugno 2015

Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Toscana - "Beni estimati" di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751 - Inclusione nel patrimonio indisponibile dei comuni di Massa e Carrara - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35, art. 32.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).

Pag. 147





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 149

Sentenza 24 giugno - 14 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla legislazione statale, di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati.

- Legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), art. 5.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6-9 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2014 ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2014.

Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;
udito l'avvocato dello Stato Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 6-9 ottobre 2014 e depositato il successivo 14 ottobre (reg. ric. n. 76 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.



In particolare, il ricorrente ha ritenuto che la norma censurata detti disposizioni difformi dalla disciplina statale in tema di rifiuti, violando così l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. che prevede la potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Inoltre, poiché la normativa regionale impugnata contrasterebbe una disciplina statale attuativa di quella comunitaria, sarebbe violato altresì l'art. 117, primo comma, Cost. che stabilisce il rispetto dei vincoli imposti dall'ordinamento comunitario.

1.1.- Più precisamente, l'art. 5 della legge reg. n. 21 del 2014 ha introdotto l'art. 24-*bis* della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). Il citato art. 24-*bis* stabilisce che «i gestori di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non siano in grado di assicurare, tramite idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica, la separazione fra la frazione secca e la frazione umida e la successiva stabilizzazione di quest'ultima, devono presentare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, entro la data del 30 settembre 2014, programmi di adeguamento», secondo un «crono-programma di realizzazione degli interventi di adeguamento, la cui conclusione deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015» (comma 1, alinea e lettera *c*). Si prevede inoltre che i «comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti residenti, che conferiscono i propri rifiuti indifferenziati agli impianti di discarica, devono presentare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, entro la data del 31 ottobre 2014, programmi organizzativi» (comma 2). Per l'approvazione e l'integrazione dei programmi organizzativi e di adeguamento è poi previsto che la «Provincia competente per territorio provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei programmi di adeguamento e dei programmi organizzativi, ad indire, previa verifica della completezza della documentazione, una conferenza di servizi a cui partecipa anche la Regione» e che la «conferenza di servizi deve concludersi entro il 31 dicembre 2014» (comma 3). Si stabilisce, infine, che gli «impianti di discarica continuano ad operare con le modalità operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014» (comma 5). Resta stabilito che la mancata presentazione o la mancata approvazione dei programmi di adeguamento comporti la decadenza *ope legis* dell'autorizzazione all'esercizio della discarica (comma 7), così come la mancata presentazione o approvazione dei programmi organizzativi comporta il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati in discarica (comma 9), mentre la mancata realizzazione degli interventi per il trattamento dei rifiuti nei termini previsti comporta la sospensione *ope legis* dell'autorizzazione all'esercizio della discarica (comma 8).


1.2.- Secondo il ricorrente la disciplina descritta, procrastinando al 31 dicembre 2014 - e, con il crono-programma, sino al 31 dicembre 2015 - l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati, consente il conferimento, fino a tale data, di rifiuti indifferenziati. La legislazione statale, invece, con l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) prevede tale possibilità solo fino al 31 dicembre 2006, termine poi prorogato al 31 dicembre 2008, dall'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), stabilendo altresì che le «Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina» (art. 17, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2003).

Viene quindi ricordato che la gestione dei rifiuti è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 285 del 2013) alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», rientrando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, in riferimento alla quale alle Regioni è solo consentito di stabilire, per il raggiungimento di fini propri delle loro competenze, livelli di tutela più elevati purché nel rispetto della normativa statale ambientale.

La normativa regionale impugnata, superando la tempistica prevista dal d.lgs. n. 36 del 2003 e dalle successive proroghe, si risolverebbe perciò in una indebita sanatoria per gli impianti di discarica ancora inadeguati a separare la frazione secca e umida dei rifiuti, con palese violazione della competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

Inoltre, poiché la disciplina statale ricordata risulta attuativa della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, violando la stessa il legislatore regionale ha contestualmente contravvenuto al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario imposto dall'art. 117, primo comma, Cost.

1.3.- Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta la medesima violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera *s*), Cost. nella parte in cui l'art. 24-*bis* citato prevede il divieto di conferimento di rifiuti indifferenziati solo per i Comuni che non abbiano presentato programmi autorizzativi idonei. Infatti, l'art. 7 del d.lgs. n. 36 del 2003 prevede un divieto ben più ampio, eccettuandone solo i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile (lettera *a*) o quelli il cui trattamento non contribuisce alla riduzione della quantità di rifiuti o dei rischi per la salute



umana e per l'ambiente (lettera *b*). Conseguentemente la disposizione regionale autorizza una deroga parziale al divieto stabilito dalla legge statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche su questo punto attuativa della disciplina comunitaria.

1.4.- Analogamente i commi 7 e 8 del citato art. 24-*bis*, limiterebbero a specifiche situazioni - oltre tutto con misure non previste dall'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - l'inibitoria di discariche che, per il fatto di non aver rispettato i tempi e le modalità previsti dalla normativa statale sopra ricordata, attuativa della disciplina comunitaria, non avrebbero dovuto operare, con conseguente violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera *s*), Cost.

1.5.- A conferma della illegittimità della disciplina regionale censurata, il ricorrente ha richiamato la sentenza n. 187 del 2011 della Corte costituzionale che, in un caso simile, riguardante una legge della Regione Marche, ha ritenuto che la fissazione di un termine per la realizzazione di interventi di adeguamento, autorizzando implicitamente lo scarico sino a quel termine in difformità rispetto alla disciplina statale in materia ambientale, violasse la competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.

2.- Con l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 19 novembre 2014, n. 35, recante «Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 -Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 - Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia», l'art. 5 della legge reg. n. 21 del 2014 è stato abrogato a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, intervenuta il 20 novembre 2014.

3.- Con memoria depositata in data 1° giugno 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Pur essendo stata abrogata la disposizione impugnata, infatti, non potrebbe ritenersi che la stessa non abbia avuto applicazione medio tempore, incidendo quanto meno sull'applicabilità delle sanzioni previste in materia di gestione di rifiuti.


Considerato in diritto

1.- Con ricorso notificato il 6-9 ottobre 2014 e depositato il successivo 14 ottobre (reg. ric. n. 76 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

L'impugnato art. 5 della legge reg. n. 21 del 2014 ha introdotto l'art. 24-*bis* della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). Secondo il ricorrente, la disciplina contenuta nel citato art. 24-*bis* avrebbe procrastinato al 31 dicembre 2014 - e, con il crono-programma, sino al 31 dicembre 2015 - l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati, contestualmente limitando l'operatività dei divieti statali in punto di conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati e permettendo l'esercizio provvisorio di discariche, che non consentono il trattamento differenziato, ben oltre il termine, già da tempo scaduto, fissato dalla legge dello Stato.

Il ricorrente ha ritenuto, pertanto, che la norma censurata, dettando disposizioni difformi dalla disciplina statale in tema di rifiuti, violasse così l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., che prevede la potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Inoltre, poiché la normativa regionale impugnata contrasterebbe con una disciplina statale attuativa di quella comunitaria - segnatamente di quella contenuta nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti - sarebbe violato, altresì, l'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto dei vincoli imposti dall'ordinamento comunitario.

2.- In via preliminare deve osservarsi che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 19 novembre 2014, n. 35, recante «Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia)», a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (intervenuta il 20 novembre 2014) e, quindi, dal 21 novembre 2014.



La Regione Liguria non si è costituita in giudizio e il Presidente del Consiglio dei ministri non ha rinunciato al ricorso, per il cui accoglimento ha invece insistito con memoria depositata in data 1° giugno 2015.

Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, perché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, devono congiuntamente verificarsi le seguenti condizioni: *a)* la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; *b)* la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate (*ex plurimis*, sentenze n. 32 e n. 16 del 2015, n. 87 del 2014, n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012, n. 325 del 2011).

Integrato il requisito sub *a)*, v'è da chiedersi se sia verificato anche quello della mancata applicazione medio tempore della normativa abrogata.

In proposito deve osservarsi che la disposizione è restata in vigore dal 21 agosto al 21 novembre 2014. Pur trattandosi di un ristretto lasso temporale (tre mesi), il contenuto delle norme impugnate - che dispongono la proroga di un termine già da tempo scaduto secondo la legislazione statale, con conseguente prosecuzione di attività in essere, che avrebbero dovuto essere inibite - comporta la loro immediata e automatica applicazione. La seconda condizione, dunque, non si è nel caso di specie verificata, con la conseguenza che non può considerarsi cessata la materia del contendere.

3.- Nel merito la questione è fondata.

3.1.- La disposizione regionale impugnata contiene norme che riguardano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, occupandosi in particolare del loro pretrattamento prima della collocazione in discarica per la separazione fra la frazione secca e la frazione umida.

Secondo la giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis* sentenze n. 285 del 2013, n. 244 del 2011, n. 249 del 2009, n. 62 del 2008), la disciplina dei rifiuti «si colloca [...] nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *s)*, Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (così, in particolare, la sentenza n. 249 del 2009)» (sentenza n. 259 del 2014). Quindi, «non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente», anche se le Regioni possono stabilire «per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati», pur sempre nel rispetto «della normativa statale di tutela dell'ambiente (sentenza n. 61 del 2009)» (sentenza n. 285 del 2013).

Le Regioni sono dunque legittimate ad intervenire in tale ambito solo a condizione che perseguano finalità proprie attinenti a competenze regionali e, comunque, garantendo livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale.

3.2.- Nella specie deve osservarsi che l'effetto dell'introduzione dell'art. 24-*bis*, ad opera dell'impugnato art. 5, è quello di procrastinare al 31 dicembre 2014 - e, con il crono-programma, sino al 31 dicembre 2015 - l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati. Pertanto, la disposizione impugnata finisce per consentire il conferimento, fino a tale data, di rifiuti indifferenziati, in attesa del perfezionamento dei programmi di adeguamento e organizzazione delle discariche, che nel frattempo possono continuare ad operare con le modalità operative in corso.

La legislazione statale, invece, con l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), prevedeva tale possibilità solo fino al 31 dicembre 2006, termine poi prorogato al 31 dicembre 2008, dall'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), e ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2009, dall'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13.

La Regione Liguria, con la disposizione impugnata, ha dunque finito per legittimare la prosecuzione del trattamento indifferenziato dei rifiuti ben oltre il termine previsto dalla legge statale.

Risulta, pertanto, evidente che la citata disciplina regionale, consentendo per un maggiore periodo di tempo una modalità di smaltimento dei rifiuti deteriore per l'ambiente e l'eco-sistema, compromette i livelli di tutela previsti dalla legge statale, così da palesare la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s)*, Cost.

4.- Devono ritenersi assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 - Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Marta CARTABIA, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150149

N. 150

Sentenza 26 maggio - 14 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Retribuzione aggiuntiva per le festività civili nazionali ricadenti di domenica - Esclusione.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), art. 1, comma 224.

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra P. E. ed altri e il Ministero della giustizia con ordinanza del 20 gennaio 2014, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2014.



Visti l'atto di costituzione di P. E. ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato Ferdinando Emilio Abbate per P. E. ed altri e l'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza, depositata il 20 gennaio 2014, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

1.1.- La Corte rimettente premette che, con sentenza depositata il 16 dicembre 2009, la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Viterbo, aveva accolto le opposizioni proposte dal Ministero della giustizia avverso i decreti ingiuntivi emessi in favore di alcuni dipendenti dello stesso Ministero, ritenendone infondata la pretesa diretta ad ottenere il compenso previsto dall'art. 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), relativo alle festività coincidenti con la domenica. La Corte di cassazione precisa che la Corte d'appello aveva escluso il riconoscimento del compenso di cui al citato art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949 ed aveva riformato la sentenza di primo grado, sulla base del rilievo che l'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, norma di natura interpretativa o comunque dotata di efficacia retroattiva, aveva elencato il suddetto art. 5 fra le disposizioni inapplicabili al lavoro pubblico ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), una volta stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro per il quadriennio 1998-2001.

La Corte rimettente precisa, pertanto, di essere stata adita con ricorso proposto dai dipendenti del Ministero avverso la sentenza d'appello e ricorda che, fra l'altro, i ricorrenti avevano chiesto anche di sollevare questione di legittimità costituzionale del comma 224 dell'art. 1 in esame, ritenendo che la retroattività della citata norma, che si applica a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, «salva l'esecuzione dei giudicati», formati fino alla data dell'entrata in vigore della medesima norma, violasse il divieto di ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, influisse sulla definizione delle controversie giudiziarie in corso (art. 117, primo comma, Cost. e art. 6 della CEDU), ledesse l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.) ed il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

1.2.- Ciò premesso, la Corte di cassazione, in linea preliminare, ritiene non sia possibile adottare un'interpretazione della disposizione censurata, che fa espressamente «salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 1, comma 224, ultimo periodo), conforme alla CEDU. Né ritiene di poter accogliere la tesi della disapplicazione da parte del giudice comune di norme contrastanti con l'art. 6 della CEDU (ma anche con gli artt. 47, secondo comma, e 52, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), alla luce della costante giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui, applicandosi anche ai processi pendenti, sarebbe intervenuto a determinare la modifica dell'esito di un giudizio in corso - nel quale si era riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici ad un compenso aggiuntivo in caso di coincidenza delle festività con la domenica - a favore dell'amministrazione statale, parte in giudizio. E ciò senza che sussistessero gli «impellenti motivi di interesse generale» prescritti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in riferimento all'art. 6 della CEDU, per giustificare la deroga al principio di irretroattività della legge. Non sarebbero, infatti, riconducibili ai predetti motivi né le finalità di «razionalizzare» ed «omogeneizzare» il trattamento dei pubblici impiegati indicate dal Ministero, né le generiche esigenze di compressione della spesa pubblica connesse all'equilibrio del bilancio dello Stato.

Detta norma, pertanto, risulterebbe lesiva dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima ha, infatti, ripetutamente affermato che, nonostante non sia precluso al legislatore intervenire, mediante nuove disposizioni retroattive, a disciplinare diritti derivanti da leggi in vigore, i principi della preminenza del diritto e del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU impediscono,



tranne che per motivi di interesse generale non riconducibili a mere esigenze finanziarie, l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia, con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia azionata contro lo Stato.

Il Collegio rimettente ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale ha già avuto occasione più volte di ravvisare una coincidenza di impostazione fra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e la propria giurisprudenza (in specie, sentenza n. 264 del 2012) in ordine al divieto di retroattività della legge, secondo la quale il legislatore può emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

1.3.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che venga dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

Nella specie, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che la norma di cui all'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, pur avendo efficacia retroattiva, non sia innovativa e sia rivolta a chiarire il significato di una legge precedente, ovvero ad esplicitare uno dei significati, tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate.

Essa non contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, Cost., in primo luogo perché la Corte europea dei diritti dell'uomo non avrebbe affermato il principio del divieto assoluto di leggi retroattive, ma avrebbe ritenuto legittimo l'intervento del legislatore che, per porre rimedio ad un'imperfezione tecnica della legge interpretata, avesse inteso, con legge retroattiva, ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore stesso. Alla luce di tutto ciò, la difesa statale ritiene che la norma censurata abbia un'indubbia natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001. Essa, infatti, tenderebbe a risolvere dubbi interpretativi sull'ambito di efficacia della predetta norma a seguito della stipulazione della seconda tornata di contratti collettivi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La specificazione di tale ambito di efficacia risponderebbe a precise esigenze di razionalizzazione e perequazione del sistema retributivo dei dipendenti pubblici, anche alla luce della ritenuta ragionevolezza della norma in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2008.

1.4.- Si sono costituite in giudizio le parti private del giudizio principale, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata in quanto una lettura adeguata e costituzionalmente orientata della norma censurata consentirebbe di escluderne la natura retroattiva. Ove intesa in tal modo, la predetta norma sarebbe, infatti, applicabile ai soli giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore e non, quindi, al giudizio principale.

In via subordinata, le predette parti chiedono che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma oggetto di censura per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU.

L'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005 sarebbe in contrasto con i principi di parità delle armi, di certezza del diritto, nonché più in generale del diritto ad un giusto ed equo processo, sanciti dall'art. 6 della CEDU, principi che fanno parte anche dell'ordinamento giuridico europeo, per effetto del loro recepimento da parte del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

Tale contrasto sussisterebbe per le seguenti ragioni: la disposizione censurata sarebbe inserita nel testo di una legge, la legge finanziaria per il 2006, destinata a tutt'altri fini; essa è intervenuta a distanza di cinque anni dal d.lgs. n. 165 del 2001 ed oltre quarantacinque anni dopo la legge n. 260 del 1949, quando sulla predetta legislazione si era formato un diritto vivente che, derivato dall'orientamento univoco della Corte di cassazione, riconosceva pacificamente ai lavoratori pubblici le pretese negate dalla norma in esame; essa risulterebbe solo formalmente interpretativa, essendo nella sostanza innovativa, in quanto il tenore letterale delle norme interpretate (d.lgs. n. 165 del 2001 e legge n. 260 del 1949) non comprenderebbe, fra le possibili combinate letture, l'interpretazione *in parte qua* fornita dal legislatore; infine, essa andrebbe a regolare fattispecie in cui lo Stato italiano è direttamente parte in causa.

2.- All'udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), là dove prevede che «[t]ra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1,



secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Tale norma è censurata per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Essa, infatti, nella parte in cui stabilisce che l'art. 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), deve intendersi nel senso di escludere l'applicabilità ai lavoratori pubblici, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, escludendo quindi il riconoscimento del diritto dei predetti ad un compenso aggiuntivo in caso di coincidenza delle festività con la domenica, anche con riguardo ai giudizi pendenti, conterrebbe una norma retroattiva, lesiva dei principi della preminenza del diritto e del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU.

In particolare, la norma sarebbe intervenuta nel corso di un giudizio, al fine di determinare la modifica dell'esito dello stesso in favore dello Stato, parte del medesimo giudizio, in assenza di motivi imperativi di interesse generale, non potendosi configurare come tali né le finalità di "omogeneizzare" e "razionalizzare" il trattamento nel pubblico impiego, né le generiche esigenze finanziarie richiamate.


2.- La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

2.1.- Preliminarmente occorre riconoscere la fondatezza dell'assunto del rimettente secondo cui non è possibile una interpretazione della norma censurata che ne escluda la portata retroattiva e dunque l'applicabilità ai giudizi in corso, ivi compreso il giudizio principale. Il tenore letterale dell'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005 che, nel delimitare la propria sfera di applicazione, espressamente fa salva solo «l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge» (secondo periodo), impedisce di assegnare a detta norma un significato diverso da quello sospettato di illegittimità, non consentendo di attribuirle effetti solo pro futuro, poiché risulta *ictu oculi* il suo carattere retroattivo e la sua incidenza sul giudizio in corso. Questa Corte ha più volte affermato che l'onere dell'interpretazione conforme grava sul giudice «entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme» (sentenza n. 349 del 2007). Qualora ciò non sia possibile, ove cioè la verifica della praticabilità di una interpretazione della norma interna in senso conforme alla CEDU, realizzata dal giudice comune avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione, dia esito negativo, questi non può far altro che sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 del 2009.). Questa soluzione si collega all'impossibilità di disapplicare la norma ritenuta in contrasto con la norma convenzionale, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, sentenze n. 80 del 2011 e n. 349 del 2007).

2.2.- Il suddetto contrasto con la norma convenzionale e, quindi, con l'art. 117, primo comma, Cost., tuttavia, non sussiste per i motivi che si precisano di seguito.

L'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui dispone che l'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, come successivamente modificato, è una fra le disposizioni divenute inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.l.gs. n. 165 del 2001, interviene sul contenuto di tale norma. Quest'ultima, nel dettare norme transitorie volte ad assicurare la graduale attuazione della riforma del lavoro pubblico, prescrive che, «[s]alvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001».

Il citato art. 69 si inserisce nel quadro della riforma del lavoro pubblico, introdotta con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ed ispirata, come già riconosciuto da questa Corte, «alle finalità di "accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea", di "razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica", di "integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato" (v. art. 1)» (sentenza n. 359 del 1993). Tale riforma «ha profondamente innovato la disciplina in precedenza posta dalla legge quadro sul pubblico impiego (legge



29 marzo 1983, n. 93), ricostruendo l'intera materia intorno ai nuovi principi della "privatizzazione" e della "contrattualizzazione" enunciati nell'art. 2, primo comma, lett. a), della legge n. 421 del 1992 e attuati, nel decreto n. 29 del 1993, mediante l'inquadramento dei rapporti d'impiego pubblico nella cornice del diritto civile e nella contrattazione collettiva e individuale» (sentenza n. 359 del 1993).

Il d.lgs. n. 165 del 2001, seguito alla cosiddetta "seconda privatizzazione" del lavoro pubblico operata dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), ha confermato l'impianto della riforma del 1993, diretta a «valorizzare la distinzione tra organizzazione della pubblica amministrazione, la cui disciplina viene affidata in primo luogo alla legge, e rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, tendenzialmente demandato allo strumento della contrattazione collettiva» (sentenza n. 313 del 1996; sentenza n. 88 del 1996), in linea con la configurazione della contrattazione collettiva come strumento di partecipazione.


In questa prospettiva l'art. 2 del predetto d.lgs. n. 165 del 2001, nell'individuare le fonti di disciplina del lavoro pubblico, ha assegnato alla legge il compito di regolare, quanto meno nei principi, l'organizzazione degli uffici, demandando viceversa alla contrattazione collettiva la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti. In particolare, al comma 2, ha statuito che «[i] rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto». Fra di esse c'è il comma 3 nel quale ha disposto che «[l] attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti [...] collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali» e che «[l]e disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale».

Questa Corte ha già avuto modo di desumere dalle indicate disposizioni che il legislatore «ha voluto riservare alla contrattazione collettiva l'intera definizione del trattamento economico, eliminando progressivamente tutte le voci extra ordinem» (sentenza n. 146 del 2008) al fine di realizzare, ad un tempo, l'obiettivo della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, mediante il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica.

L'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, nell'annoverare tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'art. 69, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001) a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, l'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949, in base al quale è riconosciuto il diritto ad una ulteriore retribuzione nel caso in cui le festività ricorrono di domenica, si pone in armonia con l'obiettivo di riconoscere alla sola fonte contrattuale il compito di definire il trattamento retributivo, eliminando tutte le voci extra ordinem. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, scrutinando la medesima norma, pur sotto altro profilo, si deve anche evidenziare la finalità del contenimento e della razionalizzazione della spesa per il settore del pubblico impiego, finalità «che è imposta dall'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 [...], e ribadita dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001» (sentenza n. 146 del 2008).

Risulta, pertanto, evidente che la norma censurata si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, cosicché la portata retroattiva della medesima non si rivela irragionevole, né si pone in contrasto con altri interessi costituzionalmente protetti (*ex plurimis*: sentenze n. 257 del 2011, n. 236 del 2009).

Questa Corte ha più volte affermato che, posto che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost. per la materia penale, (fra le altre, sentenze n. 156 del 2014, n. 78 del 2012, n. 257 del 2011), deve riconoscersi come «al legislatore non sia [...] precluso di emanare [...] norme retroattive (sia innovative che di interpretazione autentica), purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU» (sentenza n. 264 del 2012)» (sentenza n. 156 del 2014; così anche, *ex plurimis*, sentenze n. 78 del 2012, n. 15 del 2012). Questa Corte ha ritenuto che ciò accade allorché una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore (sentenza n. 311 del 2009; così anche Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society ed altri contro Regno Unito), nonché di riaffermare l'intento originale del Parlamento (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas e altri contro Francia) a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini.



Nella specie, l'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, nell'escludere l'applicabilità ai lavoratori pubblici della norma recante la previsione del diritto ad una retribuzione aggiuntiva nel caso in cui le festività ricorrano di domenica, all'indomani della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, non ha fatto altro che dare attuazione ad uno dei principi ispiratori dell'intero d.lgs. n. 165 del 2001. Tale è da intendersi la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, principio cui era informata la norma interpretata (l'art. 69 del citato d.lgs. n. 165 del 2001), nella parte in cui disponeva, in via generale, l'inapplicabilità «delle norme generali e speciali del pubblico impiego», a seguito appunto della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997. La norma in questione ha chiarito - risolvendo una situazione di incertezza testimoniata dalla presenza di pronunce di segno contrastante (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 marzo 1981, n. 1803; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 gennaio 2011, n. 258; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 luglio 2006, n. 15331) - che l'art. 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949 ha carattere imperativo. Esso è, pertanto, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti dallo Stato, dagli enti pubblici e dai privati (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 febbraio 2008, n. 4667), rientrando fra le «norme generali [...] del pubblico impiego», di cui l'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce l'inapplicabilità a seguito della stipulazione dei contratti collettivi, in linea con il principio della onnicomprensività della retribuzione e del divieto di ulteriori corrisposizioni, diverse da quelle contrattualmente stabilite (sentenza n. 146 del 2008).

Alla luce di quanto detto, l'intervento interpretativo del legislatore non solo non contrasta con il principio di ragionevolezza «che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento» (sentenza n. 209 del 2010), escluse da questa Corte già nella sentenza n. 146 del 2008 in considerazione della peculiarità del regime del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni delineato dal d.lgs. n. 165 del 2001 e dai contratti collettivi ivi richiamati, ma neppure determina una lesione dell'affidamento. Il testo originario rendeva, sin dall'inizio, plausibile, come si è già rilevato, una lettura diversa da quella che i destinatari della norma interpretata hanno ritenuto di privilegiare (sentenza n. 170 del 2008), coerente con i principi ai quali è informato il rapporto di lavoro pubblico. Né si ravvisa una lesione delle attribuzioni del potere giudiziario. La norma in esame, infatti, avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, limitandosi a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l'esercizio di tale potestà deve attenersi, definendo e delimitando la fattispecie normativa oggetto della medesima (sentenza n. 170 del 2008), proprio al fine di assicurare la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 209 del 2010).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza di rimessione riportata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, *Presidente*


Silvana SCIARRA, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 151

Sentenza 9 giugno - 14 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Edilizia abitativa agevolata - Criteri per l'accesso ai benefici.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera *b*).
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, lettere *a*) e *b*), (*recte*: 53, comma 2), e 54, commi 5 e 8, lettera *b*), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 20-27 giugno 2014, depositato in cancelleria il 26 giugno 2014 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso spedito per la notificazione il 20 giugno 2014, ricevuto il successivo 27 giugno e depositato il 26 giugno 2014 (reg. ric. n. 46 del 2014), ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, lettere *a*) e *b*), (*recte*: 53, comma 2), e 54, commi 5 e 8, lettera *b*), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Il ricorrente osserva che le norme impugnate, al fine di regolare l'accesso a prestazioni sociali, impiegano l'indicatore delle condizione economica familiare (ICEF), anziché l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).



Quest'ultimo è disciplinato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e impone criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Ricorda il ricorrente che l'ISEE, come questa Corte avrebbe affermato con la sentenza n. 297 del 2012, determina un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, posto che queste ultime vanno assicurate in condizioni di uguaglianza sull'intero territorio nazionale.

La Provincia autonoma, pertanto, non avrebbe competenza per derogare a tale criterio normativo.

2.- Si è costituita la Provincia autonoma di Trento, eccependo l'inammissibilità del ricorso, e chiedendone, nel merito, il rigetto.

La Provincia premette che l'art. 53, comma 2, impugnato, inserendo il comma 2.1. nell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», con riferimento all'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ridetermina a favore del conduttore il canone di locazione, in presenza di eventi che abbiano comportato una diminuzione del reddito stimata sulla base dell'ICEF.

L'art. 54 impugnato, invece, disciplina la concessione di contributi pubblici per l'acquisto o la ristrutturazione di un'abitazione privata, disponendo che gli aspiranti siano collocati in graduatoria anche in base all'ICEF (comma 5) e che la Giunta determini il livello minimo e massimo dell'indicatore ICEF per l'accesso al contributo (comma 8, lettera b).

Ciò detto, la parte resistente osserva che l'ICEF, anziché appartenere al campo dei livelli essenziali delle prestazioni, è oggetto della competenza legislativa ed amministrativa propria della materia cui si riferiscono i benefici concessi sulla base di tale indicatore. Nel caso di specie, si tratta delle competenze provinciali primarie in tema di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico e di assistenza e beneficenza pubblica, ai sensi dell'art. 8, numeri 10) e 25), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Queste competenze sono state esercitate con la legge provinciale n. 15 del 2005, il cui regolamento attuativo, approvato con il decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg., recante «Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa”», articolo 11», rinvia alla normativa provinciale sull'ICEF. Quest'ultima precede il d.lgs. n. 109 del 1998, poiché è stata introdotta, a mezzo di delibere della Giunta, sulla base dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 1° febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria).

Svolte queste premesse normative, la Provincia eccepisce l'inammissibilità del ricorso, anzitutto in quanto tardivo. Le norme impuginate non disporrebbero alcunché a proposito dell'ICEF, ma si limiterebbero a presupporre l'operatività, che discende dall'art. 6 della legge provinciale n. 3 del 1993. Il Governo, tuttavia, non ha impugnato questa disposizione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), neppure a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 1998, benché la Provincia non abbia ritenuto di adeguarsi. Sulla base dell'art. 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, l'ICEF ha sempre trovato applicazione, salvo che per l'accesso a prestazioni disciplinate da leggi dello Stato cui non si siano sostituite leggi provinciali, ai sensi dell'art. 105 dello statuto speciale. Ciò vale anche per il settore dell'edilizia pubblica, che subirebbe uno «sconvolgimento» ove si fosse obbligati ad adottare l'ISEE per ogni prestazione non ancora esaurita.

Una seconda ragione di inammissibilità, a parere della Provincia, dipende da un difetto di motivazione del ricorso, che ha individuato quale norma interposta l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 1998, benché esso sia stato oramai abrogato per effetto dell'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, attuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».



L'effetto abrogativo si è verificato in seguito alla pubblicazione del decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, avvenuta il 17 novembre 2014, e, quindi, successivamente alla notifica dell'odierno ricorso.

Nonostante ciò, la Provincia ritiene che il ricorrente avrebbe comunque dovuto dare conto della imminente sopravvenienza normativa, tanto più che l'art. 5 del d.l. n. 201 del 2011 avrebbe profondamente innovato la disciplina dell'ISEE. Le soglie di accesso alle prestazioni sono, infatti, determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, e non più dagli enti erogatori, che non possono più neppure introdurre ulteriori criteri. La circostanza che il «parametro» della questione di costituzionalità è mutato, secondo la Provincia, rende inammissibile il ricorso, posto che «il giudizio non può essere trasferito d'ufficio ad un nuovo, diverso parametro».

Infine, il ricorso sarebbe inammissibile anche perché l'Avvocatura non avrebbe motivato in ordine all'applicabilità alla Provincia autonoma di un parametro di competenza introdotto con la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonostante si verta in materie di competenza legislativa provinciale.

Nel merito, la Provincia rileva che, allo stato, l'art. 5 del d.l. n. 201 del 2011 e il d.P.C.m. n. 159 del 2013 non hanno determinato i livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti all'assistenza sociale (LIVEAS) e le relative soglie di accesso con riguardo agli interventi di edilizia pubblica, sicché il parametro dedotto dal ricorrente non sarebbe pertinente, essendo legato a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale dovrebbe definire il livello essenziale di erogazione.

Posto che gli interventi oggetto delle norme impugnate non riguardano i livelli essenziali delle prestazioni in base alla normativa statale, l'ISEE non sarebbe in ogni caso applicabile, tanto più che l'art. 14, comma 6, del d.P.C.m. n. 159 del 2013 demanda alle autonomie speciali l'attuazione del decreto in forme compatibili con gli statuti. Tale conclusione pare alla Provincia pacifica anche con riguardo al d.lgs. n. 109 del 1998, che non provvedeva a definire alcun livello essenziale delle prestazioni e lasciava l'ente erogatore libero di determinare la soglia di accesso a queste ultime. Apparirebbe perciò «del tutto irragionevole l'imposizione da parte dello Stato di un metodo di valutazione della situazione economica in un contesto in cui è rimessa alle Regioni sia l'effettiva istituzione della prestazione sia la definizione della soglia di accesso».

In ogni caso, aggiunge la Provincia, il ricorrente neppure allega che l'applicazione dell'ICEF, in luogo dell'ISEE, determina l'erogazione di un livello delle prestazioni inferiore a quello essenziale.

Con riferimento all'art. 54, commi 5 e 8, lettera *b*), infine, la difesa provinciale osserva che i contributi per l'acquisto o la ristrutturazione di un alloggio di proprietà privata non riguardano il diritto sociale all'abitazione e sono perciò del tutto estranei al campo dei livelli essenziali delle prestazioni.

3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

L'Avvocatura rileva che il d.lgs. n. 109 del 1998 non ha definito i LIVEAS, ma ha introdotto con l'ISEE un «metodo di calcolo del reddito che gli enti erogatori devono considerare per l'accesso a servizi agevolati, lasciando liberi tali enti di individuare la soglia reddituale e di far ricorso a criteri ulteriori (sentenza n. 296 del 2012)».

In seguito, la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ha istituito il piano nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali (art. 18), approvato con il d.P.R. 3 maggio 2001 (Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003) per il solo triennio 2001-2003.

Il metodo di calcolo indicato con l'ISEE, prosegue l'Avvocatura, non può che operare sull'intero territorio nazionale, sovrapponendosi alle competenze provinciali in materia di edilizia pubblica e di assistenza e beneficenza pubblica.

Proprio con riferimento a tale ambito materiale, questa Corte avrebbe ripetutamente affermato che la determinazione dell'offerta minima di alloggi per i ceti meno abbienti attiene alla competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni, nella quale pertanto rientrerebbe anche la disciplina dell'ISEE.

4.- Da ultimo, la Provincia autonoma ha depositato una memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

La difesa provinciale osserva che il d.P.C.m. n. 159 del 2013 è stato parzialmente annullato da alcune pronunce del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che tuttavia non avrebbero l'effetto di mutare i termini del giudizio costituzionale. Semmai, se ne ricaverebbe un quadro di «complessiva incertezza» con riguardo alla disciplina dell'ISEE.

Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, ma tardivamente, una memoria.



Considerato in diritto

1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 20 giugno 2014, ricevuto il successivo 27 giugno e depositato il 26 giugno 2014 (reg. ric. n. 46 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, lettere *ab*), (*recte*: 53, comma 2), e 54, commi 5 e 8, lettera *b*), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Il ricorrente lamenta che le disposizioni impugnate, al fine di concedere agevolazioni sul canone degli immobili di edilizia residenziale pubblica e contributi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata, applichino un indicatore della situazione economica degli aspiranti diverso dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Difatti l'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 1° febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria), ha demandato alla Giunta il potere di individuare un indicatore, basato sul reddito e sugli altri elementi significativi del patrimonio, cui ricorrere ove le leggi provinciali subordinino gli «interventi agevolativi» ad una valutazione delle condizioni economiche o reddituali dei beneficiari.

Per effetto di questa disposizione, vige nella Provincia autonoma di Trento la delibera della Giunta provinciale 24 maggio 2005, n. 1015, recante «Definizione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni in ordine al sistema esperto per la valutazione della condizione economica familiare (ICEF) di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 ed approvazione dei relativi modelli di dichiarazione sostitutiva, delle istruzioni per la compilazione, nonché indicazioni in merito alla loro validità, modifiche, controlli e sanzioni», ove si rinviene la disciplina dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), cui le disposizioni oggetto di ricorso rinviano.

A parere del ricorrente, l'ISEE determina un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, dal quale la legislazione provinciale non può discostarsi, se non violando l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

2.- In via preliminare, va valutata l'eccezione con cui la Provincia autonoma ha dedotto l'inammissibilità del ricorso perché esso non contiene alcun riferimento alle competenze legislative attribuite dallo statuto di autonomia speciale.


L'eccezione è fondata.

L'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), limita l'applicabilità dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto con quest'ultima legge, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle attribuzioni statutarie.

Ove, perciò, venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dalla indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. (sentenza n. 220 del 2008; ordinanza n. 358 del 2002).

Pertanto, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile (sentenza n. 16 del 2012), fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia (sentenza n. 213 del 2003).

È consentito, altresì, porre a fondamento del ricorso contemporaneamente le norme dello statuto speciale di autonomia e l'art. 117 Cost., se nell'esercizio di competenze conferite allo Stato sono stati posti in essere limiti comunque opponibili alle autonomie speciali a titolo di obblighi internazionali, di norme fondamentali delle



riforme economico-sociali o di principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 315 e n. 187 del 2013), considerato che in tali casi non può mettersi in dubbio, neppure alla luce dello statuto, la soggezione della legislazione regionale o provinciale alla normativa statale.

Non è, viceversa, ammessa la proposizione di un ricorso che ometta persino di menzionare le attribuzioni recate dagli statuti di autonomia speciale, dato che questa Corte, con orientamento costante, «ha più volte affermato che, qualora sia proposta impugnazione di una norma di legge di una Regione ad autonomia speciale, anche denunciandone l'eventuale contrasto con il diritto dell'Unione europea, il ricorrente ha l'onere di specificare le ragioni per cui debba prendersi in considerazione l'art. 117 Cost., in luogo del parametro ricavabile dallo statuto speciale» (sentenza n. 288 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 311 del 2013, n. 90 del 2011, n. 286 del 2007, n. 203 del 2005 e n. 213 del 2003).

Nel caso di specie, è sufficiente osservare, sul piano dell'ammissibilità, che il ricorso non reca alcun riferimento allo statuto della Provincia autonoma, ma si fonda sulla sola asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

Inoltre, si può aggiungere che è indiscussa l'astratta pertinenza delle disposizioni impugnate rispetto alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di «edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico» e di «assistenza e beneficenza pubblica» (art. 8, numeri 8 e 25, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), sicché sarebbe stata necessaria anche una pur sintetica motivazione con riferimento alla compressione di tali attribuzioni per effetto dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva e trasversale dello Stato, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

Tali omissioni rendono il ricorso inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, *Presidente*


Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 152

Sentenza 9 giugno - 14 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi - Programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea - Avvalimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Consip spa quale centrale di committenza.

– Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) - convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - art. 9, comma 8-*bis*.

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Regione Campania con ricorso spedito per la notifica il 21 agosto 2014, depositato in cancelleria il 22 agosto 2014 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.- La Regione Campania ha proposto questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 9, comma 8-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza, per le procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

La ricorrente sostiene che la norma impugnata, «non limitando esplicitamente il proprio ambito operativo alle sole amministrazioni statali», violerebbe gli artt. 97, 118 e 120 della Costituzione ed in tal senso svolge le sue argomentazioni.

2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, la non fondatezza della questione.

3.- In prossimità dell'udienza la Regione Campania ha depositato memoria con la quale insiste per la declaratoria di incostituzionalità del denunciato art. 9, comma 8-*bis*, ribadendo quanto già assunto con il ricorso.



Considerato in diritto

1.- Riservata a separata pronuncia la decisione sull'impugnazione proposta dalla Regione Campania avverso altre disposizioni contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, viene in questa sede in esame la questione di legittimità costituzionale relativa dell'art. 9, comma 8-bis.

Detta ultima disposizione recita testualmente: «Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.a., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni».

La ricorrente, sulla premessa che la norma anzidetta si applichi non solo alle amministrazioni statali, ne assume il contrasto, anzitutto, con gli artt. 97 e 118 Cost., in quanto l'accentramento di funzioni amministrative in capo al Ministero dell'economia e delle finanze provocherebbe un'invasione nelle sfere di competenza regionali in ambito amministrativo, con lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed in contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

La Regione deduce, altresì, la violazione dell'art. 120 Cost., giacché la prevista sostituzione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diverse amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea - «tra cui anche le singole autorità regionali competenti» - violerebbe il principio di leale collaborazione, presupponendo il potere sostitutivo, quale «strumento eccezionale di intervento», l'inerzia degli enti titolari dei poteri, con ciò confermando che in alcuni ambiti lo Stato non è titolare in via diretta di alcuna potestà.

2.- La questione non è fondata.

2.1.- Il censurato comma 8-bis dell'art. 9 del d.l. n. 66 del 2014 si inserisce nel contesto di una regolamentazione, più ampia, concernente l'acquisizione di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche (statali, regionali, provinciali e locali in genere), volta alla razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, con l'obiettivo del risparmio e della efficienza della spesa medesima (Capo I del Titolo II del citato d.l. n. 66 del 2014).

La disposizione denunciata è rivolta, tuttavia, ad un ambito particolare, quale quello dei programmi di sviluppo cofinanziati con i fondi dell'Unione europea, in cui viene anzitutto in rilievo la disciplina dettata dai regolamenti della Comunità europea in materia di fondi strutturali e di investimento (da ultimo il Regolamento CE 17 dicembre 2013, n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio).

Un ambito che dà spazio, secondo una logica di efficienza, controllo e trasparenza, ad una disciplina articolata, che prevede molteplici attori ai fini della realizzazione dei programmi cofinanziati, ossia le varie autorità - designate per ciascun programma operativo da ogni Stato membro (art. 123) - di gestione (quale autorità responsabile principale dell'attuazione del programma: art. 125), di certificazione (quale autorità che svolge compiti di pagamento e predisposizione dei bilanci: art. 126), di audit (quale autorità che si interessa del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo: art. 127), nonché gli organismi intermedi (ai quali può essere affidata la gestione di parte di un programma: art. 123) e di coordinamento (incaricati di mantenere i contatti con la Commissione e coordinare le attività degli altri organismi designati: artt. 123 e 128).

Proprio in questa prospettiva la normativa interna ha inteso supportare la disciplina eurounitaria attraverso la previsione di moduli di coordinamento e sostegno delle attività relative ai programmi cofinanziati con fondi dell'Unione europea, affidando le relative funzioni alla Presidenza del Consiglio (o ad un Ministro delegato), alla Agenzia per la coesione territoriale ed allo stesso Ministero dell'economia e delle finanze (art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014»; in precedenza, le indicazioni del Quadro strategico nazionale del giugno 2007, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007, n. 3329).

Nella medesima ottica è stato, altresì, previsto, dapprima puntualmente (art. 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) e, poi, in termini più generali (art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,



n. 164), il potere sostitutivo del Governo, ai sensi del secondo comma dell'art. 120 Cost., per arginare e porre rimedio alla «inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi», così da evitare di incorrere nelle sanzioni dell'Unione europea «per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti» (art. 9, comma 2, del citato d.l. n. 69 del 2013).

2.2.- Nel delineato contesto si colloca, quindi, l'avvalimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Consip spa, quale centrale di committenza (artt. 3, comma 34, e 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), affinché l'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea sia condotta in modo efficiente e semplificato. Esigenza, questa, che si è resa particolarmente pressante, giacché l'esperienza operativa ha registrato ritardi ed inadempimenti nell'attuazione dei programmi anzidetti, tanto da rendere necessaria una specifica previsione di sostituzione governativa.

Per tali fini, dunque, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche nell'esercizio delle sue competenze attinenti al coordinamento nazionale delle autorità di audit, nonché nell'ambito delle procedure di assistenza tecnica e di supporto delle autorità di gestione e certificazione dei programmi europei, è demandato di provvedere, tramite la Consip spa, alla predisposizione di convenzione volta a disciplinare lo svolgimento di procedure di gara specificamente, appunto, «finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni».

La disposizione di cui al comma 8-bis - che si rivolge indifferentemente a tutte le amministrazioni titolari di programma cofinanziato e, quindi, anche agli enti territoriali e locali - è volta, dunque, a razionalizzare e semplificare i processi di acquisto con l'obiettivo di ridurre i tempi e di ottimizzare, in un'ottica di trasparenza, i costi delle procedure, lasciando, tuttavia, inalterato il profilo dell'esercizio proprio delle funzioni spettanti a ciascuna amministrazione coinvolta.

La disciplina censurata è, pertanto, riconducibile alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004), quale norma di principio posta dallo Stato, che, non incidendo sull'esercizio delle funzioni spettanti alle amministrazioni coinvolte nei programmi di sviluppo cofinanziati dall'Unione europea (e, segnatamente, quelle designate dalle Regioni), non pone, di conseguenza, problemi di interferenza con gli artt. 97 e 118 Cost., congiuntamente evocati, né assume i connotati del potere sostitutivo del Governo (specificamente invece, come detto, previsto in altra sede normativa per il caso di inerzia nell'attuazione dei programmi stessi).

Dal che la non fondatezza, sotto ogni profilo, della sollevata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, promossa, in riferimento agli artt. 97, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, *Presidente*


Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 153

Sentenza 9 giugno - 14 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Contenimento della spesa pubblica - Tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale statale - Obbligo di adeguamento delle Regioni.

– Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 - art. 13, commi 1, 2, 3 e 4.

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Regione Campania con ricorso spedito per la notifica il 21 agosto 2014, depositato in cancelleria il 22 agosto 2014 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;


uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con il ricorso in epigrafe, la Regione Campania impugna l'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 della Costituzione.

La ricorrente, in primo luogo, afferma che le norme censurate, imponendo un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale regionale (fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente), avrebbero invaso la potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa, riconosciuta dall'art. 117, quarto comma, Cost.

Non limitandosi poi a prescrivere un determinato contenimento della spesa pubblica regionale, bensì individuando specificamente e selettivamente la voce di spesa regionale da ridurre, le medesime disposizioni sarebbero altresì lesive dell'autonomia finanziaria della Regione, la quale si esplica anche nella scelta delle spese da limitare a vantaggio di altre.



L'intervento normativo in esame non sfuggirebbe al giudizio di incostituzionalità nemmeno ove, pur in assenza di una sua espressa qualificazione in tale senso, fosse ricondotto alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». In tale caso, infatti, risulterebbe comunque violato l'art. 117, terzo comma, Cost., posto che il legislatore statale non si sarebbe limitato a sancire un principio generale, bensì avrebbe disposto la diretta limitazione di una singola voce di spesa, in palese contrasto con la giurisprudenza costituzionale che circoscrive l'esercizio della potestà legislativa statale alla fissazione di mere norme di principio (viene citata la sentenza n. 297 del 2009).

Sotto altro profilo, l'estensione temporale dell'efficacia di tali previsioni anche ai rapporti in corso colliderebbe con l'art. 97 Cost., per gli effetti, si suppone negativi, che ne deriverebbero sul buon andamento dell'azione amministrativa.

Il vulnus arrecato alla autonomia regionale sarebbe ancora aggravato dalle conseguenze che le disposizioni impugnate (in particolare, quella di cui al comma 3 dell'art. 13) collegano al mancato adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo limite sancito dal legislatore statale. La norma, invero, nella parte in cui impone alle Regioni di adeguarsi «ai sensi dell'articolo 1, comma 475 della legge 27 dicembre 2013, n. 147», sembra da interpretare (in ragione del rinvio a sua volta contenuto nell'art. 1, comma 475, all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) nel senso di far derivare dal mancato adeguamento nei termini indicati il taglio dei trasferimenti di risorse statali nei confronti delle Regioni (nelle quantità indicate dallo stesso all'art. 2, comma 1 del d.l. n. 174 del 2012). Tale misura sanzionatoria, da un lato, determinerebbe conseguenze gravemente sproporzionate rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa prefissati (tali da svilire e depotenziare l'attività di programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative dell'ente territoriale); dall'altro, eliderebbe qualsivoglia discrezionalità della Regione in ordine all'an o al quomodo della riduzione della propria spesa, con gravissima lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute.

Da ultimo, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del censurato art. 13, laddove impongono alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento al previsto abbassamento del parametro massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale interessato e alle altre modifiche apportate dal medesimo decreto ai commi 471, 472 e 473 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge n. 147 del 2013 (ovvero entro il 1° luglio 2014), sarebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con gli articoli 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost. Per garantire un corretto adeguamento degli ordinamenti regionali a tali innovazioni occorrerebbero tempi adeguati e congrui, mentre la legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014, definitivamente entrata in vigore il 23 giugno 2014, lascerebbe alle Regioni soltanto otto giorni per l'adeguamento, il cui termine spirerebbe il 1° luglio 2014. Si tratterebbe dunque di un periodo di tempo irragionevolmente breve e lesivo del principio di leale collaborazione, in quanto chiaramente inadeguato rispetto alla tempistica ordinaria di espletamento dell'*iter* normativo necessario a conformare l'ordinamento regionale alle nuove norme statali, con conseguente illegittimità della previsione, sulla base di quanto chiarito da questa Corte con sentenza n. 196 del 2004.

2.- Con atto depositato il 18 settembre 2014, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, formulando tuttavia deduzioni inconferenti rispetto alle questioni sollevate nel presente giudizio. La difesa erariale, infatti, premessi generici riferimenti ai mutamenti dello scenario economico nazionale e mondiale, nonché al quadro dei rapporti tra Stato e autonomie introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), si intrattiene a lungo sui contenuti della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), in relazione alla sfera di autonomia delle Regioni a statuto speciale. Nessuna considerazione viene dedicata ai temi oggetto del ricorso in discussione.

3.- Con memoria depositata il 19 maggio 2015, la Regione Campania aggiunge ulteriori censure a quanto prospettato in ricorso.

Le impuginate previsioni opererebbero un prelievo obbligatorio sulle retribuzioni, qualificabile come «prelievo tributario», illegittimamente limitato alla categoria dei dipendenti pubblici. A tale riguardo, viene richiamata la sentenza n. 223 del 2012, secondo cui l'imposizione di un prelievo obbligatorio, con finalità di concorso alle pubbliche spese, ad un'unica categoria di soggetti violerebbe il principio «della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante».

Le stesse disposizioni sarebbero altresì costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost., in quanto il prelievo tributario obbligatorio disposto sulle retribuzioni (eccedenti una determinata cifra) inciderebbe illegittimamente e a posteriori sulle retribuzioni e sulle indennità già maturate dai pubblici dipendenti.

La regolamentazione retroattiva di diritti già acquisiti in mancanza di una legittima ragione imperativa di interesse generale, determinerebbe ancora una lesione del legittimo affidamento maturato in capo ai destinatari delle nuove pre-



scrizioni, nonché la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Da ultimo, la decurtazione, poiché non meramente transitoria, supererebbe i limiti imposti al legislatore dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale avrebbe ritenuto sacrifici anche onerosi non lesivi dell'art. 3 Cost. a condizione, tuttavia, che si trattasse di limitazioni eccezionali, transeunti, non arbitrarie e consentanee allo scopo prefisso nonché temporalmente limitate (si citano l'ordinanza n. 299 del 1999 e le sentenze n. 310 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 245 del 1997).

Per il resto, la memoria ribadisce quanto già argomentato nel ricorso introduttivo sia in ordine alla ritenuta lesione della autonomia organizzativa, legislativa e amministrativa della Regione (in violazione degli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 Cost.), sia sul carattere irragionevole, sproporzionato e lesivo del principio di leale collaborazione del termine prescritto per adeguare gli ordinamenti regionali alle innovazioni apportate dall'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014.

4.- All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle rispettive difese scritte.

Considerato in diritto

1.- La Regione Campania impugna l'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli articoli 3, 97, 117 primo, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 della Costituzione.

1.1.- Secondo la ricorrente, il citato articolo, nella parte impugnata, imponendo alle Regioni di «adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1 [del medesimo art. 13], ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto», si porrebbe in contrasto: con l'art. 117, quarto comma, e 123 Cost., poiché invaderebbe la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa, da esercitarsi secondo i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati negli statuti; con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, ove anche ricondotto alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», avrebbe disposto la diretta limitazione di una singola voce di spesa, in contrasto con l'indicata norma costituzionale che circoscriverebbe l'esercizio della potestà legislativa statale alla fissazione di sole norme di principio; con l'art. 119 Cost., in quanto lesivo dell'autonomia finanziaria della Regione, che si esplica anche nella scelta delle spese da limitare a vantaggio di altre; con l'art. 97 Cost., per gli effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa che deriverebbero dall'estensione dell'efficacia delle norme impugnate ai rapporti in corso; con l'art. 3 Cost., in quanto la misura sanzionatoria prevista all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 (cui rinvia indirettamente il terzo comma dell'impugnato art. 13), sarebbe «sproporzionata ed illogica» rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa prefissati; con gli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., là dove impone alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento al disposto abbassamento del parametro massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale interessato entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 (ovvero entro il 1° luglio 2014), trattandosi di termine irragionevole e lesivo del principio di leale collaborazione, in quanto inadeguato rispetto all'*iter* normativo necessario a conformare l'ordinamento regionale alle nuove norme statali.

1.2.- Occorre premettere che, per quanto la Regione Campania dichiara di impugnare i primi quattro commi dell'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, le censure formulate attengono, in realtà, soltanto al comma 3, il quale per l'appunto impone alle Regioni di adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo fissato (dal comma 1 del medesimo art. 13) in euro 240.000 annui (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente).

1.3.- In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità delle questioni sollevate dalla Regione soltanto con la memoria depositata il 19 maggio 2015 e riferite: alla violazione del principio «della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante»; al contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost.; alla lesione del legittimo affidamento; alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; alla violazione dell'art. 3 Cost., stante il carattere definitivo e non transeunte



del sacrificio imposto. L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, è limitato ai parametri e alle questioni indicate nel ricorso introduttivo, e non può, la parte ricorrente, introdurre nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio assegnato per impugnare in via principale le leggi (sentenze n. 108 del 2012 e n. 169 del 2010).

1.4.- Ancora in via preliminare, si deve precisare che è riservata a separate pronunce la decisione sull'altra questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Campania, con ricorso iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014.

2.- Così circoscritto il *thema decidendum*, la prospettata violazione della competenza legislativa e dell'autonomia finanziaria della Regione è infondata.

La spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente (sentenze n. 69 del 2011 e n. 169 del 2007), sicché disposizioni dirette al suo contenimento attraverso l'individuazione di limiti generali ad essa, anche con la fissazione di un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, costituiscono legittima espressione della competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost., di determinazione dei principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

Come questa Corte ha ripetutamente affermato, anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali», possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 237 del 2009; in precedenza, nello stesso senso, sentenza n. 417 del 2005), giacché «il finalismo» insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi «la logica della norma di dettaglio» (sentenza n. 205 del 2013). A questa stregua, sono state qualificate come principi fondamentali di coordinamento finanziario norme che ponevano limiti a singole voci della spesa relativa al personale (in tal senso, recentemente le sentenze n. 61 e n. 23 del 2014), sul presupposto che «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentenza n. 16 del 2010).

Coerentemente con questa ricostruzione finalistica del coordinamento che si può realizzare anche tramite norme finanziarie le quali non si limitino a porre un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, ma prescrivano le specifiche modalità per il suo perseguimento, si è affermato che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010).

La previsione impugnata, con la quale è stato imposto alle Regioni di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, già introdotto per il personale statale, si colloca nel contesto di un più ampio intervento di revisione della spesa pubblica, concorrendo, quale misura di razionalizzazione e trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali (dello Stato e delle autonomie territoriali), alla stabilizzazione della finanza pubblica complessiva. Questa «scelta di fondo» del legislatore statale (sentenza n. 151 del 2012) va qualificata dunque come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, idoneo, in quanto tale, ad attrarre alla stessa competenza legislativa dello Stato la definizione delle particolari regole che ne costituiscono il necessario svolgimento tecnico.

All'accertata natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» di quanto previsto nella disposizione censurata, consegue che la lamentata violazione dell'autonomia di spesa delle Regioni non sussiste (*ex plurimis*, sentenze n. 79 del 2014, n. 52 del 2010, n. 237 e n. 139 del 2009, n. 36 del 2004). Né è ravvisabile alcuna violazione della potestà legislativa residuale delle regioni in materia di organizzazione amministrativa, in quanto quest'ultima recede a fronte di misure di coordinamento finanziario necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale (*ex plurimis*, sentenze n. 219 del 2013 e n. 151 del 2012).

3.- A quanto appena esposto, deve comunque aggiungersi che l'impugnata misura di contenimento finanziario non ricadrebbe in alcun caso, come invece reputa la Regione, in una materia di competenza regionale.

Questa Corte ha più volte statuito che il trattamento economico dei dipendenti pubblici va ricondotto alla materia dell'«ordinamento civile», prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni, e quindi anche sulle attribuzioni fatte valere, nella sua impugnazione, dalla Regione ricorrente in materia di organizzazione amministrativa (sentenza n. 19 del 2013), nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 225 del 2013).

Si perviene così, anche per questa diversa via, alla medesima conclusione di infondatezza di tutte le censure di asserita lesione delle competenze legislative regionali invocate dalla ricorrente.

4.- La Regione lamenta anche la violazione dell'art. 97 Cost., per gli effetti, si suppone negativi, sul buon andamento dell'azione amministrativa che deriverebbero dall'estensione dell'efficacia delle norme impuginate ai rapporti in corso.



La questione è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza costituzionale «le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorché la violazione denunciata sia “potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni” (sentenza n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all’onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione (sentenza n. 33 del 2011)» (sentenza n. 229 del 2013).

Queste condizioni non sono soddisfatte nel caso in esame, nel quale la Regione, pur invocando la violazione di un parametro diverso da quelli relativi al riparto delle competenze legislative, non ha spiegato in quali termini tale vizio «comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative (*ex plurimis*, sentenze n. 128 e n. 33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010)» (sentenza n. 236 del 2013).

5.- La questione sollevata con riguardo al termine imposto per l’adeguamento dell’ordinamento regionale è anch’essa inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, è evocata in modo cumulativo, generico e indistinto una pluralità di norme costituzionali (in particolare, la Regione prospetta la violazione degli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost.), senza che vengano specificate le ragioni del contrasto delle disposizioni impugnate con ciascuno dei parametri citati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità» (sentenza n. 450 del 2005), ma deve contenere, per superare lo scrutinio di ammissibilità, anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l’impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva (sentenze n. 315 del 2009, n. 322 del 2008, n. 38 del 2007 e n. 233 del 2006). E tale esigenza di motivazione si pone inoltre «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).


Sotto altro profilo, il motivo in esame presuppone che il comma 3 del censurato art. 13, là dove impone alle regioni di adeguare il proprio ordinamento (all’abbassamento del parametro massimo del trattamento economico annuo) «ai sensi dell’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto», debba essere interpretato nel senso che il termine (di sei mesi) decorre dall’entrata in vigore della stessa legge n. 147 del 2013, andando quindi a spirare il 1° luglio 2014. Cosicché, essendo la legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014 definitivamente entrata in vigore il 23 giugno 2014, le Regioni avrebbero avuto soltanto otto giorni di tempo per provvedere all’adeguamento dei rispettivi ordinamenti.

Senonché, contrariamente a quanto supposto dalla Regione, sembra invece ben possibile interpretare la norma impugnata nel senso che l’adeguamento dell’ordinamento regionale debba avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 89 del 2014 (e non dall’entrata in vigore della precedente legge n. 147 del 2013). La questione, quindi, è inammissibile per mancato esperimento del tentativo d’interpretazione conforme a Costituzione. Difatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, «di una disposizione legislativa non si pronuncia l’illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe dare un’interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un’interpretazione conforme a Costituzione» (sentenza n. 46 del 2013; nello stesso senso sentenza n. 77 del 2007, ordinanze n. 102 del 2012, n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011, n. 110, n. 192 e n. 322 del 2010, n. 257 del 2009, n. 363 del 2008).

In subordine, anche ammettendo che il termine semestrale decorra dall’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 (e vada quindi a scadere il 1° luglio 2014), i giorni a disposizione della Regione per l’adeguamento non sarebbero stati soltanto otto, come si sostiene nel ricorso, bensì più di sessanta, stante che l’obbligo di adeguamento sarebbe sorto sin dalla entrata in vigore del d.l. n. 66 del 2014, con la conseguenza che è da tale data che la Regione stessa avrebbe potuto e dovuto attivarsi, senza attendere la legge di conversione. L’erronea ricostruzione della fattispecie normativa costituisce ulteriore ragione di inammissibilità della questione.

6.- La misura coercitiva prevista all’art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, in quanto «sproporzionata ed illogica», secondo la Regione, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., parametro richiamato soltanto nella intestazione del relativo paragrafo del ricorso, ma agevolmente desumibile sulla base degli argomenti svolti (sull’ammissibilità del riferimento in questi termini, sentenze n. 109 del 2007, n. 352 del 1996, n. 305 del 1994 e n. 115 del 1993).

La norma in questione - richiamata indirettamente dal comma 3 del censurato art. 13, attraverso il rinvio operato all’art. 1, comma 475, della legge n. 147 del 2013 - prevede al comma 1, per quanto rileva in questa sede, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell’ottanta per cento, fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, per il caso in cui le Regioni non adottino, nei termini in essa indicati, tutta una serie di provvedimenti, elencati dalla lettera a) alla lettera m) dello stesso comma 1. Si tratta di una vasta congerie di disposizioni accomunate dall’esigenza di conteni-



mento della spesa pubblica (a titolo esemplificativo, si va dalla riduzione del numero delle società sottoposte a controllo pubblico, all'entità dei gettoni di presenza, alla gratuità della partecipazione a commissioni, all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, all'acquisto di buoni taxi, all'imposizione di limiti nell'assunzione di personale, alla soppressione o riduzione di enti, agenzie e organismi). Al novero degli adempimenti posti quale condizione per l'erogazione dei trasferimenti erariali viene aggiunto anche l'adeguamento al nuovo tetto retributivo, della quale cosa la Regione Campania si duole nel suo ricorso, per i ricordati motivi.

Senonché, nella delibera della Giunta regionale della Campania 8 agosto 2014, n. 362, che autorizza la presentazione del ricorso, non viene espressa alcuna volontà di impugnare l'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, in relazione alla misura prescritta dall'art. 2 del d.l. n. 174 del 2012. La delibera cita sì quest'ultima disposizione al punto *i*) del «rilevato», ma unicamente per argomentare a sostegno della diversa questione dell'asserita incongruità del termine imposto alle regioni per adeguarsi alle nuove prescrizioni statali, come è reso evidente dal passo che qui si trascrive: «L'irragionevolezza e la sproporzione del termine rispetto agli adempimenti richiesti, nonché la violazione del principio di leale collaborazione, risulta ancora più grave ed evidente in considerazione delle pesanti sanzioni che la legge prescrive per il mancato adempimento delle sue disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 475, della legge 147/2013, cui espressamente rinvia l'art. 13, comma 3, del DL 66/2014».

Il difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera, quanto a oggetto dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del motivo. L'esigenza che le impugnazioni regionali di leggi dello Stato siano promosse dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), risulterebbe infatti elusa, se si ammettesse che il ricorso del Presidente possa denunciare vizi diversi da quelli prefigurati nella delibera della Giunta che autorizza la presentazione dell'impugnazione in via principale (sentenza n. 180 del 1980).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sull'altra questione di legittimità costituzionale, di cui al ricorso della Regione Campania iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014;

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 123, 117, terzo comma, 119 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, *Presidente*


Daria de PRETIS, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 154

Sentenza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Operazioni in materia catastale - Estensione dell'abilitazione ai soggetti iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici.

- Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 - art. 26, comma 7-ter.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, nel procedimento vertente tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ed altro e il Ministero dell'economia e delle finanze ed altri, con ordinanza del 17 febbraio 2014, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2014.


Visti gli atti di costituzione del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ed altro, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l'avvocato Alessandro Pace per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ed altro, Giovanni Maria Flick e Francesco Saverio Bertolini per il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e l'avvocato dello Stato Giulio Bacosi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 17 febbraio 2014 (r.o. n. 198 del 2014), il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.



La disposizione impugnata prevede che il comma 96 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), «si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni», che ha istituito l'albo professionale degli agrotecnici.

La norma interpretata dispone che gli «atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre, 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».

Nella sostanza, la disposizione censurata estende, in capo agli agrotecnici, una serie di competenze in materia catastale, in asserita violazione dei parametri costituzionali richiamati.

Ha esposto il giudice rimettente, investito dell'appello contro la sentenza 30 agosto 2012, n. 7395, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, che con la domanda avanzata nel giudizio *a quo* è stato richiesto l'annullamento della risoluzione del 3 aprile 2008, n. 10/DF (prot. n. 2888) del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché della circolare dell'Agenzia del territorio 14 aprile 2008, n. 3 (prot. n. 28606).

In via preliminare, il Consiglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione, ritenendo che gli atti impugnati, anche laddove qualificati come atti interni alla pubblica amministrazione, potrebbero comunque evidenziare profili di eccesso di potere, deducibili con ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Il giudice rimettente ha, inoltre, ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere in capo alla categoria professionale dei geometri, in considerazione del riconoscimento, agli atti impugnati, di una natura regolamentare e non meramente interpretativa della norma censurata.

Di qui la prospettata rilevanza della questione di costituzionalità della norma di legge, della quale la risoluzione e la circolare citate si porrebbero come «atti applicativi», recanti un'indubbia portata costitutiva di situazioni giuridiche in capo alla categoria professionale degli agrotecnici. Infatti, oltre ad estendere a questi ultimi le competenze in materia catastale, gli atti secondari impugnati consentirebbero, in concreto, l'utilizzabilità del relativo sistema informatico, includendo gli agrotecnici, di fatto, tra gli operatori abilitati.

In punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ha innanzitutto richiamato la sentenza n. 441 del 2000, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), nella parte in cui non prevede l'esercizio, da parte degli agrotecnici, di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attività catastale di frazionamento dei terreni. Ha sottolineato il rimettente che, pur riconoscendo l'ampia discrezionalità del legislatore nell'individuare, sulla scorta del principio di professionalità specifica, le competenze di ciascuna categoria professionale, questa Corte ha rilevato che «la preparazione dell'agrotecnico [...] è rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria, laddove le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, sì da risultare soltanto un completamento della formazione primaria ed essenziale». E ha messo in luce come essa ritenne, pertanto, ragionevole l'esclusione della materia catastale dal novero delle attribuzioni professionali degli agrotecnici, ivi comprese la formazione e redazione di tipi di frazionamento e mappali, cui fanno riferimento l'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali), e gli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale), richiamati dalla norma interpretata dalla disposizione di legge censurata (entrambe approvate successivamente alla sentenza della Corte costituzionale appena ricordata).

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata sarebbe in primo luogo contrastante con l'art. 77, secondo comma, Cost., non sussistendo i requisiti di straordinarietà e necessità previsti per l'emanazione del decreto-legge.

In particolare, l'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, difetterebbe del requisito della straordinarietà e dell'urgenza che pervade l'intervento normativo cosiddetto "milleproroghe", provvedendo ad ampliare le competenze degli agrotecnici, con norme disomogenee rispetto all'oggetto e alla finalità del decreto-legge. Risulterebbe perciò spezzato il legame logico-giuridico tra la valutazione d'urgenza, fatta dal Governo, ed il provvedimento emesso che, seppur successivamente sottoposto al controllo formale del Parlamento, deve comunque presentarsi come un intervento normativo coerente e armonico, anche se articolato e differenziato al suo interno. La disposizione in esame esulerebbe del tutto dalla finalità perseguita dal decreto-legge, non trovando una sua collocazione coerente con la *ratio* dell'intervento straordinario e urgente.



La norma impugnata contrasterebbe, inoltre, con l'art. 3 Cost. nella parte in cui, in maniera del tutto arbitraria, verrebbe ad incidere sulla leale concorrenza in danno della categoria dei geometri, ad onta della comprovata e più adeguata preparazione di questi ultimi nella materia catastale.

L'ingiustificata estensione delle competenze degli agrotecnici inciderebbe, infine, anche sul buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97, secondo comma, Cost., che risulterebbe pregiudicato dallo svolgimento di attività ad opera di soggetti non dotati di un'adeguata capacità professionale.

2.- Nel giudizio si è costituito il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, parte del giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

La parte ha ricordato che, in attuazione dell'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000, l'Agenzia del territorio emanò la circolare 7 febbraio 2002, n. 1, in cui sostenne che, in base alla norma da ultimo ricordata, sarebbe stata attribuita agli agrotecnici la facoltà di redigere gli atti di aggiornamento catastale di cui all'art. 8 della legge n. 679 del 1969 e di cui agli artt. 5 e 7 del d.P.R. n. 650 del 1972.

La circolare venne impugnata dal Collegio Nazionale Geometri e dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quale, nel rigettare i ricorsi, con le sentenze n. 59 del 9 gennaio 2003 e n. 2618 del 25 marzo 2003, interpretò la norma attribuendole il significato di includere gli agrotecnici tra i soggetti legittimati al compimento degli indicati atti catastali.

Le decisioni vennero ribaltate dal Consiglio di Stato, che - con le sentenze n. 2204 e n. 2288, entrambe del 10 maggio 2007 - escluse che la disposizione della legge finanziaria per il 2001 avesse esteso anche agli agrotecnici la legittimazione a compiere gli atti catastali indicati dalla norma.

Il legislatore intervenne, dunque, in sede di conversione del d.l. n. 248 del 2007, dettando la norma di interpretazione autentica oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente giudizio.

Ha sottolineato il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati che, non essendovi il tempo per la soppressione della norma (si approssimava infatti la scadenza del termine entro il quale il d.l. n. 248 del 2007 doveva essere convertito), il giorno precedente l'approvazione definitiva della legge di conversione, ossia in data 27 febbraio 2008, l'aula del Senato approvò un ordine del giorno che impegnava il Governo ad attivarsi al fine di ricondurre le competenze professionali degli agrotecnici nell'ambito stabilito dalle norme vigenti e dalla giurisprudenza prevalente, senza dare applicazione alla norma impugnata, riconosciuta di «dubbia legittimità».

Ma, ha ricordato ancora la parte, il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché onorare l'impegno assunto con il Senato, ha emanato la risoluzione n. 10/DF del 3 aprile 2008, nella quale si afferma che «la norma interpretativa [...] riconduce la categoria degli agrotecnici tra quelle legittimate allo svolgimento di attività in materia di atti catastali», sicché «si deve coerentemente ritenere che detta categoria sia del pari legittimata al compimento delle attività in materia estimativa nel settore immobiliare che costituiscono presupposto per l'esplicazione delle predette attività catastali».

Anche l'Agenzia del territorio, ha osservato il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ha diramato una circolare, la n. 3 del 14 aprile 2008, nella quale si legge che, in base alla norma di interpretazione autentica, «anche i soggetti iscritti nell'albo professionale degli Agrotecnici - istituito ai sensi della citata legge n. 251 del 1986 - sono abilitati alla redazione e alla sottoscrizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650».

In punto di non manifesta infondatezza, quanto al prospettato contrasto con l'art. 77 Cost., il Consiglio Nazionale Geometri ha ripercorso la giurisprudenza costituzionale sull'inserimento di norme eterogenee in sede di conversione dei decreti-legge, ed in particolare di quelli cosiddetti «milleproroghe», sottolineando che la norma impugnata, introdotta dalla legge di conversione, non solo non avrebbe nulla a che vedere con la materia dei «termini» e delle «proroghe» (che costituisce l'oggetto del decreto-legge), ma risulterebbe distonica anche rispetto alla rubrica dell'articolo che la ospita («Disposizioni urgenti in materia di agricoltura»).

Sotto altro profilo, involgente gli artt. 3 e 77 Cost., la norma impugnata, pur auto-qualificatasi come di interpretazione autentica, avrebbe in realtà una portata innovativa, con conseguente inammissibile efficacia retroattiva, mancando un'effettiva incertezza normativa o interpretativa da chiarire.

In relazione all'asserito contrasto con l'art. 3 Cost., ha sostenuto che sarebbe la sentenza n. 441 del 2000 della Corte costituzionale ad escludere la possibilità di attribuire alla norma interpretata dalla disposizione censurata il significato di estendere le competenze degli agrotecnici ad attività in materia catastale, in quanto la contestata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali (in particolare ai geometri ed ai periti agrari) sarebbe giustificata, secondo la Corte, dal fatto che gli agrotecnici posseggono un diverso (e inferiore) livello di preparazione e di conoscenza della materia



in questione. Da ciò una palese violazione dell'art. 3 Cost., oltre che dell'art. 41 Cost. (richiamato non esplicitamente dall'ordinanza di rimessione, ma per implicito, attraverso l'indicazione dell'incidenza della norma interpretativa «sulla leale concorrenza in danno della categoria dei geometri, ad onta della comprovata e più adeguata capacità professionale»).

La norma impugnata, infine, si porrebbe in contrasto con l'interesse generale, pregiudicando il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., posto che la pubblica amministrazione verrebbe ad usufruire di prestazioni (gli atti di aggiornamento catastale) rese da soggetti non dotati di un'adeguata preparazione professionale.

3.- Nel giudizio si è costituito il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, a sua volta parte del giudizio *a quo*, concludendo per la inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della questione.

La parte ha rilevato, in primo luogo, una contraddittorietà intrinseca nell'ordinanza di rimessione, la quale dapprima fonderebbe l'interesse a ricorrere - e la stessa giurisdizione del giudice *a quo* - sulla qualificazione della risoluzione e della circolare impugnate come atti a contenuto regolamentare, per poi affermare, tuttavia, che essi sarebbero meramente riproduttivi della disciplina di legge, sicché «la sollecitazione del sindacato di costituzionalità dell'intero apparato normativo in esame, risulterebbe, pertanto, l'unico spiraglio di tutela delle categorie pregiudicate».

In virtù di tale «intima contraddittorietà», il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha sollevato eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità, per carenza di una motivazione quantomeno non implausibile sulla rilevanza.

Nel merito, la parte ha ripercorso le vicende delle competenze degli agrotecnici, ricordando che, avendo statuito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 441 del 2000, che spetta al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, individuare le competenze e le attribuzioni di ciascuna categoria professionale, era stato appunto approvato l'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000, costituente apposita norma di abilitazione.

Su tale norma, tuttavia, si era determinato un contrasto interpretativo, per la cui soluzione era stata emanata la disposizione interpretativa ora censurata. Tale disposizione, ha ricordato la parte, aveva anche lo scopo di «salvare» innumerevoli atti di aggiornamento catastale compiuti dagli agrotecnici, sulla scorta dell'interpretazione privilegiata dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 1 del 2002, poi annullata dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 2204 e n. 2288 del 10 maggio del 2007.

Ne deriverebbe l'infondatezza dell'asserito contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost., sia per la strettissima consequenzialità temporale dell'introduzione della norma interpretativa, rispetto alle sentenze del Consiglio di Stato n. 2204 e n. 2288 del 10 maggio del 2007, sia per la necessità impellente di confermare la competenza degli agrotecnici ad operare nel sistema, salvando la validità delle innumerevoli operazioni da questi medio tempore compiute, in piena armonia con uno degli obiettivi del decreto-legge «milleproroghe», consistente nel conseguimento di «una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni».

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha evidenziato, peraltro, che la disposizione censurata sarebbe omogenea ad altra norma, pure introdotta in sede di conversione del d.l. n. 248 del 2007: l'art. 26-*bis*, recante «Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastali». Quest'ultima disposizione si ripromette di agevolare, tramite lo spostamento di termine, l'efficacia applicativa di disposizioni di legge già in vigore - contenute nell'art. 2, commi 36 e 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286 - rivolte proprio all'aggiornamento dei dati catastali.

A nulla rileverebbe, ad avviso della parte, il fatto che l'omogeneità della norma censurata, rispetto al decreto-legge in cui è inserita, sia apprezzabile con riferimento ad una disposizione (il citato art. 26-*bis*) pure aggiunta in sede di conversione, ma della cui omogeneità con il resto del decreto-legge non è dato contestare (trattandosi di proroga di termini): si sarebbe in presenza di un fenomeno, già conosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (è richiamata la sentenza n. 335 del 2010), di «omogeneità sopravvenuta».

Infondata, allo stesso modo, sarebbe la prospettazione del contrasto della disposizione censurata con gli artt. 3 e 97 Cost. Nella sentenza n. 441 del 2000, la Corte costituzionale avrebbe infatti semplicemente evidenziato, con riferimento alla legge istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, e in base alla discrezionalità legislativa nell'individuazione delle competenze e delle attribuzioni di ciascuna categoria professionale, la ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore dell'epoca, di non prevedere competenze catastali per tali professionisti, ferma restando la legittimità di una scelta diversa, in effetti operata con la legge n. 388 del 2000.

Quanto all'asserito contrasto con l'art. 3 Cost., per la lesione della «leale concorrenza in danno della categoria dei geometri», il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha evidenziato che proprio il rispetto della concorrenza avrebbe indotto il legislatore ad aprire il mercato delle operazioni catastali anche ad altri professionisti, per eliminare indebite restrizioni all'accesso ed all'esercizio delle professioni e delle attività economiche (secondo una ten-



denza seguita anche in seguito con la riforma delle professioni, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

Una mera enunciazione di principio, assolutamente indimostrata, sarebbe infine il lamentato pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 Cost., in quanto l'esclusione degli agrotecnici dal compimento di operazioni catastali sarebbe sempre derivata da pronunce giurisdizionali e mai da scelte dell'amministrazione, la quale ultima, anzi, li avrebbe sempre ammessi al compimento di tali operazioni, senza rilevare mai alcun pregiudizio al bene tutelato dal parametro costituzionale invocato.

4.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale e prospettando, in via preliminare, l'inammissibilità della stessa per difetto di rilevanza.

La difesa statale ha evidenziato la carenza di interesse ad agire del ricorrente nel giudizio *a quo*, contestando la qualificazione degli atti impugnati offerta dal rimettente, in termini di atti non meramente interpretativi, bensì a contenuto regolamentare.

In particolare, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, tali atti avrebbero valenza meramente interna: da un lato, non vincolerebbero i giudici, non essendo fonte di diritto, dall'altro lato non avrebbero una autonoma incidenza sulla sfera giuridica dei terzi, essendo privi di autonoma efficacia lesiva. Non ne sarebbe, perciò, giustificata l'immediata ed autonoma impugnazione, e, rispetto ad essi, a nulla rileverebbe la presunta illegittimità costituzionale della norma. Ne deriverebbe, in sintesi, oltre alla carenza d'interesse ad agire del ricorrente, il difetto di rilevanza della questione.

Ulteriore profilo di inammissibilità investirebbe la valutazione di non manifesta infondatezza, in quanto l'ordinanza di rimessione sarebbe caratterizzata da «tediose ripetizioni», senza fare comprendere dove le norme denunciate sarebbero incostituzionali e in base a quali parametri.

Il giudice *a quo*, inoltre, avrebbe totalmente omesso qualsivoglia tentativo di interpretare la norma in modo costituzionalmente orientato, al fine di assicurare efficienza al sistema catastale e garantire la regolarità e continuità dell'azione amministrativa, ammettendo anche gli agrotecnici al compimento dei relativi atti.

Nel merito, secondo la difesa statale, non potrebbe ritenersi incostituzionale una disciplina che elimina una irragionevole differenziazione di situazioni meritevoli di eguale tutela, tenuto conto della specifica professionalità degli agrotecnici.

Inoltre, dopo aver ricostruito la giurisprudenza costituzionale in materia di verifica dei presupposti per la decretazione di urgenza, la difesa statale ha sostenuto che neppure potrebbe considerarsi fondato l'asserito contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto non si apprezzerebbe l'«evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita.

Insussistente sarebbe, infine, il prospettato contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la scelta normativa concernente i profili culturali per l'abilitazione al compimento di determinate attività intellettuali costituisce espressione di discrezionalità del legislatore, il cui esercizio può essere sindacato solo ove risulti irragionevole: nella specie, si sottolinea come la materia del catasto sia normalmente prevista nel curriculum formativo di ogni agrotecnico, pur non rivestendo il carattere di materia principale.

5.- In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie illustrative.

5.1.- Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in particolare, ha controdedotto sull'eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa statale e dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. A suo avviso, la lettura dell'ordinanza di rimessione evidenzerebbe come, per il giudice *a quo*, la norma primaria non sia «autoapplicativa»: gli atti impugnati, infatti, non avrebbero natura meramente riproduttiva della norma di interpretazione autentica, ma portata innovativa e immediatamente lesiva, consentendo «l'utilizzabilità del sistema informatico» e «includendo, così, di fatto, gli agrotecnici, tra gli operatori abilitati».

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha escluso, inoltre, qualsiasi possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata - come auspicato dalla difesa statale - alla luce, soprattutto, del «vizio procedurale» relativo all'atto di produzione normativa e non alla norma in sé considerata.

Ha riproposto, poi, le argomentazioni, già esposte nella memoria di costituzione, a sostegno della censura concernente la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., per ulteriormente contestare la tesi - avanzata nella memoria del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - di una «omogeneità sopravvenuta» della norma impugnata, rispetto all'originario decreto-legge, alla luce di altra norma (l'art. 26-bis), pure introdotta in sede di conversione.

Ha confutato, infine, le argomentazioni svolte dalla difesa statale - secondo cui la norma impugnata avrebbe avuto lo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'operato della pubblica amministrazione in materia catastale - sottolineando l'incoerenza della tesi, alla luce dell'insufficiente preparazione vantata dagli agrotecnici, proprio nell'indicato settore di attività amministrativa.



5.2.- Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha argomentato ulteriormente in ordine all'eccezione di inammissibilità sollevata nella memoria di costituzione, e, nel merito, ha ribadito le argomentazioni sulla asserita «omogeneità sopravvenuta» della norma impugnata, rispetto all'originario decreto-legge, per effetto della contemporanea introduzione dell'art. 26-*bis* ad opera della legge di conversione. Quanto al diverso profilo dell'urgenza di provvedere, ha sottolineato la necessità di fugare ogni dubbio in ordine al regime degli atti già compiuti dagli agrotecnici a partire dall'anno 2000, oltre all'interesse al compimento più sollecito possibile degli atti di aggiornamento catastale, in quanto fonte, per l'amministrazione, di maggiori introiti connessi all'assetto dei terreni censiti.

Ha sottolineato, ancora, l'inammissibilità della censura relativa alla presunta illegittimità di una norma di interpretazione autentica, in assenza di un effettivo contrasto ermeneutico, trattandosi di profilo non accolto nell'ordinanza di rimessione.

Ha messo, inoltre, in luce l'infondatezza della censura concernente il parametro di cui all'art. 3 Cost., ricordando la discrezionalità del legislatore nell'individuare le attribuzioni di ciascuna categoria professionale, in forza del principio di «professionalità specifica». Ha richiamato, in proposito, l'orientamento della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 345 del 1995), secondo cui deve escludersi una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica.

Ha evidenziato, infine, una linea di politica legislativa - di cui sarebbe espressione il decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 (Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a, della legge 11 marzo 2014, n. 23), in base al quale delle nuove commissioni censuarie locali fanno parte anche gli agrotecnici (art. 3, comma 3, lettera c) - volta, a suo avviso, a riconoscere anche a questi ultimi competenze in materia catastale, con conseguente infondatezza della censura concernente la presunta violazione dell'art. 97 Cost.

5.3.- L'Avvocatura generale dello Stato, per parte sua, ha ribadito le deduzioni già contenute nell'originario atto di intervento, aggiungendo, in particolare, quanto alla presunta violazione dell'art. 97 Cost., che, sebbene la preparazione degli agrotecnici in materia catastale appaia circoscritta ad un primo livello conoscitivo, purtuttavia altre norme dell'ordinamento attribuirebbero a questa figura professionale la possibilità di compiere attività estimative in campo immobiliare, come ad esempio l'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).

Ha ricordato, infine, che, finora, con riferimento alle operazioni catastali effettuate dagli agrotecnici, non sarebbero mai state rilevate, dall'amministrazione statale, situazioni di criticità gestionale, con conseguente insussistenza di qualsivoglia rischio di incidenza sul buon andamento della pubblica amministrazione.

Considerato in diritto


1.- Il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ha sollevato, per violazione degli artt. 3, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Tale disposizione, aggiunta in sede di conversione, stabilisce che il comma 96 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), «si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».

2.- La tecnica di redazione utilizzata nella disposizione censurata e in quelle dalla stessa richiamate, nonché il contesto giurisprudenziale in presenza del quale tale disposizione interviene, rendono opportune alcune precisazioni, al fine di una migliore comprensione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

In primo luogo, la legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), cui fa espresso rinvio la disposizione censurata, ha istituito, come recita il relativo titolo, l'albo professionale degli agrotecnici.

Per parte sua, la norma che la disposizione censurata fa oggetto d'interpretazione (ossia l'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000) dispone che gli «atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».



Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali), ed agli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale), sono denunce di variazione catastale firmate da un professionista abilitato. I soggetti di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 165, sono i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili.

In sostanza, la disposizione oggetto delle odierne questioni di legittimità costituzionale estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale, in particolare gli atti di aggiornamento geometrico prima ricordati.

In quanto norma di interpretazione autentica, essa ha l'obiettivo di risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto tra il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e il Consiglio di Stato, appunto in ordine alla possibilità degli agrotecnici di compiere validamente operazioni in materia catastale, contrasto che ha visto i giudici amministrativi, nel giro di alcuni anni (tra il 2003 e il 2007), esprimersi in modo opposto circa la presenza degli agrotecnici tra i soggetti richiamati dall'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000.

Mentre per il TAR Lazio (in particolare, con le sentenze n. 59 del 9 gennaio 2003 e n. 2618 del 25 marzo 2003) risultava evidente che l'intervento del legislatore del 2001, tanto più in quanto successivo alla sentenza n. 441 del 2000 di questa Corte, fosse diretto ad estendere la competenza degli agrotecnici all'attività in materia catastale, per il Consiglio di Stato (in particolare, con la sentenza n. 2204 del 10 maggio 2007) il significato dell'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000 non era quello di ampliare le attribuzioni professionali degli agrotecnici, bensì quello di confermare le modalità con le quali dovevano essere redatti gli atti di aggiornamento delle pratiche catastali, alla luce del testuale richiamo alle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), e alle modalità che esso detta, e che presuppongono una competenza professionale specifica non posseduta dalla categoria degli agrotecnici.

3.- Il giudice rimettente riferisce di essere investito, su ricorso del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, dell'impugnazione proposta avverso la sentenza 30 agosto 2012, n. 7395, del TAR Lazio, sezione seconda, che aveva dichiarato inammissibili, per carenza d'interesse all'impugnazione, i ricorsi, proposti dal citato Consiglio Nazionale e dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, per l'annullamento di due atti: la risoluzione 3 aprile 2008, n. 10/DF, del Ministero dell'economia e delle finanze, e la circolare dell'Agenzia del territorio 14 aprile 2008, n. 3. Per il TAR Lazio, la carenza d'interesse ad impugnare derivava dalla loro natura di atti meramente interni e meramente interpretativi di norme di legge.

La circolare dell'Agenzia del territorio sottolinea come l'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, come convertito, abbia abilitato anche gli agrotecnici a redigere e sottoscrivere alcuni atti in materia catastale, e, in particolare, abbia esteso loro l'accesso al sistema informatico cosiddetto "Pregeo", il quale consente la presentazione in catasto, per via telematica, degli atti di aggiornamento geometrico. Anche e soprattutto attraverso questa specifica estensione, precisa il rimettente, la circolare avrebbe incluso gli agrotecnici tra gli operatori abilitati alle operazioni catastali qui in questione.

La risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze, per parte sua, prevede, sulla scorta della disposizione di legge ordinaria, che i soggetti iscritti all'albo degli agrotecnici siano da considerare legittimati (al pari di geometri e periti agrari) allo svolgimento delle predette attività in materia di atti catastali, nonché al compimento delle attività in materia estimativa nel settore immobiliare, che ne costituiscono il presupposto.

Il Consiglio di Stato rimettente afferma, innanzitutto, la propria giurisdizione, accogliendo l'orientamento che ritiene che i provvedimenti impugnati, anche laddove qualificati come atti interni alla pubblica amministrazione, potrebbero comunque evidenziare profili di eccesso di potere, deducibili con ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

In contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ritiene inoltre sussistente l'interesse a ricorrere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in specifica considerazione della natura regolamentare, perciò normativo-innovativa e non meramente interpretativa, degli atti impugnati.

Da qui, l'asserita rilevanza delle questioni di costituzionalità della norma primaria censurata, della quale la risoluzione e la circolare citate si porrebbero come «atti applicativi», recanti un'indubbia portata costitutiva di situazioni giuridiche in capo alla categoria professionale degli agrotecnici. Infatti, oltre ad estendere a questi ultimi le competenze in materia catastale, gli atti in questione consentirebbero, in concreto, l'utilizzabilità del relativo sistema informatico, includendoli, di fatto, tra gli operatori abilitati.



Quale premessa alla motivazione sul merito delle questioni sollevate, il giudice rimettente richiama la sentenza n. 441 del 2000, con la quale questa Corte ritenne infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 251 del 1986, recante l'istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici, nella parte in cui non prevede l'esercizio, da parte di tale categoria di professionisti, di compiti inerenti alla formazione e redazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attività catastale di frazionamento dei terreni. Sottolinea il giudice *a quo* che, nella menzionata sentenza, la Corte, pur riconoscendo l'ampia discrezionalità del legislatore nell'individuare, sulla scorta del principio di professionalità specifica, le competenze di ciascuna categoria professionale, aveva rilevato come la preparazione dell'agrotecnico sia rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria, mentre le sue cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, così da risultare soltanto un completamento della formazione primaria ed essenziale. Proprio per queste ragioni - ad avviso del giudice *a quo* non indifferenti nel presente giudizio di legittimità costituzionale - la mancata abilitazione all'esercizio di competenze in materia catastale fu ritenuta non irragionevole.

Con riferimento specifico ai parametri evocati, ad avviso del rimettente, la norma censurata sarebbe in primo luogo contrastante con l'art. 77, secondo comma, Cost., non sussistendo per essa i requisiti di straordinarietà e necessità previsti per l'emanazione del decreto-legge.

In particolare, l'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, disposizione aggiunta in sede di conversione, difetterebbe del requisito della straordinarietà e dell'urgenza che pervade l'intervento normativo urgente cosiddetto "milleproroghe", provvedendo ad ampliare le competenze degli agrotecnici, con norma disomogenea rispetto all'oggetto e alla finalità del decreto-legge. Risulterebbe così spezzato il legame logico-giuridico tra la valutazione d'urgenza, fatta dal Governo, ed il provvedimento emesso, il quale, seppur successivamente sottoposto al controllo formale del Parlamento, deve comunque presentarsi come un intervento normativo coerente e armonico, anche se articolato e differenziato al suo interno.

La norma censurata contrasterebbe, inoltre, con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, in modo arbitrario, verrebbe ad influire in termini di impropria concorrenza sull'attività professionale dei geometri, ad onta della loro comprovata e più adeguata preparazione nella materia catastale.

L'ingiustificata estensione delle competenze degli agrotecnici inciderebbe, infine, anche sul buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97, secondo comma, Cost., che risulterebbe pregiudicato dallo svolgimento di attività ad opera di soggetti non dotati di un'adeguata capacità professionale.

4.- In via preliminare, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, prospettata, con argomentazioni analoghe, sia dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, sia dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ritiene, in particolare, il Collegio Nazionale appena citato che l'ordinanza di rimessione sarebbe intimamente contraddittoria in punto di motivazione sulla rilevanza: il giudice *a quo*, da un lato, riconosce che la sua giurisdizione sussisterebbe solo in presenza di circolari frutto di un potere discrezionale dell'amministrazione, dall'altro lato, pur trovandosi in presenza di circolari che egli stesso qualifica come meramente riproduttive della legge, solleva, appunto in modo contraddittorio, la relativa questione di costituzionalità, invece di concludere, a causa del difetto della sua stessa potestas iudicandi, per l'evidente inapplicabilità della fonte primaria.

Per parte sua, l'Avvocatura erariale eccepisce l'irrelevanza della questione, deducendola dalla «chiara ed evidente» carenza di interesse ad agire del ricorrente nel giudizio *a quo*, dovuta, in particolare, alla natura meramente interpretativa, e non anche regolamentare, della circolare e della risoluzione impugnate, prive di autonoma capacità lesiva sulla sfera giuridica dei terzi.


L'eccezione non è fondata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, sussistenza della giurisdizione e dell'interesse a ricorrere sono presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio *a quo*, la cui valutazione è riservata al giudice rimettente (*ex multis*, sentenze n. 91 del 2013, n. 41 del 2011, n. 270 del 2010, n. 50 del 2007 e n. 62 del 1992). Di fronte alla Corte costituzionale, la relativa verifica è di natura meramente "esterna", strumentale al riscontro della rilevanza della questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 241 del 2008).

Perciò, il difetto di giurisdizione può essere rilevato solo nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, dovendo invece la relativa indagine arrestarsi, qualora il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile sulla sussistenza della propria potestas iudicandi (*ex multis*, sentenze n. 116 del 2013, n. 279 del 2012, n. 94 del 2009; ordinanza n. 318 del 2013).

Allo stesso modo, solo la manifesta implausibilità della motivazione sul punto potrebbe indurre questa Corte ad una pronuncia di inammissibilità della questione per carenza d'interesse a ricorrere nel giudizio principale.

Tali condizioni non si verificano nel caso di specie.



Pur dovendosi rilevare, nell'ordinanza di rimessione, qualche esitazione terminologica nella qualificazione degli atti secondari impugnati (talora definiti atti non meramente interpretativi ma «a contenuto regolamentare»), dotati di «capacità innovativa rispetto al quadro normativo preesistente», talaltra, invece, «atti applicativi» o di interpretazione dell'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, come convertito), il giudice *a quo* ha cura di fornire una motivazione non implausibile, sia in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione, sia in ordine all'interesse che muove il ricorrente nel giudizio principale.

Quanto alla giurisdizione, viene esplicitamente segnalata l'adesione ad uno specifico orientamento giurisprudenziale, definito «preferibile», in virtù del quale una circolare - quand'anche qualificabile come atto interno alla pubblica amministrazione - può realizzare, «in riferimento ai suoi atti applicativi», profili di eccesso di potere deducibili con ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

L'interesse a ricorrere della categoria dei geometri viene identificato nel pregiudizio, da questi subito, in virtù dello svolgimento, da parte degli agrotecnici, di attività definite «concorrenziali», ovvero di attività professionali in materia di aggiornamento catastale (in tesi riservate ai primi), sulla base dell'estensione, asseritamente arbitraria, avvenuta ad opera della disposizione di legge censurata e degli atti secondari oggetto d'impugnazione nel giudizio principale.

In relazione alla stessa qualificazione della circolare dell'Agenzia del territorio, l'ordinanza sottolinea come tale atto possieda un sicuro contenuto innovativo, poiché, oltre a confermare l'estensione (anche) agli agrotecnici delle competenze in materia catastale, disposta dalla fonte primaria, consente a tale categoria di professionisti l'utilizzazione del pertinente sistema informatico, anche per questa via includendo gli agrotecnici tra gli operatori abilitati.

Rilievo, quest'ultimo, tutt'altro che superfluo o ininfluente, considerando che una precedente circolare della stessa Agenzia (la n. 10 del 22 giugno 2007, sostituita appunto da quella impugnata nel giudizio principale) tale possibilità aveva invece negato, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale, prima ricordato, del Consiglio di Stato circa il significato dell'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000.

5.- Nel merito, va scrutinata per prima la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, come convertito, posta in relazione al parametro di cui all'art. 77, secondo comma, Cost.

Infatti, la censura riferita all'asserita violazione dell'art. 77 Cost. presenta pregiudizialità logico-giuridica, giacché investe lo stesso corretto esercizio della funzione normativa primaria. Quindi, la sua eventuale fondatezza eliderebbe in radice il contenuto precettivo della norma in esame, determinando l'assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali (sentenze n. 162 e n. 80 del 2012, n. 93 del 2011 e n. 293 del 2010).

5.1.- La questione è fondata.

5.2.- È subito da rilevare che la disposizione censurata non faceva parte del testo originario del decreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, ma è stata inserita nel corpo dell'atto normativo d'urgenza per effetto di un emendamento approvato in sede di conversione.


Il decreto-legge nel quale è stata immessa la norma in esame è denominato «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria». Il suo preambolo fa riferimento alla «straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario».

Il d.l. n. 248 del 2007 è, pertanto, un provvedimento «milleproroghe». Rispetto a tal genere di atti normativi d'urgenza, la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 22 del 2012) ha rilevato trattarsi di decreti che, sebbene possano attenere ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, «devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale».

5.3.- Considerando che lo scrutinio di costituzionalità cade su una disposizione aggiunta in sede di conversione, è da valutare l'omogeneità dei contenuti recati dalla norma censurata, rispetto a quelli del testo originario del decreto-legge, come sinteticamente descritti.

L'art. 26, comma 7-ter, nell'ambito di un articolo complessivamente rubricato «Disposizioni urgenti in materia di agricoltura», fornisce, come si è visto, l'interpretazione autentica dell'art. 145, comma 96, della legge n. 388 del 2000, e stabilisce che gli atti di natura catastale ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dagli agrotecnici.

Da tale punto di vista, la norma censurata appare mossa (come in questa sede non si contesta da alcuno) dall'unico obiettivo di superare un contrasto giurisprudenziale insorto sull'individuazione dei soggetti abilitati a redigere e sottoscrivere determinati atti catastali. Sicché, in relazione alle caratteristiche originarie del decreto-legge di riferimento, risulta palese che la disposizione censurata non proroga alcun termine previsto da precedenti disposizioni legislative, né



dispone interventi di riassetto di norme di carattere finanziario. Essa non presenta nemmeno alcun apprezzabile nesso con il conseguimento di una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, mostrandosi piuttosto nelle vesti di un non secondario intervento normativo, volto a intervenire, sciogliendo dubbi, sulle attribuzioni di una determinata categoria professionale.

Stante la contiguità temporale dell'emendamento con il contrasto giurisprudenziale descritto, il suo superamento con la norma interpretativa censurata costituisce, del resto, l'unica contingenza ipoteticamente caratterizzata da urgenza: ma anche tale labilissimo legame con la *ratio* e la finalità proprie del d.l. n. 248 del 2007 non resiste al semplice rilievo per cui un conto è la proroga urgente di termini, ben altro è la decisione circa l'ampiezza delle competenze di una categoria professionale. Del resto, l'opportunità di interpretare autenticamente una norma - pur se in conseguenza di un contrasto interpretativo emerso poco tempo prima dell'introduzione della norma interpretativa - potrebbe essere soddisfatta o con il normale esercizio del potere di iniziativa legislativa di cui all'art. 71 Cost., oppure con un distinto decreto-legge, se, a giudizio del Governo, la risoluzione del contrasto giurisprudenziale presenti autonomi profili di necessità e di urgenza. Invece, l'inserimento, in sede di conversione, come avviene nel caso di specie, di una norma interpretativa del tutto estranea rispetto alla *ratio* e alla finalità unitaria di un decreto-legge "milleproroghe", determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei (sentenza n. 22 del 2012).

In definitiva, si versa in un caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge (sentenze n. 251 del 2014 e n. 32 del 2014, n. 22 del 2012; ordinanza n. 34 del 2013).

5.4.- La rilevata eterogeneità dell'emendamento aggiunto in sede di conversione, rispetto a *ratio* e finalità del d.l. n. 248 del 2007, non potrebbe essere superata nemmeno facendo ricorso ad una sorta di omogeneità "transitiva" o "sopravvenuta", secondo le argomentazioni sostenute dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Sostiene la parte che la legge di conversione ha aggiunto un'ulteriore modifica, della cui omogeneità con l'originaria e complessiva *ratio* del decreto-legge non sarebbe dato dubitare, contenendo essa una proroga di termini: si tratta dell'art. 26-bis, recante «Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale». Tale disposizione persegue lo scopo di agevolare, appunto tramite lo spostamento di alcuni termini, l'applicazione di disposizioni di legge già in vigore (art. 2, commi 36 e 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286), proprio in tema di aggiornamento di dati catastali. Assume, dunque, la difesa del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che, proprio in virtù della presenza dell'emendamento di cui all'appena ricordato art. 26-bis, la norma censurata acquisterebbe una sorta di omogeneità "sopravvenuta" o "transitiva", proprio perché omogenea, per materia (catastale), alla disposizione pure aggiunta in sede di conversione, della cui coerenza con il decreto-legge "milleproroghe" n. 248 del 2007 non potrebbe dubitarsi, contenendo essa una proroga di termini.

In sostanza, la norma censurata, pur disomogenea rispetto alla complessiva *ratio* dell'originario decreto-legge (rinvenibile in un intervento regolatore di natura temporale, tramite la proroga di termini), sarebbe omogenea (ma per la comune materia catastale trattata) rispetto ad altra norma, contenente in effetti una proroga di termini e, perciò, legittimamente introdotta in sede di conversione.

Sostiene, inoltre, la parte che una tale omogeneità "transitiva" sarebbe già stata riconosciuta dalla stessa giurisprudenza di questa Corte, e richiama in proposito la sentenza n. 335 del 2010 (*rectius*: n. 355 del 2010).

L'argomento è privo di pregio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ogni disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso, mentre il riconoscimento indiscriminato di un'omogeneità "transitiva", del tipo di quella appena descritta, consentirebbe facili aggiramenti al principio enunciato. Del resto, il richiamo ad una sentenza di questa Corte che tale omogeneità "transitiva" avrebbe già riconosciuto è palesemente erroneo: in quel caso (sentenza n. 355 del 2010), la disposizione aggiunta in sede di conversione oggetto di censura (giudicata peraltro infondata, proprio in riferimento all'art. 77 Cost.) era stata reputata di per sé omogenea rispetto all'originario contenuto del decreto-legge (punto n. 8 del «Considerato in diritto» della sentenza citata), e, nella motivazione, il rinvio ad altre norme aggiunte in sede di conversione era stato operato solo per sottolineare come anche queste ultime mirassero alla medesima finalità già perseguita dalla norma censurata (e già considerata non dissonante rispetto all'originaria *ratio* complessiva del decreto-legge). Anche la sentenza richiamata conferma, quindi, l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei ad oggetto e finalità del testo originario, che costituisce l'unico termine di paragone.



5.5.- In definitiva, non sono soltanto elementari regole di buona tecnica normativa ad esigere che la legge di conversione rechi un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, anche se, proprio sotto questo profilo, è particolarmente inopportuno, nel caso di specie, l'inserimento, in un decreto-legge "milleproroghe", di regole in materia di attribuzioni di una categoria professionale.

Deve, piuttosto, ribadirsi che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. Tale violazione, per queste ultime norme, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012).

L'innesto, nell'*iter* di conversione, dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, considerando, tuttavia, che la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come del resto prescrive, in particolare, l'art. 96-*bis* del regolamento della Camera dei deputati. A pena di essere utilizzate per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso (sentenza n. 32 del 2014).

D'altra parte, il carattere peculiare della legge di conversione comporta anche che il Governo - stabilendo il contenuto del decreto-legge - sia nelle condizioni di circoscrivere, sia pur indirettamente, i confini del potere emendativo parlamentare. E, anche sotto questo profilo, gli equilibri che la Carta fondamentale instaura tra Governo e Parlamento impongono di ribadire che la possibilità, per il Governo, di ricorrere al decreto-legge deve essere realmente limitata ai soli casi straordinari di necessità e urgenza di cui all'art. 77 Cost. (sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007).

Per tutte le ragioni illustrate, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 26, comma 7-*ter*, del d.l. n. 248 del 2007, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 31 del 2008.

6.- La dichiarazione d'illegittimità costituzionale, pronunciata con esclusivo riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., determina l'assorbimento delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Nicolò ZANON, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 155

Sentenza 12 maggio - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Disposizioni varie per il consolidamento dei conti pubblici [istituzione e disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU); riduzione del Fondo perequativo; riduzione e soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio; riduzione e soppressione dei trasferimenti erariali ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna; istituzione e disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); istituzione del Fondo di solidarietà comunale].

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 - artt. 13 e 14, comma 13-*bis*; legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), art. 1, commi 380, 383 e 387.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-*bis*, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promossi nell'ordine dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Regione siciliana, dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e poi ancora dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi notificati il 23-28, il 25, il 24, il 25 febbraio 2012, il 19-22, il 27 e il 26 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 29 febbraio, il 1°, il 2 e il 5 marzo 2012, il 25 febbraio, il 4 e l'8 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 38, 39, 47 e 50 del registro ricorsi 2012 ed ai nn. 24, 32 e 41 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione (di cui due fuori termine) del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Marina Valli per la Regione siciliana, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friul-Venezia Giulia nonché gli avvocati dello Stato Maria Elena Scaramucci e Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1.- Con quattro distinti ricorsi, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 38 del 2012), la Regione siciliana (reg. ric. n. 39 del 2012), la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 47 del 2012) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 50 del 2012) hanno impugnato, tra le altre disposizioni, gli artt. 13 e 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con ricorsi successivi, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 24 del 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013) e la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 41 del 2013) hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l'art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che hanno parzialmente modificato o ribadito le disposizioni oggetto di impugnazione con i primi ricorsi.

2.- L'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dopo aver stabilito al comma 1 che «L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.», dispone che: *a)* «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo [...]. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni» (comma 11); *b)* «Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni: a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126» (comma 14, lettera *a*); *c)* «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17).

L'art. 13, comma 11, è stato dapprima modificato dall'art. 4, comma 5, lettera *g*), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 - nel senso che per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato e non si applica il successivo comma 17 - e poi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall'art. 1, comma 380, lettera *h*), della legge n. 228 del 2012, mentre la lettera *a*) del medesimo comma ha specificamente soppresso la riserva erariale.

L'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, dopo aver disposto che «A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni» (comma 1) e che «Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato» (comma 13), stabilisce che «A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione



Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo» (comma 13-bis).

L'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 ha subito dapprima delle modifiche - ma non nel censurato comma 13-bis - e poi è stato abrogato dall'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Per l'anno 2013 e per le Regioni ordinarie ed insulari la riduzione dei Fondi e dei trasferimenti prevista dalla norma impugnata è stata sostituita da una diretta riserva erariale del maggior gettito TARES ad opera dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.

L'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, «Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014», a decorrere dal 1° gennaio 2013: *a*) ha soppresso (lettera *a*) la riserva erariale della metà del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), abrogando anche l'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, che la prevedeva (lettera *h*); *b*) ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (lettera *b*), al contempo sopprimendo (lettera *e*) il Fondo sperimentale di riequilibrio - con contestuale abrogazione (lettera *h*) dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), che lo prevedeva - ed i trasferimenti erariali ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna; *c*) ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, calcolato all'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera *f*); *d*) ha ribadito l'applicabilità dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, ma limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle Province autonome (lettera *h*); *e*) ha previsto che gli importi relativi, tra l'altro, alla lettera *f*) possano essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU per il 2012, da effettuarsi presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (lettera *i*).


L'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 è stato dapprima modificato dall'art. 10, comma 4-*quater*, lettera *a*), del d.l. n. 35 del 2013, che ha inciso sulla lettera *f*), sostanzialmente escludendo dalla riserva alcune tipologie di immobili ed attribuendo le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. In seguito, il medesimo comma 380 ha subito marginali modificazioni ad opera dell'art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013.

Il successivo comma 383 del medesimo articolo della legge n. 228 del 2012 prevede che la verifica del gettito IMU dell'anno 2012, «di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174», avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli Comuni e raccolti dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, l'art. 1, comma 387, della legge n. 228 del 2012 ha apportato delle modifiche all'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, ma non nel meccanismo previsto dal comma 13-bis ivi contenuto.

3.- La Regione autonoma Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste ha impugnato gli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2001 in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera *f*), 12, 48-bis e 50, quinto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ed agli articoli da 2 a 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonché in riferimento agli artt. 117, comma terzo, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

3.1.- In primo luogo, sul presupposto che l'IMU sostituisca l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la componente immobiliare, e le relative addizionali e che l'art. 2, comma 1, della legge n. 690 del 1981 attribuisca alla Regione autonoma Valle d'Aosta il gettito dell'imposta di nuova istituzione, riservandone una quota all'erario, l'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe gli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto e l'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, in quanto inciderebbe sull'ordinamento finanziario regionale unilateralmente e non con il procedimento regio-



lato dallo statuto, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 8, secondo comma, della legge n. 690 del 1981 che, in tema di possibile riserva erariale del gettito di tributi devoluti alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, esige l'intesa con il Presidente della stessa.

La norma, infine, violerebbe il principio di leale collaborazione, espresso dagli artt. 5 e 120 Cost., che dovrebbe sovraintendere i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, non essendo previsto alcun coinvolgimento della ricorrente nella definizione dell'ammontare della quota di riserva.

In secondo luogo, la ricorrente censura gli artt. 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, in quanto l'accantonamento da essi previsto avrebbe determinato unilateralmente una riduzione delle entrate che segnatamente gli articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981 le garantiscono, con ciò violando gli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto ed 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, così come dedotto in merito all'art. 13, comma 11, del medesimo decreto-legge. Inoltre, risulterebbe violato il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., il cui rispetto sarebbe tanto più necessario nell'ambito materiale del «coordinamento della finanza pubblica» di cui agli artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001 a tutela dell'autonomia finanziaria che deriva alla Regione dagli artt. 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello statuto e dalla normativa di attuazione. La violazione risulterebbe enfatizzata dal fatto che, sebbene l'accantonamento previsto operi fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), l'art. 28, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011 ha abrogato il termine per l'adozione della normativa d'attuazione.

3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto non verrebbe offerta una precisa interpretazione delle disposizioni censurate e mancherebbe uno specifico riferimento delle stesse ai parametri costituzionali indicati, evocati promiscuamente.

Nel merito, ad avviso del resistente, l'IMU, sostituendosi all'imposta comunale sugli immobili (ICI), ne avrebbe la medesima natura e non intercetterebbe l'autonomia finanziaria delle Regioni, afferendo ai rapporti tra Stato e Comuni. Inoltre, la riserva di una quota - così come l'accantonamento di cui agli artt. 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 - sarebbe giustificata dalle esigenze di risanamento della finanza pubblica, che consentirebbero la temporanea compressione dell'autonomia finanziaria regionale.

3.3.- In data 11 giugno 2013, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato una memoria, reitmando le censure mosse con l'atto introduttivo, ed evidenziando che la sussistenza delle esigenze prioritarie indicate dallo Stato non consentirebbe comunque di derogare alle condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 690 del 1981; inoltre, il meccanismo introdotto dalle norme censurate sarebbe stato reiterato in più riprese, nonché rafforzato da successive disposizioni statali, il che dimostrerebbe come le misure non abbiano carattere temporaneo.

3.4.- In data 18 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, in cui evidenzia l'avvenuta abrogazione dell'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 - che avrebbe trovato applicazione nell'anno 2012 - ad opera dell'art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012.

Le questioni proposte andrebbero dichiarate inammissibili o infondate, in quanto la ricorrente non avrebbe chiarito come le norme censurate si coordinino con l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, istitutivo dell'IMU, disposizioni che prevedono una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali che esercitano le funzioni di finanza locale - espressamente richiamata dagli artt. 13, comma 17, e 14, comma 13-bis - e che, comunque, garantirebbero alle Regioni a statuto speciale la neutralità finanziaria della sostituzione dei precedenti tributi. Peraltro, l'applicazione dell'art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 sarebbe stata confermata dall'art. 10, comma 2, lettera d), del d.l. n. 35 del 2013, che, non essendo stato impugnato, renderebbe la relativa questione inammissibile.

3.5.- In data 21 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato un'ulteriore memoria in cui, oltre a ribadire le ragioni di inammissibilità e, comunque, di infondatezza del ricorso, sostiene che l'IMU non sia un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nel senso inteso dall'art. 2, primo comma, della legge n. 690 del 1981, configurando un presupposto d'imposta del tutto nuovo ed al contempo attenuando quello dell'IRPEF per la componente immobiliare restrittivamente selezionata. Da ciò conseguirebbe l'infondatezza delle censure mosse all'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 nonché, in via derivata, di quelle relative al successivo comma 17, in cui il recupero mediante accantonamento riguarderebbe il maggior gettito IMU di cui la Regione, responsabile della finanza locale, indirettamente beneficerebbe, legittimando la compensazione con le quote di compartecipazione al gettito degli altri tributi erariali. Analogo argomento varrebbe per l'art. 14, comma 13-bis, del medesimo d.l. n. 201 del 2011, relativo al gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4.- La Regione siciliana ha impugnato gli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36, 37 - in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello



Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) - e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché in riferimento agli artt. 81, 119, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001 ed al principio di leale collaborazione.

4.1.- In primo luogo, contrastando con gli obbiettivi di attuazione statutaria, gli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011, globalmente considerati, in quanto immediatamente applicabili alla Regione siciliana, violerebbero l'art. 43 dello statuto - che attribuisce ad una commissione paritetica la determinazione delle norme di attuazione - ed il principio di leale collaborazione esplicitato dalle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il cui previo esperimento non è stato previsto.

Inoltre, l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe gli artt. 36 e 37 dello statuto e 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria, in quanto l'IMU, entrata asseritamente priva del carattere della novità, è imposta in parte sostitutiva di tributi di spettanza regionale mentre il suo gettito, anche per detta parte, viene attribuito ai Comuni e, pro quota, riservato allo Stato, con conseguente depauperamento delle finanze della ricorrente e squilibrio tra i complessivi bisogni regionali ed i mezzi per farvi fronte. Risulterebbe altresì violato il principio di leale collaborazione.

Nel prevedere e disciplinare - anche in presenza di modifiche in aumento o in diminuzione disposte dai Comuni - la riserva all'erario di una quota del gettito dell'IMU, il comma 11 del citato art. 13 determinerebbe altresì un depauperamento delle casse comunali, con conseguenti oneri per la Regione siciliana, che dovrebbe assumere ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle di cui all'art. 14, lettera o), dello statuto senza esperimento della procedura di cui all'art. 43 dello stesso. Di qui la violazione di detti parametri. Inoltre, risulterebbe violato l'art. 119, quarto comma, Cost., in quanto lo Stato, dopo aver trasferito ai Comuni risorse regionali, finirebbe per riappropriarsene, sottraendole loro senza prevedere misure idonee a far fronte agli ammanchi, onerando la Regione della contribuzione alla finanza degli enti locali.

Analoghe censure vengono mosse all'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, salvo precisarsi che gli artt. 81, 119, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001 sarebbero violati in quanto né la Regione né i Comuni potrebbero esercitare le proprie funzioni in ragione della carenza di risorse finanziarie determinata dalla disposizione.

Infine, l'art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe gli artt. 119, quarto comma, e 81 Cost. nonché l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto la riduzione dei trasferimenti determinata dalla norma lederebbe le attribuzioni degli enti locali, gravati dall'onere di fornire un contributo all'erario, con riverbero negativo sulla Regione, che dovrebbe farsene corrispondentemente carico. Inoltre, sarebbero violati gli artt. 14, lettera o), e 43 dello statuto, in mancanza di vaglio della Commissione paritetica sulle nuove funzioni attribuite ai Comuni siciliani.

4.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio - con memoria depositata fuori termine - deducendo preliminarmente l'inammissibilità delle questioni, in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato che le norme abbiano determinato una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a sua disposizione per l'adempimento dei propri compiti istituzionali.

Nel merito, ad avviso del resistente, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia tributaria il legislatore statale ben potrebbe porre in essere interventi che comportino un minor gettito per le Regioni senza per questo dover prevedere misure compensative. Peraltro, l'art. 13, comma 17, ridurrebbe i trasferimenti erariali ai Comuni - la cui finanza sarebbe ancora a carico dello Stato, diversamente dalle altre autonomie speciali - in misura corrispondente al maggior gettito IMU, con la conseguenza che non vi sarebbe alcuno squilibrio, considerato anche che i Comuni trattengono anche i frutti dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale.

Inoltre, l'entrata prevista dalla normativa censurata avrebbe il carattere della novità, atteso che non si realizzerebbe senza l'intervento legislativo in esame che, riconducibile anche all'armonizzazione dei bilanci pubblici ed al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, giustificerebbe una temporanea compressione dell'autonomia delle Regioni, anche a statuto speciale, in nome del risanamento finanziario dello Stato in armonia con i principi di solidarietà nazionale. Tali considerazioni varrebbero anche quanto all'art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011.

5.- La Regione autonoma Sardegna ha impugnato gli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ed agli artt. 3, 5, 117 e 119 Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), nonché in relazione all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

5.1.- Anzitutto la Regione autonoma Sardegna censura l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 nella sua interezza, in quanto, stabilendo l'applicazione immediata dell'IMU in tutti i Comuni del territorio nazionale senza rispettare - come originariamente previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 23 del 2011 - le peculiarità dei sistemi finanziari delle autonomie speciali e l'invarianza di gettito delle loro entrate, violerebbe gli artt. 7 e 8 dello statuto, che garantiscono alla Regione un'adeguata autonomia finanziaria, e gli artt. 117 e 119 Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), che ne confermerebbero la tutela ed attribuirebbero alla ricorrente competenza legislativa concorrente in materia



di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Inoltre, la disposizione violerebbe gli artt. 3, primo comma, lettera *b*), e 7 dello statuto - che assegnerebbero alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di finanza locale - nonché l'art. 8 del d.P.R. n. 348 del 1979 di attuazione statutaria - che attribuirebbe alla Regione un consistente margine di autonomia nella materia interessata dall'art. 13 - in quanto non lascerebbe alcun ambito di autonoma regolamentazione di un tipico tributo locale. Ancora, l'art. 13 violerebbe l'art. 3, primo comma, lettera *b*), dello statuto - in quanto determinerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, cui corrisponderebbe quella della relativa competenza normativa regionale - e gli artt. 7 e 8 dello statuto, in quanto l'inadeguato finanziamento delle autonomie locali - conseguente al mancato rispetto delle procedure previste dalla legge n. 42 del 2009 e dal d.lgs. n. 23 del 2011 nonché all'esclusione della compensazione statale per la soppressione dell'ICI - comprometterebbe l'autonomia finanziaria regionale, costretta a far fronte al depauperamento delle risorse comunali. Infine, l'anticipazione dell'IMU escluderebbe la compensazione statale ai Comuni per la soppressione dell'ICI sull'abitazione principale, così pregiudicando i bilanci delle autonomie speciali e dei rispettivi enti locali in violazione, oltre che dei parametri precedenti per i profili dedotti, anche degli artt. 5 e 117, terzo e quarto comma, Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), che riconoscono e promuovono le autonomie locali ed attribuiscono alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre, la Regione censura specificamente l'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 in quanto, essendosi sostituita un'imposta (l'IRPEF per la componente immobiliare) al cui gettito la Regione partecipava per i sette decimi con una di analogo presupposto impositivo dal cui gettito la ricorrente è esclusa, violerebbe l'art. 8 dello statuto, che attribuisce alla Regione una partecipazione maggioritaria alle entrate che lo Stato intenderebbe riservarsi con la norma censurata, e l'art. 7 dello statuto, in quanto la compartecipazione alle entrate sarebbe elemento consustanziale e necessario all'autonomia finanziaria. In tal modo risulterebbero violati anche gli artt. 117 e 119 Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), che confermano l'autonomia finanziaria delle Regioni ed attribuiscono loro competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Inoltre, l'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede che «accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni», violerebbe l'art. 8 dello statuto, in quanto la Regione sarebbe esclusa dal relativo gettito senza che sia integrata l'eccezione alla compartecipazione regionale alle entrate erariali di spettanza di altri enti pubblici (art. 8, primo comma, lettera *m*, dello statuto), atteso che la spettanza allo Stato della metà del gettito dell'IMU non potrebbe venir meno sol perché l'amministrazione non riesce ad incassare l'importo in via ordinaria e deve attivare un successivo procedimento di recupero del credito.

La ricorrente censura specificamente anche l'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 - oltre che per violazione dei parametri (e sotto i profili) evocati a proposito dell'art. 13 nella sua interezza - anche per contrasto con l'art. 3 Cost. in combinato disposto con gli artt. 3, 7 e 8 dello statuto, in quanto discriminerebbe gli enti locali sardi (e siciliani) rispetto a quelli delle altre Regioni, che continuerebbero a beneficiare, oltre che del gettito dell'IMU, anche dei trasferimenti statali eventualmente previsti da altre norme.

Infine, la Regione censura l'art. 14, comma 13-*bis*, del d.l. n. 201 del 2011. La norma violerebbe anzitutto gli artt. 3, primo comma, lettera *b*), e 7 dello statuto, attribuitivi alla ricorrente della competenza legislativa esclusiva in materia di finanza locale, sia perché inciderebbe in un ambito competenziale che non appartarrebbe al legislatore statale sia perché il meccanismo normativamente previsto non verrebbe attuato attraverso il procedimento collaborativo previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dal d.lgs. n. 23 del 2011. La disposizione impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, lettera *b*), dello statuto, in quanto determinerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, cui corrisponderebbe quella della relativa competenza normativa regionale. Infine, la norma censurata violerebbe gli artt. 3, 117, 119 Cost. (anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) e 7 e 8 dello statuto, sia in quanto il ridotto finanziamento delle autonomie locali relativo al maggior gettito derivante dalla TARES si riverbererebbe sull'autonomia finanziaria regionale, costretta a far fronte al mancato incremento delle risorse comunali con uno specifico sostegno finanziario sia perché discriminerebbe ingiustificatamente gli enti locali sardi (e siciliani) - gli unici direttamente attinti dal meccanismo compensativo introdotto dalla norma, a differenza delle altre autonomie speciali - rispetto a quelli delle altre Regioni, anche a statuto ordinario, le quali continuerebbero a beneficiare, oltre che del gettito della maggiorazione tariffaria prevista dal comma 13 del medesimo art. 14, anche dei trasferimenti statali previsti da altre norme.

5.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché la Regione non dimostrerebbe che l'intervento statale abbia comportato una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari della Regione. Le censure sarebbero poi infondate per le medesime argomentazioni illustrate nella difesa avverso il ricorso n. 39 del 2012 della Regione siciliana.



5.3.- In data 16 ottobre 2012, la Regione autonoma Sardegna ha depositato due memorie di identico contenuto, in cui, dopo aver negato che l'emergenza finanziaria consenta di derogare all'ordinamento costituzionale, sostiene di non essersi dolta della complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione né della disciplina dell'IMU da parte del legislatore statale nell'esercizio della competenza attribuitagli dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma della violazione di ambiti competenziali esclusivi o concorrenti da parte dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, che non avrebbe lasciato alla Regione alcun ambito di autonoma regolamentazione di un tipico tributo locale. La ricorrente, inoltre, ribadisce che la riserva allo Stato della metà del gettito dell'IMU - non essendo destinata ai Comuni - rientrerebbe nel generale regime di compartecipazione alle entrate erariali, così come gli interessi e le sanzioni derivanti dalla relativa attività di accertamento e riscossione. La Regione, inoltre, a proposito degli artt. 13, comma 17, e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011 evidenzia come l'assunto del resistente - secondo cui la diversa disciplina dettata per i Comuni sardi e siciliani si giustificerebbe in ragione del fatto che per essi, diversamente che nelle altre Regioni autonome, la finanza locale è ancora a carico dell'erario - non spiegherebbe la discriminazione rispetto ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Inoltre, i Comuni sardi vedrebbero ridotti i finanziamenti diversamente dalle altre Regioni a statuto speciale, che potrebbero mantenerli al medesimo livello.

5.4.- In data 16 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria dove sostiene che l'IMU sperimentale rappresenterebbe un'imposta diversa da quella «a regime» prevista dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 e svincolata dalle procedure di cui al successivo art. 14, il cui comma 3 - secondo il quale «Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione» - peraltro non sarebbe stato applicabile alla ricorrente, che in concreto non eserciterebbe funzioni in materia di finanza locale. L'IMU, inoltre, costituirebbe, analogamente all'ICI - il cui rimborso continua ad essere operato a beneficio dei Comuni delle autonomie speciali in virtù di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, lettera m), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo diverse modalità in ragione del concreto esercizio delle funzioni in materia di finanza locale - un tributo proprio derivato la cui disciplina sarebbe esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Peraltro, la manovra sarebbe a saldi invariati per gli enti locali con riferimento sia al gettito dell'IMU che a quello della TARES. Infine, non avrebbero pregio le doglianze relative all'attività di accertamento e riscossione dei Comuni, vertendosi in materia di imposte comunali proprie.

5.5.- In data 18 marzo 2014, la Regione autonoma Sardegna ha depositato una memoria, in cui ribadisce di essere titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di «finanza locale», con la conseguenza che avrebbe trovato applicazione anche nei suoi confronti, oltre alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 14, comma 2 (sulla neutralità finanziaria), del d.lgs. n. 23 del 2011, istitutivo dell'IMU, anche quella di cui al successivo comma 3 (sulle modalità applicative). Nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di «sistema tributario» (ex art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e di «coordinamento del sistema tributario» (ex art. 117, terzo comma, Cost.) il legislatore non avrebbe potuto sopprimere gli spazi di autonomia già riconosciuti con le citate disposizioni, con la conseguenza che l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe i parametri statutari (artt. 7 e 8 dello statuto) e costituzionali (art. 119 Cost.) che presidiano l'autonomia finanziaria regionale. Detti spazi di autonomia non sarebbero sufficientemente salvaguardati dal ripristino della compensazione per il gettito dell'ICI sull'abitazione principale. Né la pretesa equivalenza di gettito per i Comuni garantirebbe quella per la Regione, che perderebbe la compartecipazione all'IRPEF per la componente immobiliare.

A proposito dell'art. 14, comma 13-bis, la Regione evidenzia che il recupero del maggior gettito non avverrebbe attraverso le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, come per le altre autonomie speciali (esclusa la Regione siciliana), ma attraverso la riduzione dei trasferimenti ai Comuni, nonostante la competenza legislativa esclusiva in materia di «finanza locale». Inoltre, la ricorrente patirebbe anche gli effetti della diminuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo comunale, i quali opererebbero anche a vantaggio degli enti locali sardi, come desumibile dall'indistinta clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011 che ha istituito detti fondi.

5.6.- In data 21 aprile 2015, la Regione autonoma Sardegna ha depositato un'ulteriore memoria, in cui, oltre a ripilogare gli argomenti già spesi a sostegno dell'impugnativa ed a ribattere alle difese erariali, si sofferma in particolare sull'assenza di spazi di manovra rimessi all'autonomia regionale in un settore di diretta incidenza sulla finanza locale e sulla pretesa discriminazione realizzata in danno dei Comuni sardi (e siciliani) rispetto a quelli delle altre Regioni.

6.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 13, commi 11, 14, lettera a), e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l'art. 14, comma 13-bis, in riferimento agli artt. 48, 49, 51, 53, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia) ed in relazione all'art. 4 del decreto del Presidente



della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), ed all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale), nonché in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., al principio di neutralità finanziaria espresso dall'art. 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011)», ed al principio consensuale.

6.1.- Poiché l'IMU sostituisce l'IRPEF per la componente immobiliare e le relative addizionali, la riserva allo Stato della metà del gettito disposta dall'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 sarebbe elusiva della spettanza alla Regione dei sei decimi del gettito dell'IRPEF, prevista dall'art. 49, primo comma, numero 1), dello statuto, e della spettanza delle addizionali sui tributi erariali che le leggi statali attribuiscono agli enti locali, prevista dall'art. 51, secondo comma, dello statuto. Detti parametri risulterebbero violati a seguito dell'avocazione allo Stato di risorse riscosse a titolo di tributo erariale corrispondenti al gettito di tributi spettanti alla Regione pro quota o interamente. Ove si valorizzasse la natura di tributo locale dell'IMU, l'art. 51, secondo comma, dello statuto risulterebbe comunque violato, in quanto anche il gettito dei tributi propri che le leggi statali attribuiscono agli enti locali spetta alla Regione, mentre per metà viene riservato allo Stato senza che ne sussistano gli estremi ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 - la destinazione a spese che siano nuove e specifiche - e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, ossia l'accordo tra Governo e Regione.

Inoltre, poiché l'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 dispone che «accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni», esso violerebbe l'art. 53, quarto comma, dello statuto - secondo cui intese tra Regione e Ministro dell'economia e delle finanze «definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali» - in quanto la norma censurata regolerebbe direttamente l'accertamento nel territorio provinciale. Sotto un ulteriore profilo, la norma contrasterebbe altresì con gli artt. 49 e 51, secondo comma, dello statuto, in quanto, non trattandosi del gettito di nuove entrate, ma di quello derivante da un più rigoroso accertamento degli obblighi tributari preesistenti, esso spetterebbe alla Regione, sia che si valorizzi la corrispondenza dell'IMU con l'IRPEF per la componente immobiliare e con le addizionali sia che si valorizzi la natura di tributo locale.

La Regione censura anche l'art. 13, comma 14, lettera a), del d.l. n. 201 del 2011, in quanto, abrogando l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126, escluderebbe il rimborso ai Comuni - tramite la Regione - del minor gettito dell'ICI dovuto all'esclusione dell'imposta sull'abitazione principale, infliggendo così un ulteriore taglio delle risorse del sistema regionale necessarie per il finanziamento delle «funzioni normali» dei Comuni. Ne risulterebbe pregiudicata l'autonomia finanziaria della Regione, con conseguente violazione degli artt. 48 e 49 dello statuto e dell'art. 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., che tale autonomia assicurano. Ciò avverrebbe senza compensazione alcuna, violando il principio di «neutralità finanziaria» espresso dall'art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010, cui andrebbe riconosciuto valore interpretativo dello statuto, ed il principio consensuale che informerebbe di sé i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali. Queste ultime risulterebbero trattate in maniera peggiore rispetto a quelle ordinarie - i cui Comuni non perderebbero la compensazione dell'ICI sull'abitazione principale, confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio - con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

La ricorrente censura inoltre l'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, che determinerebbe l'acquisizione allo Stato dalla Regione dell'importo pari alla differenza tra la quota IMU di spettanza comunale e le previgenti entrate comunali. Tale importo sarebbe maggiore ove tra queste ultime si includesse solo il gettito dei tributi comunali (l'ICI) e non anche delle altre entrate tributarie sostituite dall'IMU (sei decimi dell'IRPEF sui redditi immobiliari ed addizionali regionale e comunale) e delle risorse che pervenivano ai Comuni tramite la Regione (art. 1, comma 4, del d.l. n. 93 del 2008). In tal modo la norma violerebbe gli artt. 49 dello statuto e 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 e 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, in quanto verrebbero avocate allo Stato risorse di spettanza provinciale al di fuori dei casi previsti. Ciò sia ove si consideri la sottrazione delle risorse regionali frutto di compartecipazione all'IRPEF fondiaria e di addizionale sia ove si consideri che la Regione debba assicurare allo Stato il recupero del maggior gettito attraverso le proprie risorse ordinarie. Analogamente all'art. 49 dello statuto ed all'intero sistema finanziario regionale determinerebbe l'accantonamento previsto dal quarto periodo della disposizione impugnata, incidendo sull'utilizzabilità delle risorse. Ancora, la norma violerebbe gli artt. 63 e 65 dello statuto, perché si pretenderebbe di derogare ai precedenti artt. 49 e 51 con una fonte primaria ordinaria. Infine, sarebbe violato l'art. 65 dello statuto, perché l'art. 13, comma 17, terzo periodo, pretenderebbe di vincolare unilateralmente il contenuto delle norme di attuazione.



Uno specifico profilo di illegittimità interesserebbe l'art. 13, comma 17, quinto periodo, irragionevole nell'aprioristica stima del recupero per un importo fisso senza meccanismi di conguaglio o rimborso e contrario al principio consensuale in materia di finanza delle Regioni a statuto speciale.

In ultimo, la ricorrente impugna l'art. 14, comma 13-*bis*, terzo e quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011 il quale prevedendo - in ragione di un incremento di gettito della TARES - un meccanismo di acquisizione al bilancio dello Stato analogo a quello contemplato dall'impugnato art. 13, comma 17, terzo e quarto periodo, viene fatto oggetto dei medesimi motivi di censura in riferimento agli stessi parametri.

6.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio - con memoria depositata fuori termine - chiedendo il rigetto delle censure proposte dalla ricorrente.

Ad avviso del resistente, l'IMU sperimentale rappresenterebbe un'imposta diversa da quella «a regime» prevista dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 che costituirebbe, analogamente all'ICI, un tributo proprio derivato la cui disciplina sarebbe esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La manovra - che determinerebbe saldi invariati per gli enti locali con riferimento sia al gettito dell'IMU che a quello della TARES - non sarebbe lesiva, in quanto ben potrebbe determinare la riduzione nelle disponibilità finanziarie della Regione con il limite di non renderle insufficienti per l'adempimento dei suoi compiti; limite il cui superamento dovrebbe essere dimostrato dalla Regione, che, nonostante i mezzi per farlo, non avrebbe assolto al relativo onere. Infine, non avrebbero pregio le doglianze relative all'attività di accertamento e riscossione dei Comuni, vertendosi in materia di imposte comunali proprie.

Il Presidente del Consiglio evidenzia inoltre che la compensazione statale per la soppressione dell'ICI sull'abitazione principale è stata ripristinata a beneficio dei Comuni delle autonomie speciali in virtù di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, lettera m), del d.l. n. 16 del 2012, secondo diverse modalità in ragione del concreto esercizio delle funzioni in materia di finanza locale.

6.3.- In data 16 ottobre 2012, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria in cui evidenzia che l'art. 13, comma 14, lettera a), del d.l. n. 201 del 2011 è stato modificato in modo rilevante dall'art. 4, comma 5, lettera m), del d.l. n. 16 del 2012, modifica che farebbe venire meno la materia del contendere in relazione a questa specifica disposizione impugnata.


6.4.- In data 17 marzo 2014, la Regione ha depositato una memoria in cui, evidenzia che l'art. 13, comma 11 - già modificato dall'art. 4, comma 5, lettera g), del d.l. n. 16 del 2012 - è stato abrogato dall'art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012. Ciò, tuttavia, non comporterebbe la cessazione della materia del contendere, in quanto la norma impugnata avrebbe trovato applicazione nel 2012. Secondo la Regione, anche l'abrogazione dell'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, da parte dell'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, non inciderebbe sui termini della questione, in quanto la norma avrebbe trovato applicazione nel 2013.

6.5.- In data 21 aprile 2015, la Regione ha depositato un'ulteriore memoria, ribadendo l'intangibilità - neppure mediante accantonamento - della compartecipazione al gettito dei tributi erariali garantita dallo statuto di autonomia e l'avvenuta applicazione, nell'anno 2013, del censurato art. 14, comma 13-*bis*, del d.l. n. 201 del 2011.

7.- Con ricorso n. 24 del 2013, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha impugnato l'art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera f), 48-*bis*, e 50, quinto comma, dello statuto ed in relazione agli articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, nonché in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

7.1.- Sul presupposto di essere tenuta a tempo indeterminato (nelle more dell'emanazione della normativa attuativa di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009) ad accantonare importi, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, corrispondenti al maggior gettito IMU ad aliquota base percepito dai Comuni valdostani, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 48-*bis*, 50, quinto comma, dello statuto e da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, perché, ribadendo l'applicabilità dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, l'art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012 determinerebbe, in via unilaterale e senza il rispetto dello speciale procedimento statutario, una riduzione delle quote di compartecipazione regionale ai tributi erariali. Risulterebbe così violata altresì l'autonomia finanziaria regionale, garantita, oltre che dai parametri menzionati, anche dall'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto e dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Infine, prescindendo dalla «tecnica dell'accordo» nei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, la norma violerebbe il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

7.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente. Dopo aver evidenziato che l'art. 1,



comma 380, della legge n. 228 del 2012 avrebbe eliminato la quota di riserva erariale sul gettito IMU - con conseguente devoluzione dell'intero gettito ai Comuni, eccetto quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, mantenuto allo Stato - e soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio nonché i trasferimenti erariali alla Regione siciliana ed alla Regione autonoma Sardegna, il resistente sostiene che simili innovazioni sarebbero irrilevanti per le autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale. In particolare, esse non sarebbero riguardate dal Fondo di solidarietà comunale, sostitutivo di quello di riequilibrio nonché dei citati trasferimenti erariali ed alimentato con una quota del gettito IMU comunale, stabilita con accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali recepito in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viceversa, per le autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale continuerebbe ad operare il meccanismo dell'accantonamento provvisorio del maggior gettito IMU - al netto dell'IRPEF per la componente immobiliare e delle relative addizionali - rispetto alla previgente ICI, con recupero da attuarsi attraverso una procedura legittima in quanto realizzata con le modalità previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 ed a fronte di maggiori entrate comunali, dunque senza depauperamento del sistema finanziario regionale. La riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo non necessiterebbe dei presupposti richiesti dalle norme di attuazione statutaria, essendo riconducibile ad un meccanismo di compensazione della rinuncia alla quota erariale del gettito IMU, analogamente alla soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali alla Regione siciliana ed alla Regione autonoma Sardegna.

8.- Con ricorso n. 32 del 2013, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i commi 380, lettere *b)*, *f)*, *h)* ed *i)*, e 383 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 4, numero *1-bis*), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 dello statuto speciale; in relazione all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965, all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, al principio di «neutralità finanziaria» di cui all'art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010; nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, a quello di certezza ed agli artt. 3, 97, 119, primo, secondo e quarto comma, Cost.

8.1.- Sul presupposto che l'art. 1, comma 554, della legge n. 228 del 2012 non ne escluda l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale, le lettere *b)* - solo in via cautelativa, per il caso in cui il Fondo di solidarietà comunale sia alimentato anche con una quota del gettito IMU spettante ai Comuni friulani, esclusi dalla relativa ripartizione ai sensi del successivo comma 382 - *f)* ed *h)*, cui sarebbe collegata la lettera *i)*, dell'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 violerebbero anzitutto gli artt. 4, numero *1-bis*), 49, 51, secondo comma, e 54 dello statuto nonché l'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, in quanto, poiché l'IMU sostituisce l'IRPEF per la componente immobiliare e le addizionali regionali o comunali, attribuirebbero allo Stato risorse di spettanza regionale (pro quota, ex art. 49 dello statuto, o interamente, ex art. 51, secondo comma, dello statuto) o che rappresentano una componente essenziale della finanza comunale, con ripercussioni sulla responsabilità regionale in materia (ex artt. 54 dello statuto e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997). Inoltre, le stesse norme contrasterebbero con il principio dell'accordo che regolerebbe i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale. Le lettere *f)* ed *h)* del citato comma 380 violerebbero altresì il principio di «neutralità finanziaria» espresso dall'art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010 - cui andrebbe riconosciuto valore interpretativo dello statuto - in quanto regolerebbero un nuovo tributo, sostituendolo ad altri preesistenti, con il risultato di spostare risorse dal sistema regionale allo Stato.

Le lettere *b)* ed *h)* del comma 380 violerebbero l'art. 3 Cost. perché solo i Comuni di alcune Regioni ad autonomia speciale, tra cui la ricorrente (legittimata ad evocare il parametro in quanto responsabile della finanza locale), subirebbero l'esclusione dalla ripartizione del fondo di solidarietà e l'avocazione allo Stato del maggior gettito tributario ad essi destinato.

La lettera *f)* del comma 380, segnatamente, violerebbe gli artt. 49, primo comma, numero 1), e 51, secondo comma, dello statuto - perché avocherebbe allo Stato risorse riscosse a titolo di tributo erariale corrispondenti a tributi spettanti in parte o integralmente alla Regione - o il solo art. 51, secondo comma, dello statuto, ove si valorizzasse la natura di tributo locale dell'IMU, il cui gettito, quale tributo proprio, spetterebbe comunque alla Regione. Peraltro, non sussisterebbero gli estremi per la riserva erariale del gettito ai sensi dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 114 del 1965 - mancando il requisito della destinazione alla copertura di spese, tantomeno nuove e specifiche - o dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, norma che non avrebbe portata generale e che, comunque, presupporrebbe un accordo con la Regione. La norma violerebbe altresì il principio di leale collaborazione ed, in particolare, quello consensuale che domina le relazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale. In via subordinata, la disposizione, prevedendo una riserva erariale del gettito tributario derivante dalla particolare categoria degli immobili produttivi, determinerebbe forti sperequazioni tra i Comuni a seconda della tipologia di immobili presenti nel loro territorio, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., ed effetti negativi sui bilanci comunali, in contrasto con il principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., profili deducibili dalla Regione in quanto competente in materia di finanza locale.



La lettera *i*) del comma 380, consentendo la modifica dell'importo relativo alla lettera *f*), renderebbe incerto il contenuto di quest'ultima, in violazione del principio della certezza del diritto - profilo di illegittimità costituzionale che la Regione potrebbe lamentare in ragione della sua competenza in materia di finanza locale - ed, in virtù del collegamento, sarebbe affetta dai medesimi vizi di incostituzionalità denunciati con riguardo alla lettera *f*).

La lettera *h*) del comma 380, segnatamente, violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - con riverbero sull'autonomia finanziaria locale e regionale - in quanto, non chiarendo a quali entrate comunali raffrontare il gettito IMU, al fine del calcolo del maggior gettito previsto dal richiamato art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, renderebbe incerte le risorse disponibili ed impossibile un'adeguata programmazione. La norma violerebbe inoltre gli artt. 49 e 51, secondo comma, dello statuto, 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 e 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, sia che il meccanismo di cui al citato art. 13, comma 17, determini l'avocazione allo Stato di risorse di spettanza regionale a titolo di compartecipazione all'IRPEF per la componente immobiliare e di addizionali, sia che esso imponga alla Regione di assicurare all'erario il recupero del maggior gettito con le risorse ad essa affluite in applicazione delle disposizioni statutarie e di attuazione. La deroga che la norma pretenderebbe di realizzare ai citati parametri la porrebbe in contrasto anche con gli artt. 63 e 65 dello statuto, quest'ultimo anche per la pretesa normativa di vincolare unilateralmente il contenuto delle disposizioni d'attuazione. Ancora, il meccanismo di cui al citato art. 13, comma 17, violerebbe gli artt. 48 e 49 dello statuto e l'art. 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., infliggendo un rilevante taglio di risorse al sistema finanziario regionale - ossia quelle rappresentate dalla componente immobiliare dell'IRPEF, le relative addizionali e la compensazione dell'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale - destinate al finanziamento delle «funzioni normali» dei Comuni, anche in violazione del principio di «neutralità finanziaria» ed il principio consensuale nei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale. Inoltre, risulterebbe violato l'art. 3 Cost., sia in quanto il meccanismo in considerazione colpirebbe compartecipazioni ed addizionali di cui solo le Regioni a statuto speciale disporrebbero sia perché i Comuni di quelle ordinarie non perderebbero la compensazione dell'ICI sull'abitazione principale, confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio. Anche l'accantonamento previsto dall'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe l'art. 49 dello statuto, in quanto le risorse regionali sarebbero previste per essere effettivamente impiegate nello svolgimento delle funzioni costituzionali. Infine, sarebbe irragionevole la quantificazione in un importo fisso, senza possibilità di conguaglio o rimborso, del recupero che la Regione sarebbe chiamata ad assicurare, in contrasto, altresì, con il già evocato principio consensuale.

La ricorrente censura anche l'art. 1, comma 383, della legge n. 228 del 2012, in quanto la prevista verifica del gettito dell'IMU del 2012, utilizzando anche i dati relativi alle aliquote ed ai regimi agevolativi deliberati dai singoli Comuni, produrrebbe una rideterminazione, a posteriori e con diverse modalità di calcolo rispetto alla stima ad aliquota base, del maggior gettito, che potrebbe comportare minori disponibilità rispetto a quelle valutate nell'impostazione dei bilanci degli enti interessati, violando il principio di certezza e l'autonomia finanziaria degli enti locali e, di conseguenza, della Regione, competente in materia di finanza locale.

8.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente.

Anzitutto il resistente nega che la lettera *b*) del citato comma 380 sia applicabile alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera *d*), numero 5), i criteri di formazione e riparto del fondo, da definirsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbero tener conto della diversa incidenza delle risorse soppresse dalla lettera *e*) sulle risorse complessive per l'anno 2012, ossia del Fondo sperimentale di riequilibrio, destinato ai soli Comuni delle Regioni a statuto ordinario, e dei trasferimenti erariali ai Comuni siciliani e sardi, con conseguente esclusione delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale.

Evidenziato, poi, come l'IMU sia un tributo proprio derivato, istituito e regolato dalla legge statale nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost. che consentirebbe allo Stato di modificare il proprio sistema tributario, anche sopprimendo o sostituendo tributi esistenti, il resistente nega che la lettera *f*) del comma 380 dia luogo ad una riserva erariale che debba rispettare i requisiti richiesti al riguardo dalle norme di attuazione statutaria, atteso che, da un lato, si tratterebbe di un meccanismo di compensazione degli effetti negativi della rinuncia alla quota di metà del gettito IMU precedentemente prevista dall'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011 e, dall'altro, essa inciderebbe su risorse che, altrimenti, sarebbero state di spettanza dei Comuni e non attribuite alla Regione, come presupposto dalle norme che disciplinano le ipotesi di riserva erariale.

Quanto alla lettera *h*) del comma 380, il resistente nega che essa abbia determinato un depauperamento delle risorse delle autonomie speciali - circostanza che, peraltro, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare - in quanto, nell'ambito di una manovra con effetto finanziario neutrale cui è seguito il ripristino dei trasferimenti compensativi ai Comuni delle Regioni a statuto speciale correlati all'esenzione dell'ICI sull'abitazione principale, l'accantonamento provvisorio dovrebbe avvenire al netto dei tributi assorbiti dall'IMU ed il successivo recupero verrebbe eseguito secondo importi, tempi e modalità decise dalle autonomie medesime. Ciò senza alcuna disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, il meccanismo di



recupero ed accantonamento essendo stato semplicemente adeguato alla circostanza che alcune autonomie speciali, diversamente da altre, esercitano concretamente le funzioni di finanza locale e potrebbero rivalersi, con le modalità preferite, nei confronti dei Comuni.

Quanto all'art. 1, comma 383, della legge n. 228 del 2012, il resistente sostiene che esso mira a scorporare dal gettito riscosso dai Comuni la quota dovuta alla manovrabilità sulle aliquote da parte dei medesimi, in modo da far sì che detta quota non incida su trasferimenti o accantonamenti.

8.3.- In data 17 marzo 2014, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sottolineata l'irrelevanza delle modifiche apportate al comma 380 dall'art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013 e ribadite le censure svolte in ricorso, evidenzia come la riserva erariale di una parte del gettito IMU incida su risorse di spettanza regionale sia perché essa sostituisce tributi compartecipati sia perché la Regione ha la responsabilità complessiva della finanza locale.

8.4.- In data 18 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, in cui, sottolineate le modifiche apportate alla lettera *f* del comma 380 dall'art. 10, comma 4-*quater*, lettera *a*), del d.l. n. 35 del 2013, evidenzia come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2013 (Fondo di solidarietà comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), abbia espressamente limitato l'applicabilità del fondo sperimentale di riequilibrio ai Comuni delle Regioni ordinarie, della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna. Il resistente sostiene inoltre che, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore possa discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica.

8.5.- In data 21 aprile 2015, la Regione ha depositato un'ulteriore memoria in cui: prende atto di quanto affermato dalla controparte circa l'inapplicabilità alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia della lettera *b*) del censurato comma 380; sostiene l'ammissibilità della censura rivolta alle successive lettere *f*) ed *h*), ribadendo quanto già dedotto ed evidenziando l'intangibilità - neppure mediante accantonamento - della compartecipazione al gettito dei tributi erariali garantita dallo statuto di autonomia; richiama le considerazioni svolte a sostegno dell'impugnativa dell'art. 1, comma 383, della legge n. 228 del 2012.

9.- Con ricorso n. 41 del 2013, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato l'art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012 in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera *b*), 7 e 8 dello statuto ed agli artt. 117 e 119 Cost.

9.1.- La Regione impugna l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 in quanto, seppur modificando il regime precedente, già censurato con il ricorso di cui al reg. ric. n. 47 del 2012, lo confermerebbe. La disposizione violerebbe gli artt. 3, primo comma, lettera *b*) - che attribuirebbe alla ricorrente competenza esclusiva in materia di finanza locale - 7 e 8 dello statuto - che garantirebbero alla Regione un'adeguata autonomia finanziaria - e 117 e 119 Cost. - che, oltre a confermarla, attribuirebbero alla ricorrente la competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» - in quanto non lascerebbe alcun margine di autonoma regolamentazione del tributo per adattarlo alle particolarità regionali.

La lettera *f*) del citato comma 380, in particolare, contrasterebbe con l'art. 8, primo comma, lettera *m*), dello statuto, in quanto prevederebbe una riserva erariale del gettito tributario, per sette decimi spettante alla Regione.

Quest'ultima censura altresì il successivo comma 387, in quanto, modificando i criteri di calcolo e le modalità di pagamento e di riscossione della TARES, lascerebbe intatto il meccanismo disciplinato dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 - anch'esso impugnato dalla ricorrente con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 47 del 2012 - per cui le modifiche non risulterebbero soddisfattive. La nuova disposizione violerebbe gli artt. 3, primo comma, lettera *b*), e 7 dello statuto, in quanto sarebbe dettata in una materia (finanza locale) di competenza esclusiva della Regione, escludendone ogni forma di intervento, e, con riferimento al maggior gettito della TARES, determinerebbe una riduzione nel finanziamento comunale, con riverbero sull'autonomia finanziaria regionale, costretta a far fronte al mancato incremento delle risorse degli enti locali.

Infine, risulterebbe altresì violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disciplina del tributo non lascerebbe alla ricorrente margini di adattamento alle particolarità regionali.

9.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con argomentazioni difensive analoghe a quelle formulate con riguardo al ricorso iscritto al reg. ric. n. 24 del 2013 proposto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta. Con specifico riferimento al comma 387, il resistente si limita a rilevare come esso non sarebbe oggetto di autonome censure e la competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» legittimerebbe la norma censurata.

9.3.- In data 18 marzo 2014, la Regione autonoma Sardegna ha depositato una memoria, in cui ribadisce di essere titolare di potestà legislativa esclusiva in materia di finanza locale, sebbene non abbia beneficiato dell'attribuzione di ulteriori spazi di autonomia in detto ambito competenziale, diversamente da altre autonomie speciali. La ricorrente, inoltre,



nega che la riserva erariale del gettito IMU derivante dagli immobili produttivi serva a compensare l'esclusione di quella precedentemente prevista dall'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, a tal fine essendo stata ridotta la dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio dall'art. 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012.

Tale riduzione, peraltro, a suo avviso potrebbe pregiudicare anche gli enti locali sardi e, di conseguenza, la Regione autonoma Sardegna - che avrebbe già perso, con la Regione siciliana, i trasferimenti erariali - in quanto nulla escluderebbe che il fondo in questione debba operare anche nei confronti delle autonomie speciali.

9.4.- In data 21 aprile 2015, la Regione autonoma Sardegna ha depositato un'ulteriore memoria dal tenore parzialmente coincidente con quello della memoria depositata in pari data con riferimento all'impugnativa degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011, ribadendo altresì gli argomenti già svolti a sostegno delle censure specificamente rivolte all'art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012.

Considerato in diritto

1.- Con un primo gruppo di ricorsi la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 38 del 2012), la Regione siciliana (reg. ric. n. 39 del 2012), la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 47 del 2012) e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 50 del 2012) hanno impugnato, tra le altre disposizioni, gli artt. 13 e 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1.1.- In particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha impugnato gli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-*bis*, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera *f*), 12, 48-*bis* e 50, quinto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta), ed agli articoli da 2 a 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); in riferimento agli artt. 117, comma terzo, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

La Regione siciliana ha impugnato gli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 14, lettera *o*), 36, 37 - in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) - e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001 ed al principio di leale collaborazione.

La Regione autonoma Sardegna ha impugnato gli artt. 13 e 14, comma 13-*bis*, del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ed agli artt. 3, 5, 117 e 119 Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), nonché in relazione all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 13, commi 11, 14, lettera *a*), e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l'art. 14, comma 13-*bis*, del d.l. n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 48, 49, 51, 53, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia); in relazione all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), ed all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale); in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., nonché al principio di neutralità finanziaria espresso dall'art. 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) ed al principio consensuale.

1.1.1.- L'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) - prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23



(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati - apportandovi significative modifiche.

1.1.2.- Alcune ricorrenti censurano anzitutto l'art. 13 nella sua interezza, in quanto adottato senza il loro coinvolgimento (Regione siciliana e Regione autonoma Sardegna) e senza lasciare alcun margine di intervento, nonostante si ricada, secondo la prospettazione, in ambiti materiali in cui sussisterebbe una competenza legislativa regionale, quantomeno concorrente (Regione autonoma Sardegna).

1.1.3.- Le censure di cui ai ricorsi si appuntano poi sul comma 11 di detto articolo, in base al quale, tra l'altro, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota dello 0,76 per cento (salvo alcune eccezioni) e le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il citato comma 11, dapprima marginalmente modificato dall'art. 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 - è stato abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ad opera dell'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), avendo trovato applicazione solo nell'anno 2012.

Tutte le ricorrenti lamentano segnatamente l'illegittimità della riserva, asseritamente prevista in violazione delle prescrizioni statutarie relative alle compartecipazioni regionali al gettito dei tributi erariali e senza che sussistano i requisiti che consentono di derogare all'ordinario regime di devoluzione.

Più in particolare: la Regione autonoma Valle d'Aosta assume la violazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 690 del 1981, secondo cui «È attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percepite nel territorio regionale, nonché delle imposte sostitutive: a) imposta sul reddito delle persone fisiche»; la Regione siciliana deduce la violazione dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui «Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime»; la Regione autonoma Sardegna lamenta il contrasto con l'art. 8, primo comma, dello statuto, alla cui stregua «Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percepita nel territorio della regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici»; la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia assume la violazione dell'art. 49 dello statuto, secondo cui «Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa: 1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53; 4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione; 6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche; 7) 9,19 decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; 7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti».



Risulterebbe quindi pregiudicata - unilateralmente e senza il rispetto delle procedure di modifica statutaria - l'autonomia finanziaria delle autonomie speciali, chiamate altresì a sopperire al depauperamento delle risorse a disposizione dei Comuni, anche in violazione dei parametri statutori che sottraggono allo Stato la responsabilità della finanza locale, affidata agli enti ad autonomia differenziata.

La Regione autonoma Sardegna e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censurano il comma 11 anche nella parte in cui, direttamente ed unilateralmente, coinvolge il Comune nell'attività di accertamento e riscossione della quota del tributo riservata allo Stato, attribuendogli il ricavato, al contempo sottratto alla devoluzione impressa dallo statuto.

1.1.4.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, inoltre, censura specificamente il comma 14, lettera *a*), del citato art. 13, in quanto, abrogando l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126 - il quale, a fronte dell'esclusione dell'ICI sull'abitazione principale, prevedeva che ai singoli Comuni fosse rimborsato il relativo minor gettito - avrebbe concorso a ridurre le risorse destinate al finanziamento delle funzioni comunali, con pregiudizio dell'autonomia finanziaria regionale ed in contrasto con il cosiddetto principio di neutralità e con quello consensualistico, che presiderebbe ai rapporti tra Stato e Regioni autonome. Queste ultime, inoltre, riceverebbero un trattamento peggiore rispetto a quelle ordinarie, che non perderebbero la compensazione del minor gettito ICI, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

Poiché l'art. 4, comma 5, lettera *m*), del d.l. n. 16 del 2012 ha ripristinato il rimborso in questione - così come evidenziato dall'Avvocatura generale dello Stato - la ricorrente ritiene essere sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.

1.1.5.- Tutte le ricorrenti censurano inoltre il comma 17 del citato art. 13. Esso prevede che il Fondo sperimentale di riequilibrio ed il Fondo perequativo - fondi il cui riparto alimenta i Comuni delle Regioni a statuto ordinario - nonché i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna vengano ridotti in misura corrispondente al maggior gettito IMU ad aliquota di base attribuito ai Comuni medesimi e che, in caso di insufficienza, ciascuno di essi versi all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Per le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché per le Province autonome la disposizione prevede che, con le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), esse assicurino il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, che sia accantonato un pari importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La disposizione in considerazione quantifica infine il maggior gettito oggetto di recupero.

L'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 ha soppresso i trasferimenti erariali ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna ed il Fondo sperimentale di riequilibrio, abrogando anche la norma che lo istituiva.

1.1.6.- Tutte le ricorrenti sostanzialmente deducono che il meccanismo, unilateralmente previsto, determinerebbe l'avocazione allo Stato di risorse loro spettanti per prescrizione statutaria al di fuori delle ipotesi di legittima riserva erariale, anche in violazione delle previsioni dello statuto che contemplano le procedure di modifica del regime finanziario ivi stabilito.

Al riguardo, i parametri che si assumono violati coincidono con quelli evocati a proposito dell'impugnazione del comma 11 del medesimo art. 13, con la precisazione che la Regione autonoma Valle d'Aosta richiama l'intero art. 2 della legge n. 690 del 1981 - secondo cui «È attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percepite nel territorio regionale, nonché delle imposte sostitutive: *a*) imposta sul reddito delle persone fisiche; *b*) imposta sul reddito delle società; *c*) ritenute su interessi e redditi da capitale; *d*) ritenute d'acconto sui dividendi; *e*) ritenute sui premi e sulle vincite; *f*) imposta sulle successioni e donazioni» - nonché le altre disposizioni della medesima legge che contemplano le compartecipazioni regionali al gettito di tributi erariali. Tra di esse, vengono in rilievo, in particolare, l'art. 3 della legge n. 690 del 1981, secondo cui «1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percepite nel territorio regionale: *a*) i nove decimi dell'imposta di registro; *b*) i nove decimi dell'imposta di bollo; *c*) i nove decimi delle imposte ipotecarie; *d*) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative. 2. È altresì attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile. [...] 4. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale», e l'art. 4 della medesima legge, secondo cui «1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito



delle sotto indicate imposte percepite nel territorio regionale: a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica; b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra; c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali. 2. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale: a) l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonché delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso; b) l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; c) l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti; d) i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco; e) l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi. 3. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percepite nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici. [...]

La Regione autonoma Sardegna lamenta altresì l'ingiustificata discriminazione che essa subirebbe sia rispetto alle autonomie speciali del nord sia rispetto alle Regioni a statuto ordinario, che continuerebbero a beneficiare di altri eventuali trasferimenti.

Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, inoltre, anche la quantificazione del maggior gettito da recuperare sarebbe illegittima, in quanto irragionevole e contraria al principio consensualistico.

1.1.7.- Infine, con il primo gruppo di ricorsi, le medesime autonomie speciali censurano l'art. 14, comma 13-*bis*, del d.l. n. 201 del 2011. L'art. 14 del citato decreto-legge istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Il comma 13-*bis* dell'art. 14 prevedeva un meccanismo del tutto analogo a quello previsto dal precedente art. 13, comma 17, con la precisazione che il maggior gettito TARES cui parametrare rispettivamente la riduzione dei Fondi e dei trasferimenti e l'ammontare dell'accantonamento e del recupero è quello derivante dalla maggiorazione standard (di euro 0,30) della tariffa da applicare, maggiorazione prevista dal comma 13 dello stesso articolo. Per l'anno 2013 e per le autonomie ordinarie ed insulari la riduzione dei Fondi e dei trasferimenti è stata sostituita da una diretta riserva erariale del maggior gettito TARES ad opera dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.

L'intero art. 14 è stato successivamente abrogato dall'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, avendo trovato applicazione solo nell'anno 2013 nei termini di cui all'art. 10, comma 2, del d.l. n. 35 del 2013.

Le ricorrenti propongono avverso il citato art. 14, comma 13-*bis*, censure analoghe a quelle mosse all'art. 13, comma 17, del medesimo decreto-legge.

2.- Con un ulteriore gruppo di ricorsi, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 24 del 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013) e la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 41 del 2013) hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l'art. 1, commi 380, 383 e 387, della legge n. 228 del 2012.

2.1.- In particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha impugnato l'art. 1, comma 380, lettera *h*), della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera *f*), 48-*bis* e 50, quinto comma, dello statuto ed in relazione agli articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, nonché in riferimento agli articoli 5, 117, comma terzo, 119 e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i commi 380, lettere *b*), *f*), *h*) ed *i*), e 383 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 4, numero 1-*bis*), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 dello statuto speciale; in relazione all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965, all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 8 del 1997, al principio di «neutralità finanziaria» di cui all'art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010; nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, a quello di certezza ed agli artt. 3, 97, 119, primo, secondo e quarto comma, Cost.

La Regione autonoma Sardegna ha impugnato l'art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012 in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera *b*), 7 e 8 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna ed agli artt. 117 e 119 Cost.



2.1.1.- L'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 ha soppresso (lettera *a*) la riserva erariale della metà del gettito IMU di cui all'art. 13, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011; ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (lettera *b*), al contempo sopprimendo (lettera *e*) il Fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti erariali ai Comuni della Regione siciliana e della Regione autonoma Sardegna; ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, calcolato all'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera *f*); ha ribadito l'applicabilità dell'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, ma limitatamente alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano (lettera *h*); ha previsto che gli importi relativi, tra l'altro, alla lettera *f* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU per il 2012, da effettuarsi presso la Conferenza Stato, città e autonomie locali (lettera *i*). Il censurato comma 380 ha subito marginali modifiche ad opera dell'art. 10, comma 4-*quater*, lettera *a*), del d.l. n. 35 del 2013 e successivamente ad opera dell'art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013.

2.1.2.- Le censure delle ricorrenti, per motivi analoghi a quelli precedentemente indicati, si appuntano prevalentemente sulla nuova riserva erariale di cui alla lettera *f*) e sulla conferma, alla lettera *h*), del meccanismo di accantonamento e recupero già previsto dall'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura altresì in via cautelativa la lettera *b*), ove si ritenesse che essa debba contribuire all'alimentazione del Fondo di nuova istituzione senza partecipare al relativo riparto, nonché le lettere *f*) ed *i*) in ragione della sperequazione tra Comuni e con le altre Regioni e delle incertezze in ordine alle concrete disponibilità finanziarie che determinerebbero.

2.1.3.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura anche l'art. 1, comma 383, della legge n. 228 del 2012, che indica ulteriori criteri da impiegare nella verifica del gettito IMU dell'anno 2012, in quanto potrebbe determinare a posteriori una minore disponibilità di risorse per la finanza locale, in violazione dei principi di certezza del diritto e dell'autonomia finanziaria locale.

2.1.4.- La Regione autonoma Sardegna, infine, censura anche l'art. 1, comma 387, della legge n. 228 del 2012, in quanto modificherebbe solo criteri di calcolo e modalità di pagamento e riscossione della TARES e non anche il meccanismo contemplato dall'art. 14, comma 13-*bis*, del d.l. n. 201 del 2011, autonomamente censurato, onde l'asserita necessità di impugnare la norma non soddisfattiva per le medesime ragioni dedotte a sostegno del precedente ricorso.

3.- I ricorsi vertono sulle medesime disposizioni e pongono problematiche analoghe, sicché ne appare opportuna la riunione ai fini di una decisione congiunta, riservando a separate pronunce la decisione delle questioni vertenti sulle altre norme con essi impugnate.

4.- Preliminarmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, lettera *a*), del d.l. n. 201 del 2011, proposta dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in quanto, abrogando l'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008 - il quale, a fronte dell'esclusione dell'ICI sull'abitazione principale, prevedeva (comma 4) che ai singoli Comuni fosse rimborsato il relativo minor gettito - avrebbe concorso a ridurre ulteriormente le risorse destinate al finanziamento delle funzioni comunali, con pregiudizio dell'autonomia finanziaria regionale ed in contrasto con il cosiddetto principio di neutralità e con quello consensualistico, che presiederebbe ai rapporti tra Stato e Regioni autonome.


Relativamente alle autonomie speciali, i rimborsi in considerazione sono stati ripristinati, a distanza di circa due mesi dalla soppressione, dall'art. 4, comma 5, lettera *m*), del d.l. n. 16 del 2012, il quale ha modificato l'art. 13, comma 14, lettera *a*), introducendo un'eccezione all'abrogazione ivi prevista: l'art. 1, comma 4, del d.l. n. 93 del 2008, «che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

La modifica, intervenuta dopo un breve lasso temporale, è pienamente soddisfattiva delle pretese della ricorrente e l'affermazione del venir meno della materia del contendere (contenuta nella memoria illustrativa depositata dalla Regione il 16 ottobre 2012), «in quanto proveniente dalla stessa parte, titolare dell'interesse ad impugnare la norma in sede di giudizio in via di azione» (sentenza n. 144 del 2014), risulta sufficiente a determinare detto esito processuale in ordine alla questione proposta dalla predetta Regione.

5.- Come in precedenza evidenziato, nelle more del giudizio alcune delle disposizioni impuginate sono state modificate.

Si tratta di modificazioni marginali, che non incidono sulle censure svolte dalle ricorrenti ed, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione (da ultimo, sentenza n. 77 del 2015), impongono di trasferire le originarie questioni sul testo modificato.

L'art. 13, comma 11, e l'art. 14, comma 13-*bis*, sono stati abrogati dopo aver trovato applicazione rispettivamente negli anni 2012 e 2013, circostanza che impedisce una declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alle relative questioni di legittimità costituzionale.



6.- Al fine di un migliore inquadramento delle censure proposte dalle ricorrenti nel presente giudizio, è opportuno premettere alcune considerazioni circa la novità delle stesse con riferimento alle precedenti questioni venute all'esame di questa Corte in tema di relazioni finanziarie tra Stato ed autonomie speciali, nonché una sintetica ricognizione dello specifico contesto normativo e giurisprudenziale afferente alle stesse.

6.1.- Con riguardo alla peculiarità delle fattispecie in esame occorre anzitutto precisare che le norme impugnate non attengono al concorso delle autonomie speciali al patto di stabilità ed al perseguimento degli obiettivi finanziari di matrice comunitaria. Infatti, i punti da dirimere nella presente controversia non riguardano «la legittimità della determinazione unilaterale da parte dello Stato del contributo di ciascuna autonomia speciale [alla finanza pubblica], l'oggetto dell'accordo in relazione alla pretesa predeterminazione unilaterale, l'assenza o il mancato rispetto di criteri obiettivi ed imparziali per il riparto del concorso tra gli enti territoriali» (sentenza n. 19 del 2015). Le questioni in esame, d'altro canto, non possono neppure essere semplicemente inquadrate nell'ambito del contenzioso di natura tributaria che concerne la riserva allo Stato del maggior gettito derivante da episodici interventi normativi operati su tributi erariali oggetto di compartecipazione, per i quali il giudizio di costituzionalità si limita a verificare se la singola disposizione sia o meno rispettosa degli statuti speciali e delle norme di attuazione (*ex plurimis*, sentenza n. 241 del 2012).

Nei presenti giudizi, come di seguito meglio evidenziato, le norme censurate, pur sprovviste dell'adeguato reciproco coordinamento e dell'organicità propria delle riforme ordinamentali, producono un risultato incidente sul nucleo del sistema della fiscalità locale in ragione della sommatoria dei loro effetti e dell'impatto finanziario che realizzano.

6.2.- È opportuno poi sottolineare come un rapido esame della disciplina finanziaria delle autonomie speciali sia sufficiente ad individuare, quale connotato tipico della stessa, la compartecipazione ai tributi erariali afferenti al proprio territorio. Ogni statuto elenca i tributi erariali dei quali una quota percentuale è attribuita alla Regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di tributo, il criterio di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse, poi, alle norme di attuazione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della devoluzione del gettito. Non sono regionali, invece, per quanto riguarda struttura e fonti normative di regolazione: istituzione, soggetti passivi, base imponibile, sanzioni, contenzioso sono disciplinati dalla legislazione statale.

In ogni caso, si può dire che il tratto distintivo più rilevante dell'autonomia speciale sta proprio nell'entità della devoluzione del gettito delle entrate tributarie che risponde al principio secondo il quale i tributi erariali rimangono per la maggior parte sul territorio a cui sono riferibili.

Proprio in conformità a tale assunto, disposizioni di carattere generale - nel caso della Regione siciliana (art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965) - o "residuali" - nel caso delle altre autonomie speciali (con l'eccezione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) - attribuiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 75, comma 1, lettera g, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige», nella misura di nove decimi), alla Regione autonoma Valle d'Aosta (art. 4, terzo comma, della legge n. 690 del 1981, nella misura di nove decimi) ed alla Regione autonoma Sardegna (art. 8, primo comma, lettera m, dello statuto, nella misura di sette decimi) la compartecipazione a tutte le altre entrate tributarie erariali non altrimenti indicate nello statuto o nelle relative norme di attuazione.

Ben quattro dei cinque statuti speciali vigenti (art. 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 54, quinto comma, dello statuto speciale per la Sardegna; art. 50, quinto comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 104, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) prevedono - per le disposizioni in materia finanziaria - una particolare disciplina, la quale consente che le norme statutarie possano essere modificate attraverso una legge ordinaria statale, il cui contenuto sia stato oggetto di accordo tra lo Stato e l'autonomia speciale. Detta procedura pattizia è ormai diventata parte integrante della dimensione costituzionale dello Stato riguardo ai rapporti finanziari con le autonomie speciali, in ragione delle semplificate e spedite modalità che rendono flessibile la dinamica delle fonti costituzionali in un settore fortemente influenzato dall'intrinseca mutevolezza della materia. A questo specifico profilo delle fonti normative statutarie si è ispirato, come di seguito meglio specificato, l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 nell'individuare i criteri per porre in essere una revisione delle norme finanziarie uniformi e coerenti con la generale riforma della fiscalità territoriale.

6.3.- Nel corso della XVI legislatura sono intervenute modifiche all'ordinamento degli enti territoriali che hanno riguardato - tra l'altro - l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome. Le procedure e i criteri di modifica sono in particolare, fissati dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009.

Quest'ultimo dispone, tra l'altro, che «1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti [...] secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m). 2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto




della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della presente legge. [...] Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza: *a*) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma; *b*) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali [...]. 7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica [...].

L'art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011 - recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» - aggiunge, tra l'altro, ai precetti della legge di delega i seguenti: «[...] 2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare: *a*) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3; *b*) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera *a*); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti. 3. [...] Alle [Regioni a statuto speciale e alle province autonome] spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti. [...] In materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica [...] monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive».

Dalla lettura della legge n. 42 del 2009 e del decreto attuativo in tema di federalismo fiscale municipale testé richiamato si evincono elementi importanti ai fini della presente decisione: *a*) conferma del metodo pattizio quale strumento indefettibile, anche sotto il profilo procedurale, nella disciplina delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali; *b*) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone della leale collaborazione; *c*) finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo del riparto fiscale; *d*) criterio guida della "sostituzione" dei tributi per assicurare il nuovo riparto della fiscalità territoriale.

In definitiva, si tratta di criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento tra le ragioni di salvaguardia delle autonomie speciali, quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio, intesi questi ultimi come riferiti sia alle singole autonomie che al sistema della finanza pubblica allargata.

Quanto al profilo sub *a*), occorre poi precisare che, anche alla luce di quanto argomentato a proposito della dinamica delle fonti delle autonomie speciali, l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - ancorché non goda di rango costituzionale - è disposizione assolutamente coerente con l'ordinamento finanziario di queste ultime. In definitiva esso dispone «una vera e propria "riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti" speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti» (sentenza n. 241 del 2012).



Quanto al profilo sub *b*), è da sottolineare come il principio di neutralità finanziaria operi all'interno delle relazioni tra Stato e Regioni in due direzioni: da un lato, comporta che la riforma fiscale non modifichi gli assetti della finanza pubblica allargata e la coerenza con i limiti della pressione fiscale complessivamente stabiliti; dall'altro, impone che la rideterminazione dei tributi oggetto di compartecipazione da parte delle autonomie speciali non riduca le risorse disponibili in modo da pregiudicare assetti organizzativi ed esercizio delle funzioni consolidatisi all'interno delle autonomie stesse. Per quel che riguarda il canone della leale collaborazione, il legislatore ne prevede l'attuazione attraverso un apposito tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma presso la Conferenza Stato-Regioni (tavolo istituito con d.P.C.m. 6 agosto 2009) con il compito di individuare le linee guida per la partecipazione delle autonomie speciali, secondo le norme attuative dei rispettivi statuti, agli obiettivi della legge di delega sul federalismo fiscale.

Infine, per quel che riguarda l'obiettivo di razionalizzazione e perequazione del riparto del gettito fiscale, il legislatore prevede la possibilità, ad invarianza finanziaria complessiva, di una riduzione della porzione di spettanza delle autonomie speciali - peraltro accompagnata da un'opposta possibilità di incremento nel caso di autonomie speciali svantaggiate -, la quale, tuttavia, non può pregiudicare, attraverso un decremento sproporzionato e sostanzialmente ablativo, il principio della "sostituzione" dei tributi erariali nuovi rispetto ai vecchi.

6.4.- A ben vedere, l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e l'art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, individuando criteri procedurali e sostanziali per una proporzionata modificazione dell'assetto delle relazioni finanziarie inerenti al riparto fiscale - necessaria per effetto della riforma avviata dalla stessa legge n. 42 del 2009 che, modificando ed innovando importanti fattispecie tributarie oggetto di tali relazioni, fa sì che dette fattispecie non trovino più automatico riscontro con le vigenti prescrizioni degli statuti - realizzano, nella loro combinazione, un bilanciamento dei principi costituzionali di tutela della autonomia finanziaria degli enti territoriali a statuto speciale con l'equilibrio finanziario di cui agli articoli 81 e 97, primo comma, Cost., come introdotto dalla sopravvenuta novella.


7.- Alla luce delle esposte considerazioni, e malgrado lo Stato si sia discostato dal procedimento pattizio, tutte le questioni sono inammissibili.

Premesso che non è in dubbio la vigenza della parte finanziaria degli Statuti delle autonomie ricorrenti, in relazione alla quale sono formulate tutte le censure, la mancata specificazione dei criteri attraverso cui determinare la titolarità dei nuovi tributi non consente di enucleare parametri utili per una pronuncia a rime obbligate.

Infatti, le riforme in materia fiscale oggetto del presente giudizio, le quali si sono rapidamente succedute in breve periodo, non sono contrassegnate da caratteri del tutto omogenei con le fattispecie tributarie evocate negli statuti e nelle norme di attuazione bensì da elementi nuovi, solo in parte sovrapponibili o confrontabili (si pensi - ad esempio - ai rapporti tra IMU ed IRPEF per quel che riguarda la componente patrimoniale). Senza una mediazione legislativa capace di assicurare un confronto idoneo a verificare l'applicazione dei criteri di neutralità, perequazione e sostituzione sanciti dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 ai fini del bilanciamento dei rapporti finanziari sopravvenuti alla riforma, lo scrutinio di legittimità delle norme impugnate non potrebbe essere svolto in modo proficuo. Esso può essere indirizzato solo al procedimento legislativo adottato ma non alle modalità con cui avrebbero dovuto essere bilanciati i dialettici interessi della neutralità finanziaria, della sostituzione, della perequazione e del dimensionamento delle entrate fiscali di competenza delle autonomie speciali.

In assenza di un procedimento di riequilibrio in grado di assicurare la proporzione tra risorse fiscali attribuite e funzioni effettivamente esercitate ed il raggiungimento degli altri obiettivi fissati dalla riforma fiscale, uno scrutinio meramente formale svolto in riferimento ai parametri statuari vigenti condurrebbe a risultati non appropriati in relazione al bilanciamento tra i valori costituzionali potenzialmente antagonisti, fermo rimanendo che le norme statuarie devono costituire un indefettibile parametro di riferimento per la composizione degli interessi coinvolti dall'impatto della riforma fiscale.

Valutare le censure senza tener conto del mancato percorso normativo previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 comporterebbe peraltro, anche in caso di parziale accoglimento delle stesse, non solo un potenziale effetto irragionevolmente discriminante tra le stesse autonomie interessate, ma anche uno squilibrio nell'ambito della finanza pubblica allargata in quanto lo Stato - sia pure violando lo schema legislativo presupposto - ha riallocato nel proprio bilancio le somme in contestazione per un arco temporale che, complessivamente inteso, supera ormai il triennio. Se, come di seguito meglio precisato, questa violazione del canone procedimentale non può sottrarre in modo definitivo alle autonomie speciali risorse eventualmente necessarie per assicurare l'equilibrio tra entrate fiscali e funzioni esercitate, nondimeno il rimedio a tale violazione non può consistere nel diretto accoglimento o nel potenziale rigetto, conseguente al raffronto tra le norme impugnate ed i parametri statuari, poiché, tra l'altro, esso investirebbe risorse già impiegate dallo Stato per la copertura di spese afferenti ai decorsi esercizi.



Tuttavia il procedimento legislativo unilaterale adottato dallo Stato non è rispettoso del principio di leale collaborazione come espresso dall'art. 27, che prevede «una permanente interlocuzione [...] tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale [...] secondo il principio di leale collaborazione» (sentenza n. 201 del 2010), dettando a tal fine un percorso di indefettibili relazioni bilaterali e multilaterali.

7.1.- In definitiva, la ritenuta inammissibilità delle questioni deriva dall'impossibilità per questa Corte di esercitare una supplenza, dettando relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato, considerato che il compito del bilanciamento tra i valori contrapposti della tutela delle autonomie speciali e dell'equilibrio di bilancio grava direttamente sul legislatore, mentre a questa Corte spetta valutarne a posteriori la correttezza.

Ciò non comporta tuttavia che gli effetti distorsivi conseguenti al mancato rispetto dello schema pattizio possano consolidarsi in un contesto non conforme né alla salvaguardia delle autonomie speciali né agli equilibri della finanza pubblica.

A differenza di quanto accaduto, sempre con riferimento alle autonomie speciali, per il concorso al rispetto del patto di stabilità e degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea nell'ambito della manovra di stabilità, la cui unilaterale determinazione trova ragione nella tempistica della manovra stessa e nella temporaneità di tale soluzione (sentenza n. 19 del 2015), nel caso in esame il riassetto fiscale generale ed il susseguirsi di norme mutevoli e non sufficientemente coordinate tra loro viene a determinare uno scenario che non costituisce né una manovra provvisoria suscettibile di consolidamento, come nel caso precedentemente evocato, né un'operazione servente agli equilibri complessivi di finanza pubblica. Infatti, il mancato rispetto del principio di leale collaborazione ha prodotto una situazione di potenziale squilibrio tra le entrate così unilateralmente rideterminate ed il fabbisogno di spesa storicamente consolidato delle autonomie speciali. In sostanza, il mancato aggiornamento secondo i canoni di legge delle norme riguardanti le entrate fiscali delle autonomie speciali ha finito per indebolire le ragioni della specialità nel loro complesso.

Se l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 prevede che le entrate tributarie, fermo restando il principio di tendenziale assegnazione del gettito su base territoriale, non siano esonerate da un ragionevole dimensionamento in conformità a criteri di utilizzazione ispirati all'economicità ed alla solidarietà finanziaria e se è già stato affermato che gli statuti non assicurano alle autonomie speciali «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell'autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 97 del 2013), le possibilità di dimensionamento incontrano tuttavia dei limiti.

Vale in proposito il principio, già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale «nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [...] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro» (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012).

Ne consegue che il principio di proporzionalità tra risorse delle autonomie speciali e funzioni da esse esercitate deve essere tenuto al riparo da mutamenti legislativi - come quelli in esame - strutturati in modo tale da turbare l'equilibrio di bilancio delle singole autonomie speciali.

Quest'ultimo può essere realizzato solo attraverso un consapevole contraddittorio tra Stato ed autonomie, in modo da consentire che l'eventuale riallocazione delle risorse fiscali non provochi squilibrio o grave compressione delle funzioni regionali, ma si realizzi nel modo più efficace in relazione agli interessi dialettici della valorizzazione degli enti a statuto speciale e dell'equilibrio della finanza pubblica.

7.2.- In ogni caso, non risulta rispettato da parte dello Stato il metodo pattizio sotto il profilo sia procedurale che sostanziale, per effetto dell'adozione di norme, tendenzialmente dirette a sottrarre una parte delle competenze tributarie spettanti alle ricorrenti senza correlate misure riequilibratrici.

È opportuno in proposito evidenziare come - conformemente al costante orientamento di questa Corte - solo il metodo paritetico (da cui scaturiscono le norme finanziarie degli statuti e le relative norme di attuazione) determini «i contenuti storico-concreti dell'autonomia regionale» e quindi ponga «un limite superato il quale si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell'equilibrio complessivo dell'ordinamento cui le norme di attuazione [e l'autonomia speciale che le giustifica] sono preordinate» (sentenza n. 213 del 1998). Per questo motivo, la riforma in materia di federalismo fiscale non può - attraverso la concatenazione di norme potenzialmente riduttive delle risorse di spettanza delle autonomie speciali - comprimere, con modalità indirette e senza contraddittorio in ordine alla sostenibilità delle stesse, le condizioni particolari di autonomia previste dai rispettivi statuti.



Le stesse autonomie speciali sono, comunque, titolari di un potere di iniziativa per un esame partecipe, insieme allo Stato, delle questioni di comune rilevanza in tema di relazioni finanziarie ed alla conseguente evoluzione normativa in senso conforme ai canoni costituzionali.

Nel descritto contesto, infatti, la dialettica degli interessi in rilievo non può limitarsi al confronto bilaterale in quanto, se è vero che le autonomie speciali sono caratterizzate anche da una specialità interna al loro genere e che quest'ultima può comportare diversi criteri qualitativi e quantitativi di attribuzione delle risorse fiscali, le categorie economico-finanziarie di riferimento per un eventuale processo di riequilibrio devono essere necessariamente omogenee ed il più possibile condivise, in modo da perseguire un armonico processo di composizione, idoneo a mantenere gli standard funzionali già raggiunti, senza pregiudicare i bilanci pubblici con una pressione fiscale e di spesa non tollerabile per la collettività intesa nel suo complesso.

7.3.- È infine da sottolineare come lo stesso principio dell'equilibrio di bilancio comporti che le parti - anzitutto lo Stato - debbano concordare relazioni finanziarie nelle quali sia tenuto conto anche degli eventuali vulnera causati alle finanze regionali da un riparto delle risorse stesse non ponderato nelle forme costituzionalmente corrette.

Detto principio impone «al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) [...] ciò anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame» (sentenza n. 10 del 2015). Essendo strettamente connesso al principio di continuità del bilancio, essenziale per garantire nel tempo l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, esso può essere applicato anche ai fini della tutela della finanza pubblica allargata, consentendo in sede pattizia di rimodulare in modo più appropriato le relazioni finanziarie anche con riguardo ai decorsi esercizi.

Questa Corte ha, infatti, precisato che «lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica [...], sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali. [...] Il contenuto degli accordi [...] può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, [...] la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte o di nuova attribuzione, la verifica di congruità di dati e basi informative finanziarie e tributarie, eventualmente conciliandole quando risultino palesemente difformi, ed altri elementi finalizzati al percorso di necessaria convergenza verso gli obiettivi [di finanza pubblica]» (sentenza n. 19 del 2015).

In conformità a tale assunto, peraltro, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sottoscritto - seppur in epoca successiva all'introduzione delle norme censurate - un accordo plurilaterale in data 28 ottobre 2014. Tale accordo - che al punto 5 prevede espressamente l'attribuzione provinciale del maggior gettito IMU contemplato dall'impugnato art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 - è stato recepito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dall'art. 1, commi 407 - 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015). In tal modo, come espressamente indicato dal citato comma 407, la nuova disciplina delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le predette autonomie è stata trasfusa nello statuto speciale ed in particolare, con riferimento alla statuizione relativa all'art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, nell'art. 79, comma 4-bis, dello statuto Trentino-Alto Adige.

8.- L'inerzia del legislatore statale nella ricerca di un quadro complessivo di relazioni finanziarie conforme al dettato costituzionale ed allo stesso disegno della legge n. 42 del 2009 ha determinato una situazione che può pregiudicare l'assetto economico-finanziario delle autonomie speciali nella misura in cui non assicuri la congruenza tra l'attribuzione di risorse fiscali successivamente alla riforma del 2011 e le funzioni effettivamente attribuite ed esercitate dalle stesse autonomie speciali.

L'ineffabile urgenza che l'ordinamento si doti di disposizioni legislative idonee ad assicurare l'armonizzazione di tale dialettico contesto, se non consente di superare - per le ragioni già esposte - la ritenuta inammissibilità delle questioni, in quanto non pregiudica la «priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario» (sentenza n. 23 del 2013), impone tuttavia di sottolineare l'esigenza che le parti, e lo Stato in particolare, diano tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia attraverso un comportamento leale in sede pattizia, concretamente diretto ad assicurare regole appropriate per il futuro. Ciò nel rispetto dei vincoli di sistema, assicurando in tal modo un ottimale riparto delle risorse fiscali.

Vale in proposito, ancor più che per il concorso delle Regioni a statuto speciale agli obiettivi del patto di stabilità, il vincolo di metodo già richiamato nella sentenza n. 19 del 2015. Infatti, se l'adozione unilaterale in via provvisoria



dei criteri per la disciplina delle pertinenti relazioni finanziarie può essere giustificata in quel caso dalla tempistica della manovra di stabilità, in quello di specie il protrarsi dell'anomala situazione precedentemente illustrata pone in essere un ingiustificato sacrificio «della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione e [la] violazione, per l'effetto, del principio di leale collaborazione (sentenza n. 179 del 2012)» (sentenza n. 39 del 2013), al quale va posto immediato rimedio.

9.- Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011 e 1, commi 380, 383 e 387, della legge n. 228 del 2012 devono essere dichiarate inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l'art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013), promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 380, lettere b), f), h) ed i), e 383, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Aldo CAROSI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 156

Sentenza 12 maggio - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica (fissazione in via pattizia degli obiettivi delle Regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta per gli anni 2013-2016; determinazione statale in caso di mancato raggiungimento dell'accordo; attuazione del patto di stabilità interno per gli enti locali ricompresi nei territori di tutte le autonomie speciali; concorso al riequilibrio finanziario anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali).

– Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), art. 1, commi 454, 456, 457 e 459.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 454, 456, 457 e 459, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promossi dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione siciliana, con ricorsi notificati il 19-22 e 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 25 febbraio, il 5 e l'8 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 24, 32 e 43 del registro ricorsi 2013.


Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Marina Valli per la Regione siciliana nonché l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato, a mezzo servizio postale, in data 19-22 febbraio 2013 e depositato il successivo 25 febbraio (reg. ric. n. 24 del 2013), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) per violazione degli artt. 3, comma 1, lettera f), e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta), degli artt. 117, terzo comma, 119, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costi-



tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonché del principio consensualistico che deve presiedere, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

La ricorrente sostiene che, con gli impugnati commi 454 e 456, il legislatore ha rideterminato unilateralmente gli obiettivi del concorso valdostano alla manovra finanziaria prevedendo che la "rimodulazione" da parte dello Stato del patto di stabilità operi anche nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con ciò si originerebbe una violazione degli artt. 3, comma 1, lettera *f*), ("finanze regionali e comunali") e 12 dello statuto speciale, letti anche alla luce degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e della legge, n. 690 del 1981 (articoli da 2 a 7, che fissano le quote di tributi erariali spettanti alla Regione autonoma), nonché del principio consensualistico nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, tale principio consensualistico sarebbe violato dalle disposizioni in oggetto che "svuotano" del tutto i contenuti del previsto accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, consentendo allo Stato di rimodulare i meccanismi del patto anche in assenza della conclusione dell'accordo.

1.1.- Con memoria depositata in data 2 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso siano dichiarate non fondate.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che, nel caso di specie, non sussista alcuna violazione del principio dell'accordo in materia finanziaria, in quanto non verrebbe in alcun modo pregiudicata la procedura volta a salvaguardare la speciale autonomia finanziaria di cui godono le Regioni a statuto speciale. Queste ultime, infatti, concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi in termini di patto di stabilità interno loro assegnati. La previsione di cui al comma 456, troverebbe, invece, applicazione unicamente nell'eventualità in cui non si riesca a raggiungere il predetto accordo e soltanto in via provvisoria, fino alla conclusione dell'accordo, che può intervenire anche successivamente (sentenza n. 82 del 2007).

La difesa erariale sottolinea come per il 2012 si sia registrato un significativo ritardo nella definizione degli accordi con le autonomie speciali previsti dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), propedeutici all'applicazione del patto di stabilità interno. La clausola di salvaguardia previgente, che disponeva l'applicazione delle regole previste per le Regioni a statuto ordinario, sarebbe risultata poco efficace, considerata la diversità strutturale di tali ultime regole rispetto a quelle delle autonomie speciali. Le norme impuginate si porrebbero l'obiettivo di ovviare a tale problematica e di evitare il rischio di non conseguire gli effetti positivi sull'indebitamento netto previsti a legislazione vigente.

2.- Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2013 e depositato il successivo 5 marzo (reg. ric. n. 32 del 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, commi 454, 456, 457 e 459, della legge n. 228 del 2012, per violazione degli artt. 4, numero 1-*bis*), 48, 51, 54, 63, quinto comma, e 65, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) - anche in riferimento all'art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) -, dell'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), degli artt. 3 e 119 Cost. nonché del "principio dell'accordo" in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione.

La ricorrente premette che alcune disposizioni impuginate sono destinate ad applicarsi ad essa, in quanto includono espressamente la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tra i propri destinatari. In altri casi, l'intenzione del legislatore di riferire le discipline contestate alla ricorrente non sarebbe certa e, anzi, sarebbe possibile intenderle nel senso che queste ultime non si applichino ad essa. La ricorrente riporta, al riguardo, il contenuto della clausola di salvaguardia di cui al comma 554 dell'art. 1: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». Ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, tale clausola dovrebbe essere intesa nel senso di un rinvio al meccanismo generale delle norme di attuazione previsto dagli statuti speciali nonché ad eventuali meccanismi differenziati previsti dalle stesse norme di attuazione per specifici ambiti. La ricorrente ritiene che né la particolare formulazione della clausola (con l'assegnazione alle stesse Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di un compito attuativo), né il contenuto delle singole disposizioni impuginate consentano di escluderne l'applicabilità - sia pure indirettamente - anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La stessa osserva che, qualora si dovesse condividere che il comma 554 dell'art. 1 escluda l'applicabilità delle norme impuginate nella Regione ricorrente senza



porre per il futuro vincoli di contenuto alle norme di attuazione dello statuto, le ragioni di doglianza verrebbero meno in relazione a tutte le disposizioni che non si riferiscono espressamente né alle Regioni speciali né, in particolare, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sospetta l'illegittimità costituzionale dei commi 454 e 456 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, in riferimento all'art. 48 della legge cost. n. 1 del 1963 - anche in relazione all'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010 -, all'art. 119 Cost., sotto il profilo dell'autonomia finanziaria regionale, all'art. 119, quarto comma, Cost., sotto il profilo del principio della corrispondenza tra funzioni regionali e risorse, all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, nonché al principio di leale collaborazione codificato nell'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010 e negli artt. 63, comma 5, e 65 del richiamato statuto speciale.

Dopo avere riportato il contenuto dei citati commi 454 e 456 dell'art. 1, la ricorrente precisa, in primo luogo, che il comma 454 prevede in teoria l'accordo tra la Regione autonoma e il Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento al patto di stabilità, ma, in realtà, dispone unilateralmente che «il saldo programmatico è determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011» degli importi previsti da alcune leggi; in secondo luogo, che il comma 456 conferma il carattere illusorio della determinazione concordata del patto, in quanto rende facoltativo l'accordo.

Ad avviso della ricorrente, i commi 454 e 456 violano, in primo luogo, l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, norma adottata sulla base di un accordo tra Stato e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che codifica, in relazione al patto di stabilità, il principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali (vengono richiamate le sentenze n. 133 del 2010; n. 82 del 2007; n. 353 del 2004; n. 98 del 2000; n. 39 del 1984), stabilendo che «a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali al netto delle concessioni di crediti valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente».

La ricorrente ricorda che, in base alla sentenza n. 118 del 2012, «l'accordo è lo strumento, ormai consolidato (in quanto già presente nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e poi confermato da tutte le disposizioni che si sono occupate successivamente della materia) per conciliare e regolare in modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata (*ex plurimis*, sentenza n. 353 del 2004)». La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia osserva come la Corte costituzionale abbia sottolineato che «[n]el solco di questo indirizzo normativo l'art. 1, comma 132, della legge n. 220 del 2010, ha stabilito che, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le Regioni a statuto speciale, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze le concrete modalità attuative del patto di stabilità e del concorso alla manovra di finanza pubblica».

La ricorrente richiama, altresì, la pronuncia di questa Corte (sentenza n. 3 del 2013) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto contrastava con una disposizione della legge n. 220 del 2010, adottata in ricezione del Protocollo d'intesa firmato a Roma il 29 ottobre 2010.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sottolinea che, mentre l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010 prevedeva come punto di partenza per il patto di stabilità le «spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente», il comma 454 della legge n. 228 del 2012 fa riferimento al «complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011»: cioè alle spese effettivamente sostenute, anziché a quelle sostenibili nei termini dell'accordo. Il tetto di competenza eurocompatibile per il 2013 sarebbe, pertanto, più basso (di quasi 600 milioni di euro) rispetto al previgente tetto di cassa 2013 (*rectius*: 2011), il tutto anteriormente all'applicazione delle manovre statali previste per gli anni 2013 e seguenti. La ricorrente evidenzia che, per un effetto cumulato delle manovre e della ridefinizione della base di partenza, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si troverà a dovere osservare nell'anno 2013 un limite ai propri impegni di spesa di 1,4 miliardi inferiore rispetto al tetto 2011, con un'incidenza percentuale del 23,55 per cento. L'entità della riduzione delle spese comporterebbe - ad avviso della ricorrente - il grave rischio che sia compromesso l'esercizio di funzioni fondamentali della Regione e che lo stesso risulti insostenibile qualora rapportato alle grandezze rappresentate dai dovuti trasferimenti al sistema sanitario, alle autonomie locali nonché alle spese obbligatorie.

Tale distorsione sarebbe determinata dall'utilizzazione, quale base di partenza, delle risultanze finali di un esercizio finanziario scelto sulla base di criteri non esplicitati e senza alcuna considerazione delle peculiarità che possono avere segnato l'andamento della spesa e non averne permesso il perfezionamento, talora per importi molto rilevanti. Secondo la ricorrente, l'essersi mantenuti al di sotto dei tetti di spesa per l'anno 2011 avrebbe indotto a delle conse-



guenze ben più gravi di quelle che avrebbe comportato, nel medesimo esercizio, l'inosservanza del patto per sfioramento dei tetti in questione. La ricorrente sottolinea che le spese effettivamente sostenute, spesso condizionate da eventi ascrivibili all'esercizio di riferimento, possono incongruamente incidere sull'accordo relativo agli esercizi successivi. La ricorrente ritiene, pertanto, che il comma 454 del citato art. 1 sia in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, con l'art. 48 dello statuto speciale e con l'art. 119 Cost., quanto all'autonomia finanziaria regionale, nonché con l'art. 119, quarto comma, Cost., sotto il profilo del principio della corrispondenza tra funzioni regionali e risorse.

Ad avviso della ricorrente, un ulteriore aspetto di irragionevolezza insito nell'aprioristica applicazione delle risultanze di un esercizio, quale base di partenza per l'obiettivo del patto di stabilità, sarebbe rappresentato dal fatto che la minore spesa può essere determinata, anche solo in parte, dalla decisione di avvalersi di una specifica previsione statale (precisamente, l'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza») che consente alle Regioni di abbassare volontariamente i propri obiettivi di spesa, al fine di cedere spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per un importo definito annualmente e con esclusivo riferimento all'esercizio in corso. Pertanto, una riduzione della spesa autonomamente e provvisoriamente determinata da una Regione per sopperire a gravi esigenze di spesa dei propri enti locali sarebbe fatta propria dallo Stato senza alcuna disamina della *ratio* sottostante o delle conseguenze.

Le disposizioni impugnate sarebbero, inoltre, affette da irragionevolezza, in quanto: per un verso, internamente contraddittorie, prevedendo, da un lato, un accordo e, dall'altro, vanificandolo tramite una definizione aprioristica del suo contenuto; per altro verso, sarebbero in contrasto anche con il comma 458, in base al quale «L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione». La Regione ricorrente precisa di essere legittimata a fare valere la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto le dette norme rientrano in materia regionale (attenendo al coordinamento della finanza pubblica) e incidono sull'autonomia finanziaria regionale.

In particolare, il comma 456 avrebbe l'effetto di vanificare la previsione di un'intesa di natura forte con lo Stato, stabilendo che al «mancato accordo» segua la determinazione unilaterale (predefinita dalla legge) degli obiettivi finanziari. Ciò implicherebbe la violazione del principio di leale collaborazione che si declina nell'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010 e nelle norme che richiedono il consenso della Regione per la disciplina dei rapporti finanziari con lo Stato (artt. 63, comma 5, e 65 dello statuto speciale). La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sottolinea come la previsione legislativa della possibilità di una decisione unilaterale semplicemente «in caso di mancato accordo» vanificherebbe la previsione dell'intesa, caratterizzata dalla paritaria codeterminazione dell'atto (viene richiamata la sentenza n. 121 del 2010). Ed evidenzia, come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale, la necessità che il legislatore preveda meccanismi paritetici volti a superare il dissenso (sentenza n. 383 del 2005).

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna, altresì, il comma 457 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, per violazione degli artt. 4, numero 1-*bis*), 51 e 54, dello statuto speciale, dell'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, anche in riferimento all'art. 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010. Dopo avere riportato il contenuto del comma 457, la ricorrente osserva, in primo luogo, che la previsione secondo la quale la Provincia definisce il patto di stabilità per gli enti locali «nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455» violerebbe, anzitutto, gli artt. 4, numero 1-*bis*), 51 e 54, dello statuto speciale e l'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, che attribuiscono competenza alla Regione in materia di finanza locale; in secondo luogo, i commi 154 e 155 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 (fonte cosiddetta "rinforzata"), che attribuiscono alla Regione poteri di coordinamento finanziario sugli enti locali (in particolare, il comma 155 dispone che: «in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio»). La ricorrente ritiene che siano tali disposizioni - e non già gli accordi di cui ai commi 454 e 455 - a definire il quadro entro il quale la Regione definisce il patto di stabilità per i rispettivi enti locali. Inoltre, ad avviso della ricorrente, l'illegittimità costituzionale del comma 454 (il comma 455 non riguarda la ricorrente) si riverbererebbe in via derivata sul comma 457.

In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, il comma 457 sarebbe incostituzionale anche nella parte in cui assegna gli enti locali del territorio della Regione «all'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183» per gli enti locali del restante territorio nazionale. Tale disposizione si porrebbe in contrasto con la citata clausola di salvaguardia di cui al comma 458, contrasto che - data la puntualità della



disposizione impugnata - non sembrerebbe superabile in via interpretativa. Inoltre, il suddetto comma 457 violerebbe i commi 154 e 155 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, che attribuiscono alla Regione poteri di coordinamento finanziario sugli enti locali in attuazione della competenza regionale in materia di finanza locale (artt. 4, numero 1-bis, 51 e 54 dello statuto speciale e art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997). In particolare, il richiamato comma 155 prevede che, salvo il caso di inerzia regionale, «le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato».

Infine, ad avviso della Regione ricorrente, il comma 457 sarebbe costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui stabilisce che, in caso di mancato accordo, si applicano le regole stabilite per gli enti locali del restante territorio nazionale (al riguardo, la ricorrente rimanda alle medesime ragioni già illustrate a proposito delle censure mosse al comma 456). Inoltre, la diretta applicazione agli enti locali della Regione di norme statali contraddirebbe l'esclusiva responsabilità di quest'ultima per il coordinamento finanziario degli enti locali (artt. 4, numero 1-bis, 51 e 54, dello statuto speciale, art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, art. 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010).

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia denuncia l'illegittimità costituzionale anche del comma 459 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, per violazione degli artt. 48 e 65 dello statuto speciale, nonché dell'art. 119, quarto comma, Cost.

Dopo avere riportato il contenuto del comma 459 del citato art. 1, la ricorrente osserva che detta disposizione viola l'autonomia finanziaria regionale (art. 48 e seguenti dello statuto speciale) e, in particolare, il principio della corrispondenza tra funzioni e risorse (art. 119, quarto comma, Cost.), in quanto prevede l'assunzione da parte regionale dell'esercizio di funzioni statali senza un corrispondente trasferimento di risorse; inoltre, ad avviso della ricorrente, il comma 459 violerebbe anche l'art. 65 dello statuto speciale in quanto pretende di vincolare, in parte, il contenuto delle norme di attuazione statutaria.

2.1.- Con memoria depositata in data 8 aprile 2013, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso siano dichiarate inammissibili o non fondate.

In particolare, relativamente ai commi 454 e 456 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, la difesa erariale evidenzia la mancata violazione del principio dell'accordo in materia finanziaria, in quanto non verrebbe in alcun modo pregiudicata la procedura volta a salvaguardare la speciale autonomia finanziaria delle Regioni e delle Province a statuto speciale, le quali concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi loro assegnati in termini di patto di stabilità interno.

La previsione di cui al comma 456 troverebbe applicazione solo nell'eventualità in cui non si riesca a raggiungere il predetto accordo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne evidenzia la legittimità alla luce della sentenza di questa Corte n. 82 del 2007, per cui l'applicazione automatica, in caso di mancato accordo, delle regole di cui al comma 456 dovrebbe intendersi come provvisoria, ossia fino alla conclusione dell'accordo, che può intervenire anche successivamente. La difesa erariale ricorda che, nel 2012, si è registrato un significativo ritardo nella definizione degli accordi con le autonomie speciali previsti dall'art. 32 della legge n. 183 del 2011, propedeutici all'applicazione del patto di stabilità interno. Sottolinea, inoltre, come la clausola di salvaguardia previgente - che disponeva l'applicazione delle regole previste per le Regioni a statuto ordinario - sia risultata poco efficace, considerato che tali ultime regole sono ormai strutturalmente diverse da quelle delle autonomie speciali e, quindi, difficilmente adattabili. Pertanto, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le norme impuginate si pongono l'obiettivo di ovviare a tale problematica e di evitare il rischio di non conseguire gli effetti positivi sull'indebitamento netto previsti a legislazione vigente.

Quanto alle censure mosse in ordine al comma 457 dell'art. 1, la difesa erariale sostiene che tale previsione, lungi dal violare le prerogative statutarie in materia di finanza locale, consentirebbe alla Regione di definire autonomamente gli obiettivi concordati, di volta in volta, con lo Stato da attribuire ai propri enti locali, mentre l'accordo di cui ai commi 454 e 455 costituirebbe il necessario strumento di recepimento di tali obiettivi. La prevista applicazione, in caso di mancato accordo, delle disposizioni stabilite in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale risulterebbe, inoltre, necessaria considerato che la definizione degli obiettivi da attribuire agli enti locali deve realizzarsi, comunque, nell'ambito dei principi di coordinamento finanziario attribuiti dalla Costituzione allo Stato, assicurando gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente. Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come l'applicazione, in caso di mancato accordo, dei limiti di spesa previsti nel restante territorio nazionale dovrebbe intendersi come provvisoria, ossia fino alla conclusione dell'accordo, che può intervenire anche successivamente, e, pertanto, non dovrebbe considerarsi lesiva delle prerogative provinciali (sentenza n. 82 del 2007).

In merito al comma 459 dell'art. 1, l'Avvocatura generale dello Stato ricorda che, in merito ad analoga norma, questa Corte (sentenza n. 145 del 2008) ha precisato la inesistenza di un'alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme di mezzi finanziari per farvi fronte. Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva, inoltre, che la



previsione per cui le misure contenute in tale disposizione trovano applicazione attraverso apposite norme di attuazione statutaria, ovvero norme determinate da una Commissione paritetica, deve considerarsi a tutela delle prerogative costituzionali delle autonomie speciali. Tale interpretazione troverebbe conferma nella consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo cui il semplice richiamo alle modalità di attuazione statutaria, contenuto nelle leggi statali che trasferiscono funzioni alle Regioni, è sufficiente a garantire la determinazione delle relative norme di attuazione nel rispetto dell'autonomia regionale.

2.2.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 21 aprile 2015 ha depositato una memoria, nella quale, per quanto riguarda le disposizioni oggetto del presente giudizio, ha dato conto di alcune modifiche normative e ha replicato alla memoria dell'Avvocatura generale dello Stato.

In particolare, riguardo all'art. 1, comma 454, la ricorrente segnala che esso è stato a più riprese modificato: prima dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014); poi dall'art. 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89; e, infine, dall'art. 1, comma 415, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015). L'ambito temporale della disciplina è esteso fino al 2018 e ulteriori importi sono stati addossati alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quali riduzioni di spesa. Inoltre, l'art. 1, comma 517, della medesima legge n. 190 del 2014 ha ridisciplinato il patto di stabilità per gli anni 2014-2017, a seguito dell'accordo tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia del 23 ottobre 2014. E il successivo comma 518 ha disposto che «[n]egli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli-Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Ad avviso della ricorrente queste modifiche non sarebbero idonee a far cessare la materia del contendere, in quanto, per un verso, esse sarebbero da considerarsi "sostanzialmente peggiorative" e, per altro verso, la norma impugnata avrebbe comunque avuto applicazione nel 2013. La ricorrente critica, peraltro, il richiamo alla sentenza n. 82 del 2007 di questa Corte, contenuto nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, con cui è stata ritenuta legittima una disposizione provvisoriamente adottata fino alla conclusione dell'accordo, in quanto essa aveva ad oggetto una fattispecie diversa, visto che essa prevedeva un reale accordo sul livello delle spese, e non un accordo svuotato dalla preventiva indicazione legislativa degli importi di riduzione delle spese.

Relativamente all'art. 1, comma 457, non modificato nelle more del giudizio, la ricorrente ribadisce che la diretta applicazione, anche provvisoria, delle disposizioni statali violerebbe la competenza regionale in materia di finanza locale e l'esclusiva responsabilità della Regione per il coordinamento finanziario degli enti locali.

Infine, con riferimento all'art. 1, comma 459, non modificato nelle more del giudizio, la ricorrente rileva che la sentenza n. 145 del 2008 di questa Corte, richiamata dall'Avvocatura generale dello Stato, si fonderebbe in parte su motivi inapplicabili nel caso di specie, posto che la prova del "grave" squilibrio finanziario andrebbe fornita di fronte a norme che producono una limitazione delle risorse della Regione, mentre l'attribuzione di funzioni non accompagnata da un corrispondente trasferimento di risorse violerebbe di per sé l'autonomia finanziaria regionale. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dichiara poi di prendere atto dell'interpretazione "adeguatrice" che l'Avvocatura generale dello Stato propone dell'art. 1, comma 459, secondo cui tale disposizione non potrebbe realmente condizionare l'autonomia regionale con riferimento all'adozione delle norme di attuazione.

3.- Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2013 e depositato il successivo 8 marzo (reg. ric. n. 43 del 2013), la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, comma 459, della legge n. 228 del 2012, per violazione degli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 nonché del principio di leale collaborazione.

La ricorrente premette che il censurato comma 459 - come, in modo identico, l'art. 32, comma 16, della legge n. 183 del 2011, impugnato con il ricorso n. 15 del 2012 - dispone un aggravio di spese per le Regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia, mediante la generica attribuzione dell'esercizio di funzioni statali, senza che vengano individuate ed impinguate le risorse finanziarie per farvi fronte, mediante un indefinito rinvio a specifiche norme di attuazione statutaria volte unicamente a precisare le modalità e l'entità del risparmio per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o, comunque, per annualità definite. Da qui la assunta illegittimità costituzionale di detta disposizione, che inciderebbe sulle disponibilità finanziarie della Regione siciliana, sottraendo risorse da questa destinate allo svolgimento di sue funzioni proprie al fine di finalizzarle all'esercizio di funzioni statali genericamente indicate.

In particolare, ad avviso della ricorrente, la norma in questione risulterebbe in contrasto con gli artt. 36 e 43 dello Statuto speciale della Regione siciliana nonché con il principio di leale collaborazione. Essa violerebbe detti parame-



tri nella misura in cui non prevede che, in sede di Commissione paritetica, debba essere determinato l'importo delle somme che lo Stato dovrà trasferire alla Regione per l'assunzione dell'esercizio delle dette funzioni, ovvero che tali funzioni siano esercitate dalla Regione senza aggravii finanziari.

3.1.- Con memoria depositata in data 8 aprile 2013 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso siano dichiarate non fondate. In particolare, ad avviso della difesa erariale, le censure mosse con riguardo al comma 459 dell'art. 1, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello Statuto speciale della Regione siciliana e al principio di leale collaborazione, non sarebbero fondate.

La difesa erariale ricorda che, in merito ad analoga norma, questa Corte (sentenza n. 145 del 2008) ha precisato la inesistenza di un'alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme di mezzi finanziari per farvi fronte. Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva, inoltre, che la previsione per cui le misure previste da tale disposizione trovano applicazione attraverso apposite norme di attuazione statutaria, ovvero norme determinate da una Commissione paritetica, deve considerarsi a tutela delle prerogative costituzionali delle autonomie speciali. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo cui il semplice richiamo alle modalità di attuazione statutaria, contenuto nelle leggi statali che trasferiscono funzioni alle Regioni, è sufficiente a garantire la determinazione delle relative norme di attuazione nel rispetto dell'autonomia regionale.

Considerato in diritto

1.- Con ricorso notificato, a mezzo servizio postale, in data 19-22 febbraio 2013 e depositato il successivo 25 febbraio (iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2013), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), per violazione degli artt. 3, comma 1, lettera *f*), e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta), degli artt. 117, terzo comma, 119, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonché del principio consensualistico che deve presiedere, per costante giurisprudenza costituzionale, la regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2013 e depositato il successivo 5 marzo (iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, commi 454, 456, 457 e 459, della legge n. 228 del 2012, per violazione degli artt. 4, numero 1-*bis*), 48, 51, 54, 63, quinto comma, e 65, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) - anche in riferimento all'art. 1, commi 154 e 155 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) -, dell'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), degli artt. 3 e 119 Cost., nonché del "principio dell'accordo" in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione.

Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2013 e depositato il successivo 8 marzo (iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2013), la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, comma 459, della legge n. 228 del 2012, per violazione degli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 nonché del principio di leale collaborazione.

Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse nei confronti di altre disposizioni della legge n. 228 del 2012, i richiamati tre ricorsi devono essere riuniti e qui esaminati congiuntamente, limitatamente ai commi 454, 456, 457 e 459, censurati dalle ricorrenti in riferimento a parametri e per motivi almeno in parte coincidenti (*ex plurimis*, sentenze n. 82 e n. 77 del 2015, n. 144, n. 44, n. 28 e n. 23 del 2014).

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in tutti i giudizi.

2.- Nell'esaminare le censure conviene muovere da un problema preliminare, sollevato in particolare nel ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativo all'effetto della clausola di salvaguardia generale, contenuta nell'art. 1, comma 554, della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale «Le regioni a statuto speciale e le province auto-



nome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione», la quale in ipotesi porrebbe in dubbio l'applicabilità alle autonomie speciali delle disposizioni contestate.

Nel medesimo ricorso è altresì richiamata, al fine di sostenere la contraddittorietà interna della disciplina in esame, la clausola di salvaguardia più specifica - riferita cioè a due dei quattro commi sulla cui legittimità costituzionale la Corte è chiamata ad esprimersi - di cui all'art. 1, comma 458, della legge n. 228 del 2012, nella quale si afferma che «[l]'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione».

Invero, a prescindere da quale sia la clausola di salvaguardia in ipotesi applicabile ai commi impugnati nel presente giudizio e dal significato da attribuirsi a ciascuna di esse, né l'una né l'altra clausola di salvaguardia paiono suscettibili di incidere sulla applicabilità dell'art. 1, commi 454, 456, 457 e 459, alle autonomie speciali. Tutti e quattro i commi in esame, infatti, recano prescrizioni specificamente ed esclusivamente rivolte alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Deve perciò farsi applicazione del principio, già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia allorché tale clausola entri «in contraddizione con quanto affermato nel seguito della disposizione, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome» (sentenza n. 133 del 2010).

3.- I commi 454 e 456 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 sono congiuntamente impugnati dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia, con censure in entrambi i casi incentrate soprattutto sul carattere unilaterale della disciplina statale, la quale delinea una procedura per determinare il concorso finanziario delle Regioni a statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica, con la sola eccezione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui è specificamente dedicato il comma 455.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ritiene che le modifiche successivamente intervenute con riferimento al comma 456 - peraltro impuginate davanti a questa Corte con successivi ricorsi - non sarebbero idonee a far cessare la materia del contendere, in quanto, per un verso, esse sarebbero da considerarsi «sostanzialmente peggiorative», e, per altro verso, la disciplina impugnata avrebbe comunque avuto applicazione nell'anno 2013.

3.1.- Le questioni non sono fondate.

Questioni analoghe e strettamente connesse a quella in esame nel presente giudizio sono state affrontate e rigettate da questa Corte con le sentenze n. 82, n. 77 e n. 19 del 2015, aventi ad oggetto modalità di concorso finanziario delle Regioni ad autonomia speciale che le disposizioni in esame richiamano e ribadiscono.

Infatti, il comma 454 qui impugnato stabilisce che «[a]l fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;


b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze».

In sostanza, la disposizione di cui al comma 454 ha inteso in qualche modo cristallizzare la situazione venutasi a determinare, per il concorso delle Regioni speciali alla finanza pubblica, nel corso degli ultimi esercizi e, al contempo, ribadirla per il quadriennio successivo, rimettendo agli accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presi-



dente di ciascuna autonomia speciale - da raggiungersi entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di una proposta del Presidente dell'ente autonomo, da trasmettere entro il precedente 31 marzo - la determinazione delle modalità con cui le singole autonomie sono chiamate a fornire tale concorso.

Ora, le singole disposizioni richiamate nel comma 454 qui in esame hanno già superato il vaglio di questa Corte. Infatti, la sentenza n. 19 del 2015 ha respinto le censure relative all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), richiamato dall'art. 1, comma 454, lettera *a*), della legge n. 228 del 2012; la sentenza n. 82 del 2015 ha giudicato non fondati i ricorsi avverso l'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiamato dall'art. 1, comma 454, lettera *b*), della legge n. 228 del 2012; la sentenza n. 77 del 2015 ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale avverso l'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato, assieme ai relativi decreti attuativi, dall'art. 1, comma 454, lettera *c*), della legge n. 228 del 2012.

Quindi, l'ammontare preso a base dalla disciplina impugnata, che determina l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile per le autonomie speciali, sottraendo al livello delle spese finali risultanti dal consuntivo 2011 gli importi suddetti e quelli ulteriormente disposti a carico delle medesime autonomie speciali, deve ritenersi conforme a Costituzione.


3.2.- I ricorsi censurano altresì l'unilateralità dell'intervento statale, che emerge in particolare dal comma 456, ai sensi del quale: «[i]n caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e 455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 454 [...]». A questo proposito occorre ancora una volta ribadire quanto affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, in particolare nella sentenza n. 19 del 2015: «la determinazione unilaterale da parte dello Stato, in assenza di criteri condivisi con le autonomie speciali, è legittima in quanto assolve provvisoriamente all'onere di assicurare il raggiungimento, nei termini temporali previsti, degli obiettivi finanziari delle manovre di bilancio in attesa del perfezionarsi dell'intesa, mentre l'accordo bilaterale con ciascuna autonomia costituisce momento di ricognizione e di eventuale ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e l'ente territoriale». Per un verso, infatti, la normativa vigente in ambito di Unione europea riguardo alla definizione delle manovre finanziarie negli Stati membri fa sì che non sia «ipotizzabile che lo Stato possa presentare quella inerente al concorso regionale dopo aver completato il complesso *iter* di negoziazione con ciascuno degli enti a statuto speciale interessati». Per altro verso, una lettura costituzionalmente orientata della norma «dimostra che lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali».

Anche l'impugnata normativa si muove in questa logica, in quanto individua, da un lato, il limite entro il quale possono muoversi gli accordi (art. 1, comma 454, penultimo periodo) e contiene, dall'altro, una determinazione unilaterale da applicarsi in caso di mancato accordo (art. 1, comma 456).

3.3.- Alla luce di queste argomentazioni, le censure sollevate dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia riguardo ai commi 454 e 456 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 vanno dichiarate non fondate.

4.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, altresì, l'art. 1, comma 457, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono le modalità attuative del patto di stabilità interno per gli enti locali dei rispettivi territori mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, con la precisazione che tale attuazione deve avvenire nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455 e che, comunque, deve rimanere fermo l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. È inoltre stabilito che, in caso di mancato accordo, si applichino per gli enti locali di cui al suddetto comma 457 le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

Le censure della ricorrente si appuntano soprattutto nei confronti di quest'ultima disposizione, la quale violerebbe: in primo luogo, gli artt. 4, numero 1-*bis*), 51 e 54 dello statuto speciale e l'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, che attribui-



iscono competenza alla Regione in materia di finanza locale; in secondo luogo, i commi 154 e 155 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 - qualificati come «fonte “rinforzata”», in quanto recepiscono i contenuti del Protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia firmato a Roma il 29 ottobre 2010 - i quali attribuiscono alla Regione poteri di coordinamento finanziario sugli enti locali costituenti il «sistema regionale integrato», derogando alla disciplina ivi prevista, previamente concordata tra lo Stato e la Regione autonoma.

4.1.- Occorre anzitutto osservare che la disciplina di cui al comma 457 costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, come tale pacificamente applicabile anche alle autonomie speciali (*ex plurimis*, sentenze n. 77 del 2015; n. 39 del 2014; n. 219 del 2013; n. 30 del 2012; n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Secondo quanto la Corte ha già osservato, i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, funzionali, tra l'altro, a garantire l'unità economica della Repubblica e a prevenire squilibri di bilancio, sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, in quanto necessari per preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Sicché, a fronte di un simile intervento legislativo statale, è naturale che derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (sentenza n. 175 del 2014).

I principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica possono anche assumere la veste di limiti complessivi all'autonomia di spesa delle Regioni e Province autonome, a condizione che essi lascino agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Come ha chiarito questa Corte nella sentenza n. 236 del 2013, «le norme statali devono limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» e non devono «ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato».

Per i medesimi motivi, la Corte ha, altresì, specificato che la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica consente allo Stato di imporre alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome limiti analoghi a quelli che valgono per le Regioni a statuto ordinario, nelle more delle trattative finalizzate al raggiungimento degli accordi che si rendano necessari (sentenze n. 82 del 2015, n. 120 del 2008, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 353 del 2004).

Dalla qualificazione della disciplina oggetto della presente questione di legittimità costituzionale come principio di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza della censura di illegittimità costituzionale avente ad oggetto il comma 457 e basata sulla violazione del principio consensualistico.

4.2.- Non è fondata neppure la censura, riferita sempre al comma 457, per violazione dei commi 154 e 155 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, che si assume come “fonte rinforzata”.

Infatti, la qualifica di “fonte rinforzata” - qui da intendersi nel senso di legge con forza passiva superiore a quella delle leggi ordinarie, dal momento che ogni sua modifica richiede la previa consultazione con la Regione speciale interessata - può al più attribuirsi esclusivamente al comma 157 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, il quale, in esecuzione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 29 ottobre 2010, ha disposto alcune espresse modificazioni allo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Del resto, è solo a tale comma 157 che fa riferimento il successivo comma 158, il quale risulta del seguente tenore: «[l]e disposizioni recate dal comma 157 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni» (l'art. 63, quinto comma, consentendo la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo IV dello statuto con «leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione»).

Dunque, la qualifica di “fonte rinforzata” non si estende ai commi 154 e 155 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, invocati a parametro della questione di legittimità costituzionale in esame.

La circostanza che alcune disposizioni della legge n. 220 del 2010 siano state il frutto del recepimento di un Protocollo d'intesa tra Stato e singola Regione a statuto speciale - quale quello sottoscritto con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 29 ottobre 2010 - non rappresenta certamente ragione idonea, di per sé, a rendere tali disposizioni insuperabili ad opera del legislatore statale successivo, qualora questi intervenga, in via transitoria, nell'attesa



di un nuovo accordo, in un mutato contesto economico-finanziario e sulla scorta dell'esigenza di adempiere a nuovi e ulteriori obblighi assunti in sede di Unione europea e senza ledere i canoni generali di ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato.

Del resto, va segnalato che la disciplina della legge di stabilità per il 2011, nella parte in cui ha delineato la costituzione, nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di un «sistema regionale integrato» e ha determinato il concorso della Regione autonoma al risanamento della finanza pubblica e all'attuazione del federalismo fiscale - analogamente a simili previsioni adottate nei medesimi anni con riferimento ad altre autonomie speciali, che rimettevano ad un accordo con ciascuna di esse la determinazione del loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - ha subito una serie di deroghe da parte della legislazione statale successiva in materia finanziaria, in seguito all'aggravarsi della situazione economico-finanziaria e alla necessità di conformarsi agli impegni assunti in sede europea. La conformità a Costituzione di misure siffatte è stata già riconosciuta, avendo la Corte rigettato le censure mosse nel giudizio definito dalla più volte citata sentenza n. 19 del 2015, per la quale non è ipotizzabile che lo Stato possa presentare la manovra finanziaria inerente al concorso regionale unicamente «dopo aver completato il complesso *iter* di negoziazione con ciascuno degli enti a statuto speciale interessati».

Giova, infine, ricordare che un nuovo «protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la revisione del protocollo del 23 ottobre 2010 e per la definizione dei rapporti finanziari negli esercizi 2014-2017» è stato sottoscritto il 29 ottobre 2014, e che esso ha ad oggetto, tra l'altro, proprio i principi generali del «patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia» e il «sistema regionale integrato» (rispettivamente artt. 6 e 7 del Protocollo).

5.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione siciliana hanno impugnato l'art. 1, comma 459, della legge n. 228 del 2012, il quale stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica non solo con i modi stabiliti nei commi 454, 455 e 457, ma anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria. Tali norme, da adottare con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, sono chiamate a precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato, da ottenere in modo permanente, o comunque per annualità definite.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ritiene che il comma 459 violi gli artt. 48 e 65 dello statuto speciale, nonché l'art. 119, quarto comma, Cost., poiché si porrebbe in contrasto con il principio della corrispondenza tra funzioni e risorse (art. 119, quarto comma, Cost.), in quanto prevederebbe l'assunzione da parte regionale dell'esercizio di funzioni statali senza un corrispondente trasferimento di risorse; inoltre, ad avviso della ricorrente, l'impugnato comma 459 pretenderebbe di vincolare altresì il contenuto delle norme di attuazione statutaria.


La Regione siciliana rileva che la disposizione di cui al comma 459 determinerebbe un aggravio di spese per le Regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia, mediante la generica attribuzione dell'esercizio di funzioni statali, senza che vengano individuate ed impinguate le risorse finanziarie per farvi fronte, mediante un indefinito rinvio a specifiche norme di attuazione statutaria volte unicamente a precisare le modalità e l'entità del risparmio per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o, comunque, per annualità definite. Da qui la assunta illegittimità costituzionale di detta disposizione, che inciderebbe sulle disponibilità finanziarie della Regione siciliana, sottraendo risorse da questa destinate allo svolgimento di sue funzioni proprie al fine di impiegarle per finanziare l'esercizio di funzioni statali genericamente indicate.

In tal modo si determinerebbe una violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana, nonché del principio di leale collaborazione per il fatto che la disposizione impugnata non prevede che, in sede di Commissione paritetica, debba essere determinato l'importo delle somme che lo Stato dovrà trasferire alla Regione per l'assunzione dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano esercitate dalla Regione senza aggravii finanziari.

5.1.- Le questioni non sono fondate.

L'impugnato comma 459 ha un contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 32, comma 16, della legge n. 183 del 2011. Anche tale disposizione è stata oggetto di censura da parte della Regione siciliana, sulla base delle medesime motivazioni del ricorso in esame (che a quelle, in effetti, fa rinvio).

Il ricorso avverso l'art. 32, comma 16, della legge n. 183 del 2011 è stato rigettato da questa Corte con la già citata sentenza n. 19 del 2015, in quanto (punto 7. del Considerato in diritto) dalla formulazione della disposizione «emerge chiaramente che la sua applicazione è condizionata al rispetto degli statuti delle autonomie speciali, sia in termini procedurali che sostanziali, ed è proprio per questo motivo che non può essere considerata lesiva dell'autonomia regionale come sostenuto dalla ricorrente». La medesima pronuncia ha ricordato che, «[c]ome già affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia regionale deve essere temperato con gli obiettivi e i vincoli di risparmio concordati in sede europea (sentenza n. 118 del 2012)» e ha fatto presente che «[d]etti obiettivi non si esauriscono negli ambiti discrezio-



nali dell'accordo, ma possono - nell'ineffabile rispetto delle norme statutarie - prevedere, come nel caso in esame, forme di riorganizzazione delle funzioni amministrative e del loro riparto tra Stato e Regioni, capaci di produrre effetti favorevoli in termini di efficienza ed economicità».

Sulla base di questi motivi vanno, pertanto, dichiarate non fondate anche le questioni relative all'art. 1, comma 459, della legge n. 228 del 2012 sollevate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione siciliana.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promossa, in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera f), e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta), agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonché al principio consensualistico, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 24 del 2013);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 119 Cost., all'art. 3 Cost., nonché all'art. 1, comma 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013);

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 457, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 4, numero 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all'art. 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, nonché all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013);

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 459, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 48 e 65 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013);

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 459, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana (reg. ric. n. 43 del 2013).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Marta CARTABIA, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 157

Sentenza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Erogazione degli indennizzi agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.

– Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), art. 3, comma 7.

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra Ministero della giustizia e V.E. ed altri, con ordinanza del 17 febbraio 2014, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visti l'atto di costituzione di V.E. ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Giunio Massa per V.E. ed altri e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Chiamato a decidere in ordine alle impugnazioni (riunite) proposte dal Ministero della giustizia avverso undici decisioni del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, relativamente alla parte in cui detto TAR, oltre ad accogliere altrettanti ricorsi in ottemperanza a giudicati di condanna dell'Amministrazione al pagamento di equo indennizzo per eccessiva durata di processi presupposti, aveva anche condannato la stessa amministrazione al pagamento della cosiddetta penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), l'adito Consiglio di Stato, sezione quarta - ritenuto, in premessa, che l'applicazione della suddetta penalità, in quanto subordinata all'assenza di "ragioni ostative", avrebbe potuto risultare esclusa dal disposto dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detta ultima norma, per la quale «L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili». E ciò per sospetto contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la



salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, parametro, quest'ultimo, invocato come norma interposta, in quanto non suscettibile, ad avviso del rimettente, di condurre alla disapplicazione, né ad una interpretazione adeguatrice, della disposizione nazionale censurata.

2.- Si sono costituite, con un'unica memoria, in questo giudizio otto delle parti appellate nel processo *a quo*, svolgendo argomenti adesivi alla prospettazione di incostituzionalità della norma denunciata, ed escludendo che la correlativa declaratoria possa trovare ostacolo nell'art. 81 Cost., non invocabile per legittimare l'inadempimento delle istituzioni agli obblighi accertati in via definitiva da un proprio organo giurisdizionale.

3.- È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della questione in esame per non essere suscettibile, la disposizione censurata, di una *reductio legitimitatem* "a rima obbligata". E, in subordine, ne ha contestato la fondatezza, sostenendo che «l'interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, da parte della Corte di Strasburgo - secondo cui la carenza di risorse disponibili non costituirebbe ex se idoneo fattore giustificativo del ritardo dello Stato nel dare esecuzione alle decisioni di condanna in parola - si pone in contrasto con l'art. 81 Cost. - come novellato, dall'art. 1, della legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 - che ha introdotto, al comma 1, la regola generale dell'equilibrio di bilancio, alla quale è possibile derogare, ai sensi del successivo comma, facendo ricorso all'indebitamento solo al "verificarsi di eventi eccezionali"».

Con successiva memoria la stessa difesa ha, altresì, segnalato come la giurisprudenza del Consiglio di Stato si sia in prosieguo orientata nel ritenere che «l'art. 114 comma 4 cpa [codice del processo amministrativo] attribuisce al giudice dell'ottemperanza uno strumento per indurre indirettamente l'amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento dallo stesso formulato; strumento ovviamente non utilizzabile per gli inadempimenti pregressi, generanti, piuttosto, obbligazioni di natura risarcitoria».

Considerato in diritto

1.- Il denunciato art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - nel testo risultante dalla modifica da ultimo introdotta dall'art. 55, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - stabilisce che «L'erogazione degli indennizzi [per irragionevole durata del processo] agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili».

2.- Tale disposizione, ovviamente, non comporta che l'esaurimento dei fondi destinati (in bilancio dell'amministrazione erogante) al pagamento degli indennizzi in questione, escluda in via definitiva l'adempimento dei giudicati di condanna *ex lege* n. 89 del 2001, con riguardo ai quali non vi siano al momento risorse disponibili.

Comporta bensì unicamente che, in conseguenza di quella attuale indisponibilità, il pagamento degli indennizzi di che trattasi sia differito al momento in cui sia ripristinata la disponibilità delle correlative risorse, ed avvenga, quindi, in ritardo rispetto alla data di intervenuta definitività del titolo.

3.- A tal riguardo, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche da ultimo ribadito, con sentenza 19 marzo 2014, n. 6312, come il ritardo nel pagamento delle somme dovute in base a titolo esecutivo ai sensi della legge n. 89 del 2001 non possa trovare rimedio nella legge medesima, né dar quindi diritto ad un'ulteriore equa riparazione commisurata all'entità del ritardo.

Le stesse sezioni unite hanno contestualmente, per altro, dubitato che la corresponsione degli interessi (dal giorno della mora debendi a quello del saldo) costituisca rimedio, al ritardo nel pagamento dell'indennizzo per violazione del termine ragionevole del processo, esaustivo e compatibile con il precetto di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Atteso che, per quest'ultima, il ritardo, nella realizzazione del diritto all'indennizzo suddetto, darebbe luogo ad un'ulteriore "danno non patrimoniale", per violazione dell'autonomo «diritto [del soggetto creditore] all'esecuzione delle decisioni interne esecutive»: danno che andrebbe, come tale, a sua volta risarcito.

Ciò premesso, hanno, però, poi concluso quelle sezioni unite che «la scelta - tra le molteplici possibili - del rimedio effettivo a tale ritardo» non possa essere demandata alla Corte costituzionale, ma resti, invece, «attribuita anche dalla stessa Convenzione europea all'ampia discrezionalità del legislatore».



4.- La questione - dell'eventuale contrasto della disposizione di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 89 del 2001 con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU - è, però, ultronea ed eccentrica rispetto all'oggetto del processo *a quo*.

4.1.- Ciò che, infatti, in quel giudizio il Collegio rimettente è chiamato a decidere è se all'Amministrazione - convenuta in ottemperanza (per ritardato pagamento di indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001) - sia stata legittimamente o meno applicata la penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lettera *e*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), a tenore del quale «Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso [...] e salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente [...]».

4.2.- Nel risolvere, in senso affermativo il quesito (oggetto di precedente contrasto all'interno della giurisprudenza amministrativa) sulla applicabilità della suddetta penalità anche alle sentenze di condanna pecuniaria (in difformità da quanto previsto dall'art. 614-*bis* del codice di procedura civile) - l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 giugno 2014, n. 15, ha anche ribadito la «peculiare natura giuridica» della suddetta penalità di mora, sottolineando che essa «in virtù della sua diretta derivazione dal modello francese delle cc.dd. "astreintes", assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento» (così testualmente già Consiglio di Stato, sezione quinta, 20 dicembre 2011, n. 6688).

4.3.- Nel processo principale è propriamente ed unicamente la penalità di cui all'art. 114, comma 4, lettera *e*) del citato d.lgs. n. 104 del 2010 a venire, dunque, in rilievo, sia pure in ragione di un (genericamente prospettato) "probabile", e comunque solo indiretto, effetto ostativo, alla sua applicabilità (nel caso specifico), ricondotto alla disposizione di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 89 del 2001.

Di conseguenza, non pertinentemente il Collegio rimettente invece di assumere ad oggetto della questione sollevata il predetto art. 114, comma 4, lettera *e*) del d.lgs. n. 104 del 2010 (da cui dipende la decisione da adottare nella fattispecie al suo esame), ha viceversa denunciato l'art. 3, comma 7, della legge n. 89 del 2001, in riferimento, per di più, all'evocato (interposto) parametro comunitario sul giusto processo e, quindi, nella parte in cui tale ultima norma non garantirebbe il "risarcimento" integrale del danno da irragionevole durata del processo: tema questo estraneo al giudizio *a quo*.

4.4.- Da qui, appunto, l'inammissibilità, per aberratio ictus, della riferita questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 158

Sentenza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Poteri del Consiglio regionale in regime di prorogatio - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive - Riordino territoriale dei Comuni.

- Legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”).
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”), nonché, specificamente, dell’art. 1, comma 1, lettera *b*) della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-11 giugno 2014, depositato in cancelleria il 17 giugno 2014 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2014.

Udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 9-11 giugno, depositato il 17 giugno 2014 e iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intero testo della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”), per violazione dell’art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché in via subordinata l’art. 1, comma 1, lettera *b*) della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 75 e 117, secondo comma, lettere *e*), *l*) ed *s*), Cost.



1.1.- Quanto all'impugnazione della legge regionale nella sua interezza, il ricorrente osserva che, essendo il mandato elettivo del Consiglio della Regione Abruzzo pervenuto alla sua naturale scadenza il 15 dicembre 2013 e recando la legge impugnata la data 27 marzo 2014 (con pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione 9 aprile 2014), troverebbe applicazione l'art. 86, comma 3, dello Statuto regionale, secondo cui «nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: *a*) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità; *b*) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili [...]».

Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento legislativo in esame non emergerebbe (né sarebbe stato evidenziato, ad esempio nei lavori preparatori) alcuno dei presupposti riguardanti una sua supposta natura di indifferibilità ed urgenza o di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentirne un rinvio, a pena di un grave danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente, che soli ne giustificerebbero l'adozione da parte dell'organo legislativo in prorogatio.

1.2.- A prescindere da tale assorbente ragione, il Governo lamenta inoltre l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014 limitatamente alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera *b*), sotto diversi profili.

In primo luogo, la Regione, dettando norme sulla gestione delle infrastrutture idriche e sulla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato, avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*) Cost.

Inoltre, l'articolo impugnato, rinviando con effetto legificante ai criteri tariffari previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), tra i quali vi è la remunerazione del capitale, avrebbe reintrodotto di fatto tale componente tariffaria, espunta dal *referendum* del giugno 2011, il cui esito è stato proclamato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 (Abrogazione parziale, a seguito di *referendum* popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito), in palese violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, desumibile dall'art. 75 Cost.


Da ultimo, nel prevedere che le infrastrutture idriche, fognarie, e gli impianti di depurazione restino di proprietà dell'ARAP (Agenzia regionale delle aree produttive, istituita dalla legge regionale Abruzzo 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) e che questa «provved[a] alla relativa gestione», la disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile». Difatti, per un verso la concessione d'uso a titolo gratuito delle infrastrutture sarebbe la sola tipologia di trasferimento possibile (mentre la proprietà delle stesse dovrebbe restare in capo ai soggetti consorziati, ovvero agli enti locali); per altro verso, l'affidamento diretto del servizio all'ARAP eluderebbe le norme statali e comunitarie che prevedono l'obbligo di procedere mediante gara, trattandosi di un servizio pubblico di rilevanza economica.

2.- La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in primo luogo, l'intero testo della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione.

Il ricorrente premette che la legge impugnata è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di prorogatio, e che l'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo, nello stabilire che in tale evenienza le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione



degli eletti nelle nuove elezioni, ne limita espressamente l'esercizio «[...] agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità».

Ad avviso del ricorrente, dall'esame della legge impugnata non emergerebbero, né i requisiti di indifferibilità e urgenza, né la sua qualità di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentire un rinvio, per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente, sicché il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio, in tal modo violando il citato parametro.

2.- In via subordinata, il Governo sostiene che l'art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, dettando norme sull'assetto proprietario e sulla gestione delle infrastrutture idriche nonché sulla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), della Costituzione, in quanto lesivo della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela della concorrenza», dell'«ordinamento civile» e della «tutela dell'ambiente». La medesima disposizione inoltre, in violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., avrebbe reintrodotta tra i criteri tariffari del servizio idrico integrato l'«adeguatezza della remunerazione del capitale investito», sebbene tale componente sia stata espunta dall'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) a seguito del referendum del giugno 2011.

3.- In via preliminare, va riconosciuta l'ammissibilità della questione proposta nei confronti dell'intera legge regionale.

Questa Corte ha più volte affermato che, mentre è inammissibile l'impugnazione di un'intera legge attraverso generiche censure che non consentano di individuare la questione oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale, è consentita, al contrario, l'impugnativa di intere leggi caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime (*ex plurimis*, sentenza n. 201 del 2008).

Nella fattispecie in esame è evidente come la prima delle censure mosse dal ricorrente accomuni tutte le disposizioni della legge impugnata, omogenee sotto il profilo della dedotta assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio (sentenza n. 44 del 2015). Di conseguenza, conformemente ai precedenti casi in cui questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla denunciata violazione dei poteri in regime di prorogatio (sentenze n. 181 del 2014 e n. 68 del 2010), «è pienamente ammissibile che l'impugnazione riguardi l'atto legislativo nel suo testo integrale, a prescindere dal carattere dispositivo più o meno eterogeneo del suo contenuto normativo» (sentenza n. 64 del 2015).

4.- Nel merito, è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014, per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto regionale, in riferimento all'art. 123 Cost. (è inconferente, invece, il richiamo operato dal ricorrente agli artt. 121 e 122 Cost., rispetto ai quali l'evocata norma statutaria non funge da parametro interposto).

4.1.- Secondo la giurisprudenza costituzionale, «l'istituto della prorogatio riguarda, in termini generali, fattispecie in cui "coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori" (sentenza n. 208 del 1992)» (sentenza n. 64 del 2015).

Questa Corte ha poi chiarito che «[l]istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga (*cf.*, rispettivamente, art. 61, secondo comma, e art. 60, secondo comma, Cost., per quanto riguarda le Camere), non incide [...] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto» (sentenza n. 196 del 2003; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2015 e n. 181 del 2014) e ha affermato che «È pacifico [...] che l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio» (sentenza n. 181 del 2014)» (sentenza n. 55 del 2015).

4.2.- Nella specie, il mandato del Consiglio regionale dell'Abruzzo è scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell'organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 14 e 15 dicembre 2008.

Successivamente, con decreto 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta regionale ha indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che impone di tenere le elezioni regionali nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo, qualora nello stesso anno si svolgano entrambe le consultazioni elettorali.



La legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 9 aprile 2014, n. 14, ed entrata in vigore il successivo 10 aprile 2014 - è stata approvata dal Consiglio regionale l'11 marzo 2014, come risulta dal verbale di pari data n. 179/4, dunque nel periodo compreso fra la scadenza del mandato del Consiglio (14 dicembre 2013) e la proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni (avvenuta l'11 giugno 2014), quando cioè l'organo era in regime di prorogatio.


4.3.- Questa Corte, esaminando analoghe questioni, relative a leggi della Regione Abruzzo approvate dal Consiglio regionale nel medesimo periodo, ha ribadito il proprio costante orientamento, secondo il quale «In questa fase, i Consigli regionali “dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza” (sentenza n. 468 del 1991); pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al “solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili”. Essi, inoltre, devono “comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori” (sentenza n. 68 del 2010)» (sentenza n. 55 del 2015).

Ha inoltre sottolineato (sulla scorta della ricordata sentenza n. 68 del 2010) come «il quadro normativo e applicativo sia notevolmente mutato a seguito della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni). Questa ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.); e ha demandato, nel contempo, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità allo stesso legislatore regionale, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica, “che stabilisce anche la durata degli organi elettivi” (art. 122, primo comma, Cost.). Cioè - anche sulla base di quanto successivamente previsto nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) - questa Corte ha affermato che “una interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentale di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale”; e che, nel disciplinare questo profilo, gli statuti “dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione” (sentenza n. 196 del 2003; anche sentenza n. 304 del 2002)» (sentenza n. 64 del 2015).

Nella sentenza n. 44 del 2015 (concernente la legge regionale n. 24 del 2014), la Corte ha affermato altresì che «[...] gli stessi statuti regionali, nel disciplinare la materia, devono rispettare le limitazioni connaturate alla *ratio* dell'istituto».

L'art. 86 dello statuto della Regione Abruzzo prevede, al comma 3, che nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura - e al di fuori delle ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale o di annullamento delle elezioni - «le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità» (lettera *a*), e, al comma 4, che, in questi casi, «le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale».

L'art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale dell'Abruzzo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 ottobre 2010, n. 56/2, prevede a sua volta che «in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità» (comma 1), e che «[l']urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cure della Regione» (comma 2). Tuttavia, come pure puntualizzato da questa Corte, la mancanza di espresse dichiarazioni e motivazioni «non osta all'accertamento nel merito di tale requisito, giacché l'urgenza e necessità della legge deve in ogni caso emergere oggettivamente dal contenuto delle disposizioni impugnate, anche a prescindere dall'esistenza di



simili elementi formali, i quali, in caso contrario, rischierebbero di trasformarsi in vere e proprie formule sacramentali. In questo quadro, i lavori preparatori possono tuttora fungere da valido ausilio per lo scrutinio che la Corte è chiamata a eseguire» (sentenza n. 81 del 2015).

Da ultimo, è stato sottolineato che «Il requisito della necessità e dell'urgenza, che legittima il Consiglio regionale a esercitare i propri poteri in regime di prorogatio, evoca l'esigenza che l'intervento normativo sia adottato nell'immediatezza della grave situazione alla quale esso intende porre rimedio, perché diversamente verrebbero travalicati i limiti connotati all'istituto della prorogatio, che implicano non soltanto la gravità della situazione che forma oggetto dell'intervento, ma anche la sua improcrastinabilità, come è espressamente previsto dal richiamato art. 141 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale» (sentenza n. 81 del 2015).

5.- In applicazione degli indicati principi, occorre ora verificare se il Consiglio regionale sia intervenuto con un atto che costituisce adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o che è caratterizzato da urgenza e necessità, come previsto dall'evocata disposizione statutaria.

5.1.- La legge impugnata ha introdotto alcune nuove previsioni, di contenuto eterogeneo, in modifica di precedenti normative regionali.

In primo luogo, ha apportato due modifiche alla legge della Regione Abruzzo 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive).

Con la prima (contenuta all'art. 1, comma 1, lettera *a*), si consente la regolarizzazione delle attività produttive che vengono esercitate nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari adottate da questi ultimi. Sebbene il Governo non ne faccia cenno, tale norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 18 (Abrogazione della lettera *a*, del comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27 marzo 2014, n. 15, recante «Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, terza serie speciale - Regioni, n. 24 del 14 giugno 2014. Tuttavia, l'assenza di indicazioni sulla sua mancata applicazione medio tempore non consente di dichiarare, *in parte qua*, la cessazione della materia del contendere.

Con la seconda modifica (art. 1, comma 1, lettera *b*), si prevede che le infrastrutture idriche e fognarie nonché gli impianti di depurazione realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP (Agenzia regionale delle aree produttive, istituita dalla legge reg. Abruzzo n. 23 del 2011, la quale provvede alla loro gestione, nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Si stabilisce, inoltre, che il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta regionale, sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).

In secondo luogo, la legge impugnata, con l'art. 2, ha modificato la legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), prolungando per tre anni la disponibilità di risorse finanziarie che la Giunta regionale destina in favore degli enti locali e delle unioni, che assumono alle proprie dipendenze personale delle comunità montane, interessate dal processo di riordino istituzionale avviato dalla stessa legge regionale n. 143 del 1997.

5.2.- Considerati i contenuti appena descritti, va esclusa la natura di atto dovuto della legge nei sensi sopra delineati. Né, d'altro canto, di tale pretesa natura è offerta alcuna giustificazione dalla legge stessa o da altri atti ad essa riferibili. La sanatoria di abusi edilizi, la gestione ordinaria del servizio idrico integrato, le misure di sostegno finanziario alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse non costituiscono interventi dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, né a disposizioni costituzionali o legislative statali. In ogni caso, non è offerta alcuna giustificazione di tale loro supposta natura.

5.3.- Difetta anche il requisito dell'urgenza e della necessità.

In primo luogo, a dispetto di quanto prescritto dal citato Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, l'urgenza e la necessità non sono state «espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate». Neppure è possibile trarre dal contenuto della legge o dai lavori preparatori elementi da cui desumere l'improcrastinabilità dell'iniziativa legislativa.



Certamente è tutt'altro che improcrastinabile l'introduzione di una sanatoria urbanistica (art. 1, comma 1, lettera a), la quale anzi, proprio per essere un istituto «a carattere contingente e del tutto eccezionale» (sentenze n. 196 del 2004 e n. 427 del 1995), che «determina la compressione di valori come “quelli del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, della funzione sociale della proprietà” sentenza n. 427 del 1995» (sentenza n. 9 del 2008), richiederebbe una delicata ponderazione dei contrapposti interessi che solo l'assemblea legislativa nel pieno della sua investitura politica può compiere. In ogni caso, il carattere urgente dell'intervento legislativo è escluso per tabulas dalla prevista scadenza al 30 aprile 2015 del termine assegnato per la presentazione della domanda di sanatoria.

Le norme dettate in tema di servizio idrico integrato (art. 1, comma 1, lettera b) attengono ad aspetti strutturali della sua organizzazione e non contengono misure in alcun modo dirette a fronteggiare situazioni di emergenza, come potrebbe essere, ad esempio, una impellente crisi di approvvigionamento. Che si tratti di interventi riferiti alla gestione ordinaria è confermato dai lavori preparatori al disegno di legge.

Alle medesime conclusioni si deve giungere con riguardo alla previsione che prolunga per tre anni la destinazione di risorse finanziarie in favore degli enti locali e delle unioni che assumono alle proprie dipendenze personale delle soppresse comunità montane (art. 2). Nemmeno per questa disposizione, che incide su un processo di riordino istituzionale già da tempo avviato, è possibile rinvenire quelle condizioni di urgenza e di necessità, nei sensi sopra delineati, che sole ne avrebbero giustificato l'approvazione da parte del Consiglio regionale in regime di prorogatio.

5.4.- Proprio per i suoi contenuti, invece, la legge nel suo complesso - e in modo particolarmente evidente nelle previsioni che riguardano la regolarizzazione degli abusi edilizi e le misure di sostegno alla ricollocazione del personale in esubero - «si presta a essere interpretat[a] come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale, secondo la ricordata giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis*, sentenza n. 68 del 2010), avrebbe dovuto comunque astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente» (sentenza n. 81 del 2015).

Alla luce delle considerazioni esposte, l'intera legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014, risultando in contrasto con l'art. 123 Cost. in relazione all'evocata norma statutaria, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

6.- La censura proposta in via subordinata nei confronti dell'art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale rimane assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Daria de PRETIS, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 159

Ordinanza 8 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Legge di stabilità 2013 - Clausola di salvaguardia a tutela delle autonomie speciali.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), art. 1, comma 554.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 26 febbraio 2013, depositato in cancelleria l'8 marzo 2013 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;


udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 febbraio 2013 e depositato in cancelleria il successivo 8 marzo 2013, la Regione autonoma Sardegna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 118, 131, 132, 138, 141, 142, 143, 145, 146, 299, 380, 387, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 e 554 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013);

che viene qui in esame l'impugnazione del solo art. 1, comma 554, della citata legge n. 228 del 2012, censurato per violazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché degli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione e del «principio di uguaglianza e di ragionevolezza»;

che la norma censurata stabilisce che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;



che la violazione degli indicati parametri statutarî e costituzionali sarebbe dovuta all'assenza di una previsione in base alla quale le disposizioni contenute nella legge n. 228 del 2012 - in particolare quelle impugnate - trovino attuazione, da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

che ciò consentirebbe, quindi, che la stessa attuazione delle norme impugnate possa avvenire anche in violazione delle disposizioni dello statuto speciale per la Sardegna e della Costituzione;

che la Regione autonoma Sardegna richiama, in particolare, la sentenza n. 241 del 2012, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto che, attraverso la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, i «parametri di rango statutario assumono [...] la funzione di generale limite per l'applicazione delle norme del decreto-legge n. 138 del 2011, nel senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione»;

che, secondo la ricorrente, vi sarebbe differenza tra la formulazione dell'art. 19-*bis* del d.l. n. 138 del 2011, secondo cui «L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e quella, «ben pi restrittiva», dell'impugnato art. 1, comma 554, della legge n. 228 del 2012;

che, sempre a suo avviso, solo replicando la prima formulazione sarebbe possibile ottenere un meccanismo - nei termini in cui esso è stato ricostruito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2012 - idoneo a salvaguardare le attribuzioni degli enti ad autonomia speciale e, con esse, la legittimità dell'intervento statale;

che, in assenza di quella formulazione, il censurato art. 1, comma 554, violerebbe i parametri costituzionali già sopra indicati, non prevedendo che l'attuazione delle disposizioni della legge n. 228 del 2012 - e, in particolare, di quelle impugnate dalla Regione autonoma Sardegna con lo stesso ricorso - possa avere luogo solo nel rispetto delle previsioni degli statuti speciali;

che, con atto depositato in cancelleria il 4 aprile 2013, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso relativo alle varie disposizioni di legge impugnate, ma nulla deducendo, con riguardo all'impugnazione dell'art. 1, comma 554, della legge n. 228 del 2012;

che, nella memoria depositata il 27 dicembre 2013, in occasione dell'udienza pubblica del 28 gennaio 2014, poi rinviata, la difesa della Regione autonoma Sardegna, anche in considerazione del fatto che l'Avvocatura generale dello Stato nulla aveva dedotto sulla specifica impugnazione ora all'esame, ha riferito di non opporsi ad una interpretazione della disposizione impugnata che escluda l'applicabilità, nei confronti della ricorrente, delle disposizioni della legge impugnata incidenti sulla sfera di autonomia garantita dallo statuto alla Regione autonoma Sardegna;

che, con atto depositato il 23 gennaio 2015, la Regione autonoma Sardegna ha rinunciato al ricorso presentato avverso i commi 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465 e 466 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, con salvezza dell'impugnazione avverso il comma 554 dell'art. 1 della medesima legge, oggetto del presente giudizio;

che, con atto depositato il 17 marzo 2015, la Regione autonoma Sardegna ha rinunciato all'impugnativa dei commi 118, 131, 132 e 299 contenuti nell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, ancora una volta con salvezza dell'impugnazione avverso il comma 554 dell'art. 1 della medesima legge, oggetto del presente giudizio, oltre che dei commi 380 e 387.

Considerato che la Regione autonoma Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione a varie disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013);

che l'esame di questa Corte è qui limitato alla questione relativa all'art. 1, comma 554, della legge n. 228 del 2012, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna, nonché degli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione e del «principio di uguaglianza e di ragionevolezza»;

che, secondo la ricorrente, tale disposizione sarebbe inidonea a tutelare le attribuzioni delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata, perché imporrebbe a tali enti territoriali di attuare le disposizioni della legge n. 228 del 2012, senza prevedere espressamente che la sfera di competenza loro riconosciuta dai rispettivi statuti speciali sia comunque fatta salva, ove l'attuazione risulti lesiva di tale sfera;



che tale comma contiene una clausola di salvaguardia, l'apprezzamento del cui contenuto - in funzione di tutela della sfera di autonomia garantita dallo statuto alla Regione autonoma Sardegna - avrebbe senso ed utilità solo in relazione al disposto di altre norme della medesima legge, che pretendano di applicarsi alla ricorrente;

che è intervenuta rinuncia, da parte della ricorrente, all'impugnazione della gran parte delle altre disposizioni della legge n. 228 del 2012, anche di quelle rispetto alle quali la clausola di salvaguardia dovrebbe esercitare la propria funzione (Corte costituzionale, sentenze n. 77 e n. 75 del 2015, ordinanze n. 121 e n. 62 del 2015, e, in particolare, sentenza 141 del 2015 e ordinanza n. 68 del 2015);

che la ricorrente ha fatto salve solo le impugnazioni avverso i commi 380 e 387 della l. n. 228 del 2012;

che, dalla sentenza n. 155 del 2015, con la quale questa Corte ha definito i ricorsi contro i commi da ultimo citati, si evince che la clausola di salvaguardia non rileva per la decisione di tali questioni;

che, pur potendo trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse "in via cautelativa ed ipotetica" sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili (sentenze n. 298 del 2012, n. 294 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003), tali questioni devono essere tuttavia strumentali alla salvaguardia del sistema costituzionale di riparto delle competenze, una volta che se ne lamentino violazioni dirette e immediate (ordinanza n. 342 del 2009);

che, alla luce delle varie rinunce ricordate, la questione di costituzionalità sulla formulazione della clausola non è invece strumentale alla salvaguardia in concreto delle competenze della ricorrente, perché la disposizione è ormai carente di qualunque potenzialità lesiva (sentenza n. 77 del 2015);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per difetto, in capo alla ricorrente, di interesse a proseguire il giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 554, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promossa, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché agli artt. 2, 3, 117 e 119 della Costituzione e del «principio di uguaglianza e di ragionevolezza», dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Nicolò ZANON, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 160

Ordinanza 10 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Contratti di lavoro a tempo determinato - Prosecuzione.

- Delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013, art. 4.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27 novembre 2013, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2013.

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 novembre 2013 e depositato il 5 dicembre 2013 (reg. ric. 100 del 2013), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera *l*), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013;

che, ad avviso del ricorrente, l'impugnata disposizione, pur qualificandosi come interpretazione autentica dell'art. 38 della legge della Regione autonoma siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale), avrebbe in realtà natura innovativa ed efficacia retroattiva, determinando un ampliamento indefinibile della platea dei destinatari della disciplinata prosecuzione del rapporto di lavoro: platea non limitata, come nel richiamato art. 38, esclusivamente a coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2013) e alle condizioni ivi previste; bensì estesa anche ai titolari di contratti di lavoro «assistiti», termine non riconducibile ad alcuna categoria giuridica precisa;

che il conseguente ampliamento, in misura non predeterminabile, dei possibili beneficiari della proroga si porrebbe in contrasto: *a*) con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consentirebbe l'instaurarsi *ope legis* di nuovi rapporti di lavoro subordinato; *b*) con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale della materia di potestà concorrente «coordinamento della finanza pubblica» posto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modifi-



cazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; c) con l'art. 81, quarto comma, Cost., non avendo il legislatore regionale quantificato l'ammontare della spesa derivante dalla norma impugnata, né individuato le risorse finanziarie con cui provvedere alla relativa copertura;

che la Regione autonoma siciliana non si è costituita nel giudizio;

che, successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa in questione è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione autonoma siciliana 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie), con omissione della disposizione oggetto di censura;

che, nel corso del giudizio, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 114 del 2014 (reg. ord. n. 96 del 2014), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 127 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana»;

che, come osservato nell'ordinanza n. 114 del 2014, «il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale di quella Regione, [...] assume carattere pregiudiziale ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale come prospettata dal ricorso introduttivo del presente giudizio»; e, d'altra parte, l'inciso sopra trascritto dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953 era l'unico ostacolo legislativo all'applicazione, tramite l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, del vigente art. 127 Cost. anche nei confronti della Regione autonoma siciliana;

che la questione, così sollevata, è stata accolta con la sentenza n. 255 del 2014, sul presupposto che il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi della Regione autonoma siciliana, strutturalmente preventivo, fosse caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello previsto dall'art. 127 Cost. e che, pertanto, dovesse trovare applicazione l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale introduce la «clausola di maggior favore» ai fini della più compiuta garanzia delle autonomie speciali.


Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013;

che, ai fini della risoluzione di tale questione di legittimità costituzionale, ha carattere pregiudiziale il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Regione autonoma siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (ordinanza n. 114 del 2014);

che la sentenza n. 255 del 2014 - dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana» - ha annullato l'unico «frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane», così rendendo «non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane»;

che, pertanto, gli artt. 27 (con riguardo alla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello Statuto speciale non trovano più applicazione, per effetto dell'estensione alla Regione autonoma siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato per le altre Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome;

che, di conseguenza, non essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata, deve dichiararsi in limine l'improcedibilità del ricorso, senza che il giudizio possa proseguire neanche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impuginate, circostanza quest'ultima che preclude altresì la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri (ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015).



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, *Presidente*
e *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150160

N. 161

Ordinanza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e di provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), artt. 47 e 68.

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso nel procedimento vertente tra la M.G. srl e l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Campobasso, con ordinanza del 19 giugno 2014, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2014.



Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 giugno 2014, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che gli effetti della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato cessino dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, e che tale sentenza - laddove pronunciata in merito all'impugnazione di atti di diniego - non sia provvisoriamente esecutiva;

che il giudice *a quo* riferisce di essere chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dalla M.G. srl al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento, emesso dall'Agenzia delle entrate, di revoca dell'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie e di contestuale esclusione della medesima ricorrente dall'archivio V.I.E.S. (VAT information exchange system);

che, pur ravvisando i presupposti per l'accoglimento del ricorso, la Commissione tributaria ritiene che tale decisione «non consentirebbe di rendere giustizia alla ricorrente», poiché l'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che il potere di sospensione dell'atto impugnato cessi con la sentenza di primo grado; e d'altra parte, il successivo art. 68 del medesimo decreto non prevede che la stessa sentenza, ove pronunciata in merito all'impugnazione di atti di diniego, sia provvisoriamente esecutiva;

che, ad avviso del rimettente, tale qualificazione viene riconosciuta alle sole sentenze favorevoli all'ufficio impositore, nonché a quelle che sanciscono l'annullamento di un atto impositivo; viceversa, in caso di accoglimento del ricorso avverso atti di diniego, e quindi in presenza di una decisione favorevole al ricorrente, continuerebbero comunque a prodursi gli effetti sfavorevoli dell'atto impugnato;

che sarebbe illegittima la cessazione - a partire dalla sentenza di primo grado - del potere di sospensione dell'atto impugnato per tutti gli atti non impositivi, e in particolare per gli atti di diniego, poiché tale limitazione impedirebbe - anche in presenza di una pronuncia favorevole alla parte ricorrente - la caducazione degli effetti pregiudizievoli di un provvedimento illegittimo;

che le sentenze di condanna dell'ente impositore sarebbero eseguibili solo dopo il passaggio in giudicato, sia se obbligano l'amministrazione al pagamento di somme, sia se impongono un comportamento diverso; sarebbe infatti esclusa l'applicabilità del principio di immediata esecutività stabilito dall'art. 337 del codice di procedura civile, alla luce del principio generale sancito dall'art. 2909 del codice civile, in base al quale gli effetti della sentenza si producono quando si sia formato il giudicato formale;

che tale disciplina - che riconosce la provvisoria esecutorietà delle sole sentenze di primo grado dalle quali derivi un credito dell'erario - si porrebbe in violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra fisco e contribuente, «non potendo l'esecuzione della sentenza fare leva su un diverso tenore delle statuizioni in essa contenute, laddove il beneficiario delle stesse sia l'ente impositore oppure il contribuente; né d'altro canto tale irrazionale scelta del legislatore fiscale può essere giustificata da un eventuale diverso spessore dei contrapposti interessi che si fronteggiano in giudizio»;


che, d'altra parte, una diversa soluzione sarebbe possibile, ad avviso del giudice *a quo*, attraverso un'adeguata interpretazione letterale, logica e sistematica dell'art. 30, comma 1, lettera *h*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e degli artt. 47 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche alla luce dei principi affermati dagli organi di giustizia della Unione europea;

che, in particolare, non sarebbero decisive - ai fini della limitazione del potere di sospensione al solo giudizio di primo grado - né l'indicazione, nella disposizione impugnata, della Commissione tributaria di primo grado (alla quale, per tale sospensiva, non potrebbe non rivolgersi il contribuente in quel grado del giudizio), né la previsione della cessazione degli effetti della sospensione dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, in quanto ciò si riferirebbe alla procedura cautelare nei limiti di quel grado del giudizio;

che, pertanto, tale interpretazione porterebbe ad escludere, ad avviso del giudice *a quo*, che il potere di sospensione sia normativamente limitato al giudizio di primo grado;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

che, in via preliminare, la difesa dello Stato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice *a quo*, poiché la controversia oggetto del giudizio principale non avrebbe ad oggetto un tributo, come previsto dall'art. 2 del medesimo



d.lgs. n. 546 del 1992, bensì la revoca di un'autorizzazione, inidonea ad incidere sul rapporto d'imposta; pertanto, a fronte dell'esercizio di tale potere dell'amministrazione, la posizione giuridica soggettiva della società ricorrente sarebbe qualificabile in termini di interesse legittimo (ovvero di diritto affievolito, che riceve la stessa tutela) e la Commissione tributaria avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia, in quanto rientrante nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo;

che sotto un diverso profilo, l'Avvocatura generale eccepisce l'inammissibilità della questione relativa all'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto nel caso in esame sarebbe già stata concessa la sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

che parimenti inammissibile sarebbe anche la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale disciplina la fase successiva all'emanazione della sentenza e dunque non sarebbe rilevante ai fini della decisione che la Commissione tributaria deve adottare;

che, inoltre, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 sarebbe irrilevante poiché le censure attengono alla mancata previsione dell'immediata esecutorietà delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente; tuttavia, la controversia sottoposta all'esame della Commissione tributaria provinciale non avrebbe ad oggetto il rimborso di somme;

che con memoria depositata il 1° giugno 2015, l'Avvocatura generale dello Stato ha evidenziato che il recente decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), all'art. 22, ha abrogato l'art. 35, comma 7-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in base al quale era stato adottato il provvedimento impugnato; la difesa erariale ha quindi richiesto che gli atti siano restituiti al giudice *a quo*, affinché valuti la portata dello *ius superveniens*, potenzialmente idoneo a provocare una cessazione della materia del contendere nel giudizio principale, da cui potrebbe, in ipotesi, derivare l'irrelevanza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che, con ordinanza del 19 giugno 2014, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che gli effetti della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato cessino dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, e che tale sentenza - laddove pronunciata in merito all'impugnazione di atti di diniego - non sia provvisoriamente esecutiva;

che, in via preliminare, va rilevata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto della motivazione in ordine al requisito della rilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione dei termini della controversia, né a giustificare la necessità di fare applicazione delle disposizioni della cui legittimità costituzionale dubita;


che, in particolare, non sono state illustrate, neppure sommariamente, le ragioni della ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso, nonostante tale valutazione avesse una priorità logica rispetto alla questione di legittimità costituzionale, la quale si riferisce ad una disposizione, l'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, che presuppone che sia stata risolta in senso positivo la verifica della fondatezza di tali motivi;

che la preliminare valutazione della rilevanza, che è pur sempre rimessa al giudice *a quo*, nei limiti del carattere plausibile della motivazione a sostegno della stessa, avrebbe richiesto, quindi, la disamina dei motivi a corredo del ricorso, o almeno la delibazione della loro verosimile fondatezza, ancorché nei limiti della cognizione consentita in sede cautelare, in quanto essa integra il requisito del *fumus boni iuris*, la cui positiva sussistenza è una delle condizioni necessarie per l'esercizio del potere cautelare previsto dall'art. 47 censurato;

che il difetto di informazioni circa il contenuto dei motivi di impugnazione e di quelli a sostegno dell'istanza cautelare, nonché l'omessa indicazione delle ragioni della loro fondatezza, impedisce di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata;

che, sotto un diverso profilo, va rilevato che le disposizioni censurate contengono la disciplina degli effetti del provvedimento cautelare di sospensione (art. 47, comma 7) e della decisione che definisce il primo grado del giudizio (art. 68); entrambe hanno, quindi, come riferimento una fase processuale successiva alla decisione che definisce il giudizio di primo grado;

che tuttavia, nel caso in esame, il giudice tributario di primo grado è tenuto a pronunciarsi in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato, e non già sugli effetti della futura decisione della controversia, che non è ancora stata pronunciata;



che con riferimento, sia alla cessazione degli effetti della sospensione dell'atto impugnato, sia ai limiti della provvisoria esecutività della sentenza, la censurata carenza di strumenti di tutela in chiave anticipatoria della futura decisione di merito attiene alle fasi del giudizio tributario successive alla conclusione del primo grado ed è in tali fasi che può essere denunciata;

che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 appare, quindi, del tutto astratta ed ipotetica, poiché prematura in tale fase processuale; essa risulta priva di rilevanza ai fini della decisione che il giudice *a quo* è chiamato a rendere, sia nel provvedere sull'istanza cautelare, sia nel definire il primo grado del giudizio;

che va, infine, rilevato che il giudice *a quo*, dopo avere richiamato i principi affermati in alcune pronunce degli organi di giustizia comunitari, deduce che sarebbe possibile un'adeguata interpretazione letterale, logica e sistematica dell'art. 30, comma 1, lettera *h*), della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e degli artt. 47 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992; in base a tale interpretazione si potrebbe escludere che il potere di sospensione sia normativamente limitato al giudizio di primo grado;

che, nel richiedere la valutazione di tale opzione ermeneutica, il giudice *a quo* sottopone a questa Corte un mero dubbio interpretativo, sottraendosi così al proprio potere-dovere di interpretare la legge alla luce dei principi costituzionali;

che ciò evidenzia un uso «improprio e distorto» dell'incidente di costituzionalità, in quanto volto non «alla soluzione di un problema pregiudiziale rispetto alla definizione del *thema decidendum* del singolo giudizio *a quo*, quanto piuttosto al fine di tentare di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo» (ordinanza n. 322 del 2013; nello stesso senso, ordinanze n. 96 del 2014; n. 126 e n. 26 del 2012; n. 139 del 2011 e n. 219 del 2010);

che, in definitiva, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo* è manifestamente inammissibile, sia per l'incompleta descrizione della fattispecie concreta (*ex multis*, ordinanze n. 52 del 2014; n. 158 del 2013; n. 73 del 2011; n. 96 e n. 22 del 2010), sia perché prematura (*ex multis*, ordinanze n. 26 del 2012, n. 176 del 2011, n. 363 e n. 96 del 2010), sia perché richiede alla Corte un avallo interpretativo;

che la manifesta inammissibilità della questione non consente di esaminare nel merito la fondatezza delle censure formulate dal rimettente nell'atto introduttivo del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Giuliano AMATO, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 162

Ordinanza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Esclusione dell'indagato, imputato o condannato per reati di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), art. 91, comma 1, lettera a).
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Trieste nel procedimento penale a carico di C.M. con ordinanza del 28 agosto 2014, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto che, con ordinanza del 28 agosto 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Trieste ha sollevato - in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), il quale esclude dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato «l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto»;

che il giudice *a quo* riferisce d'aver pronunciato, all'esito di un giudizio abbreviato, sentenza di condanna nei confronti di persona accusata del reato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in rapporto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti;

che il rimettente riferisce altresì che la difesa dell'imputato - nel corso della discussione finale, dopo aver ricordato come una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse stata respinta (in fase di indagini preliminari) per il carattere ostativo del reato perseguito - ha eccepito in merito alla legittimità costituzionale della norma preclusiva a tale ammissione;

che, definito dunque nel merito il procedimento, il giudice *a quo* ha inteso provvedere sull'eccezione mediante l'ordinanza introduttiva del presente giudizio di legittimità costituzionale;



che, a suo avviso, la questione sarebbe rilevante, in quanto la sentenza di condanna, già pronunciata, non sarebbe ancora divenuta irrevocabile, e perciò l'interessato deve ancora considerarsi quale soggetto «imputato», sicché, in caso di accoglimento della questione di legittimità, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione «sarebbe perfettamente in tempo per essere revocato [...] con effetto retroattivo»;

che, sempre in punto di rilevanza, il giudice *a quo* precisa che non risulterebbe «alcuna condanna definitiva per reati fiscali» a carico dell'interessato, il quale, d'altra parte, avrebbe ricavato dal reato in contestazione «le briciole necessarie per la sua sopravvivenza», così da doversi escludere che «attraverso il reato fiscale [...] possa aver superato la soglia di reddito prevista per l'accesso al beneficio in questione»;

che l'affermazione in base alla quale l'imputato «rientrerebbe tra i beneficiari del patrocinio a spese dello Stato pur tenendo conto dei vantaggi reddituali o patrimoniali eventualmente tratti dall'illecito tributario» è allegata, dal giudice *a quo*, quale ragione assorbente dell'incompatibilità della norma preclusiva con il terzo comma dell'art. 24 Cost.;

che, a suo avviso, la stessa norma contrasterebbe anche con la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza irrevocabile, non potendo una persona ancora non condannata in via definitiva «subire le conseguenze di una sorta di presunzione assoluta di arricchimento attraverso una violazione fiscale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;

che, per l'Avvocatura erariale, la questione sarebbe inammissibile, anzitutto, per difetto di rilevanza, essendosi ormai reso definitivo, per quanto si desume dalla stessa ordinanza di rimessione, il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che l'Avvocatura rileva come la difesa dell'imputato avrebbe dovuto impugnare l'indicato provvedimento nei modi e nei termini di cui all'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre l'omissione dell'adempimento, nell'assenza di variazioni sopravvenute delle condizioni di fatto e di diritto valutate in sede di rigetto, avrebbe indotto una «sorta di preclusione pro iudicato»;

che, dunque, la questione di legittimità presenterebbe carattere ipotetico, in vista della sola eventuale presentazione di una nuova istanza, la quale, d'altra parte, non potrebbe essere esaminata nel merito, attesa l'indicata preclusione;

che, infine, sempre ad avviso dell'Avvocatura, il rimettente non avrebbe svolto alcuna notazione sulle condizioni reddituali cui si riferisce l'art. 76 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, e neppure avrebbe approfondito, al di là di un'affermazione apodittica, la questione del reddito illecito eventualmente ricavato dal reato;

che la questione, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, sarebbe comunque manifestamente priva di fondamento;

che, in particolare, l'esclusione del patrocinio nel caso dei reati fiscali sarebbe giustificata dalla particolare difficoltà di accertare, in relazione ai soggetti accusati di tali reati, l'effettiva indisponibilità di mezzi sufficienti per retribuire il difensore, considerata altresì la probabile inattendibilità delle autocertificazioni concernenti il reddito;


che la norma censurata non darebbe perciò luogo ad una inammissibile esclusione di «non abbienti» dalla tutela accordata mediante il terzo comma dell'art. 24 Cost., quanto piuttosto ad una disciplina presuntiva, fondata su indici ragionevoli (dunque compatibili anche con l'art. 3 Cost.), per l'accertamento della condizione di «abbienza»;

che sarebbe infine inconferente il richiamo al secondo comma dell'art. 27 Cost., poiché l'esclusione dal patrocinio non avrebbe natura sanzionatoria, andando così esente dal rilievo di colpire ingiustificatamente un soggetto non ancora giudicato colpevole in via definitiva.

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Trieste ha sollevato - in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo *A*), il quale esclude dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato «l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto»;

che, ad avviso del rimettente, la norma preclusiva dell'ammissione al patrocinio sarebbe incompatibile con il terzo comma dell'art. 24 Cost., e contrasterebbe anche con la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza irrevocabile, non potendo una persona ancora non condannata in via definitiva «subire le conseguenze di una sorta di presunzione assoluta di arricchimento attraverso una violazione fiscale»;

che il giudice *a quo* dà esplicitamente conto del rigetto disposto, nella fase delle indagini preliminari, di una domanda dell'imputato di accesso al patrocinio a spese dello Stato;



che lo stesso rimettente riferisce altresì di aver pronunciato sentenza di condanna dell'imputato, all'esito di un giudizio abbreviato, ulteriormente ricordando che, in apertura dell'udienza, il difensore aveva depositato memoria con cui lamentava il pregresso rigetto della domanda di accesso al patrocinio ed eccepiva l'incostituzionalità della norma preclusiva posta a base del provvedimento;

che, sotto questo profilo, va accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, non sussistendo nel giudizio principale, per quanto si desume dalla stessa ordinanza di rimessione, alcun margine per una legittima modifica del provvedimento reiettivo;

che, infatti, il provvedimento in questione non risulta essere stato impugnato nella forme previste dalla legge (ordinanza n. 54 del 2005), né potrebbe essere oggetto di un provvedimento di revoca, stante la sua natura giurisdizionale e data l'assenza di variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della relativa deliberazione (*ex multis*, ordinanza n. 145 del 2009);

che neppure risulta proposta una nuova istanza di ammissione al patrocinio, la cui valutazione sarebbe stata del resto condizionata dalla preclusione di cui si è appena detto;

che il rimettente, in definitiva, ha completamente omesso qualsiasi considerazione circa l'ammissibilità della procedura di revoca intrapresa, che pure rappresenta condizione essenziale di rilevanza e tempestività della questione sollevata (ordinanze n. 339 del 2000, n. 145, n. 144 e n. 99 del 1999, n. 104 del 1997);

che, inoltre, come pure eccepisce l'Avvocatura generale dello Stato, l'ordinanza non contiene notizie sufficienti sulle condizioni reddituali complessive dell'interessato, neppure con riguardo ai redditi aggiuntivi ricavati dal delitto in contestazione, limitandosi all'apodittica affermazione che, dal reato, costui avrebbe tratto solo «le briciole necessarie per la sua sopravvivenza», così da doversi escludere che «attraverso il reato fiscale [...] possa aver superato la soglia di reddito prevista per l'accesso al beneficio in questione»;

che mancano del tutto notizie circa le dichiarazioni eventualmente rese dall'interessato a proposito della disponibilità di redditi ulteriori e, in generale, riguardo al tenore di vita del richiedente, alle sue condizioni personali e familiari, alle eventuali attività economiche svolte (ordinanze n. 136 del 2007 e n. 251 del 2005);

che, pertanto, anche sotto questo profilo, la questione è inammissibile per carente descrizione della fattispecie concreta, cui consegue l'impossibilità di apprezzare la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 98 del 2014 e ordinanza n. 147 del 2014).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Nicolò ZANON, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 163

Ordinanza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

- Disegno di legge 12 agosto 2013, n. 51-38-*bis* - Norme stralciate I stralcio (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013, art. 1, commi 1, lettera *c*), 2, punti 1-*bis*) e 1-*ter*), e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;*Giudici* :Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, lettera *c*), 2, punti 1-*bis*) e 1-*ter*), e 3, del disegno di legge 12 agosto 2013, n. 51-38-*bis* - Norme stralciate I stralcio (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 19 agosto 2013, depositato in cancelleria il 26 agosto 2013 ed iscritto al registro ricorsi n. 83 del 2013.

Udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, lettera *c*), 2, punti 1-*bis* e 1-*ter*, e 3 del disegno di legge 12 agosto 2013, n. 51-38 bis - Norme stralciate I stralcio (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;


che le disposizioni impugnate modificano gli artt. 10 e 10-*ter* della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), estendendo i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana a «funzionari», «soci», «dipendenti», anche di «enti di diritto privato», ai quali la Regione partecipa;

che, secondo il ricorrente, le citate disposizioni violerebbero gli artt. 3 e 51 Cost., poiché - alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in materia di diritto all'elettorato passivo, annoverato tra i diritti fondamentali di cui all'art. 2 Cost., rispetto al quale le cause di ineleggibilità costituiscono un'eccezione da indicare in modo determinato e tassativo - l'estensione delle cause di ineleggibilità a soggetti privi di poteri significativi all'interno e/o all'esterno dell'ente di diritto privato, al quale la Regione partecipa, non rispetterebbe il principio di razionalità e di tassatività, stante l'estrema genericità delle dizioni «funzionari», «soci», «dipendenti», anche di «enti di diritto privato», ai quali la Regione partecipa;

che, sempre secondo il ricorrente, la menzionata estensione delle cause di ineleggibilità contrasterebbe altresì con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché disciplinerebbe in maniera uniforme varie ipotesi rispondenti a diversi obiettivi di tutela delle elezioni, ignorando la distinta *ratio* ispiratrice delle medesime;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;

che, in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge con la legge della Regione siciliana 15 gennaio 2014, n. 4 (Norme in materia di illegittimità dei deputati regionali ed incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale), sono state omesse le disposizioni oggetto della presente impugnazione;



che, successivamente alla proposizione del ricorso, è, peraltro, intervenuta la sentenza di questa Corte n. 255 del 2014 (pronunciata a seguito di autorimessione), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».

Considerato che, con la sopravvenuta citata sentenza n. 255 del 2014, questa Corte - sulla premessa che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi [...] della Regione siciliana - strutturalmente preventivo - è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello previsto dall'art. 127 Cost.», ed in applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che introduce la «clausola di maggior favore» ai fini della più compiuta garanzia delle autonomie speciali - ha affermato che «deve [...] estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost.»;

che, a tal fine, la citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, *in parte qua*, della norma - ostativa a siffatta estensione - di cui all'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

che, in conseguenza dell'eliminazione del frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, risultano ora «non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane, alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte con riguardo a quelle dell'Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al potere del Commissario dello Stato circa l'impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n. 255 del 2014);

che, pertanto, gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia non trovano più applicazione, per effetto dell'estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome;

che ciò impedisce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest'ultima che preclude anche la concessione di un'eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri) e comporta che debba dichiararsi in limine l'improcedibilità del ricorso (sentenza n. 17 del 2002 ed ordinanze n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Aldo CAROSI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 164

Ordinanza 24 giugno - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Attività edilizia nelle zone a bassa sismicità - Semplificazione amministrativa.

- Legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, recante «Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23», art. 2.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, recante «Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-19 marzo 2013, depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 14-19 marzo 2013 e depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 (reg. ric. n. 47 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, recante «Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23», per violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in relazione agli artt. 65, 83, 88 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo *A*), nonché dell'art. 117, comma secondo, lettera *h*), Cost.;

che, premette il ricorrente, anteriormente all'entrata in vigore delle norme impugnate, nelle zone del territorio regionale classificate a bassa sismicità (zone 3 e 4), chi intendeva procedere ad attività edilizia doveva, prima dell'inizio dei lavori, dare preavviso scritto al competente ufficio, o sportello unico per l'edilizia, del Comune, allegando il progetto con i relativi elaborati tecnici e atti amministrativi; in seguito, spettava alla Provincia eseguire le verifiche di cui all'art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in merito al rispetto delle prescrizioni per le opere in conglomerato cementizio di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché delle norme tecniche ministeriali per le costruzioni da realizzare nelle zone sismiche di cui all'art. 83 dello stesso testo unico, derogabili solo alle condizioni di cui al successivo art. 88; in esito alle verifiche, gli uffici provinciali potevano chiedere integrazioni alla documentazione, oppure rilasciare l'attestazione di avvenuto deposito del progetto, unitamente a copia vistata del progetto stesso;

che, prosegue la difesa erariale, con riguardo alle anzidette zone a bassa sismicità, in deroga alla normativa precedente, la disposizione impugnata autorizzava i Comuni individuati, a seguito di intesa, dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) e dall'Unione delle Province italiane (UPI Puglia) a rilasciare direttamente le attestazioni di



avvenuto deposito di cui all'art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, «previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all'amministrazione provinciale competente per territorio» (comma 1); spettava al Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, a seguito della prevista intesa, modificare la disciplina regionale in materia di trasferimento di funzioni riguardanti l'edilizia sismica (comma 2);

che, tuttavia, il ricorrente lamenta come, in tal modo, si sarebbe demandata ai Comuni «una mera verifica estrinseca di completezza della prescritta documentazione», senza alcun riferimento alla rispondenza della documentazione alle norme tecniche ministeriali e alle prescrizioni per le opere in conglomerato cementizio;

che ciò avrebbe determinato una violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., in relazione agli artt. 65, 83, 88 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, i quali costituirebbero principi fondamentali delle materie del governo del territorio e della protezione civile, nonché dell'art. 117, comma secondo, lettera *h*, Cost.;

che il Presidente della Giunta regionale si è costituito in giudizio con atto depositato il 26 aprile 2013, chiedendo che la questione sia rigettata, in quanto la norma impugnata avrebbe esclusivamente previsto la delega delle stesse funzioni di cui all'art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, che prima spettavano alle Province, ai Comuni che fossero in condizione di esercitarle, secondo l'apprezzamento di ANCI e UPI;

che, con memoria depositata il 25 luglio 2013, la difesa erariale ha replicato agli argomenti di parte resistente, ribadendo quanto esposto nel ricorso;

che, con memoria depositata il 13 gennaio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formulato la richiesta - cui ha aderito la difesa regionale - di un rinvio della discussione della causa, in modo da consentire una valutazione sull'opportunità di rinunciare al ricorso in seguito alla promulgazione della legge della Regione Puglia 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il cui art. 7, comma 1, ha aggiunto all'impugnato art. 2 della legge reg. Puglia n. 6 del 2013 il comma 1-*bis*, del seguente tenore: «[l]a verifica della completezza della prescritta documentazione di cui al comma 1 comprende anche la valutazione del contenuto tecnico del progetto, ancorché tale valutazione sia limitata al solo rispetto formale della normativa tecnica statale di cui all'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo *A*), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

che, previa delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2014, con atto depositato il 25 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in seguito alla modifica normativa intervenuta e alla luce del suo esplicito riferimento all'art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001;

che, con delibera del 14 ottobre 2014, depositata il 13 febbraio 2015, la Giunta regionale della Puglia ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione dei processi, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 82 e n. 77 del 2015; ordinanze n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Marta CARTABIA, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 165

Ordinanza 8 - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari per i soggetti indagati o imputati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 89, comma 4.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro nel procedimento penale a carico di P.M. con ordinanza del 10 giugno 2014, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 giugno 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di cui all'art. 74 del medesimo decreto n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) - «non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;

che il rimettente premette di essere investito dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica per tossicodipendenti, ai sensi dell'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, presentata da una persona sottoposta ad indagini per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del medesimo decreto e agli artt. 56 e 629 del codice penale;



che, ad avviso del giudice *a quo*, l'istanza risulterebbe meritevole di accoglimento, avendo il ricorrente documentato la sussistenza dei presupposti richiesti dal citato art. 89, comma 2, per la concessione della misura e non essendo, altresì, ravvisabili esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

che all'adozione del provvedimento richiesto osterebbe, tuttavia, il comma 4 del medesimo art. 89, in forza del quale le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà): delitti tra i quali è compreso anche quello di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, per cui il richiedente è indagato;

che il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della norma;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva come l'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, in una prospettiva di tutela della salute, consenta alla persona tossicodipendente o alcooldipendente sottoposta a custodia cautelare in carcere - quando pure non vi sia un'attenuazione delle esigenze cautelari che giustifichi la sostituzione della misura, ai sensi dell'art. 299 del codice di procedura penale - di essere comunque ammessa agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica al fine di iniziare o proseguire un programma di recupero, con l'unico limite che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

che nel caso di specie, se, per un verso, non sussisterebbero - come detto - esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, per altro verso, non sarebbe, tuttavia, nemmeno ravvisabile un'attenuazione delle esigenze cautelari poste a base della misura carceraria in atto, idonea a legittimare la sua sostituzione con gli arresti domiciliari ai sensi del citato art. 299 cod. proc. pen.;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva come nel sistema delle misure cautelari personali siano rinvenibili plurimi «correttivi» alla disciplina generale circa la scelta della misura da applicare, allorché la persona interessata versi in particolari condizioni: da un lato, infatti, a norma dei commi 4 e seguenti dell'art. 275 cod. proc. pen., sono richieste esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per disporre la custodia in carcere nei confronti di una donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre di essa, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, o di persona ultrasettantenne o che si trovi in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione; dall'altro, l'art. 286 cod. proc. pen. prevede la custodia in un luogo di cura, anziché in carcere, con riguardo alla persona totalmente o parzialmente inferma di mente;

che, in tali casi, le finalità cautelari della custodia carceraria risultano, dunque, cedevoli di fronte a situazioni soggettive peculiari, reputate dal legislatore prevalenti, a prescindere dal reato per cui si procede, con l'unico limite - omologo a quello previsto dall'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 - della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

che, per questo verso, la norma censurata si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 32 Cost., in quanto accorderebbe al diritto alla salute dei tossicodipendenti e degli alcooldipendenti una protezione irragionevolmente più ridotta rispetto a quella prefigurata per i casi dianzi ricordati;

che la norma denunciata violerebbe, altresì, l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti imputate del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle imputate di reati diversi, per le quali trova piena applicazione il regime delineato dai commi 1 e 2 del citato art. 89 ed è, dunque, privilegiata la misura cautelare non carceraria, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

che mentre, infatti, il limite delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lascia al giudice la possibilità di stabilire se la normativa in esame debba operare o meno sulla base di una valutazione degli elementi specifici del caso concreto, la previsione di una preclusione legata al titolo del reato per cui si procede implicherebbe una presunzione assoluta e insuperabile di sussistenza delle predette esigenze eccezionali;

che si tratterebbe, peraltro, di una presunzione irragionevole, posto che il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce una «fattispecie aperta», idonea ad abbracciare fenomeni criminali marcatamente eterogenei tra loro e tali da poter essere fronteggiati, sul piano cautelare, anche con misure diverse da quella carceraria, quale quella prevista dall'art. 89, qualora siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

che varrebbero di conseguenza, in materia, «mutatis mutandis», le stesse considerazioni che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 231 del 2011, la presunzione assoluta sul «grado» delle esigenze cautelari stabilita proprio per il reato associativo in questione dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.;



che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, ovvero manifestamente infondata.

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro dubita, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di cui all'art. 74 del medesimo decreto n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) - «non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;

che siffatto *petitum* trova la sua premessa logica nell'assunto del rimettente, stando al quale la norma censurata stabilirebbe una presunzione assoluta di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti della persona sottoposta ad indagini o imputata del delitto in questione, presunzione da reputare irragionevole ed arbitraria;

che la tesi è palesemente inesatta;

che il denunciato art. 89, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 si limita, in realtà, semplicemente ad escludere i soggetti indagati o imputati di reati di particolare gravità e allarme sociale - tra cui quello considerato - dallo speciale regime cautelare delineato dai primi due commi dello stesso articolo in favore delle persone tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso o intendano sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero presso apposite strutture pubbliche o private: regime di favore in forza del quale, quando pure sussistano gli ordinari presupposti di applicazione della custodia cautelare in carcere, il giudice deve disporre la misura extramuraria immediatamente meno gravosa (gli arresti domiciliari) al fine di consentire la prosecuzione o l'avvio del predetto programma, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

che, in questo modo, la norma censurata non introduce alcuna presunzione, né in ordine alla sussistenza, né in ordine al grado delle esigenze cautelari;

che nei confronti della persona indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti il giudice può, infatti, ritenere del tutto insussistenti le esigenze cautelari (la contraria presunzione, posta anche con riguardo al reato in questione dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, è, infatti, solo relativa e, dunque, superabile ove siano acquisiti elementi che la smentiscano);


che, del pari, il giudice può ravvisare nei confronti del suddetto soggetto esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte, alla stregua dei criteri ordinari, con misure diverse e meno gravose della custodia carceraria, ivi compresi gli arresti domiciliari presso una struttura diretta al recupero dei tossicodipendenti: il che è, peraltro, riconosciuto dallo stesso giudice rimettente;

che, al di là dell'evidenziato vizio di prospettiva che inficia il *petitum*, il giudice *a quo* ripropone censure già disattese da questa Corte con la sentenza n. 45 del 2014, attualizzando le considerazioni svolte nella precedente ordinanza n. 339 del 1995;

che il giudice *a quo* reputa, in specie, violato l'art. 32 Cost., assumendo che la norma censurata accorderebbe al diritto alla salute del tossicodipendente (e dell'alcooldipendente) una tutela ingiustificamente meno energica di quella apprestata dal codice di rito - sempre in deroga all'ordinario regime delle misure cautelari - a favore di altre categorie di soggetti, quali la donna incinta o madre di prole convivente in tenera età (ovvero padre di essa, nel caso di impedimento della madre), l'ultrasettantenne, la persona affetta da malattia particolarmente grave, l'infermo e il seminfermo di mente (artt. 275, commi 4 e seguenti, e 286 cod. proc. pen.): ipotesi, queste ultime, nelle quali la disciplina derogatoria opera indipendentemente dal reato per cui si procede;

che le situazioni poste a raffronto dal giudice *a quo* risultano, peraltro, «palesemente eterogenee e tali, quindi, da rendere del tutto legittimo un trattamento differenziato (i singoli regimi derogatori [...] sono, del resto, anche significativamente diversi tra loro)» (sentenza n. 45 del 2014);

che, in ogni caso, il nucleo incompressibile del diritto alla salute del tossicodipendente resta «salvaguardato dalla stessa regola di cui all'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. - inclusa del rimettente fra i *tertia comparationis*, ma certamente applicabile anche al soggetto in questione - in forza della quale la custodia in carcere non può essere disposta o mantenuta quando le condizioni di salute dell'interessato, per la loro gravità, risultino incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in ambito carcerario» (sentenza n. 45 del 2014);



che il rimettente lamenta, in secondo luogo, la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i tossicodipendenti gravemente indiziati del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelli indiziati di altro delitto, che possono invece fruire della speciale disciplina di cui si discute;

che, anche in questo caso, il rimettente pone, tuttavia, a raffronto fattispecie disomogenee;

che - come già rilevato da questa Corte - in una prospettiva di contemperamento delle contrapposte esigenze che vengono in rilievo (difesa sociale, da un lato, disintossicazione e riabilitazione dei soggetti in questione, dall'altro), il legislatore ben può, «nella sua discrezionalità e salvo il limite della ragionevolezza, escludere da un regime cautelare di favore, quale quello in esame, i soggetti indagati o imputati per determinati reati, avuto riguardo alla loro gravità e alla pericolosità soggettiva da essi solitamente desumibile, a condizione che ciò non comporti l'assoggettamento dell'interessato ad un indiscriminato "automatismo sfavorevole", che precluda ogni apprezzamento delle singole vicende concrete» (sentenza n. 45 del 2014);

che tale situazione non si riscontra nell'ipotesi in esame, dopo che questa Corte, con la sentenza n. 231 del 2011, ha rimosso - trasformandola in presunzione solo relativa - la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, precedentemente sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti del soggetto gravemente indiziato del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti: pronuncia successivamente recepita dal legislatore in sede di riscrittura della citata disposizione del codice di rito con la recente legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità);

che, in conseguenza di ciò, il tossicodipendente imputato del delitto in parola - ancorché non ammesso a beneficiare del regime cautelare "privilegiato" di cui all'art. 89, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 - può comunque fruire, sulla base di valutazione "individualizzata" della singola vicenda, condotta sul metro degli ordinari criteri stabiliti dal codice di rito, (anche) degli arresti domiciliari finalizzati allo svolgimento di un programma di recupero;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Giuseppe FRIGO, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 166

Ordinanza 8 - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Legge di stabilità della Regione siciliana per il 2014.

- Disegno di legge della Regione siciliana n. 670 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 15 gennaio 2014, artt. 3, commi 3, 8 e 9; 5, commi 2, 3, 5 e 6; 6, commi 8 e 9; 8, comma 2; 9, comma 3; 10; 11, comma 8; 12, commi 5 e 6, limitatamente al terzo periodo; 13, commi 5, 6, limitatamente al secondo periodo, 7 e 8; 14; 17, commi da 1 a 6, 8, 9 e 10; 19; 22, commi 2, secondo periodo, e 4; 23, commi 2 e 3; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, comma 13; 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7; 33; 34, commi 2 e 6, limitatamente al primo periodo; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 3, 8 e 9; 5 commi 2, 3, 5 e 6; 6, commi 8 e 9; 8, comma 2; 9, comma 3; 10; 11, comma 8; 12, commi 5 e 6, limitatamente al terzo periodo; 13, commi 5, 6, limitatamente al secondo periodo, 7 e 8; 14; 17, commi da 1 a 6, 8, 9 e 10; 19; 22, commi 2 - secondo periodo - e 4; 23, commi 2 e 3, 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, comma 13; 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7; 33; 34, commi 2 e 6, limitatamente al primo periodo; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19, del disegno di legge della Regione siciliana n. 670 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 15 gennaio 2014, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 23 gennaio 2014, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2014 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale di diversi articoli del disegno di legge della Regione siciliana n. 670 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 15 gennaio 2014;

che, in particolare, il ricorrente ha censurato l'art. 3, commi 3, 8 e 9, in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione; l'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, in riferimento agli artt. 81, 91, 117, secondo comma, lettere e) e g), Cost.; l'art. 6, commi 8 e 9, in riferimento all'art. 81 Cost.; l'art. 8, comma 2, in riferimento all'art. 120 Cost.; l'art. 9, comma 3, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l'art. 10, in riferimento all'art. 97 Cost.; l'art. 11, comma 8, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; l'art. 12, commi 5 e 6 - limitatamente al terzo periodo - in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l'art. 13, commi 5, 6 - limitatamente al secondo periodo - e 7 e 8, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost.; l'art. 14 in riferimento all'art. 81 Cost.; l'art. 17, commi 1 -



limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 alla legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale) - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, in riferimento all'art. 81 Cost.; l'art. 19, in riferimento all'art. 17, primo comma, lettera c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.; l'art. 22, commi 2 - limitatamente al secondo periodo - e 4, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l'art. 23, commi 2 - limitatamente ai periodi compresi tra le parole «In deroga al divieto di nuove assunzioni» e «con apposite deliberazioni della giunta regionale» - e 3 - limitatamente al secondo periodo dall'inciso «Tali disposizioni si applicano» all'inciso «della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazione all'ARPA» - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; l'art. 24 in riferimento all'art. 81 Cost.; gli artt. 25, 26, 27 e 28, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.; l'art. 29, in riferimento all'art. 81 Cost.; l'art. 30, comma 13, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; l'art. 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost.; l'art. 33 in riferimento agli artt. 3, 81, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l'art. 34, commi 2 - limitatamente all'inciso «la data di scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dall'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 è prorogata al 31 dicembre 2016» e 6, limitatamente al primo periodo, in riferimento all'art. 81 Cost.; l'art. 36, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.; l'art. 37, in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.; gli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 46, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.; e, infine, l'art. 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., e all'art. 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, primo comma, lettera c), dello statuto;

che, secondo il ricorrente, la stessa Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione siciliana, in occasione del giudizio di parifica del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012, aveva espresso serie preoccupazioni, evidenziando che le disposizioni impugnate comportano nuove spese e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, la cui copertura non è credibile, sufficientemente sicura e ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;

che - in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge, con la legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale) - sono state omesse le disposizioni oggetto della presente impugnazione.

Considerato che, con la sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, questa Corte, riconoscendo che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi [...] della Regione siciliana - strutturalmente preventivo - è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello previsto dall'art. 127 Cost.», ha ritenuto - in applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ove si introduce la «clausola di maggior favore» ai fini della più estesa garanzia delle autonomie speciali - che anche alla Regione siciliana debba essere esteso il sistema di impugnativa successiva delle leggi regionali e ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana»;

che, in conseguenza di tale pronuncia, non sono più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nella procedura di controllo delle leggi siciliane, e, in particolare, gli artt. 27, 28, 29 e 30 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

che l'estensione alla Regione siciliana del controllo successivo di legittimità costituzionale impedisce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate), non essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l'improcedibilità del ricorso (ordinanze n. 123, n. 111 e n. 105 del 2015).



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Giancarlo CORAGGIO, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150166

N. 167

Ordinanza 8 - 15 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Misure per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto.

- Delibera legislativa della Regione siciliana relativa al disegno di legge n. 381-3-306-346 (Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 marzo 2014, artt. 7, commi 2, 3 e 4, e 13, commi 2 e 3.

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2, 3 e 4, e 13, commi 2 e 3, della delibera legislativa della Regione siciliana relativa al disegno di legge n. 381-3-306-346 (Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 marzo 2014, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 3 aprile 2014, depositato in cancelleria l'8 aprile 2014 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis.



Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2, 3 e 4, e 13, commi 2 e 3, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 381-3-306-346 (Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto), approvato dalla Assemblée regionale siciliana nella seduta del 26 marzo 2014;

che, ad avviso del ricorrente, l'art. 7, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui dispone l'assunzione a carico della Regione siciliana - già sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario - di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in favore dei pazienti affetti da patologie causate dall'amianto, violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento alla norma di coordinamento della finanza pubblica dettata dall'art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), secondo cui «[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro»;

che, inoltre, il successivo art. 13, commi 2 e 3, nella parte in cui introduce nuove sanzioni amministrative, contrasterebbe con l'art. 23 Cost., in quanto, in violazione del principio di legalità sostanziale, non definirebbe compiutamente né l'autorità titolare del potere, né i soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo sanzionato, né, tantomeno, l'obbligo stesso;

che la medesima disposizione contrasterebbe, altresì, con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., poiché, in ragione del suo contenuto generico, consentirebbe all'autorità preposta al potere di vigilanza di «ritenere variamente leciti o illeciti gli stessi comportamenti e di sanzionare o meno i singoli soggetti ritenuti rientranti o meno nella generica categoria individuata dalla norma»;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;

che, in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge, con legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 (Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 9 maggio 2014, n. 19, sono state omesse le disposizioni oggetto della presente impugnazione;

che, successivamente, questa Corte, con la sentenza n. 255 del 2014, pronunciata a seguito di autorimessione, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», per contrasto con l'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Considerato che, con la citata sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, questa Corte, riconoscendo che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi [...] della Regione siciliana - strutturalmente preventivo - è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello previsto dall'art. 127 Cost.», ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nella parte in cui, mantenendo in vigore la predetta peculiare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, si poneva in contrasto con la «clausola di maggior favore» prevista dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), a garanzia delle autonomie speciali;

che, in conseguenza di tale pronuncia, «deve pertanto estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost.» e devono ritenersi «non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane, alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte con riguardo a quelle dell'Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al potere del Commissario dello Stato circa l'impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n. 255 del 2014);

che, pertanto, gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non trovano più applicazione, per effetto dell'estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome;

che la predetta estensione alla Regione siciliana del controllo successivo di legittimità costituzionale impedisce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest'ultima che preclude anche la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri), non essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l'improcedibilità del ricorso (sentenza n. 17 del 2002 e ordinanze n. 123, n. 111 e n. 105 del 2015 e n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Daria de PRETIS, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150167

N. 168

Ordinanza 8 - 15 luglio 2015

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Immunità parlamentare - Ricorso proposto dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, avverso la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati.

– Deliberazione della Camera dei deputati del 16 ottobre 2013 (doc. IV-*quater* n. 2).

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 16 ottobre 2013 (doc. IV-*quater* n. 2), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Aniello Formisano nei confronti di Ciro Borriello, Sindaco del Comune di Torre del Greco, promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata con ricorso notificato il 18 giugno 2014, depositato in cancelleria il 28 agosto 2014 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di merito.



Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ricorso del 3 dicembre 2013, il Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati di affermare, con deliberazione del 16 ottobre 2013 (doc. IV-*quater* n. 2), che le dichiarazioni rese dall'on. Aniello Formisano nei confronti di *Ciro Borriello* - per le quali pende procedimento penale - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e di annullare conseguentemente la predetta deliberazione della Camera dei deputati;

che il ricorrente premette di essere investito del procedimento penale nei confronti di *Aniello Formisano*, imputato del reato di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale, «perché, quale ospite della trasmissione televisiva “*Uno Mattina*”, andata in onda su Rai 1 in data 31.07.2012, offendeva l'onore e il decoro di *Borriello* *Ciro*, allorquando riferendosi al suo precedente mandato di Sindaco del Comune di Torre del Greco, lo definiva “delinquente di centro destra, perché tale era”, andando ben oltre i limiti della critica politica esercitabile nell'ambito della dialettica tra partiti contrapposti»;

che, ad avviso del ricorrente, le dichiarazioni oggetto del procedimento penale non sarebbero coperte dalla garanzia di cui all'art. 68, primo comma, Cost., - come, invece, ritenuto dalla Camera dei deputati - non potendosi individuare, alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo citata nel ricorso, uno specifico «nesso funzionale» tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attività parlamentare, ravvisabile solo se sussista una corrispondenza «sostanziale» e «cronologica» tra l'atto parlamentare e detta manifestazione di pensiero;

che, in effetti, le dichiarazioni extra moenia oggetto del presente conflitto non potrebbero ritenersi funzionalmente collegate all'interrogazione parlamentare a risposta immediata del 5 novembre 2008, vertente sul contrasto alla diffusione e al radicamento della camorra, perché difetterebbero entrambi i presupposti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che, infatti, non sussisterebbe il requisito temporale, in quanto l'atto parlamentare individuato risale al 2008 e dunque a quattro anni prima del fatto; né sarebbe ravvisabile la sostanziale corrispondenza di significato tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attività parlamentare, dal momento che la menzionata interrogazione non riguardava specificamente l'ex sindaco *Borriello* e faceva solo genericamente riferimento a «uomini ed istituzioni degli enti locali»;

che, infine, sussisterebbero sia i presupposti soggettivi del conflitto - essendo il Tribunale competente a decidere sul reato in questione - che oggettivi, lamentando il ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati;

che questa Corte, con ordinanza n. 150 del 2014, ha dichiarato, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rilevando, sotto il profilo del requisito soggettivo, che il conflitto è sollevato da un organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene e che, parimenti, è legittimata ad essere parte la Camera dei deputati, nei cui confronti il conflitto medesimo è stato sollevato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati;

che, in questa fase di giudizio, si è costituita la Camera dei deputati, eccedendo in via preliminare l'improcedibilità del conflitto per mancato rispetto del termine per il deposito degli atti notificati, nonché l'inammissibilità per insufficiente esposizione delle ragioni del conflitto e, infine, sostenendo l'infondatezza del merito.

Considerato che questa Corte, con la citata ordinanza n. 150 del 2014, in base all'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha assegnato al Tribunale ricorrente il termine di sessanta giorni, con decorso dalla comunicazione della stessa, per notificare alla Camera dei deputati il ricorso e l'ordinanza dichiarativa dell'ammissibilità, e il successivo termine di trenta giorni dall'ultima notificazione per il deposito degli stessi atti nella cancelleria della Corte;

che il ricorrente, in attuazione della predetta ordinanza, ha provveduto a notificare gli atti suindicati alla Camera dei deputati, in data 18 giugno 2014, in tal modo assicurando il rispetto del primo termine, di sessanta giorni, assegnato da questa Corte;



che, successivamente, il Tribunale con lettera datata il 18 agosto 2014, ha spedito a mezzo posta a questa Corte la copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione, copia pervenuta in cancelleria il successivo 28 agosto;

che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, delle norme integrative, nel caso di deposito effettuato avvalendosi del servizio postale, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale;

che, tuttavia, non essendo possibile risalire dalla documentazione in atti a tale data, questa Corte, con ordinanza istruttoria, ha onerato il ricorrente del deposito della documentazione attestante la data di spedizione della copia del ricorso notificato;

che dalla documentazione depositata (ricevuta rilasciata da Poste italiane di ritiro della corrispondenza) risulta la data di spedizione del 21 agosto 2014;

che, pertanto, il prescritto deposito risulta effettuato oltre il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione (avvenuta il 18 giugno 2014) stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (*ex plurimis*, sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002 ed ordinanze n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006), il predetto termine - al pari del termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità - ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito;

che, dunque, non può procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione, non risultando rispettato il termine perentorio per il deposito degli atti notificati nella cancelleria di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, nei confronti della Camera dei deputati, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Giuseppe FRIGO, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 169

Sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti di locazione ad uso abitativo registrati ai sensi di normativa dichiarata illegittima con la sentenza n. 50 del 2014.

- Decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80 - art. 5, comma 1-ter.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;*Giudici :* Paolo Maria NAPOLITANO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, promossi dal Tribunale ordinario di Napoli con ordinanze del 18 giugno e del 9 luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 207 e 208 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visti l'atto di costituzione di P.A., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato Sabrina Varricchio per P.A. e l'avvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con due ordinanze di contenuto pressoché identico, del 18 giugno e del 9 luglio 2014, rispettivamente r.o. nn. 207 e 208 del 2014, il Tribunale ordinario di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), nella parte in cui, nel convertire in legge il decreto-legge n. 47 del 2014, in allegato ha introdotto, all'art. 5, il comma 1-ter, secondo cui: «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».



Le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nell'ambito di altrettanti giudizi di convalida di sfratto per morosità relativi a contratti di locazione nei quali il conduttore aveva eccepito l'applicabilità dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in quanto il contratto era stato registrato tardivamente.

Nel rievocare il contenuto di quest'ultima disciplina, e nel sottolineare come la stessa, quanto a durata dei contratti e determinazione *ex lege* del canone, sarebbe applicabile ai contratti oggetto dei procedimenti a quibus, il giudice rimettente ricorda che le previsioni dettate dall'art. 3, commi 8 e 9, del citato d.lgs. n. 23 del 2011 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014, e che, successivamente, con la norma in questione, è stata introdotta la previsione di salvezza dei rapporti in corso, la quale risponderebbe alla «precipua finalità di garantire una sorta di ultrattività delle suddette disposizioni legislative, ancorché dichiarate incostituzionali, dalla relativa data di entrata in vigore sino al termine finale del 31 dicembre 2015».

La nuova norma risulterebbe, quindi, in contrasto anzitutto con l'art. 136 Cost., essendosi nuovamente introdotta «nell'ordinamento giuridico una disposizione legislativa oggetto di dichiarazione d'incostituzionalità», secondo anche quanto attestato dai documenti parlamentari: a prescindere dall'improprietà del riferimento a presunti «diritti quesiti» o a «rapporti consolidati», la norma contestata, nel riferirsi a «fattispecie future», attribuirebbe, infatti, «al conduttore il vantaggio di invocare i pagamenti effettuati, in conformità delle norme richiamate, sottraendosi all'adempimento integrale del contratto stipulato; pertanto, la pronuncia d'illegittimità costituzionale della stessa avrebbe l'effetto di rendere esigibile, da parte del locatore, la prestazione contrattuale nella sua interezza, consentendo al creditore la piena acquisizione patrimoniale del diritto fatto valere».

La disposizione denunciata sarebbe poi in contrasto anche con l'art. 3 Cost., in quanto la previsione «di salvaguardia», con il previsto limite temporale, avrebbe introdotto un regime irragionevolmente discriminatorio *ratione temporis* rispetto ai medesimi rapporti di locazione.

Vi sarebbe, infine, un contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., dal momento che il bilanciamento di interessi che il legislatore operi in funzione di esigenze sociali della proprietà non può, comunque, tradursi in uno «svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo contenuto» (v. sentenza Corte Cost. n. 55/1968). Nel caso di specie, l'evidente compressione del contenuto della proprietà (per una durata che potrebbe finire per estendersi ai cinque anni) avrebbe svuotato di contenuto l'autonomia negoziale, senza una proporzionale ricaduta sul piano della funzione sociale: la determinazione del cosiddetto «canone catastale», notoriamente inadeguato, rappresenterebbe, «nella sostanza, un'imposizione contrattuale di carattere sanzionatorio per infedeltà fiscale», nonostante che l'osservanza delle norme tributarie sia autonomamente «oggetto di piena tutela giuridica».

2.- In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto, con distinti atti di analogo contenuto, dichiararsi infondata la proposta questione.

Quanto alla violazione dell'art. 136 Cost., l'Avvocatura generale osserva che, essendo stata la declaratoria di illegittimità pronunciata per ragioni formali (eccesso di delega), non dovrebbe intendersi preclusa una nuova disposizione che abbia, nella sostanza, reintrodotto la disciplina censurata.

La disposizione, poi, non sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la stessa, proprio perché intesa a dettare un regime transitorio, in una situazione di emergenza, salvaguarderebbe i diritti delle parti e asseconderebbe epiloghi transattivi rispetto alle procedure di sfratto in corso.

Non sarebbe, infine, violato neppure l'art. 42, secondo comma, Cost., in quanto si mirerebbe a fronteggiare la «situazione emergenziale di sopravvenuta morosità degli inquilini che, pur avendo regolarizzato i contratti di locazione, rischiano di essere sottoposti ad azione di sfratto, a causa della illegittimità dei contratti regolarizzati nel rispetto della norma dichiarata, poi, incostituzionale».

3.- Nel giudizio di cui al r.o. n. 207 del 2014 si è costituita la parte privata, rappresentata e difesa come in atti, la quale ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Al contratto di locazione, cui si riferisce il giudizio, non sarebbe applicabile, perché stipulato precedentemente, la disciplina prevista ai commi 8 e 9 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, poi dichiarati incostituzionali, ed i cui effetti sono stati prorogati dalla norma oggetto di censura; della quale si chiede, in subordine, una declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 136, 3, 24, 42 e 53 Cost.

4.- In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria per il Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo nella richiesta di una declaratoria di infondatezza.



A proposito della lamentata violazione dell'art. 136 Cost., l'Avvocatura generale esclude che la norma denunciata abbia natura «confermativa» o «riproduttiva» (o «“ricognitiva”») di quella dichiarata incostituzionale per eccesso di delega; essa costituirebbe, piuttosto, una «chiara norma di salvaguardia genetica dei contratti di locazione eterointegrati (che per effetto della sentenza n. 50/2014 sarebbero divenuti invalidi) e di salvaguardia funzionale con riferimento alle vicende successive di tali contratti (id est gli effetti prodottisi in sede di esecuzione del contratto, pagamenti e detenzione legittima prorogata)», mirando alla «tutela dei locatari che si vedrebbero esposti allo sfratto per finita locazione a causa dello spirato termine finale originariamente pattuito, o allo sfratto per morosità a causa del minor canone corrisposto in base alla norma dichiarata incostituzionale».

La nuova norma - «del tutto diversa» dalla precedente e, pertanto, non esposta «- per differenza della fonte -, al medesimo vizio di eccesso di delega» - sarebbe stata, invero, adottata sul presupposto del mutato contesto sociale di riferimento e della «situazione di allarme sociale prodottasi nei confronti dei contraenti deboli (locatari) a seguito della invalidità dei contratti eterointegrati dalla legge».

5.- Anche la parte privata ha depositato, in prossimità dell'udienza, una memoria di replica agli argomenti della difesa statale, per insistere nei rilievi e nella richiesta già formulati.

L'intervento legislativo in esame - non sanante, ancorché attuato nella fase di conversione del decreto-legge - avrebbe «di fatto non solo vanificato la declaratoria di incostituzionalità» ma, indebitamente, «addirittura prolungato gli effetti nel tempo» di norme dichiarate costituzionalmente illegittime.

D'altra parte, l'asserito intento di «concedere un lasso di tempo ai proprietari e ai conduttori per poter prevenire la lite in via transattiva e scongiurare il rischio» delle relative azioni legali non emergerebbe dal testo del decreto-legge.

Il previsto «meccanismo di salvaguardia» sarebbe, in ogni caso, viziato da irragionevolezza (sia «intrinseca» sia «rispetto ad elementi estrinseci alla legge»), considerato che esso avrebbe «finito per premiare», come nel caso concreto, conduttori che, dopo aver sottoscritto un contratto con un canone di mercato, hanno poi «beneficiato di quello “catastale”», indipendentemente dalle «disagiate condizioni economiche a causa della crisi».

Il perseguimento, infine, della sola finalità della «repressione dell'irregolarità fiscale», indipendentemente da quella di garantire la funzione sociale della proprietà, configurerebbe una violazione dell'art. 42 Cost.

Considerato in diritto

1.- Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale ordinario di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) [recte: dell'art.5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80 - come aggiunto dall'Allegato alla legge di conversione], secondo cui «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Dopo aver affermato l'applicabilità, ai procedimenti di convalida di sfratto oggetto dei giudizi a quibus, della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del citato d.lgs. n. 23 del 2011 - dichiarati costituzionalmente illegittimi, per eccesso di delega, con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014 -, il Giudice rimettente censura la circostanza che, successivamente alla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale, il legislatore, con la disposizione denunciata, abbia introdotto la previsione di salvezza dei rapporti in corso sino al 31 dicembre 2015 «con la precipua finalità di garantire una sorta di ultrattività» di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

La disposizione censurata si porrebbe, dunque, in contrasto, anzitutto con l'art. 136 Cost., in quanto il legislatore avrebbe inteso non già introdurre una norma riproduttiva di quella precedente, ma solo enunciare «una “clausola di salvaguardia”» volta a preservare gli effetti prodottisi in applicazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali ed i rapporti che ne erano stati originati; senza, per di più, che il richiamo ai “diritti quesiti” ed ai “rapporti consolidati” - ai quali ha fatto riferimento il parere espresso, nella fase di conversione in legge, dalla Commissione permanente affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati - risulti corretto né pertinente, trattandosi di rapporti di durata non sciolti né estinti e senza possibilità di alcuna “cristallizzazione” dei relativi effetti.



Sarebbe poi compromesso anche l'art. 3 Cost., in quanto si sarebbe introdotto un regime irragionevolmente discriminatorio rispetto ai medesimi rapporti di locazione, dal momento che, a seguito della predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, sarebbe venuta meno la funzione «preventiva e deterrente» circa l'adempimento degli obblighi tributari connessi alla tempestiva registrazione dei contratti di locazione: il che renderebbe priva di ragion d'essere la previsione di un «termine finale» scollegato dalla originaria funzione.

Si denuncia, infine, la violazione anche dell'art. 42, secondo comma, Cost., in quanto la facoltà del legislatore di limitare la proprietà privata è tuttavia sottoposta al rispetto del «limite teleologico della funzionalità alle esigenze delle collettività, mediante un bilanciamento di interessi di rango costituzionale che non può tradursi in uno “svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo contenuto” (v. sentenza Corte Cost. n. 55/1968)». Evenienza che, nella specie, non si sarebbe verificata, avendo il legislatore previsto misure in chiave sanzionatoria, tanto della durata che del canone locatizio, svuotando di contenuto l'autonomia negoziale, senza una proporzionale ricaduta sul piano della funzione sociale della proprietà.

2. - I giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia, stante l'identità dei relativi oggetti.

3. - La questione è fondata.


La disposizione all'esame è stata introdotta in sede di conversione, ad opera della legge n. 80 del 2014, del d.l. n. 47 del 2014, a seguito e in conseguenza della sentenza di questa Corte n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, in tema di rideterminazione *ex lege* di elementi di contratti di locazione non registrati nei termini. Essa è stata inserita nell'ambito di un provvedimento diretto in primis, secondo le intenzioni dichiarate nel preambolo del provvedimento d'urgenza, «a fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure volte a rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni» e nel contesto di un articolo (il 5) dedicato, secondo l'originaria rubrica, alla «Lotta all'occupazione abusiva di immobili». Con essa il legislatore ha, nella sostanza, prorogato l'efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

Come emerge dai lavori parlamentari e dalle dichiarazioni del relatore, la norma «salvaguarda fino al 31 dicembre 2015 gli effetti della legge contro gli affitti in nero che la Corte costituzionale ha cancellato. Si è trovata una soluzione che non mette in discussione la sentenza, ma riconosce che coloro che ne hanno beneficiato oggi non possono subire le conseguenze di aver applicato la legge e garantisce loro un tempo congruo per non dover sopportare un aggravio ingiusto delle proprie condizioni di vita». Appare, dunque, palese che l'intento perseguito dal Parlamento era, per l'appunto, di preservare, per un certo tempo, gli effetti prodotti dalla normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, facendo beneficiare di una singolare prorogatio la categoria degli inquilini.

Appare, in altri termini, del tutto evidente che il legislatore si è proposto non già di disciplinare medio tempore - o *ex novo* e a regime - la tematica degli affitti non registrati tempestivamente, magari attraverso un rimedio ai vizi additati da questa Corte; e neppure quello di “confermare” o di “riprodurre” pedissequamente il contenuto normativo di norme dichiarate costituzionalmente illegittime; ma semplicemente quello di impedire, sia pure temporaneamente, che la declaratoria di illegittimità costituzionale producesse le previste conseguenze, vale a dire la cessazione di efficacia delle disposizioni dichiarate illegittime dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.).

Nella sua stessa formulazione letterale, del resto, la norma censurata, evidentemente priva di autonomia, si prefigge soltanto di ricostituire una base normativa per “effetti” e “rapporti” relativi a contratti che, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale, ne sarebbero rimasti privi: né il carattere temporaneo della disposizione sembra risolvere il problema e nemmeno attenuarne la portata.

Al riguardo, va rammentato come, sin da epoca ormai risalente, la giurisprudenza costituzionale non abbia mancato di sottolineare il rigoroso significato della norma contenuta nell'art. 136 Cost.: su di essa - si è detto - «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima», senza possibilità di «compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione» (sentenza n. 73 del 1963, che dichiarò la illegittimità di una legge, successiva alla pronuncia di illegittimità costituzionale, con la quale il legislatore aveva dimostrato «alla evidenza» la volontà di «non accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima, ma di prolungarne la vita sino all'entrata in vigore della nuova legge»); tra le altre pronunce risalenti, la sentenza n. 88 del 1966, ove si è precisato che il precetto costituzionale, di cui si è detto, sarebbe violato «non solo ove espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia», ma anche ove una legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, perseguisse e raggiungesse, «anche se indirettamente, lo stesso risultato»). Principi, questi, ripresi e ribaditi in numerose altre successive decisioni (fra le altre, le sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012; n. 354 del 2010; n. 922 del 1988; n. 223 del 1983).



Se appare, infatti, evidente che una pronuncia di illegittimità costituzionale non possa, in linea di principio, determinare, a svantaggio del legislatore, effetti corrispondenti a quelli di un “esproprio” della potestà legislativa sul punto - tenuto anche conto che una declaratoria di illegittimità ha contenuto, oggetto e occasio circoscritti dal “tema” normativo devoluto e dal “contesto” in cui la pronuncia demolitoria è chiamata ad iscriversi -, è del pari evidente, tuttavia, che questa non possa risultare pronunciata “inutilmente”, come accadrebbe quando una accertata violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi forma, inopinatamente riproporsi. E se, perciò, certamente il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia, è senz’altro da escludere che possa legittimamente farlo - come avvenuto nella specie - limitandosi a “salvare”, e cioè a “mantenere in vita”, o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne. Il contrasto con l’art. 136 Cost. ha, in un simile frangente, portata addirittura letterale.

In altri termini: nel mutato contesto di esperienza determinato da una pronuncia caducatoria, un conto sarebbe riproporre, per quanto discutibilmente, con un nuovo provvedimento, anche la stessa volontà normativa censurata dalla Corte; un altro conto è emanare un nuovo atto diretto esclusivamente a prolungare nel tempo, anche in via indiretta, l’efficacia di norme che «non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Né può reputarsi meritevole di pregio l’argomento speso dall’Avvocatura generale a proposito della circostanza che l’illegittimità costituzionale sia stata dichiarata per difetto di delega, che costituirebbe appena un vizio formale.

È, infatti, pacifico che una sentenza caducatoria produca i suoi previsti effetti quale che sia il parametro costituzionale in riferimento al quale il giudizio sia stato pronunciato, senza, perciò, che sia possibile differenziarne o quasi graduarne l’efficacia.

4.- La norma impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 136 Cost., restando assorbiti - in quanto totalmente dipendenti - i profili di illegittimità relativi agli altri parametri evocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Paolo GROSSI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 170

Sentenza 23 giugno - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) - Sanzioni disciplinari (trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio).

- Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150), art. 13, comma 1, secondo periodo.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;*Giudici :* Paolo Maria NAPOLITANO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150), promossi dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza del 21 maggio 2014, e dal Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare, con ordinanza del 14 luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 182 e 204 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 45 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visti gli atti di costituzione di D.P.M. e di M.T.;

udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Gianfranco Iadecola e Carmine Di Zenzo per D.P.M. e Francesco Saverio Marini per M.T.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio di legittimità - promosso avverso la sentenza con cui la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il ricorrente responsabile dell'incolpazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», infliggendogli le sanzioni della censura e del trasferimento di sede, perché, quale magistrato con funzioni di giudice aveva (con negligenza inescusabile) omesso di dichiarare tempestivamente la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari di due imputati, con un ritardo di cinquantasei giorni per entrambi - la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza emessa il 21 maggio 2014 (iscritta al n. 182 del registro ordinanze dell'anno 2014), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del menzionato decreto legislativo.



La norma - che al primo periodo dispone che «La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonizione e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia» - viene censurata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, e limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché», là dove, nel periodo successivo prevede che «Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni».

Il Collegio rimettente afferma (in termini di rilevanza) la non fondatezza dei motivi di impugnazione svolti dal ricorrente. Sulla base della propria giurisprudenza, la Corte di cassazione esclude, da un lato, che la menzionata lettera a) del comma 1 dell'art. 2 riguardi solo comportamenti del magistrato intenzionalmente diretti ad arrecare ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti e non già le condotte colpose riferite (come nella specie) al difetto del dovere di diligenza. E rileva, dall'altro, come la non configurabilità della scarsa rilevanza del fatto, di cui all'art. 3-bis del medesimo d.lgs. sia stata adeguatamente vagliata e motivata dal giudice *a quo*.

Nel merito, le sezioni unite rimettenti osservano che - vigente la regola in base alla quale, per tutti gli illeciti puniti con una sanzione diversa da quella minima, l'irrogazione della ulteriore sanzione del trasferimento è facoltativa e condizionata all'accertamento dell'incompatibilità della permanenza del magistrato nella sede o nell'ufficio con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia - solo nel caso delle violazioni previste dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, il trasferimento stesso deve essere sempre e comunque disposto, con un meccanico automatismo che si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.

Per il Collegio *a quo* - a fronte di una sanzione particolarmente afflittiva per il magistrato, sotto il profilo sia morale che materiale - impone indefettibilmente l'irrogazione come conseguenza di tutti i «comportamenti che, violando doveri di cui all'art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti» (e quindi di ogni condotta contraria al dovere del magistrato di esercitare le funzioni attribuitegli «con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio», oltre che nel rispetto della «dignità della persona») comporta l'equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio ventaglio di illeciti disciplinari. I quali sono bensì accomunati dall'elemento dell'ingiusto danno o dell'indebito vantaggio per una delle parti, ma possono risultare di ben diversa gravità, essendovi ricompresi comportamenti sia intenzionali sia soltanto colposi, che consistono inoltre nell'inosservanza di doveri non tutti di pari importanza. Pertanto, al giudice disciplinare, in violazione della «indispensabile gradualità sanzionatoria» connessa alla irrazionalità di ogni automatismo sanzionatorio, è impedito di tenere conto di volta in volta di queste differenze e di verificare se l'applicazione della sanzione accessoria sia necessaria per il conseguimento dello scopo, che le è proprio, di evitare il contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, derivante dalla permanenza del magistrato nella sede o nell'ufficio.

2.- Si è costituito D.P.M., il magistrato ricorrente nel giudizio *a quo*, che, in via principale, contesta il principio di diritto affermato dalla Corte rimettente, nella parte in cui esclude la configurabilità di qualsiasi rapporto di specialità tra le violazioni disciplinari di cui alle lettere a) e g) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, ed afferma che le violazioni sanzionate sub lettera a) abbiano natura non solo dolosa ma anche colposa.

In subordine, la parte privata costituita concorda con le argomentazioni svolte a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, rimarcando il vulnus ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza arrecato da un sistema punitivo fondato sull'automatismo ed assolutamente disattento alla consistenza e gravità delle singole svariate condotte sanzionabili indiscriminatamente, ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera a), con identico rigore e severità a prescindere dal disvalore delle specifiche violazioni consumate dal magistrato e dalle loro rilevanza dolosa o colposa.

3.- Nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un magistrato - incolpato degli illeciti disciplinari previsti, tra l'altro, dagli artt. 1 e 2, comma 1, lettere a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 (perché incorso, contro i doveri di diligenza e correttezza, in qualità di giudice delegato alla procedura fallimentare relativa ad una srl dichiarata fallita con sentenza del Tribunale, «in grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile, disattendendo le disposizioni di cui agli artt. 25 e 31 L.F. che prevedono - *ratione temporis* - obblighi di direzione, oltre che di controllo e vigilanza, sull'operato del curatore fallimentare, determinando un ingiusto danno ai creditori del fallimento, consistito nel mancato incasso integrale di un credito IVA di elevatissimo valore nominale») - la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con ordinanza emessa il 14 luglio 2014 (iscritta al n. 204 del registro ordinanze dell'anno 2014), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del menzionato decreto legislativo, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché».

La rimettente - «Considerato, ai fini della valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, prospettata anche dalla Procura Generale, che nel caso di specie la Sezione disciplinare ravvisa un'ipotesi di negligenza non grave, caratterizzata da un ingiusto danno alla massa fallimentare, la cui reale consistenza impone una graduazione della



sanzione commisurata all'entità del danno stesso e alla misura della negligenza» - ritiene che la questione in esame non sia manifestamente infondata proprio alla luce di quanto condivisibilmente osservato dalla sopra riportata ordinanza di rimessione delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, da «intendersi integralmente richiamata».

4.- Si è costituito il magistrato incolpato nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione.

La parte, in particolare, osserva che - poiché il menzionato art. 2, comma 1, lettera *a*), contempla una vasta gamma di illeciti disciplinari, che comprendono anche comportamenti non tipizzati, inerenti la violazione da parte del magistrato dei generici doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità ed equilibrio (ovvero comportamenti che, ancorché legittimi, compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro dell'istituzione giudiziaria) di cui al precedente art. 1, punibili sia a titolo di dolo che di colpa - l'automatismo previsto dalla norma censurata non consente alla sezione disciplinare di valutare la gravità dell'addebito contestato, l'eventuale intensità del dolo o della colpa, la gravità o meno della negligenza, il pregiudizio effettivamente arrecato al prestigio della amministrazione giudiziaria, l'entità del danno o del vantaggio arrecati ad una delle parti. Sicché (richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia) la parte ribadisce che detto automatismo vulnera il principio di razionalità connesso a quello di indispensabile gradualità sanzionatoria, che presuppone la necessità della valutazione della condotta del soggetto e la verifica della effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla previsione sanzionatoria.

Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione, sezioni unite civili, e la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura censurano - per violazione dell'art. 3 della Costituzione - l'art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*, della legge 25 luglio 2005, n. 150), che dispone l'obbligatorietà del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando ricorre una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), dello stesso d.lgs.

2.- I giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3.- Preliminarmente, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

La rimettente - trascritta l'incolpazione oggetto del procedimento disciplinare sottoposto al suo giudizio, e rilevato che «con ordinanza interlocutoria n. 11228 del 2014, la Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole da “quando ricorre” a “nonché”, in relazione all'art. 3 Cost.» - si limita, da un lato, ad affermare la rilevanza della questione (ravvisando, in concreto, «un'ipotesi di negligenza non grave, caratterizzata da un ingiusto danno alla massa fallimentare, la cui reale consistenza impone una graduazione della sanzione commisurata all'entità del danno stesso e alla misura della negligenza»); e, dall'altro lato, in termini di non manifesta infondatezza, a riportarsi a «quanto condivisibilmente osservato dalla richiamata ordinanza interlocutoria n. 11228/2014 della Corte di cassazione che qui deve intendersi integralmente richiamata».

Ove anche si volesse prescindere (in termini di sufficienza della motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*) dalla portata non del tutto esauriente della assai sintetica argomentazione svolta in tal senso - in base alla quale la riconducibilità della condotta ascritta all'incolpato alla fattispecie di cui alla lettera *a*), comma 1, dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 (e di conseguenza anche al dovere di applicare la sanzione accessoria previsto dalla norma censurata) si evince solo indirettamente, in ragione della mera affermazione della configurabilità, nel caso concreto, dei presupposti della negligenza e del danno ingiusto, che caratterizzano detta ipotesi sanzionatoria rispetto a quella contemplata dalla successiva lettera *g*) - viceversa, quanto al requisito della non manifesta infondatezza della questione, la sezione disciplinare rimettente ha esclusivamente fatto riferimento al contenuto argomentativo della richiamata ordinanza di rimessione pronunciata, in altro processo, dal giudice di legittimità.

Orbene, la consolidata giurisprudenza di questa Corte esclude che, nei giudizi incidentali di costituzionalità delle leggi, sia ammessa la cosiddetta motivazione per relationem. Infatti, il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità in via incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice *a quo* di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale (*ex plurimis*, sentenze n. 49, n. 22 e n. 10 del 2015; ordinanza n. 33 del 2014), ovvero anche in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi (sentenza n. 103 del 2007; ordinanze n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006).



4.- Dal canto loro, le sezioni unite civili della Corte di cassazione censurano l'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, che - rispetto alla previsione generale del primo periodo dello stesso articolo, in base al quale «La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia» - nel periodo successivo prevede che «Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni».

La Corte rimettente denuncia la violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché impone indefettibilmente l'irrogazione di una sanzione particolarmente afflittiva per il magistrato, sotto il profilo e morale e materiale, come conseguenza di tutti i «comportamenti che, violando doveri di cui all'art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti» (e quindi a ogni condotta contraria al dovere del magistrato di esercitare le funzioni attribuitegli «con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio», oltre che nel rispetto della «dignità della persona»), comporta l'irragionevole equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio ventaglio di illeciti disciplinari, che sono bensì accomunati dall'elemento dell'ingiusto danno o dell'indebito vantaggio per una delle parti, ma possono risultare di ben diversa gravità, essendovi ricompresi comportamenti sia intenzionali sia soltanto colposi, che consistono inoltre nell'inosservanza di doveri non tutti di pari importanza. Con la conseguenza che al giudice disciplinare, in violazione della «indispensabile gradualità sanzionatoria» connessa alla irrazionalità di ogni automatismo sanzionatorio, è impedito di tenere conto di volta in volta di queste differenze e di verificare se l'inflizione della sanzione accessoria sia necessaria per il conseguimento dello scopo, che le è proprio, di evitare il contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, derivante dalla permanenza del magistrato nella sede o nell'ufficio.

Il giudice *a quo* chiede, quindi, la declaratoria di incostituzionalità della norma, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché», così da determinare l'eliminazione (dal contenuto precettivo della disposizione censurata) della automatica applicabilità della sanzione accessoria del trasferimento nel caso di accertamento delle sole violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), con l'effetto di far riesperire anche rispetto alla fattispecie punitiva *de qua* la regola generale prevista dal primo periodo della stessa norma.

5.- Preliminarmente, vanno rigettate le obiezioni (peraltro non tradotte in una formale eccezione di irrilevanza della questione) mosse dalla parte costituita, che ripropone nel giudizio di costituzionalità le medesime difese svolte a sostegno del primo motivo di ricorso in cassazione. Con esso, il ricorrente lamentava che la sezione disciplinare, nell'escludere che il fatto, come contestato, potesse essere sanzionabile alternativamente ai sensi, sia della lettera a), sia della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, avesse erroneamente ritenuto la sussistenza della prima anziché della seconda di tali disposizioni; e conseguentemente avesse irrogato, oltre alla censura, anche la sanzione del trasferimento di sede, comminata dall'art. 13 dello stesso decreto legislativo come effetto automatico di «una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a)». Tale tesi difensiva viene basata dalla parte sulla ritenuta specialità della ipotesi disciplinare sub lettera g) rispetto a quella di cui alla lettera a), applicabile unicamente in caso di comportamenti del magistrato «contrassegnati da intenzionalità volitiva dei suoi doveri primari [...] e non da mera colpa»: configurandosi da ciò «ragioni ed argomenti per avallare una lettura ispirata a ragionevolezza», onde escludere nella fattispecie l'applicabilità della ipotesi disciplinare di cui alla lettera a) e quindi anche della sanzione accessoria.

5.1.- Questa Corte rileva che, viceversa, nel contesto dell'ordinanza di rimessione, ad espressa confutazione di tali argomentazioni, le sezioni unite civili hanno sottolineato espressamente, da un lato, come (riguardo alla specifica ipotesi di ritardo nella scarcerazione di imputati o indagati) la propria giurisprudenza si sia «stabilmente orientata nel senso che le previsioni delle lettere a) e g) dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 109/2006 sono entrambe contestualmente applicabili, poiché non sussiste tra loro un rapporto di specialità, che comporti l'esclusione dell'una o dell'altra» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 29 luglio 2013, n. 18191, 22 aprile 2013, n. 9691 ed 11 marzo 2013, n. 5943). E, dall'altro, come, alla stregua della suddetta giurisprudenza, risulti «altresì da disattendere l'assunto del ricorrente, secondo cui la lettera a) attiene soltanto a comportamenti del magistrato intenzionalmente diretti ad arrecare ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti»; ciò in quanto tale disposizione configura l'illecito disciplinare di cui si tratta come conseguente alle violazioni dei «doveri di cui all'articolo 1» (secondo cui «Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni»), tra le quali sono certamente comprese anche quelle colpose, in quanto riferite, tra l'altro, al dovere della «diligenza» nell'esercizio delle funzioni attribuite al magistrato.

La Corte rimettente, dunque (nel rigettare i motivi addotti dal ricorrente a sostegno della impugnazione, ed in tal modo qualificando il fatto ascritto all'incolpato, oltre che escludendone la scarsa rilevanza), ha confermato integralmente il giudizio espresso dalla sezione disciplinare, che aveva ritenuto appunto applicabile la lettera a), comma 1, dell'art. 2, a fronte



del difetto di diligenza addebitato al magistrato, per non essersi avveduto della scadenza del termine massimo della misura degli arresti domiciliari, cui erano sottoposte due persone nei cui confronti procedeva il suo ufficio, in un procedimento a lui affidato.

Dal mancato accoglimento delle ragioni addotte quali motivi di impugnazione - articolato sulla base di uno sviluppo argomentativo del tutto coerente, fondato su una interpretazione in sé non implausibile - consegue, dunque, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, essendo il Collegio rimettente chiamato ad applicare la misura del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio nel modo prescritto dalla norma censurata.

6.- Nel merito la questione è fondata.

6.1.- La giurisprudenza di questa Corte è da tempo costante nell'affermare come il "principio di proporzione", fondamento della razionalità che domina "il principio di eguaglianza", postuli l'adeguatezza della sanzione al caso concreto; e come tale adeguatezza non possa essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito, valutazione che soltanto il procedimento disciplinare consente (sentenze n. 447 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 40 del 1990 e n. 971 del 1988).

Ferma, dunque, restando la discrezionalità del legislatore di prevedere l'indefettibile adozione di sanzioni accessorie, quando ciò sia giustificato dalla peculiarità della situazione fattuale generatrice dell'illecito, nonché dalla sussistente correlazione tra tale situazione e la gravità della sanzione (sentenza n. 112 del 2014), l'ordinamento è orientato verso la tendenziale esclusione di previsioni sanzionatorie rigide, la cui applicazione non sia conseguenza di un riscontrato confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto, e rispetto alle quali l'indispensabile gradualità applicativa non sia oggetto di specifica valutazione nel naturale contesto del procedimento giurisdizionale (*ex plurimis*, sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012 e n. 363 del 1996) ovvero in quello disciplinare (*ex plurimis*, sentenze n. 329 del 2007, n. 212 e n. 195 del 1998, n. 363 del 1996).

D'altronde, data la *ratio* di tale orientamento, non ci sono motivi per escluderne l'applicazione nei confronti dei magistrati; riguardo ai quali, peraltro, nei suoi interventi normativi, il legislatore (fermo il presupposto della spettanza del potere disciplinare al Consiglio superiore della magistratura, e l'attribuzione del suo esercizio alla sezione disciplinare) è stato indotto a configurare tale procedimento «secondo paradigmi di carattere giurisdizionale» (sentenza n. 497 del 2000) per l'esigenza precipua di tutelare in forme più adeguate specifici interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura (sentenze n. 87 del 2009 e n. 262 del 2003).

6.2.- Ciò premesso, va (sotto altro profilo) sottolineato che l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006, si configura quale "norma di parziale chiusura" del sistema disciplinare in cui la compatibilità tra la previsione di un precetto cosiddetto "a condotta libera" ed il principio informatore di tipicità della riforma risulta assicurata dallo specifico riferimento dei "comportamenti" sanzionabili ai doveri di "imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio", nonché a quelli di rispetto della dignità della persona, cui il magistrato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, deve improntare la propria condotta nell'esercizio delle proprie funzioni (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 febbraio 2011, n. 3669).

Peraltro, va altresì rilevato che le ipotesi trasgressive de quibus configurano fattispecie di illecito "di evento", in cui, non diversamente da quanto si verifica in campo penale per analoghe figure di reato, la consumazione non si esaurisce con la condotta tipica, ma esige che si verifichi un "ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti", ossia un concreto accadimento lesivo, in danno del soggetto passivo, che costituisca la conseguenza diretta dell'azione o omissione vietata (anche Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 aprile 2013, n. 9691 e 11 marzo 2013, n. 5943, già citate).

Risulta, quindi, di agevole constatazione il fatto che vi sono violazioni dei doveri del magistrato, stabiliti dall'art. 1 del medesimo decreto (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, rispetto della dignità della persona), che pur non traducendosi in gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile, tuttavia arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti, e sono pertanto perseguibili a norma della lettera a), comma 1, dell'art. 2 del decreto (in tal senso, anche Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 5943 del 2013, citata).

6.3.- Orbene, nonostante l'ampio ventaglio dei possibili "comportamenti" caratterizzati da siffatti requisiti, la cui configurabilità in termini di illecito disciplinare non richiede una particolare connotazione di gravità, né uno specifico grado di colpa, quella di cui alla lettera a) costituisce l'unica ipotesi, tra le molteplici, di illecito funzionale (tutte tipizzate dall'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006) alla quale consegue - come ulteriore sanzione imposta dalla norma censurata - l'obbligatorio trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio del magistrato condannato.

La necessaria adozione di tale misura punitiva appare basata su una presunzione assoluta, del tutto svincolata - oltre che dal controllo di proporzionalità da parte del giudice disciplinare - anche dalla verifica della sua concreta congruità con il fine (ulteriore e diverso rispetto a quello repressivo dello specifico illecito disciplinare) di evitare che, data la condotta tenuta dal magistrato, la sua permanenza nella stessa sede o ufficio appaia in contrasto con il buon andamento della amministrazione della giustizia (come, invece previsto dalla regola generale disciplinata dal primo periodo del comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2006).



Ne consegue, da un lato, un *vulnus* al principio di uguaglianza, derivante dal diverso (e più grave) trattamento sanzionatorio riservato (senza alcun concreto riferimento alla gravità dell'elemento materiale ovvero di quello psicologico) al solo illecito funzionale *de quo*; dall'altro lato, l'irragionevolezza della deroga alla regola posta dal primo periodo del comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2006, giacché la *ratio* della soluzione normativa scrutinata non sembra potersi rinvenire neppure in una particolare gravità dell'illecito, desumibile dalla peculiarità della condotta, dalla misura della pena o dal rango dell'interesse protetto; laddove siffatti parametri sembrerebbero doversi ritenere significativi (quali indici di adeguatezza dell'intervento repressivo della condotta illecita) non solo in sede di giudizio di colpevolezza e irrogazione della pena principale, ma anche nella determinazione della sanzione accessoria.

Ciò tanto più in quanto tale sanzione comporta un effetto molto gravoso per il magistrato, giacché concreta una eccezione alla regola della inamovibilità, che incide direttamente sul prestigio e sulla credibilità dello stesso. Invero non pare trascurabile - in una cornice che, doverosamente, privilegia il principio di necessaria adeguatezza tra il "tipo" di sanzione e la "natura" e "gravità" dell'illecito disciplinare (ontologicamente diversificato in ragione della varietà delle condotte addebitabili) - la circostanza che la misura obbligatoria del trasferimento di ufficio si aggiunge alla sanzione disciplinare tipica, aumentandone significativamente la portata afflittiva, anche sul piano del prestigio personale (non scisso da quello professionale) che il magistrato condannato vedrà significativamente compromesso, attesa la rilevanza esterna che la misura stessa presenta (si pensi alla pubblicità del trasferimento in una media o piccola sede giudiziaria). Il tutto, non senza sottolineare ulteriormente come la misura del trasferimento, ove non congruamente supportata da valide ragioni che la rendano "funzionalmente" giustificata, potrebbe finire per profilare aspetti di dubbia compatibilità con lo stesso principio di inamovibilità dei giudici costituzionalmente sancito dall'art. 107 Cost.

6.4.- L'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006 va, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché»;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Paolo GROSSI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 171

Sentenza 7 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Riconversione industriale del settore bieticolo-saccarifero - Nomina di un commissario *ad acta* da parte del competente Comitato interministeriale.

- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116 - art. 30-ter.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, promosso dalla Regione Abruzzo con ricorso notificato il 20 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2014 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo e l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 20 ottobre 2014 e depositato il 27 ottobre 2014 (reg. ric. n. 85 del 2014) la Regione Abruzzo ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto



comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, quest'ultimo anche in riferimento all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Ad avviso della Regione ricorrente la disposizione impugnata, che ha modificato l'art. 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, e che si occupa dei procedimenti per la riconversione di industrie del settore bieticolo saccarifero, esplicherebbe la sua efficacia anche nel territorio della Regione Abruzzo, in relazione al progetto di costruzione di un termovalorizzatore a biomasse, in attuazione dell'accordo per la riconversione di un ex zuccherificio sito nel Comune di Celano.

Nel ricorso si dà conto dell'evoluzione registratasi nella disciplina del settore bieticolo-saccarifero, a livello europeo e a livello statale: la prima contenuta soprattutto nel regolamento (CE) 20 febbraio 2006, n. 320/2006 (Regolamento del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune); la seconda identificabile nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81, il cui art. 2 ha istituito un apposito Comitato interministeriale per fronteggiare la grave crisi del settore. Questo Comitato interministeriale - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro delle politiche agricole e forestali chiamato a svolgere le funzioni di vicepresidente, composto altresì da ulteriori cinque ministri e da tre presidenti di Regione designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - è stato chiamato a: *a)* approvare il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; *b)* coordinare le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali; *c)* formulare direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione (presentati dalle imprese, per ciascun impianto, e soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 2 del 2006, come convertito).

In questo quadro, l'art. 29 del d.l. n. 5 del 2012, come convertito, ha previsto la figura del commissario ad acta, nominato dal suddetto Comitato interministeriale - ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - il quale ultimo è incaricato, nella formulazione originaria, di disporre «norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti» di riconversione.

La disposizione di cui al suddetto art. 29, comma 2, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 62 del 2013 di questa Corte, in accoglimento di un ricorso promosso dalla Regione Veneto. Secondo quanto stabilito da tale pronuncia, infatti, la disciplina in essa contenuta va ascritta «alla materia agricoltura riservata alla competenza legislativa residuale delle Regioni» e perciò «viene a porsi in contrasto con l'art. 117 Cost., tanto se la si interpreti come attributiva di un potere regolamentare, quanto amministrativo. Nel primo caso sarebbe pacificamente violato l'art. 117, sesto comma, Cost., trattandosi di una materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni. Nel secondo, invece, si dovrebbe ipotizzare una chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato per assicurare il perseguimento di interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento da parte del livello di governo inferiore» (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 303 del 2003). Tuttavia - continua la sentenza n. 62 del 2013 - «nei casi in cui vi sia uno spostamento di competenze amministrative a seguito di attrazione in sussidiarietà, questa Corte ha escluso che possa essere previsto un potere sostitutivo, dovendosi ritenere che la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non possa essere sostituita puramente e semplicemente da un atto unilaterale dello Stato (sentenze n. 165 del 2011 e n. 383 del 2005). L'art. 29, invece, prevede un potere di intervento sostitutivo dello Stato che si attiva mediante la predisposizione da parte del comitato interministeriale di norme idonee a dare esecutività ai progetti nel quadro delle competenze regionali e in casi di particolare necessità (non specificati) con il diretto intervento di un commissario ad acta. Inoltre la norma introduce una forma di potere sostitutivo (per dare attuazione al diritto comunitario) che non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 120 Cost. e dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)».

Ad avviso della ricorrente, la modifica apportata all'art. 29 del d.l. n. 5 del 2012, dalla disposizione qui impugnata, inserita nell'art. 30-ter del d.l. n. 91 del 2014 per effetto di un emendamento al relativo disegno di legge di conversione,



pur qualificando i progetti di riconversione nel settore bieticolo-saccarifero come «di interesse strategico» e pur avendo precisato i presupposti alla base della nomina del commissario ad acta, meriterebbe le medesime censure di incostituzionalità già accolte nella sentenza n. 62 del 2013.

La ricorrente lamenta, anzitutto, la lesione - ad opera dell'impugnato art. 30-ter, comma 1, lettera a) - degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione. L'attribuzione del carattere di «interesse strategico» ai progetti di riconversione industriale nel settore bieticolo-saccarifero risulterebbe, infatti, generica e configurerebbe una «chiamata in sussidiarietà» in materia riservata alla competenza regionale, senza che a monte vi sia stata la prescritta intesa con le Regioni territorialmente interessate.

Quanto all'art. 30-ter, comma 1, lettera b), la ricorrente sostiene che tale disposizione sia affetta dai medesimi vizi già rilevati dalla sentenza n. 62 del 2013 di questa Corte e sia, pertanto, da dichiararsi in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto invasiva della sfera di competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura. Le modifiche apportate alla precedente normativa, infatti, si concretizzerebbero esclusivamente nell'uso di sinonimi («esecuzione» in luogo di «attuazione»), di locuzioni verbali che definiscono il medesimo concetto («accordi per la riconversione industriale sottoscritti con coordinamento del Comitato interministeriale» al posto di «accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale») e, infine, di locuzioni verbali più lunghe che meglio specificano un concetto (come quello di «casi di particolare necessità», sostituito da «nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti»), senza però modificarlo.


Inoltre l'art. 30-ter, impugnato, sarebbe in contrasto con il combinato disposto dell'art. 120, secondo comma, Cost. e dell'art. 8 della l. n. 131 del 2003 e, altresì, con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Infatti, l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, va preceduto, secondo i parametri richiamati, dall'assegnazione di un congruo termine all'ente regionale interessato, perché sia in condizione di adottare i provvedimenti necessari: solo una volta decorso tale termine lo Stato sarebbe abilitato ad intervenire con l'adozione dei provvedimenti necessari o con la nomina di apposito commissario. Al contrario, nella disciplina impugnata non sono previsti né l'assegnazione di un termine né il coinvolgimento della Regione, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 63 del 2008).

2.- Con atto del 27 novembre 2014, depositato in cancelleria nella medesima data, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato. La difesa statale rileva, infatti, che la Regione ricorrente omette di evidenziare talune modifiche, contenute nell'impugnato art. 30-ter del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014, le quali, ad un esame più attento, consentirebbero di affermare la conformità a Costituzione della norma vigente.

In particolare, nell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35 del 2012, è stato inserito - per effetto dell'art. 30-ter, impugnato - un riferimento ai progetti che rivestono «carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali». La novella legislativa impugnata dispone che i progetti in questione riguardano «la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili» e che essi siano «finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale»; si è previsto che il commissario ad acta possa essere nominato solo «nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti»; e si è infine eliminato il richiamo alle «norme idonee», sostituendolo con quello alle «direttive» adottate dal Comitato interministeriale.

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato la nuova formulazione dell'art. 29, comma 1, in particolare laddove riconduce la riconversione del comparto bieticolo-saccarifero ai «prevalenti profili di sviluppo economico» e laddove esplicita la finalità del mantenimento dei livelli occupazionali, dovrebbe portare a ricondurre la materia alla tutela del diritto del lavoro di cui all'art. 4 Cost., analogamente a casi in cui si verteva di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (come quello di cui alla richiamata sentenza n. 85 del 2013).

Inoltre, poiché la riconversione sarebbe volta a trasformare ex stabilimenti saccariferi in impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non si verterebbe in materia di agricoltura, bensì in materie quali sviluppo economico, occupazione, ambiente, energia e adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione



europea. Si tratterebbe di un intervento legislativo statale proporzionato e non irragionevole, analogo a quelli adottati per altri interventi strategici, ad esempio per l'emergenza rifiuti in Campania e a quelli riguardanti la protezione per i cantieri della linea ferroviaria Torino-Lione: in tal senso sono richiamati, rispettivamente, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, e l'art. 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012).

Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea, nella memoria, come il settore dello zucchero sia stato oggetto di una riforma volta ad adeguarlo agli impegni assunti dall'Unione europea a livello internazionale, prevedendo specifiche forme di aiuto al settore anche per favorire la riconversione delle attività di coltivazione e produzione, in modo da dismettere gran parte degli impianti attivi. La disciplina in esame, pertanto, sarebbe riconducibile agli artt. 117, primo e secondo comma, Cost., essendo giustificata dalla necessità di garantire il puntuale e corretto adempimento degli obblighi comunitari (è richiamata la sentenza n. 304 del 1987) e la tutela dell'unità giuridica ed economica di cui lo Stato è garante.

In questa logica si giustificerebbe altresì il potere di intervento statale previsto dalla norma censurata, inteso a scongiurare l'inadempimento degli enti territoriali competenti per l'attuazione dei progetti di riconversione, che rischierebbe di impedirne la realizzazione. La nuova versione dell'art. 29 si presenterebbe immune dalle censure accolte dalla sentenza n. 62 del 2013: sia perché circoscrive l'intervento statale ai soli casi in cui siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione dei procedimenti autorizzativi; sia perché il potere di intervento dello Stato è ora attribuito al Comitato interministeriale che, per la sua composizione "mista", è espressione anche delle Regioni; sia infine perché scompaiono tanto il riferimento ai «casi di particolare necessità», quanto quello alle «norme idonee», su cui si erano appuntate le censure accolte dalla sentenza n. 62 del 2013.


3.- Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Abruzzo replica a quanto dedotto dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che nel proprio ricorso non è stato omissivo alcun elemento utile a valutare la legittimità costituzionale o meno del testo impugnato, prendendo puntualmente in esame tutte le modifiche intervenute.

In particolare, con riguardo all'art. 29, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35 del 2012, come modificato dall'art. 30-ter del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014, né il riferimento all'«interesse strategico» al posto di quello all'«interesse nazionale», né il richiamo alla salvaguardia dei livelli occupazionali sembrano idonei a superare i profili di illegittimità costituzionale già rilevati nella sentenza n. 62 del 2013 di questa Corte, in quanto non comporterebbero una modifica della competenza legislativa, ma continuerebbero a configurare una "chiamata in sussidiarietà", senza che a monte vi sia stata l'imprescindibile intesa, sulla base del principio di lealtà, con le Regioni territorialmente interessate e senza che siano stati rispettati i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative.

Per quanto poi concerne l'art. 29, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012, come convertito, modificato dall'art. 30-ter del d.l. n. 91 del 2014, come convertito, la Regione Abruzzo ribadisce che il testo originario della disposizione, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 62 del 2013, e quello novellato sarebbero sostanzialmente eguali e rileva come anche nel testo vigente le modalità del ricorso alla nomina del commissario ad acta sarebbero in evidente contrasto sia con l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto invasive della sfera di competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura, sia con il combinato disposto degli artt. 120, secondo comma, Cost. e 8 della l. n. 131 del 2003, in quanto non si assegna un congruo termine alla Regione né si prevede il coinvolgimento della medesima.

4.- Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri insiste per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso, ribadendo e integrando gli argomenti illustrati nell'atto di costituzione in giudizio.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda, tra l'altro, che il Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera è stato approvato nella riunione dell'apposito Comitato interministeriale del 31 gennaio 2007 e che, con riferimento alla riconversione dell'ex stabilimento saccarifero di Celano, il progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomassa lignocellulosica è stato approvato il 19 marzo 2008, sulla base dell'Accordo di riconversione produttiva sottoscritto il 19 settembre 2007 tra la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila, il Comune di Celano, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i proponenti Eri-dania Sadam spa e Power Crop srl.



L'interesse nazionale per i progetti di riconversione approvati, dichiarato dal Comitato interministeriale nella riunione del 9 settembre 2009, si fonderebbe anche sull'impegno assunto dallo Stato italiano - in attuazione della direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n. 2003/30/CE) - di coprire nel 2020 i consumi finali di energia per almeno il 20 per cento da fonti rinnovabili e sulla esigenza di tener conto dell'obiettivo programmatico dell'Unione europea di estendere detta percentuale ad almeno il 27 per cento entro il 2030.

Quanto all'individuazione della materia entro la quale si inserisce la norma impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sarebbe necessario tenere conto della *ratio* della norma, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (vengono richiamate le sentenze n. 167 e n. 119 del 2014, n. 300 del 2011, n. 430 e n. 165 del 2007 di questa Corte), la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 29, che fa espresso riferimento a «prevalenti profili di sviluppo economico», sia riconducibile alla finalità del mantenimento dei livelli occupazionali e pertanto inquadrabile in una molteplicità di materie (sviluppo economico, tutela dei livelli occupazionali, ambiente, energia, adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea). In questo quadro, la «chiamata in sussidiarietà» si rivelerebbe conforme al dettato costituzionale, risultando proporzionata e non affetta da irragionevolezza.

Anche la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 29 risulterebbe esente da censure, in quanto non sarebbe più caratterizzata da termini generici ed eviterebbe il profilo di illegittimità costituzionale che la sentenza n. 62 del 2013 aveva riscontrato nell'attribuzione al Comitato interministeriale di un potere - regolamentare ovvero amministrativo - a seguito di attrazione in sussidiarietà, con un atto unilaterale dello Stato che vulnerava il principio della leale collaborazione. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, invece, la norma impugnata non violerebbe né il principio di sussidiarietà, inteso come indicazione in favore dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del livello di governo immediatamente superiore a quello sostituito, né il principio di proporzionalità, vista la piena adeguatezza tra l'esercizio del potere sostitutivo e il fine perseguito dal legislatore statale, né infine il principio di leale collaborazione. A quest'ultimo proposito, viene sottolineato da un lato, su un piano generale, che il Comitato interministeriale, per la sua composizione «mista», risulterebbe espressione anche delle Regioni e dall'altro, su un piano specifico, che l'Assessore all'agricoltura della Regione Abruzzo, nella riunione del Comitato del 12 ottobre 2011, avrebbe espresso parere favorevole al commissariamento.

Inoltre, non potrebbe sostenersi che la violazione della leale collaborazione derivi dal mancato rispetto degli oneri procedurali imposti dall'art. 120 Cost. e dall'art. 8 della l. n. 131 del 2003: ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata andrebbe annoverata tra le ipotesi di interventi sostitutivi statali che si collocano al di fuori dello schema dell'art. 120 Cost., in quanto non integrerebbe le ipotesi di «emergenza istituzionale» contemplate da tale disposizione, ma avrebbe ad oggetto funzioni amministrative allocate a Regioni o a enti locali ma intersecanti interessi unitari meritevoli di tutela (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 27 del 2004). L'esercizio di tali poteri sarebbe subordinato ad una serie di condizioni - base legale, attività amministrativa vincolata nell'anno a tutela di interessi unitari, titolarità del potere in capo ad un organo di governo e congrue garanzie procedurali - che nella specie sarebbero rispettate: in questa ipotesi il potere sostitutivo sarebbe infatti subordinato alla mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi di competenza regionale e al decorso dei termini per la loro conclusione (senza la necessità di una previa diffida, che si risolverebbe in un ulteriore passaggio procedimentale inconciliabile con l'esigenza di attuare progetti di riconversione approvati da anni).

In definitiva, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'intervento sostitutivo contemplato dalla norma impugnata, mediante il commissario ad acta, si rivelerebbe precisamente delineato nei presupposti (inerzia conseguente al decorso dei termini procedurali), nel contenuto (esecuzione di accordi di riconversione industriale già sottoscritti) e nelle modalità di esercizio (secondo le direttive del Comitato interministeriale, cui partecipano le Regioni): pertanto, pienamente compatibile con i precetti che si presumono violati.

Considerato in diritto

1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 20 ottobre 2014 e depositato il 27 ottobre 2014 (reg. ric. n. 85 del 2014) la Regione Abruzzo ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico



dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, quest'ultimo anche in riferimento all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

La ricorrente, in primo luogo, impugna l'art. 30-ter, comma 1, lettera a), del d.l. n. 91 del 2014, come convertito, nella parte in cui, modificando l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, attribuisce carattere di «interesse strategico» ai progetti di riconversione industriale nel settore bieticolo-saccarifero, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, in quanto configura una «chiamata in sussidiarietà» in materia riservata alla competenza regionale, senza che a monte vi sia stata l'intesa con le Regioni territorialmente interessate.

La Regione Abruzzo censura, in secondo luogo, l'art. 30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n. 91 del 2014, come convertito, nella parte in cui, sostituendo integralmente l'art. 29, comma 2, del citato d.l. n. 5 del 2012, prevede che il Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81, nomini un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale, nel caso in cui i procedimenti autorizzativi per la riconversione degli impianti di produzione bieticolo-saccarifera non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, lamentando la violazione, da un lato, dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto ripropone i vizi già rilevati, con riferimento alla formulazione originaria dell'art. 29, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012, come convertito, dalla sentenza n. 62 del 2013 di questa Corte, risultando invasivo della sfera di competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di agricoltura; e, dall'altro lato, del combinato disposto dell'art. 120, secondo comma, Cost. e dell'art. 8 della l. n. 131 del 2003, nonché dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, in quanto non assegna un congruo termine, né prevede il coinvolgimento della Regione interessata nell'esercizio di tale potere sostitutivo.

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso proposto dalla Regione Abruzzo sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

3.- La prima censura sollevata nel ricorso della Regione Abruzzo, riferita alla lettera a) del comma 1 dell'art. 30-ter, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014, nella parte in cui, modificando l'art. 29, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35 del 2012, attribuisce carattere di «interesse strategico» ai progetti di riconversione industriale nel settore bieticolo-saccarifero, è inammissibile, per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento (*ex plurimis*, sentenze n. 60 del 2015, n. 165 del 2014, n. 114 del 2013 e n. 33 del 2011; ordinanza n. 174 del 2012).

Ad avviso della ricorrente, infatti, il suddetto art. 29, comma 1, il cui testo originario non era stato impugnato e non aveva costituito oggetto della sentenza n. 62 del 2013 di questa Corte, configurerebbe, per come modificato dall'impugnato art. 30-ter, comma 1, lettera a), una «chiamata in sussidiarietà» dello Stato in una materia - quella dell'agricoltura - riservata alla competenza regionale. Invero, la modifica apportata dalla disposizione impugnata si limita ad attribuire la qualifica di «interesse strategico» ai progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, precisando che essi «costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico», in particolare «per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali». Si tratta, dunque, di una disposizione che si limita a riqualificare i progetti di riconversione industriale, già in precedenza qualificati «di interesse nazionale», senza modificarne la disciplina. A fronte di una norma siffatta, la ricorrente non fornisce ragioni a sostegno della sua idoneità ad attivare un meccanismo di «chiamata in sussidiarietà», per come configurato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, né, più in generale, ad incidere negativamente sulle attribuzioni regionali.

D'altra parte, il coinvolgimento dello Stato nei procedimenti di riconversione del settore bieticolo saccarifero è riconducibile ad una normativa precedente, e in particolare al d.l. n. 2 del 2006, il cui art. 2 istituisce un apposito comitato interministeriale, dotandolo di poteri di pianificazione, di coordinamento e di direttiva, e prevede una scansione procedimentale e temporale per l'approvazione dei progetti di riconversione delle imprese saccarifere. Tale normativa, mai impugnata di fronte a questa Corte, non è tenuta in alcun modo in considerazione nel ricorso della Regione Abruzzo, benché proprio ad essa sia da imputarsi l'assegnazione di competenze allo Stato nell'ambito che qui viene in



rilievo, anche in relazione alla regolazione del settore disposta, nel medesimo arco temporale, dalla normativa comunitaria, di cui al regolamento (CE) 20 febbraio 2006, n. 320/2006 (Regolamento del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune).

Dalle suddette carenze del ricorso proposto dalla Regione Abruzzo discende l'inammissibilità della censura.

4.- La seconda censura è riferita alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 30-ter del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014, nella parte in cui prevede che il Comitato interministeriale, di cui all'art. 2, comma 1, del citato d.l. n. 2 del 2006, nomini un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale del settore bieticolo-saccarifero sottoscritti con il coordinamento del medesimo Comitato interministeriale e in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate, nei casi in cui siano decorsi infruttuosamente i termini di legge previsti per la conclusione di tali procedimenti.

4.1.- La questione è fondata, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

La disposizione impugnata modifica il comma 2 dell'art. 29 del d.l. n. 5 del 2012, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 62 del 2013, in quanto prevedeva che il Comitato interministeriale disponesse «le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti» e «nei casi di particolare necessità» nominasse «un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con il coordinamento del Comitato interministeriale».


E' vero che la nuova formulazione del potere sostitutivo supera alcuni aspetti problematici della precedente disciplina, precisando, in particolare, i presupposti per il suo esercizio e circoscrivendo l'ampiezza dei compiti attribuiti al Comitato interministeriale. L'impugnato art. 30-ter, comma 1, lettera *b*), stabilisce, infatti, che il potere sostitutivo del Comitato interministeriale possa essere esercitato solo nel caso in cui i «procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti». Inoltre, i poteri del Comitato interministeriale si concretizzano nella nomina di un «commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate».

Nonostante la maggiore accuratezza con cui il legislatore ha indicato i presupposti e limiti del potere sostitutivo, persistono nell'impugnato art. 30-ter, comma 1, lettera *b*), del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014, profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

4.2.- La Regione lamenta un contrasto con l'art. 8 della l. 131 del 2003, di «[a]ttuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo». La disposizione richiamata esige, infatti, al comma 1, che nei casi e per le finalità previste dall'art. 120, secondo comma, Cost., «il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento».

Questa Corte ha già ripetutamente affermato che l'art. 8 della l. n. 131 del 2003 non deve necessariamente applicarsi ad ogni ipotesi di potere sostitutivo previsto dalla legge ove quest'ultima ne disciplini espressamente in maniera diversa l'esercizio (sentenza n. 254 del 2009; sentenza n. 240 del 2004). Il modello procedurale indicato nell'art. 8 della l. n. 131 del 2003 non esaurisce, dunque, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi e lascia impregiudicata la possibilità che il legislatore, con normativa di settore, disciplini altri tipi di intervento sostitutivo (sentenze n. 250 e n. 249 del 2009 e n. 43 del 2004). Tale è, appunto, il caso della disposizione impugnata, che regola i poteri sostitutivi nell'ambito dei progetti di riconversione delle attività economiche del settore bieticolo-saccarifero.

Nondimeno, il legislatore statale è tenuto a rispettare i principi desumibili dall'art. 120 Cost., al quale l'art. 8 della l. n. 131 del 2003 ha inteso dare attuazione, pur rimanendo libero di articularli in forme diverse (sentenze n. 44 del 2014, n. 209 del 2009). In particolare, anche in conformità ad una costante giurisprudenza di questa Corte, i poteri sostitutivi: *a*) devono essere previsti e disciplinati dalla legge, che ne deve definire i presupposti sostanziali e procedurali, in ossequio al principio di legalità; *b*) devono essere attivati solo in caso di accertata inerzia della Regione o dell'ente locale sostituito; *c*) devono riguardare solo atti o attività privi di discrezionalità nell'an; *d*) devono essere affidati ad organi di Governo; *e*) devono rispettare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni (*ex plurimis*, sentenze n. 227, n. 173, n. 172 e n. 43 del 2004); *f*) devono conformarsi al principio di sussidiarietà.



4.3.- Il potere sostitutivo disciplinato dall'impugnato art. 30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014, non è idoneo, nella sua attuale configurazione, a soddisfare appieno il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dall'art. 120, secondo comma, Cost. Determinante in tal senso è che la disposizione impugnata non garantisce che le Regioni e gli enti locali direttamente interessati dall'esercizio del potere sostitutivo siano specificamente e individualmente coinvolti in modo da poter far valere le proprie ragioni. Non è sufficiente, infatti, che il potere sostitutivo sia affidato ad un Comitato interministeriale composto anche da tre presidenti di Regione designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presenza nel Comitato interministeriale di alcuni esponenti regionali non assicura la partecipazione delle Regioni e degli enti locali direttamente interessati alle delibere che li riguardano. La legge impugnata è formulata in modo tale da prevedere sì una componente regionale nel Comitato interministeriale preposto all'esercizio dei poteri sostitutivi; tuttavia, non garantisce che tale componente coinvolga specificamente gli esponenti della Regione (o dell'ente locale) destinataria dei poteri sostitutivi.

D'altra parte, al fine del giudizio sulla legge impugnata, non può assumere rilievo decisivo la circostanza che, nei fatti, un Assessore della Regione Abruzzo abbia preso parte a talune riunioni del suddetto Comitato interministeriale, esprimendo altresì, in un'occasione, parere favorevole alla prospettiva di un commissariamento.

5.- Restano assorbiti i restanti profili di censura sollevati nei confronti dell'art. 30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116 del 2014.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Marta CARTABIA, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 172

Ordinanza 8 giugno - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria nelle Province autonome di Bolzano e di Trento.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, commi 15, 16, 17 e 22.
-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 15, 16, 17 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il 9 e il 13 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 17 ed il 18 ottobre 2012 e iscritti ai nn. 149 e 156 del registro ricorsi 2012.


Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano sostituito per la redazione della decisione dal Giudice Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Michele Costa e Cristina Bernardi per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 149 e n. 156 del 2012, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l'art. 15, commi 15, 16, 17 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

che, in particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 4, primo comma, numero 7), 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), 16 ed al Titolo VI (Finanza della regione e delle province) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), agli artt. 2, 3 e 4 del



decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed all'art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nonché in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di certezza e ragionevolezza;

che la Provincia autonoma di Trento ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 9, primo comma, numero 10), 16, 75, 79, 103, 104 e 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 ed all'art. 2, comma 108, della legge n. 191 del 2009, nonché in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, ed ai principi di certezza, leale collaborazione e ragionevolezza;

che con riferimento ad entrambi i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero in alcuni casi inammissibili o, comunque, non fondate;

che successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno rinunciato all'impugnazione dell'art. 15, commi 15, 16, 17 e 22, del d.l. n. 95 del 2012;

che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime disposizioni, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti, riservando a separate decisioni la trattazione delle questioni vertenti sulle altre norme con essi impugnate;

che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata rinuncia da parte delle Province autonome ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Aldo CAROSI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 173

Ordinanza 8 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pagamento dei ratei arretrati, ancorché non liquidati, dei trattamenti pensionistici.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - art. 38, comma 4.

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra P.R. e l'INPS con ordinanza del 28 gennaio 2014, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto l'adeguamento di una prestazione previdenziale - l'adito Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*), numero 1), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 98 del 2011;

che la difesa dell'INPS, ha concluso per la manifesta inammissibilità della riferita questione.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 69 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, «nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, [della intera] lettera *d*), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

che, dunque, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, poiché con la citata sentenza la disposizione censurata dal giudice *a quo* è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia *ex tunc* (*ex plurimis*, ordinanze n. 261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), del suddetto d.l. si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150173

N. 174

Ordinanza 8 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - art. 18, comma 19.

—

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento vertente tra A.S. ed altri e l'INPS con ordinanza del 25 marzo 2014, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS, di A.S. ed altra, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che - nel corso di una controversia previdenziale avente ad oggetto la restituzione delle somme trattenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulle retribuzioni dei ricorrenti, in costanza del rapporto di lavoro, a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - l'adito Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tenore del quale le disposizioni di cui al richiamato art. 64, comma 5, della legge n. 144 del 1999, la cui applicazione è invocata nel giudizio *a quo*, «si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio» e «In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa»;

che, secondo il rimettente, la disposizione censurata violerebbe:

l'art. 3 della Costituzione, per lesione del principio dell'affidamento riposto dai cittadini nella certezza del diritto, riferita, nella specie, alla pregressa esegesi del richiamato art. 64, comma 5, accolta dalla Corte di cassazione, nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative fosse dovuto solo dagli ex dipendenti già collocati a riposo;

l'art. 24 Cost., per il vulnus conseguentemente arrecato al diritto di difesa dei ricorrenti, nei giudizi promossi contro l'INPS;

l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in ragione del prospettato contrasto, con il principio del giusto processo, di leggi che, come quella censurata, si inseriscano nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di controversie in corso;

che è intervenuto, in questo giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'odierna questione, in quanto analoga ad altra precedente, relativa al medesimo art. 18, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, e già dichiarata non fondata (anche in riferimento ai parametri ora evocati dal Tribunale ordinario di Torino) con sentenza di questa Corte n. 156 del 2014;

che identica conclusione ha formulato la difesa dell'INPS, nel proprio atto di costituzione;

che due delle parti private, a loro volta qui costituite, hanno svolto, invece, argomentazioni a sostegno della prospettazione del giudice *a quo*, illustrate anche con successiva memoria.

Considerato che con la sopra menzionata sentenza n. 156 del 2014 - che ha esaminato questione sostanzialmente identica a quella sollevata dal rimettente - è stato escluso il sospettato contrasto della disposizione di cui all'art. 18, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost.;

che è stato, infatti, preliminarmente rilevato, in quella decisione, come la disposizione censurata sia «non solo dichiaratamente di interpretazione autentica, ma anche effettivamente tale», una volta che - come poi riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione - «l'espressione “prestazioni integrative maturate” può legittimamente essere letta, ai fini della imposizione del contributo di solidarietà, anche come alternativa a “prestazioni integrative erogate”, ove si consideri sia la disgiuntiva “o” posta tra di esse, come pure la circostanza che quando il legislatore ha voluto limitare la contribuzione di solidarietà ai soli trattamenti pensionistici già in godimento lo ha precisato in modo chiaro, usando



il termine “corrisposti” (equivalente di erogati) e senza alcun richiamo a quelli semplicemente maturati» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze, 3 luglio del 2012, n. 11092 e n. 11087 e 12 gennaio 2012 n. 237; sezione sesta, sottosezione lavoro, ordinanze, 2 febbraio 2012, n. 1497 e 4 novembre 2011, n. 22973);

che - in ragione di ciò e del fatto che, in ordine all’applicazione della norma interpretata, esistesse (come, da ultimo, sottolineato nella sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 26 marzo 2014, n. 7099) «una situazione di oggettiva incertezza, tradottasi in un conclamato contrasto di giurisprudenza, destinato peraltro a riproporsi in un gran numero di giudizi», stante l’assenza di un intervento risolutore delle sezioni unite, che potesse consolidare una delle due opzioni - questa Corte ha conseguentemente escluso che lo *ius superveniens* fosse «suscettibile, in questo caso, di incidere su posizioni giuridiche acquisite, né su un affidamento che non poteva essere riposto su una disciplina di così controversa esegesi ed applicazione». Dal che, appunto, la non fondatezza del vulnus (come anche nell’ordinanza odierna prospettata) agli artt. 3 e 24 Cost.;

che, nella stessa citata sentenza n. 156 del 2014, questa Corte ha altresì riconosciuto «la rispondenza della impugnata disposizione interpretativa ad obiettivi d’indubbio interesse generale, e di rilievo costituzionale, quali, in primo luogo, quello della certezza del diritto e, parallelamente, quelli del ripristino dell’uguaglianza e della solidarietà, all’interno di un sistema di previdenza nel quale l’incremento del “maturato”, per effetto della rivalutazione, sarebbe stato, altrimenti, conseguito dai dipendenti in servizio senza contribuzione alcuna, mentre la rivalutazione delle prestazioni erogate ai pensionati trovava copertura nel contributo in questione, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento (tra iscritti ai fondi soppressi) e squilibrio finanziario nella gestione della previdenza integrativa». E, sulla base di tali considerazioni, ha escluso la violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’evocato parametro europeo sul giusto processo, atteso che, come già precisato, è consentita al legislatore l’adozione di norme retroattive (sia innovative che, come sulla specie, di interpretazione autentica) «purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU» (sentenza n. 264 del 2012);

che nessun nuovo argomento si rinviene, nell’ordinanza in esame, rispetto a quelli in relazione ai quali è stato già motivatamente escluso che la disposizione censurata contrasti con i parametri costituzionali sopra indicati;

che da ciò, pertanto, discende la manifesta infondatezza della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Torino.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l’8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 175

Ordinanza 8 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Assunzione di igienisti dentali.

- Delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014, relativa al disegno di legge n. 475, recante «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale».

–

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014, relativa al disegno di legge n. 475, recante «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 9 agosto 2014, depositato in cancelleria il 18 agosto 2014 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2014.


Udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 agosto 2014 e depositato il successivo 18 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 475, recante «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale», approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 1° agosto 2014;

che, in particolare, l'art. 4 di tale disegno di legge dispone che, al fine dell'assunzione degli igienisti dentali, le Aziende sanitarie provinciali provvedano mediante rimodulazione dei posti in pianta organica attraverso la soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali;

che però, secondo il ricorrente, il legislatore omette di specificare le modalità con cui si procederà all'equiparazione delle figure di operatori sanitari e a stabilire l'equivalenza dei livelli salariali; né precisa che la soppressione di tali figure sanitarie equiparabili ed equiparate debba avvenire previa definizione dello standard del numero di igienisti dentali necessari all'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), avuto riguardo alla popolazione suddivisa per fasce di età, nonché sulla base di atti di programmazione sanitaria necessaria per individuare il fabbisogno di personale da garantire senza mettere a rischio, a seguito della predetta soppressione delle figure equiparabili, l'erogazione di altri set assistenziali pur essi ricompresi nei LEA;

che, pertanto, il Commissario dello Stato rileva, in via generale, la non perfetta coerenza dell'iniziativa legislativa con la vigente programmazione regionale, in quanto nell'attuale programma operativo, adottato dalla Regione, a prosecuzione dell'originale piano di rientro del 2007, non è contemplata l'azione di prevenzione della patologia del cavo orale;



che, a causa della menzionata carenza normativa circa i criteri per l'individuazione delle figure sanitarie equiparabili agli igienisti dentali e della mancata determinazione del numero degli stessi da assumere a seguito della riduzione di altri posti organici senza compromettere l'erogazione dei LEA, si è in presenza di un onere certo (l'assunzione) con una copertura indefinita, in quanto, rispetto alle spese derivanti dalle assunzioni che devono essere necessariamente disposte per garantire le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2, peraltro non quantificate, si prevede una copertura non determinabile che potrebbe disporsi solo nelle Aziende sanitarie provinciali con eccedenza di personale;

che, infatti, né la relazione tecnica all'originario disegno di legge conclusasi con un parere negativo da parte del Ragioniere generale in assenza di elementi informativi dei competenti dipartimenti regionali, né il parere favorevole espresso (a maggioranza) dalla II Commissione legislativa «Bilancio» che ha espresso a maggioranza parere favorevole, sono esaustivi e dissipano le perplessità circa l'effettiva esistenza di una copertura finanziaria con le forme e modalità prescritte nell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

che, dunque, per il Commissario dello Stato, appare necessario il vaglio della Corte in merito al rispetto da parte del legislatore regionale dell'art. 81 della Costituzione;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio e che l'impugnata delibera legislativa non è stata promulgata;

che, successivamente, questa Corte, con la sentenza n. 255 del 2014 (pronunciata a seguito di autorimessione), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».

Considerato che, con la citata sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del presente ricorso, questa Corte - sulla premessa che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi [...] della Regione siciliana - strutturalmente preventivo - è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell'autonomia rispetto a quello previsto dall'art. 127 Cost.», e in applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che introduce la «clausola di maggior favore» ai fini della più compiuta garanzia delle autonomie speciali, ha ritenuto che «deve pertanto estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost.»; e, a tal fine appunto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, *in parte qua*, della norma - ostativa a siffatta estensione - di cui all'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003;

che, in conseguenza della eliminazione del frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, risultano ora «non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane, alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte con riguardo a quelle dell'Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al potere del Commissario dello Stato circa l'impugnazione delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del 1989)» (sentenza n. 255 del 2014);

che, dunque, gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello statuto di autonomia non trovano più applicazione, per effetto dell'estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome;

che la predetta estensione alla Regione siciliana del controllo successivo di legittimità costituzionale impedisce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest'ultima che preclude anche la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri), non essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l'improcedibilità del ricorso (ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015, che richiamano la sentenza n. 17 del 2002 e le ordinanze n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Paolo GROSSI, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

T_150175

N. 176

Sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione - Destinazione di una quota delle maggiori entrate per incrementare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

- Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 - art. 4, comma 6-ter.

-

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 22 agosto 2014, depositato in cancelleria il 28 agosto 2014 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l'avvocato Marina Valli per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 22 agosto 2014, depositato il successivo 28 agosto e iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2014, la Regione siciliana ha promosso, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

L'impugnato art. 4, comma 6-ter, stabilisce che «Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Secondo la Regione, la norma riserverebbe genericamente allo Stato la maggiorazione d'imposta. La confluenza di quest'ultima nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, infatti, sarebbe un accantonamento indifferenziato di entrate, senza specifica destinazione.

2.- Con atto depositato il 30 settembre 2014, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

2.1.- Preliminarmente, l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce tre profili di inammissibilità del ricorso.

2.1.1.- In primo luogo, viene richiamato il contenuto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 50-bis del d.l. n. 66 del 2014, ai sensi della quale «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

2.1.2.- In via subordinata, il ricorso sarebbe inammissibile perché la disposizione censurata costituirebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica, suscettibile di imporsi a tutti i livelli di governo.

2.1.3.- Infine, il ricorso sarebbe inammissibile per la genericità delle censure.

2.2.- Secondo la difesa statale, inoltre, sarebbe cessata la materia del contendere alla luce dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 2014, con il quale sono stati definiti gli impegni per il periodo 2014-2017.

2.3.- Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce l'infondatezza delle censure, in quanto la disposizione impugnata destinerebbe al menzionato Fondo statale solo una quota delle maggiori entrate, anziché l'intero gettito, e integrerebbe i presupposti che legittimano la riserva allo Stato ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto l'entrata avrebbe natura erariale, sarebbe nuova e avrebbe una destinazione specifica.



Considerato in diritto

1.- Con il ricorso in epigrafe la Regione siciliana ha promosso, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

L'impugnato art. 4, comma 6-ter, dispone, per il solo anno 2014, una maggiorazione dello 0,5 per cento (dall'11 per cento all'11,50 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione, destinando una quota delle maggiori entrate, pari a 4 milioni di euro per il 2015, all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2.- Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1.- Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il ricorso sarebbe in primo luogo inammissibile alla luce della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 50-bis del d.l. n. 66 del 2014.

L'eccezione non può essere accolta.

Il richiamato art. 50-bis rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Una clausola di tale tenore, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «non costituisce una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma ha la “precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano ‘rispettati’ gli statuti speciali” (sentenza n. 241 del 2012) ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti per la modificazione delle norme di attuazione degli statuti medesimi» (sentenza n. 236 del 2013).

La disciplina introdotta dalla disposizione impugnata, tuttavia, rinviene il proprio fondamento direttamente nell'art. 36 dello statuto e nell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, che consentono - a determinate condizioni - di riservare allo Stato il gettito dei propri tributi riscossi sul territorio siciliano.

Ai fini della sua applicazione alla Regione siciliana, pertanto, l'impugnato art. 4, comma 6-ter, non ricade nell'ambito della clausola di salvaguardia, ma comporta il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dallo statuto e dalle norme di attuazione, con la conseguenza che tale clausola deve ritenersi, nei confronti della disposizione *de qua*, non operante.

2.2.- Secondo la difesa statale, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto l'art. 4, comma 6-ter, costituirebbe principio di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Neppure questa eccezione può essere accolta.

È bensì vero, come questa Corte ha di recente ribadito, proprio con riguardo alla Regione siciliana (sentenza n. 46 del 2015), che, «di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale» (sentenza n. 77 del 2015), ma quand'anche, in ipotesi, la disposizione impugnata fosse ritenuta un principio di coordinamento della finanza pubblica, da tale qualificazione discenderebbe, semmai, l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso.

2.3.- Priva di fondamento, infine, si rivela l'ulteriore eccezione di inammissibilità per genericità delle censure.

La ricorrente, infatti, non si è limitata a richiamare genericamente l'art. 36 dello statuto regionale e l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, ma ha specificato la ragione per cui la riserva allo Stato del maggior gettito dell'imposta sui fondi pensione violerebbe le disposizioni statutarie relative all'autonomia finanziaria della Regione.

A ben vedere, dunque, «Il ricorso - ancorché conciso - rende [...] ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale» (sentenza n. 241 del 2012). Di qui l'infondatezza di questa ulteriore eccezione.

3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, invoca la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'Accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in data 9 giugno 2014, con il quale è stato definito il concorso della Regione al rispetto del patto di stabilità interno per il periodo 2014-2017.



Tuttavia la Regione siciliana, nonostante abbia raggiunto tale accordo, non ha rinunciato al ricorso e pertanto non può essere dichiarata cessata la materia del contendere.

4.- Nel merito, la questione è fondata.

Questa Corte ha più volte precisato che «L'evocato art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 indica le seguenti tre condizioni per l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali: *a)* la natura tributaria dell'entrata; *b)* la novità di tale entrata; *c)* la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime»» (sentenza n. 241 del 2012).

Ai fini dello scrutinio del censurato art. 4, comma 6-ter, occorre dunque verificare se la (parziale) riserva allo Stato del maggior gettito dell'imposta sui fondi pensione sia conforme a tali presupposti.

Quanto ai primi due, nemmeno la ricorrente mette in dubbio la natura tributaria dell'entrata in oggetto e la sua novità. Viene lamentata, piuttosto, la mancanza del terzo requisito legittimante la riserva erariale, relativo alla destinazione del gettito «a finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Ebbene, questa Corte, riguardo ad un'ipotesi di incremento del medesimo Fondo per interventi strutturali di politica economica, mediante devoluzione ad esso di un aumento dell'imposta di bollo, ha ritenuto che tale destinazione «identificandosi con le finalità generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento è volta, non può considerarsi specifica» (sentenza n. 145 del 2014).

Pertanto, in mancanza di una specifica destinazione al soddisfacimento di particolari esigenze erariali, la riserva allo Stato del maggior gettito dell'imposta sui fondi pensione è illegittima.

5.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Giuliano AMATO, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



N. 177

Ordinanza 8 - 16 luglio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Contribuzione a carico del bilancio regionale per oneri sostenuti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione per il pagamento dei trattamenti pensionistici al proprio personale in quiescenza.

- Delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 724/A (Variazioni di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie"), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 maggio 2014 - art. 6, comma 5.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici: Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 724/A (Variazioni di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie"), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 maggio 2014, giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 4 giugno 2014, depositato in cancelleria l'11 giugno 2014 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 giugno 2014, depositato il successivo 11 giugno, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 724/A (Variazioni di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 maggio 2014;

che, secondo il ricorrente, il citato art. 6, comma 5, che costituirebbe sostanzialmente la riproposizione di disposizioni già oggetto di precedenti impugnative, prevederebbe la contribuzione di due milioni di euro a carico del bilancio regionale per gli oneri sostenuti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS), posto in liquidazione con decorrenza 1° settembre 2004, per il pagamento dei trattamenti pensionistici in favore del proprio personale in quiescenza nel limite massimo di 25.000 euro annui lordi pro capite;

che, in tal modo, la predetta disposizione violerebbe l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto, in assenza della relazione tecnica (prescritta dall'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica») in cui dovrebbero essere analiticamente individuati i criteri di fissazione della quota di compartecipazione regionale sulla base dell'ammontare della prestazione dovuta e del numero dei beneficiari attuali e futuri, nonché le relative proiezioni da collocarsi in un orizzonte almeno decennale, determinerebbe di fatto un onere inderogabile destinato ad essere ripetuto negli anni successivi al 2014, senza che siano indicate le risorse necessarie con cui farvi fronte;

che la medesima norma si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 97 Cost. poiché nel porre a carico del bilancio della Regione gli oneri derivanti dal beneficio in argomento, potrebbe comportare, in assenza di misure di riequilibrio finanziario, il venir meno di risorse nella disponibilità dell'EAS destinate non solo all'ordinario finanziamento, ma anche alle finalità ed agli obiettivi della sua residua attività;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;



che - in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge, con legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 - è stata omessa la disposizione oggetto della presente impugnazione;

che, successivamente, questa Corte, con la sentenza n. 255 del 2014, pronunciata a seguito di autorimessione, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», per contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Considerato che, con la citata sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana di cui all'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), per contrasto con la «clausola di maggior favore» prevista dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), a garanzia delle autonomie speciali;

che, in conseguenza di tale pronuncia, «deve pertanto estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost.» e devono ritenersi «non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane» (sentenza n. 255 del 2014);

che, pertanto, gli artt. 27 (sulla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non trovano più applicazione, per effetto dell'estensione alla Regione siciliana del controllo successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome;

che la predetta estensione alla Regione siciliana del controllo successivo di legittimità costituzionale impedisce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest'ultima che preclude anche la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri), non essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l'improcedibilità del ricorso (ordinanze n. 111 e n. 105 del 2015).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2014.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Silvana SCIARRA, *Redattore*

Gabriella Paola MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 59

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 3 giugno 2015

Sanità pubblica - Disposizioni straordinarie della Regione Molise per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza - Previsioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato - In particolare: facoltà dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASReM) e degli enti del Sistema sanitario regionale (SSR) di disporre la proroga, anche fino al 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nonché di prorogare gli incarichi originari di collaborazione coordinata e continuativa; possibilità di proroga, altresì, per i contratti libero-professionali in essere del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari regionali - Ricorso del Governo - Impugnativa rivolta all'intera legge regionale e, in subordine, agli articoli specificamente indicati e alle disposizioni ad essi collegate - Denunciata violazione del blocco automatico del *turn over* del personale sanitario regionale - Insussistenza (accertata dagli organismi di monitoraggio dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari) delle condizioni per avvalersi della deroga al blocco richiesta dalla Regione - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute - Interferenza con i poteri e gli obiettivi di contenimento della spesa del personale affidati al Commissario *ad acta* - Contrasto con la disciplina statale in tema di procedure di stabilizzazione e proroghe di contratti ad esse finalizzate.

- Legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (intero testo; in subordine, artt. 2, commi 1, 2, 3 e 4).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174 (come modificato dall'art. 2, comma 76, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 583, della legge 23 dicembre 2014, n. 190); decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 4-*bis*; decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 4, commi 6 e 9; legge 23 dicembre 2009, n. 191, artt. 1, comma 604, e 2, commi 82 e 85; D.P.C.M. 6 marzo 2015, artt. 2 e 4; delibere del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2012, lett. A), punto 13, lett. a) e b), 7 giugno 2012 e 21 marzo 2013, lett. C), nonché 24 luglio 2009, punto 5; legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 426.


Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.f. 97163520584), in persona del Presidente p.t., *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; fax: 06/96514000; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

NEI CONFRONTI

della Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2015 pubblicata sul BUR n. 7 del 27 marzo 2015, recante: "Disposizioni straordinarie per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza".

La legge della regione Molise 26 marzo 2015, n. 3, recante "Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza", presenta profili d'illegittimità costituzionale per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento di finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e per violazione dell'art. 120 Cost.

La legge regionale in esame detta disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato a garanzia dei livelli essenziali di assistenza. In particolare l'art. 2 della legge regionale citata, al comma 1, prevede che "[...] l'Azienda sanitaria del Molise (ASReM) e gli enti del Sistema sanitario nazionale (SSR), in relazione al proprio effettivo fabbisogno e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia nonché dal



Decreto del Commissario *ad acta* n. 4 del 1° febbraio 2010, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, possono disporre la proroga, anche fino al 31 dicembre 2015, dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nel periodo di vigenza della presente legge. Tale disposizione si applica esclusivamente ai soggetti che hanno maturato alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, almeno tra anni anche non continuativi alle proprie dipendenze”.

Il comma 2 del medesimo art. 2 dispone che “la proroga dei contratti di cui al comma I non è considerata nuova assunzione”.

Il comma 3, dell’art. 2 aggiunge che “[...] l’ASReM e gli enti del SSR possono disporre la proroga degli incarichi originari di collaborazione coordinata e continuativa, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando a misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico, nei limiti della disponibilità complessiva dei finanziamenti assegnati ai sensi dell’art. 1, comma 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale”. Infine il comma 4, dell’art. 2 prevede che “[...] i contratti libero professionali in essere del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise possono essere prorogati con oneri a carico del progetto «Sanità Penitenziaria e territorio», approvato con decreto del Commissario *ad acta* n. 88 del 2 novembre 2011, fino a concorrenza della disponibilità dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di detta linea progettuale”.

Premesso quanto sopra in ordine ai contenuti della legge regionale in esame, occorre rilevare che la regione Molise è sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, per l’attuazione del quale è stato, peraltro, nominato apposito Commissario *ad acta*, ai sensi dell’art. 120 della Costituzione.

Occorre, soprattutto, evidenziare che per la regione Molise opera il blocco automatico del turn-over del personale del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (come modificato dall’art. 2, comma 76, della legge n. 191/2009 - Legge finanziaria 2010 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 583 della legge n. 190/2014 - legge di stabilità 2015).

Tale disposizione statale prevede, infatti, il blocco automatico del “turn over” del personale del SSR, in caso di disavanzo nel settore sanitario, accertato in esito al monitoraggio trimestrale. In particolare, ai sensi della predetta normativa, qualora venga accertata dagli organismi di verifica e monitoraggio una situazione di squilibrio economico-finanziario del settore sanitario, non tempestivamente ed adeguatamente “corrette dalla Regione medesima, si applicano: il blocco automatico del turn-over fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di verifica (dunque, nel caso di specie, come si vedrà fino al 31 dicembre 2016); il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo; nella misura massima prevista della vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Viene altresì specificato che i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn-over sono nulli e che, in sede di verifica annuale degli adempimenti, la Regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei suddetti vincoli.

In ragione della citata normativa, nella Regione Molise, impegnata dal 2007 nel Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario, il blocco automatico del turn-over è scattato nell’anno 2012. La predetta Regione ha rappresentato agli organismi di monitoraggio del Piano di rientro (Tavola adempimenti e Comitato *Lea*) di volersi avvalere della facoltà di ottenere la deroga reintrodotta dall’art. 4-bis del decreto-legge n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, secondo cui: “nelle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari nelle quali sia scattata per l’anno 2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell’art. 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell’attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport”.

La Regione Molise ha richiesto di poter usufruire della suindicata deroga, ma non ha, tuttavia, fornito alcuna documentazione a sostegno della “necessità di garantire erogazione dei livelli essenziali di assistenza”.



Nella riunione di verifica sullo stato di attuazione del piano di rientro dello scorso 9 aprile 2015, è stato accertato dai competenti tavoli tecnici che si sono realizzate, con riferimento al risultato di gestione dell'anno 2014 e precedenti, le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla legislazione vigente, vale a dire l'ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, l'applicazione del blocco automatico del turn-over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in corso e l'applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo.

Di conseguenza, in ragione di quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 583, della legge n. 190/2014, nella Regione Molise il blocco automatico del turn-over, in vigore dapprima fino al 31 dicembre 2015 (come accertato nella riunione di verifica del 19 febbraio 2014), vige fino al 31 dicembre 2016 (come attestato dai tavoli tecnici, nelle riunioni di verifica del 27 giugno e del 22 luglio 2014).

Per le predette ragioni, la disposizione contenuta nell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale in oggetto, in cui viene data la facoltà agli enti del SSR di "disporre la proroga, anche fino al 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nel periodo di vigenza della presente legge", nonché di prorogare gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, si pone in contrasto con le disposizioni normative nazionali sopra richiamate (il più volte citato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004), che, è da ritenere, trovano specifica applicazione con riferimento a tutte le assunzioni di personale del Servizio sanitario regionale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Stante quanto sopra, è da ritenere che il più volte citato art. 2, commi 1 e 3, della legge regionale in esame violi l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, rappresentati dal richiamato art. 1, comma 74, della legge n. 311/2004, nonché dell'art. 2, commi 82 e 85, della legge n. 191/2009, secondo i quali "gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne del nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro".

A sostegno di quanto sopra esposto si fa presente che la giurisprudenza della Corte costituzionale è ormai consolidata nel censurare le norme adottate dalle Regioni sottoposte al Piano di rientro in violazione del blocco automatico del turn-over.

A tale proposito appare utile richiamare la giurisprudenza materia, in particolare la sentenza n. 77 del 2011, relative proprio ad una norma, del tutto analoga, della stessa Regione Molise (art. 19, commi 1 e 2, L.R. n. 3/2010), che prevedeva la possibilità di prorogare i contratti in essere con il personale precario. In essa, il Giudice delle leggi ha rilevato come tale previsione disponesse "una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinate e continuative) da comportare il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro", e ne ha, pertanto, sancito l'incostituzionalità.

Di rilievo anche la sentenza n. 2 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità di una norma della Regione Lazio (art. 69, della L.R. n. 14/2008), che pur essendo stata emanata in dichiarata attuazione degli obiettivi del piano di rientro, in realtà prevedeva forme di incentivazione economica non compatibili con il blocco del turn-over; la sentenza n. 79 del 2013, con la quale è stata censurata la disciplina istitutiva del registro tumori" della Regione Campania (L.R. n. 19/2012) nella parte in cui prevedeva, tra l'altro, il conferimento di nuovi incarichi professionali,* in violazione del blocco delle assunzioni. Si richiama inoltre la sentenza n. 110 del 2014 che ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni di una legge calabrese (art. 1, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 12 del 2013), che prevedevano la stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato, in violazione delle norme sul blocco del turn-over. In tale caso, oltretutto, il commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro aveva chiesto di avvalersi della deroga al blocco, ma al momento dell'adozione della legge, dichiarata illegittima, la deroga non era ancora operativa, non avendo la Regione completato alcune attività preliminari, quali la redazione della documentazione esplicativa.

Si deve, peraltro, ricordare che, nonostante la nomina del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro, la Regione Molise è stata ritenuta, in sede di verifica, inadempiente dal tavolo tecnico per la verifica degli inadempimenti regionali e dal comitato per la verifica dei livelli essenziali, a causa del permanere di criticità ed inadeguatezze nella gestione del servizio sanitario. La Regione, infatti, versa in una situazione di grave squilibrio finanziario. Le predette criticità hanno assunto dimensioni di tale importanza che recentemente il legislatore nazionale ha ritenuto opportuno intervenire per attenuare il disavanzo.



Invero, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), all'art. 1, comma 604, ha previsto in favore della regione Molise lo stanziamento di 40 milioni di euro al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria nonché al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione medesima e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.

Più in generale, occorre evidenziare che la norma regionale in esame prevede disposizioni in materia sanitaria che, nella Regione Molise, in virtù del predetto commissariamento, sono sottratte agli organi istituzionali regionali.

Come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 110/2014, la giurisprudenza "ha più volte affermato che l'operato del commissario *ad acta*, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali".

Di recente, inoltre, codesta Corte ha ulteriormente precisato che anche "la mera potenziale situazione di interferenza con le funzioni commissariali è idonea a prescindere dalla ravvisabilità di un diretto contrasto con i poteri del commissario - ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost."

La giurisprudenza della Corte costituzionale al riguardo è costante ed univoca (sul punto, si vedano le sentenze nn. 2/2010, 78/2011, 131/2012, 18/2013, 28/2013 e 79/2013).

Con riferimento al caso di specie, il Consiglio regionale del Molise, intervenendo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, ha interferito con le precipe competenze assegnate all'attuale commissario *ad acta* dal Governo con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013. Quest'ultima, infatti, nel conferire l'incarico al predetto commissario, gli ha attribuito le funzioni che le precedenti delibere del 20 gennaio 2012 e del 7 giugno 2012 attribuivano, rispettivamente, al precedente Commissario *ad acta*, nominato nella persona del Presidente *pro tempore* della Regione, e al successivo Commissario *ad acta* nominato, ai sensi dell'art. 2, comma 84, della legge n. 191/2009, in conseguenza della non completa attuazione degli obiettivi affidati al medesimo Presidente *pro tempore* della Regione con la citata delibera 20 gennaio 2012.

In particolare, la delibera del 20 gennaio 2012 attribuiva al Commissario *ad acta*, al punto 13, lettera a), l'obiettivo di "razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale con particolare attenzione: all'effettiva attuazione, da parte dell'ASREM, del blocco totale del turn-over per il personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni". La lettera b) del medesimo punto affida al Commissario l'obiettivo specifico dell'attuazione "da parte dell'ASREM di quanto previsto dall'art. 9, del decreto-legge n. 78/2010". È appena il caso di anticipare, riservandosi di approfondire tale profilo più avanti, che il decreto-legge n. 78/2010, all'art. 9 detta proprio i limiti di spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinate e continuative.

Inoltre la delibera del 7 giugno 2012, nell'affidare al nuovo Commissario *ad acta*, nominato ai sensi dell'art. 2, comma 84, della legge n. 191/2009 gli obiettivi prioritari del Piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, non compiutamente realizzati dal Presidente *pro tempore* funzione di Commissario *ad acta*, richiama la precedente delibera di comma del 24 luglio 2009 che, al punto 5, prevede "la realizzazione e il contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento al blocco del turn-over (comprensivo di tutte le forme di lavoro, ivi incluse quella interinale), alla rideterminazione del fondo per la contrattazione integrativa aziendale e della diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento".

Per le ragioni su esposte, considerate che il Commissario *ad acta* è titolare del mandato ad attuare gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale, comprensivo di quello a tempo determinato o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coordinate e continuative, la legge regionale in esame, consentendo la proroga di tali tipologie di contratto, interferisce con i predetti poteri commissariali, in violazione dell'art. 120 Cost.

Quanto alla circostanza che la legge regionale in esame si qualifica come attuativa del decreto-legge n. 101/2013, che disciplina le procedure e le condizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, occorre evidenziare che tale auto-qualificazione è da ritenersi inammissibile e che, anzi, la predetta legge regionale contrasta anche con i limiti e le condizioni previste dal richiamato decreto-legge, come di seguito



illustrate. L'art. 4, comma 6, del citato decreto-legge n. 101/2013, prevede che a decorrere della data della sua entrata in vigore, e fino al 31 dicembre 2016 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 426, della legge n. 190/2014), le pubbliche amministrazioni "(...) possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti della legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando ...".

Occorre subito rilevare che tale disposizione prevede che le procedure di stabilizzazione ivi consentite devono essere effettuate nel rispetto, oltre che di altre condizioni, dei "vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente". Tra questi è certamente da ritenere che rientri il blocco del turnover previsto dal richiamato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004.

Il comma 9, del medesimo art. 4, del decreto-legge n. 101/2013, poi, prevede che, fino alla conclusione delle procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione del predetto personale precario, le pubbliche amministrazioni possano prorogare i contratti a tempo determinate dei soggetti in possesso di determinati requisiti. Tuttavia, anche in tal caso la facoltà di proroga è subordinata ad una serie di condizioni. La disposizione citata, infatti, recita testualmente che "le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo [ovvero del comma che prevede la richiamata procedura di stabilizzazione], possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".

Si deve notare, a tal riguardo, che l'eventuale proroga prevista dalla citata disposizione è una proroga "finalizzata", cioè strumentale all'effettuazione delle procedure di stabilizzazione. Di conseguenza, ove le predette procedure di stabilizzazione non possano essere poste in essere, a causa dei richiamati vincoli derivanti dalla normativa vigente - come è da ritenere avvenga nel caso di specie - anche le proroghe in questione non possono essere disposte.

Occorre, in ogni caso, evidenziare che la richiamata disposizione di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 101/2013, sancisce che anche l'eventuale proroga debba avvenire nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare dei "limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78". Quest'ultimo prevede che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche "{...} possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

Tali limiti e condizioni sono richiamati anche dal DPCM 6 marzo 2015, che ha attuato, nel settore sanitario, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 6, 7, 8 e 9, del più volte richiamato decreto-legge n. 101/2013, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 4.

In particolare, l'art. 2 del citato DPCM, nel disciplinare, con riferimento agli enti del SSN, le procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione, prevede che queste possano essere effettuate nel rispetto "dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, così come richiamati in premessa". A tal proposito, si osserva che nelle premesse del DPCM in questione viene richiamato, espressamente, il più volte citato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, disposizione che, come ampiamente illustrato, prevede il blocco automatico del turn-over, alle condizioni e nei casi ivi indicati.



Tale vincolo, dunque, rende illegittima, per la regione Molise, la proroga dei contratti, atteso che, come detto, tale proroga è finalizzata alle procedure di stabilizzazione, che però, nella regione Molise, in virtù del blocco del turn-over, instauratosi in applicazione dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, non possono essere effettuate, per tutta la permanenza del blocco stesso.

In ogni caso, l'art. 4 del citato DPCM, prevede che le eventuali proroghe dei contratti a tempo determinato, che possono essere disposte sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, ove consentite - ma, come visto, è da ritenere che, per le ragioni illustrate, tale facoltà di proroga, proprio in quanto finalizzata alle procedure di stabilizzazione, non possa essere esercitata dalla Regione Molise - debbano comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, relativo ai vincoli di spesa sul personale a contratto a tempo determinato, sopra illustrati. Si deve peraltro evidenziare che le norme recate dal citato art. 9, comma 28, come espressamente previsto dallo stesso - e come ribadito dal DPCM - costituiscono "principi generali al fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Lo stesso art. 4 del richiamato DPCM, inoltre, fa espressamente salvi, per le regioni sottoposte a piano di rientro, i vincoli previsti in detti piani.

Né, peraltro, può ammettersi che la regione sia legittimata ad adottare norme finalizzate a dare attuazione al richiamato art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, atteso che, come illustrato più sopra, tale attuazione affidata al Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, ai sensi della lettera A), punto 13), lettera b), della delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, richiamata dalle delibere del 21 marzo 2013 (lettera C). In ogni caso, quindi, la regione non è abilitata a dettare norme che interferiscano con i poteri del Commissario in materia di contenimento della spesa del personale a tempo determinato.

Per tutte le predette ragioni, è da ritenere che la legge regionale in esame sia illegittima, anche per contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 4, commi 6 e 9, del decreto-legge n. 101/2013 (da intendersi come principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, atteso lo stretto legame tra quanta dei servizi resi ed efficienza degli stessi), nonché con gli articoli 2 e 4 del richiamato DPCM 6 marzo 2015, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Si ribadisce, inoltre, che la legge regionale in esame, interferisce con i poteri del Commissario *ad acta* in materia di contenimento della spesa del personale, ostacolando l'attuazione degli obiettivi ad esso affidati dal Governo, con conseguente violazione dell'art. 120 della Costituzione. Tale violazione è ravvisabile anche con riguardo all'art. 2, comma 4, della legge regionale in esame, che prevede la proroga dei contratti libero-professionali in essere del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari regionali. Anche nei confronti di tale disposizione regionale si ravvisano infatti i profili d'incostituzionalità sopra formulati in ordine all'art. 2, commi 1, 2 e 3.

P. Q. M.

Per i motivi esposti l'intera legge regionale, avente contenuto omogeneo e recante disposizioni strettamente connesse tra loro, o, in subordine, gli articoli specificamente indicati e le disposizioni ad essi collegate debbono essere impugnati dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.


Per le motivazioni esposte, la disposizione sopra indicata viene impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.

Si conclude pertanto affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3, nei sensi sopra esposti, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e per violazione dell'art. 120 Cost.

Roma, 25 maggio 2015

Avvocato dello Stato: ENRICO DE GIOVANNI

15C00213



Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato il 3 giugno 2015

Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Toscana - “Beni stimati” di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751 - Inclusione nel patrimonio indisponibile dei comuni di Massa e Carrara - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35, art. 32.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pt, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 Fax 06 - 96514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pt per la declaratoria dell’illegittimità costituzionale, *in parte qua*, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35, pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 30 marzo 2015 recante «Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014».

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 maggio 2015 e si depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.

La legge regionale n. 35/2015 che consta di 71 articoli, ed è suddivisa in XII capi presenta, presenta profili di illegittimità costituzionale in riferimento all’articolo 32 per i seguenti Motivi:

1) Violazione dell’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, in relazione all’art. 32, secondo comma, legge regionale Toscana 25 marzo 2015, n. 35.

Il capo VI della legge regionale ed in particolare l’art. 32 si occupa degli «agri mammiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara».

In particolare il secondo comma, così dispone: «Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse “vicinanze” di Carrara, già disciplinate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni stimati, di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell’accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo».

L’articolo 32, comma 2, annovera tra i beni inclusi nel patrimonio indisponibile comunale, oltre agli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse «Vicinanze» di Carrara, già disciplinate ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104, anche i c.d. «beni stimati» di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751. La norma prevede che i Comuni di Massa e di Carrara procedano alla ricognizione di tali beni, diano comunicazione dell’accertamento ai titolari delle concessioni e autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedano ai conseguenti adempimenti previsti dal Capo IV della legge in esame.

La previsione è innovativa rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 1, legge regionale Toscana n. 104/1995, secondo cui gli agri marmiferi appartengono al patrimonio indisponibile comunale, «se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all’entrata in vigore della medesima legge regionale n. 104/1995».

Tale norma non contempla espressamente i «beni stimati», e il rinvio alle normative in atto all’entrata in vigore della medesima legge regionale n. 104/1995 presenta margini di ambiguità.

La Corte Costituzionale chiamata a sindacare la legittimità della legge regionale n. 104/1995 in parola, ha escluso «che l’art. 64, terzo comma del r.d. n. 1443 del 1927 possa essere interpretata come norma recettizia dell’ordinamento delle leggi estensi, nel quale i futuri regolamenti comunali dovrebbero inserirsi rispettandone le linee essenziali (...). L’art. 64 ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell’entrata in vigore dei due regolamenti: ai Comuni di Massa e Carrara è attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge - e quindi abilitato anche a incidere sui rapporti privati - in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformità della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell’ambiente» (Corte Cost. 20 novembre 1995 n. 488).



Parimenti, il regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno), nel delegare i Comuni di Carrara e Massa ad emanare un regolamento «per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi», non conteneva alcun espresso riferimento ai c.d. «beni estimati».

Al riguardo, si osserva che la natura giuridica, pubblica o privata, dei cosiddetti «beni estimati» è oggetto di dibattito tra gli studiosi. Secondo un orientamento, su questi beni sussiste un vero e proprio diritto di proprietà, sono oggetto di atti di compravendita, nonché di acquisti all'asta nell'ambito di procedure esecutive regolate dai tribunali competenti, senza che si sia mai resa necessaria alcuna autorizzazione comunale. Anche la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, in alcune pronunce, ha distinto «due tipologie di terreni marmiferi, alcuni terreni c.d. agri marmiferi, risultano di proprietà del Comune di Carrara detenuti dalle società in regime di concessione, altri invece di proprietà delle società medesime c.d. beni estimati» (*cf.*: Commissione Trib. Prov. Toscana, Massa Carrara, Sez. II, Sent., 31 gennaio 2011, n. 14).

Secondo un opposto orientamento, fondato su pareri di studiosi di chiara fama (tra i quali Cesare Piccioli, Paolo Barile ed Emanuele Conte) i «beni estimati» non hanno mai costituito oggetto di piena proprietà: il richiamato Editto del 1° febbraio 1751, infatti, si sarebbe limitato ad attribuire a soggetti privati diritti di godimento su beni che rientravano nella proprietà delle cosiddette «Vicinanze». Il diritto di proprietà delle Vicinanze su tali beni, infatti, sarebbe stato inusucapibile e imprescrittibile. Tuttavia, si rileva che il regio decreto 1443 del 1927 - che, come già osservato, fa riferimento agli agri marmiferi di Massa e Carrara, ma non ai «beni estimati» - ha abrogato la legislazione preunitaria precedente, così che sussistono dubbi circa la perdurante validità della qualificazione giuridica appena prospettata.

Nel dirimere il suddetto contrasto interpretativo includendo i «beni estimati» nell'ambito del patrimonio indisponibile comunale, nonostante consistenti elementi potrebbero far ritenere tali beni come oggetto di proprietà privata, la disposizione regionale impugnata colma una lacuna nell'ordinamento civile italiano. Tuttavia, questa operazione deve ritenersi rimessa alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», quindi la disposizione censurata viola l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

P. Q. M.

Si confida che codesta Corte vorrà dichiarare, l'illegittimità dell'art. 32, secondo comma, legge regionale Toscana n. 35, del 25 marzo 2015.

Si allega:

- 1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2015;*
- 2. relazione del Ministro proponente.*

Roma, 29 maggio 2015

*Avvocato dello Stato
Marco Stigliano Messuti*

15C00214

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUR-029) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 5 0 7 2 2 *

€ 10,00

